



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1322

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Indice

1. DDL S. 1322 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 1322	6
1.2.2. Testo approvato 1322 (Bozza provvisoria)	16
1.3. Trattazione in Commissione	26
1.3.1. Sedute	27
1.3.2. Resoconti sommari	30
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	31
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (ant.) del 25/02/2014	32
1.3.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 26/02/2014	36
1.3.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 26/02/2014	39
1.3.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 179 (ant.) del 27/02/2014	44
1.3.2.1.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 182 (pom.) del 05/03/2014	48
1.3.2.1.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 183 (ant.) del 06/03/2014	79
1.3.2.1.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) dell'11/03/2014	83
1.3.2.1.8. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (ant.) del 13/03/2014	88
1.3.2.1.9. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (pom.) del 19/03/2014	90
1.3.2.1.10. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (ant.) del 27/03/2014	98
1.3.2.1.11. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 230 (ant.) dell'11/06/2014	105
1.3.2.1.12. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (pom.) del 17/06/2014	108
1.3.2.1.13. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 18/06/2014	114
1.4. Trattazione in consultiva	117
1.4.1. Sedute	118
1.4.2. Resoconti sommari	121
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	122
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014	123
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 05/03/2014	126
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2014	130
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	134
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014	135

1.4.2.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	136
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 26/03/2014	137
1.4.2.4. 6 [^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)	141
1.4.2.4.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/03/2014	142
1.4.2.4.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 80 (pom.) del 05/03/2014	143
1.4.2.5. 7 [^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	151
1.4.2.5.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 73 (pom.) del 04/03/2014	152
1.4.2.5.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) del 05/03/2014	157
1.4.2.6. 8 [^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	166
1.4.2.6.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014	167
1.4.2.7. 10 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	178
1.4.2.7.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014	179
1.4.2.7.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 66 (pom.) del 05/03/2014	183
1.4.2.8. 11 [^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	186
1.4.2.8.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014	187
1.4.2.9. 12 [^] Commissione permanente (Igiene e sanita')	188
1.4.2.9.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 97 (pom.) del 26/02/2014	189
1.4.2.9.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 98 (pom.) del 04/03/2014	193
1.4.2.10. 13 [^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	199
1.4.2.10.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014	200
1.4.2.11. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	201
1.4.2.11.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (pom.) del 05/03/2014	202
1.5. Trattazione in Assemblea	206
1.5.1. Sedute	207
1.5.2. Resoconti stenografici	208
1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014	209

1. DDL S. 1322 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1322

XVII Legislatura

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Titolo breve: Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie

Iter

27 marzo 2014: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1322

approvato

[C.2256](#)

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Luigi Zanda (PD)

Cofirmatari

[Maurizio Sacconi](#) (NCD), [Gianluca Susta](#) (SCpl), [Lucio Romano](#) (PI), [Karl Zeller](#) (Aut.(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [Mario Ferrara](#) (GAL), [Loredana De Petris](#) (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), [Maurizio Gasparri](#) (FI-PdL XVII), [Antonio Azzollini](#) (NCD), [Claudio Martini](#) (PD), [Giuseppina Maturani](#) (PD), [Stefano Lepri](#) (PD), [Giorgio Tonini](#) (PD), [Rita Ghedini](#) (PD), [Erica D'Adda](#) (PD), [Patrizia Manassero](#) (PD), [Francesco Russo](#) (PD), [Daniela Valentini](#) (PD), [Carlo Pegorer](#) (PD), [Giorgio Santini](#) (PD), [Claudio Brogna](#) (PD), [Mauro Del Barba](#) (PD), [Paolo Guerrieri Paleotti](#) (PD), [Bachisio Silvio Lai](#) (PD), [Gian Carlo Sangalli](#) (PD), [Ugo Sposetti](#) (PD), [Francesco Verducci](#) (PD), [Magda Angela Zanoni](#) (PD), [Federica Chiavaroli](#) (NCD), [Antonio D'Alì](#) (NCD), [Vittorio Fravezzi](#) (Aut.(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [Linda Lanzillotta](#) (SCpl), [Luigi Marino](#) (PI), [Antonio Milo](#) (GAL), [Antonio Scavone](#) (GAL), [Luciano Uras](#) (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), [Francesca Puglisi](#) (PD), [Rosa Maria Di Giorgi](#) (PD), [Josefa Idem](#) (PD), [Andrea Marcucci](#) (PD), [Corradino Mineo](#) (PD), [Walter Tocci](#) (PD), [Sergio Zavoli](#) (PD), [Anna Finocchiaro](#) (PD), [Raffaele Ranucci](#) (PD), [Felice Casson](#) (PD), [Stefania Pezzopane](#) (PD), [Maria Teresa Bertuzzi](#) (PD), [Stefano Collina](#) (PD), [Maria Cecilia Guerra](#) (PD), [Sergio Lo Giudice](#) (PD), [Maurizio Migliavacca](#) (PD), [Giorgio Pagliari](#) (PD), [Leana Pignedoli](#) (PD), [Stefano Vaccari](#) (PD), [Ignazio Angioni](#) (PD), [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD), [Luigi Manconi](#) (PD), [Rosanna Filippin](#) (PD), [Laura Puppato](#) (PD), [Doris Lo Moro](#) (PD), [Marco Minniti](#) (PD), [Daniele Gaetano Borioli](#) (PD), [Vannino Chiti](#) (PD), [Nerina Dirindin](#) (PD), [Stefano Esposito](#) (PD), [Nicoletta Favero](#) (PD), [Elena Ferrara](#) (

[PD](#)), [Elena Fissore \(PD \)](#), [Federico Fornaro \(PD \)](#), [Mauro Maria Marino \(PD \)](#), [Amedeo Bianco \(PD \)](#), [Giuseppe Lumia \(PD \)](#), [Pamela Giacomina Giovanna Orru' \(PD \)](#), [Venera Padua \(PD \)](#), [Rosaria Capacchione \(PD \)](#), [Vincenzo Cuomo \(PD \)](#), [Angelica Saggese \(PD \)](#), [Pasquale Sollo \(PD \)](#), [Filippo Bubbico \(PD \)](#), [Emma Fattorini \(PD \)](#), [Salvatore Margiotta \(PD \)](#), [Nicola Latorre \(PD \)](#), [Salvatore Tomaselli \(PD \)](#)

[Donatella Albano \(PD \)](#) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2014)

[Laura Cantini \(PD \)](#) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2014)

[Manuela Granaiola \(PD \)](#) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2014)

[Carlo Lucherini \(PD \)](#) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2014)

[Francesco Scalia \(PD \)](#) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2014)

[Maria Spilabotte \(PD \)](#) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 febbraio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 197 del 24 febbraio 2014.

Classificazione TESEO

REGIONI , ENTI LOCALI , CONTRATTI DI LAVORO , TRASPORTI LOCALI , CALAMITA' NATURALI , SEGGI E SEZIONI ELETTORALI , PIGNORAMENTO , AZIENDE SANITARIE LOCALI , CONFISCA , PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI

Articoli

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 10, 11), PENE PECUNIARIE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 3, 8), LISTE ELETTORALI (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), GRADUATORIA (Art.2), SINDACI DI COMUNI (Artt.2, 4), NOMINE (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.3), BILANCIO REGIONALE (Art.3), REGIONE CALABRIA (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.3, 5, 6, 12), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 5, 15), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.3), TARIFFE FERROVIARIE (Art.3), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.3), DOCUMENTI DI BILANCIO (Artt.4, 8, 12), SEGRETARIO GENERALE (Art.4), PROVINCE (Art.4), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.4), REVISIONE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI (Art.4), CORTE DEI CONTI (Artt.4, 12), CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL BILANCIO (Art.4), SITI E PORTALI WEB (Artt.4, 5), DISAVANZO (Artt.5, 8), COMUNI (Artt.5, 8), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.5), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.5, 8), AMMORTAMENTO (Art.5), FONDO PER L' AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO (Art.5), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.5, 15), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.6), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Art.6), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Art.6), PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.6, 12), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Artt.6, 9), FONDAZIONI (Art.7), ENTI LIRICI (Art.7), INQUADRAMENTO DI PERSONALE (Art.7), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.10), POSTA ELETTRONICA (Art.10), PIGNORAMENTO (Art.10), ISOLE MINORI (Art.11), TASSE DI IMBARCO E SBARCO (Art.11), REGIONE SARDEGNA (Artt.13, 14), INDUSTRIA TURISTICA (Art.13), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.13), DEMANIO MARITTIMO (Art.13), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.15), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.16), ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) (Art.16), VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI (Art.16), REGIONE EMILIA ROMAGNA (Art.16), REGIONE LOMBARDIA (Art.16), REGIONE VENETO (Art.16), PROVINCIA DI L'AQUILA (Art.16)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Magda Angela Zanoni \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 febbraio 2014) (proposto testo modificato).

Assegnazione

Assegnato alla **5^a Commissione permanente (Bilancio)** in sede deliberante il 24 febbraio 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 197 del 24 febbraio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1322

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1322

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori **ZANDA , SACCONI , SUSTA , ROMANO , ZELLER , Mario FERRARA , DE PETRIS , GASPARRI , AZZOLLINI , MARTINI , MATURANI , LEPRI , TONINI , Rita GHEDINI , D'ADDA , MANASSERO , RUSSO , VALENTINI , PEGORER , SANTINI , BROGLIA , DEL BARBA , GUERRIERI , LAI , SANGALLI , SPOSETTI , VERDUCCI , ZANONI , CHIAVAROLI , D'ALÌ , FRAVEZZI , LANZILLOTTA , Luigi MARINO , MILO , SCAVONE , URAS , PUGLISI , DI GIORGI , IDEM , MARCUCCI , MINEO , TOCCI , ZAVOLI , FINOCCHIARO , RANUCCI , CASSON , PEZZOPANE , BERTUZZI , COLLINA , GUERRA , LO GIUDICE , MIGLIAVACCA , PAGLIARI , PIGNEDOLI , VACCARI , ANGIONI , CUCCA , MANCONI , FILIPPIN , PUPPATO , LO MORO , MINNITI , BORIOLI , CHITI , DIRINDIN , Stefano ESPOSITO , FAVERO , Elena FERRARA , FISSORE , FORNARO , Mauro Maria MARINO , BIANCO , LUMIA , ORRÙ , PADUA , CAPACCHIONE , CUOMO , SAGGESE , SOLLO , BUBBICO , FATTORINI , MARGIOTTA , LATORRE , TOMASELLI , ALBANO , CANTINI , GRANAIOLO , LUCHERINI , SCALIA e SPILABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge contiene una serie di proposte normative, approvate dalla Commissione Bilancio del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (atto Senato n. 1215), che la Presidenza del Senato ha dichiarato improponibili per l'Aula.

Il disegno di legge, pertanto, raccoglie tutte le disposizioni che sono state rese improponibili nella seduta d'Aula del 20 febbraio 2014, e che riguardano la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali al patrimonio degli enti territoriali e, infine, le disposizioni che riguardano la delicatissima economia della Sardegna. Si è aggiunto inoltre un ulteriore articolo, contenente misure per i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative, non esaminato dalla 5ª Commissione, che tuttavia aveva trovato un sostegno unanime in Aula, stante l'emergenza di dare soluzione alla questione.

Si tratta di proposte su questioni di grande rilevanza, che in Commissione Bilancio sono state esaminate, votate ed approvate con il parere favorevole del Governo, e sono tutte dotate della necessaria copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;

b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

Art. 4.

(Relazioni di fine mandato delle province e dei comuni)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate nel sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati infine nel sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di effettuazione della certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;

b) il comma 3-*bis* è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che

hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del direttore generale del Tesoro da pubblicare nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 17-*sexies* è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

1. Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate, mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva per il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti del decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza delle predette disposizioni. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli atti di autorizzazione dei fondi per la contrattazione decentrata, adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

(Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato in sede di

predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste.
Art. 8.

(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«*1-ter.* Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

1-quinquies. All'onere derivante dal comma 1-quater, pari a euro 670.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9.

(Disposizioni in favore degli enti locali assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984)

1. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), del medesimo articolo 31 si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il

tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, in base alla data della deliberazione di impegno».

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime.

L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al comma 2 possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016», e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

Art. 13.

(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico balneare)

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati legittimamente e in conformità alla concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 14.

(Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna)

1. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola di La Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 16.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012 e del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie

dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nè le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Art. 17.

(Misure in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali)

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2014, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di euro 15 milioni nell'anno 2014. Gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, nell'ambito del programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica», sono ridotti di euro 5 milioni.

1.2.2. Testo approvato 1322 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1322

Senato della Repubblica

Attesto che la 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il 27 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zanda, Sacconi, Susta, Romano, Zeller, Mario Ferrara, De Petris, Gasparri, Azzollini, Martini, Maturani, Lepri, Tonini, Rita Ghedini, D'Adda, Manassero, Russo, Valentini, Pegorer, Santini, Broglia, Del Barba, Guerrieri, Lai, Sangalli, Sposetti, Verducci, Zanon, Chiavaroli, D'Alì, Fravezzi, Lanzillotta, Luigi Marino, Milo, Scavone, Uras, Puglisi, Di Giorgi, Idem, Marcucci, Mineo, Tocci, Zavoli, Finocchiaro, Ranucci, Casson, Pezzopane, Bertuzzi, Collina, Guerra, Lo Giudice, Migliavacca, Pagliari, Pignedoli, Vaccari, Angioni, Cucca, Manconi, Filippin, Puppato, Lo Moro, Minniti, Borioli, Chiti, Dirindin, Stefano Esposito, Favero, Elena Ferrara, Fissore, Fornaro, Mauro Maria Marino, Bianco, Lumia, Orrù, Padua, Capacchione, Cuomo, Saggese, Sollo, Bubbico, Fattorini, Margiotta, Latorre, Tomaselli, Albano, Cantini, Granaiola, Lucherini, Scalia e Spilabotte:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;

b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
 - b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello

sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

Art. 4.

(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, integrato con le risorse di cui al comma 6.
4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del direttore generale del Tesoro da pubblicare nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell'anno 2013, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.
7. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, il comma 17-*sexies* è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

(Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni)

1. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

1-*quinqies*. All'onere derivante dal comma 1-*quater*, pari a euro 670.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, in base alla data della deliberazione di impegno».

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime.

L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la

spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al comma 2 del presente articolo possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

Art. 10.

(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare)

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati legittimamente e in conformità alla concessione, fino alla scadenza della concessione stessa così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 11.

(Misure per la regione Sardegna)

1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano

subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli

effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovracompenso dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

Art. 12.

(Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna)

1. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola della Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 14.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e

3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per

materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 91, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014; quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

c) al comma 550 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità»;

d) al comma 573, la parola: «comunale» è soppressa;

e) il comma 624 è sostituito dal seguente:

«624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014».

2. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differita al 30 aprile 2014.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. - *(Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione)* -- 1.

Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

Art. 18.

(Salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti)

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, e 30 dicembre 2013, n. 151, non convertite in legge.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1322
XVII Legislatura

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 175 \(ant.\)](#)

25 febbraio 2014

(Comunicazioni
del Presidente
sull'esame del ddl
e riferimento al
ddl S. 1215)

[N. 177 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2014

(Riferimento al
dibattito sul ddl S.
1215, seduta 196
Aula Senato, 20
febbraio 2014)

[N. 178 \(pom.\)](#)

26 febbraio 2014

(Riferimento al
ddl in "Sulla
decadenza del
decreto-legge n.
151 del 2013" - di
cui al ddl di
conversione
S.1215)

5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede deliberante

[N. 179 \(ant.\)](#)

27 febbraio 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
marzo 2014 alle
ore 18:00

[N. 182 \(pom.\)](#)

5 marzo 2014

[N. 183 \(ant.\)](#)

6 marzo 2014

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti:
6 marzo 2014, alle
ore 12:00.

[N. 185 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 187 \(ant.\)](#)

13 marzo 2014

5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede deliberante

[N. 191 \(pom.\)](#)

19 marzo 2014

Articoli discussi:
1-17 (approvati
art.1-3,5,7,10-
12,14,15;accanton
ato art.13).
Emendamenti
discussi: ed
approv. ad art. 8 e
16 (art. approvati);
e ad art. 4, 6, 9 e
17 (art. soppressi).

[N. 197 \(ant.\)](#)

27 marzo 2014

Articoli discussi:
13 (accolto odg).
Emendamenti
discussi: ed
approv. all'art. 13
(art. approvato) e
articolo aggiuntivo
(approvato).
Effettuato
coordinamento.
Esito: **approvato**
(modificato
rispetto al testo del
proponente)

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 230 \(ant.\)](#)

11 giugno 2014

(Riferimento al
ddl trasmesso C.
2256 e al ddl di
conversione S.
1479, attualmente
in corso di esame;
e riferimento ai
ddl S. 1149 e S.
1215, di
conversione di
decreti-legge
decaduti)

[N. 233 \(pom.\)](#)

17 giugno 2014

(Riferimento al
ddl trasmesso C.
2256 e richiesta
notizie sull'esame
presso la Camera
dei deputati)

[N. 234 \(ant.\)](#)

18 giugno 2014

(Riferimento al
ddl C. 2256:
reiterata richiesta
notizie sull'esame
presso la Camera)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (ant.) del 25/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
175ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo. In merito agli emendamenti già esaminati dalle Commissioni di merito, per quanto di competenza, ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (già 3.9), 6.2, 9.2 e 9.3.

Sull'emendamento 9.10, ribadisce un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.». Conferma, altresì, un

parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.103. Occorre poi valutare, anche ai fini dell'eventuale acquisizione di una relazione tecnica, gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.150. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il presidente [AZZOLLINI](#) concorda con il relatore, per quanto attiene agli emendamenti già presentati presso le Commissioni di merito.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative di nuova presentazione, chiede chiarimenti al Governo sulla congruità della copertura dell'emendamento 3.103.

Il ministro Roberta PINOTTI formula un avviso contrario su quest'ultimo emendamento, rilevando come esso rechi una copertura annuale per una spesa di carattere strutturale, comportando, conseguentemente, oneri non coperti.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) interviene sull'emendamento a propria firma 3.103, illustrandone la portata normativa, finalizzata a sostenere finanziariamente lo sforzo dei piccoli comuni dislocati in prossimità di aeroporti militari, e dichiarando, altresì, la propria disponibilità a riformularlo, al fine di adeguarne la copertura finanziaria ai canoni previsti dalla legge di contabilità.

Il [PRESIDENTE](#) osserva, innanzitutto, la necessità di chiarire come l'onere recato da tale emendamento abbia carattere *una tantum*, anziché strutturale. Inoltre, al fine di riformularne la copertura, ritiene opportuno verificare la disponibilità delle risorse del fondo richiamato dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011. Pertanto, sospende l'esame della proposta, onde consentire i necessari approfondimenti.

Successivamente, il ministro Roberta PINOTTI fa presente che sull'emendamento 5.1 (testo 2) è disponibile una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto di tale relazione, sospende, poi, l'esame dell'emendamento 5.150, ritenendo che anche su di esso sia necessario acquisire l'apposita relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [VERDUCCI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (già 3.9), 6.2, 9.2 e 9.3. Il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 9.10, all'inserimento dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.». Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1. Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.103 e 5.150, sulle quali resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore **D'ALI** (NCD), il sostituto della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento è fornito della Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in merito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Altresì, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte emendative. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo 2014, la Commissione procederà all'audizione del dottor Carlo Cottarelli, commissario straordinario del Governo per la *spending review*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, già autorizzata dalla Presidenza del Senato, finalizzata ad acquisire elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica.

Altresì, avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1322 (Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) che raccoglie in un'unica proposta gli emendamenti al disegno di legge n. 1215 approvati da questa Commissione e poi dichiarati improponibili in Assemblea per estraneità di materia. Al riguardo, rappresenta la possibilità che già questa settimana possa avviarsi l'iter di esame del citato disegno di legge n. 1322.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 26/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014
177ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame del restante emendamento)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro GALLETTI, riferendo sugli emendamenti il cui esame era rimasto sospeso, sottolinea che, ad avviso del Governo, la proposta 5.150 non comporta oneri aggiuntivi, e consegna, in questo senso, una relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che è messa a disposizione dei senatori. Rispetto, invece, all'emendamento 3.103, sottolinea che non appare possibile allo stato una copertura sul fondo dedicato al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dà atto al ministro Galletti di tale circostanza e lo informa che nella precedente seduta si era già palesata l'opportunità di una diversa formulazione dell'emendamento, volta

a garantire l'adeguata copertura finanziaria dei maggiori oneri, oltre che alla trasformazione dell'onere da permanente a puntuale. Ritene, in particolare, necessaria una verifica della capienza del fondo di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011.

Il ministro GALLETTI assicura che verrà interpellata la Ragioneria generale dello Stato per approfondire tale aspetto.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Verducci, propone, dunque, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 5.150, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. Rimane sospeso il parere sulla proposta 3.103."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (mancando la quantificazione), 1.21, 1.22 (mancando la quantificazione), 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.0.3. Va acquisita una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2 (e sugli analoghi 1.3, 1.4, 1.5 e 1.13), 1.6 (e l'analogo 1.7), 1.0.1, 1.0.5 e 1.0.5 (testo 2). Occorre valutare le proposte 1.1, 1.11 e 1.0.2 (quest'ultima in relazione agli effetti associati alla disciplina di controllo sui bilanci universitari). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE invita il Governo a fornire i chiarimenti già richiesti sul testo ed una propria valutazione sugli emendamenti, anche in relazione a quanto testé segnalato dal relatore Broglia.

Il ministro GALLETTI assicura che solleciterà l'espressione dei chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 1322. Propone che, a partire dalla seduta già convocata per le ore 15 di oggi, si inizi la discussione del provvedimento, ancorché sia già stata preannunciata una richiesta di rimessione alla sede referente. In ogni caso, ritiene importante assicurare la collaborazione di tutta la Commissione per il celere ed efficiente esame del provvedimento, anche al fine di valorizzare un provvedimento di iniziativa parlamentare, avviato all'esito di un approfondito dibattito in Assemblea e sul quale vi è stato un diffuso consenso anche in termini di richiesta di un *iter* spedito e coerente.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) ricorda che sul provvedimento in questione era stato svolto un compiuto dibattito dinanzi all'Assemblea e sulla sua rapida approvazione erano sorti molti affidamenti. Ritiene, comunque, utile iniziarne subito la discussione.

Il PRESIDENTE ritiene che, nonostante debba essere senz'altro garantito il pieno esercizio di tutte le prerogative di minoranza, si possa, in ogni caso, condurre un esame celere ed efficace del provvedimento.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DI GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1322, recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 26/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014
178ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA DECADENZA DEL DECRETO-LEGGE N. 151 DEL 2013

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) chiede al Presidente di avere chiarimenti se la Presidenza del Senato fosse al corrente, già nel corso della mattinata, dell'intenzione del Governo di lasciar decadere il decreto-legge n. 151 del 2013 (cosiddetto "salva-Roma") approvato, in prima lettura, da questo ramo del Parlamento. Infatti, se la questione si rivelasse fondata, sarebbe stata compiuta una grave scorrettezza nei confronti del Senato che ha proceduto in tempi rapidissimi alla conversione del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe", modificato dalla Camera dei deputati, a pochi giorni dalla decadenza. Evidenza, altresì, come il Governo abbia adottato una condotta scorretta nei confronti del Senato che, sulla base della Costituzione vigente, riveste un ruolo istituzionale e politico non inferiore a quello della Camera dei deputati e annuncia sin d'ora che non sarà più disponibile a votare in modo responsabile, come ha fatto fino a questo momento, qualunque provvedimento sul quale i due rami del Parlamento manifestino, tra loro, un rispetto reciproco, come è sempre accaduto in passato.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) ricorda che questa Commissione e il Senato hanno approvato, in prima lettura, il disegno di legge n. 1215 di conversione del decreto n. 151, ritenendolo un compromesso accettabile, onde scongiurare il grave dissesto finanziario del Comune di Roma. Alla luce della scelta del Governo di non insistere per la conversione del decreto, si vengono a determinare delle problematiche di carattere istituzionale, che richiedono attenzione e consapevolezza circa le soluzioni da adottare per uscire da questa situazione politicamente e istituzionalmente poco

apprezzabile.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), ricollegandosi alle perplessità sollevate dal senatore D'Alì, ritiene che il Presidente di turno non fosse a conoscenza dell'intenzione del Governo di lasciar decadere il decreto-legge n. 151 e fa presente che, in merito all'esame del decreto cosiddetto "milleproroghe", era stata raggiunta un'intesa per garantirne rapidamente l'approvazione in via definitiva.

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) considera grave la decisione del Governo di non insistere per la conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, in quanto tale scelta comporta conseguenze negative per l'intero Paese: infatti, l'espressione "salva-Roma" rientra in una semplificazione di carattere giornalistico, che mette in ombra le numerose norme delicate ed importanti per l'intera realtà delle autonomie territoriali. Peraltro, la decadenza del decreto comporta anche la mancata approvazione della clausola che faceva salvi gli atti e gli effetti prodottisi in conseguenza del primo decreto in materia di enti locali (n. 126 del 2013), ritirato dal precedente Governo. In conclusione, stigmatizza una scelta dettata da mere ragioni di immagine, che nulla hanno a che fare con l'interesse generale del Paese.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) considera inaccettabile il metodo di lavoro adottato dal Governo e, nell'esprimere il proprio sconcerto, ritiene necessario approfondire le conseguenze di tale scelta.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) fa presente come la decisione adottata dal nuovo Governo non susciti in lui né meraviglia né sconcerto, in quanto si è adottato un metodo decisionale analogo a quello che ha portato alla sostituzione del governo Letta. Nel rilevare come la situazione che ci si trova dinanzi derivi da problemi interni al Partito democratico, osserva che, analogamente a quanto fatto con il Presidente del Consiglio Letta, oggi si vuole applicare uno schema analogo nei confronti del sindaco di Roma.

Ricorda, poi, di aver contribuito, con il suo Gruppo, in maniera costruttiva all'esame di entrambi i decreti-legge in materia di enti locali e fa presente come il Governo, al contrario, sia venuto meno ad impegni presi nei confronti di questo ramo del Parlamento che, peraltro, proprio pochi giorni fa, ha garantito la tempestiva conversione del decreto-legge n. 145 del 2013, (cosiddetto "destinazione Italia"), prossimo alla decadenza, senza sostanziale possibilità di emendarlo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*NCD*) reputa molto gravi le conseguenze della decisione del Governo di lasciar decadere il decreto-legge n. 151, sottolineando come tale scelta possa favorire, in futuro, impreviste degenerazioni nei rapporti tra le due Camere, che si sono sempre contraddistinti per un reciproco *fair play* istituzionale.

Nel ricollegarsi al decreto-legge n. 145 ("destinazione Italia"), ricorda, quindi, che esso rappresenta solo l'ultimo dei provvedimenti di decretazione trasmessi dalla Camera dei deputati in prossimità della decadenza e per i quali il Senato in generale, e questa Commissione in particolare, hanno costantemente garantito la rapida conversione, prevenendo la paralisi del corretto funzionamento del sistema bicamerale.

Stigmatizza, quindi, la condotta del Governo, che rischia oltretutto di suscitare reazioni che possono prevalere sulla razionalità dei comportamenti. Ricorda che la Costituzione vigente attribuisce un ruolo paritario ad entrambe le Camere. Il Senato ha dimostrato fin qui un senso di responsabilità maggiore rispetto all'altro ramo del Parlamento, garantendo la conversione in legge di tutti i provvedimenti d'urgenza. Nel riservarsi di prendere i necessari contatti con la Presidenza del Senato per segnalare questo disagio e la necessità di superarne le ragioni, anche in considerazione della

medesima legittimazione popolare dei rappresentanti dei due rami del Parlamento, osserva peraltro come un utilizzo strumentale delle procedure parlamentari possa, nel lungo termine, nuocere al Governo.

La decadenza del decreto-legge n. 151 determina problemi destinati a riflettersi sul contenuto del disegno di legge n. 1322, per il quale l'esame in sede deliberante sarà percorribile solo in presenza della disponibilità di tutti i Gruppi.

Nel ribadire l'intenzione di prendere gli opportuni contatti con il Presidente del Senato nei termini già espressi, anche al fine di garantire una tempistica ragionevole per l'esame del disegno di legge n. 1322, chiede anche al ministro Galletti di riferire sui termini di questo dibattito al Presidente del Consiglio, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, facendo presente come la Commissione bilancio del Senato sia fermamente intenzionata a proseguire il proprio lavoro con la serietà istituzionale con cui ha sempre portato a termine i propri compiti.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) ribadisce la stretta connessione esistente tra il disegno di legge n. 1322 e il decreto-legge n. 151 del 2013, ricordando che mentre nel disegno di legge attuale sono confluiti gli emendamenti al decreto approvati dalla Commissione e poi giudicati improponibili dalla Presidenza del Senato, rischiano di rimanere fuori quelli giudicati invece ammissibili, approvati dall'Assemblea del Senato, ed ora decaduti insieme al testo originario del decreto-legge.

Non esclude, inoltre, qualora non dovessero essere forniti i necessari chiarimenti volti a risolvere i problemi conseguenti alla decadenza del decreto, la possibilità, da parte sua, di adottare decisioni emblematiche.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) rileva la necessità di svolgere alcune riflessioni sul Regolamento del Senato, laddove non distingue, ai fini del giudizio di improponibilità, le proposte approvate dalla Commissione di merito rispetto a tutti gli altri emendamenti. Sarebbe necessario un filtro più rigoroso per valutare la proponibilità degli emendamenti ai disegni di conversione dei decreti-legge anche in Commissione, eventualmente con un'intesa preventiva con la Presidenza del Senato.

Considerata, poi, la necessità di giungere ad un'equa ripartizione dei tempi di esame dei decreti tra i due rami del Parlamento, ritiene che sarebbe opportuno prevedere che il disegno di legge di conversione venga, comunque, incardinato in Assemblea, alla scadenza dei trenta giorni, prescindendo dalla conclusione o meno del termine dell'esame in Commissione. Infine, reputa inaccettabile pensare di appesantire il disegno di legge n. 1322, recuperando l'intero decreto-legge n. 151, poiché ciò significherebbe impedirne l'approvazione.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia come la senatrice Lanzillotta, con l'onestà intellettuale che la caratterizza, abbia cercato di individuare anche le quote di responsabilità del Senato nella vicenda che ha portato alla decadenza del decreto-legge n. 151. Tuttavia, ricorda che più volte e, da ultimo, con il decreto cosiddetto "destinazione Italia", il Senato ha dovuto garantire la tempestiva conversione di decreti-legge trasmessi dalla Camera dei deputati a pochi giorni dalla decadenza. Giudica, quindi, preoccupante il cortocircuito innestatosi tra i due rami del Parlamento, stigmatizzando l'atteggiamento dell'Esecutivo che, invece di stemperare tali frizioni, tende ad alimentarle.

Chiede, pertanto, al Presidente di non avviare l'esame del disegno di legge n. 1322 prima di avere acquisito i necessari chiarimenti istituzionali sul problema che si è venuto a creare a seguito della decadenza del decreto n. 151.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ricorda che il disegno di legge n. 1322, assegnato alla Commissione in sede deliberante, contiene comunque delle norme volte ad affrontare problemi incresciosi che

richiedono un'urgente soluzione. Pertanto, invita la Presidenza ad avviare l'esame del provvedimento, affrontando contestualmente le problematiche emerse nel corso di questo dibattito.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Santini, pur mantenendo ferme le forti perplessità sul decreto-legge n. 151.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) osserva che, in presenza di situazioni straordinarie di necessità ed urgenza il Governo, potrebbe comunque adottare un apposito decreto-legge anche in relazione a talune delle norme contenute nel disegno di legge n. 1322. In ogni caso, manifesta la propria disponibilità ad avviare l'esame del disegno di legge n. 1322, qualora la maggioranza della Commissione sia orientata in tal senso.

Il PRESIDENTE ribadisce, in conclusione, l'intenzione di prendere contatti con il Presidente del Senato, anche al fine di individuare, in futuro, criteri condivisi per la valutazione di proponibilità degli emendamenti, onde evitare che in Assemblea vengano censurate proposte emendative approvate dalla Commissione di merito.

Ritiene, poi, che, anche nei momenti di difficoltà di carattere istituzionale, la risposta più efficace consista sempre, nel rispetto delle prerogative della Presidenza, nel proseguire con serietà la propria attività, secondo le procedure previste dal Regolamento.

Pertanto, giudica opportuno avviare nella seduta di domani l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1322, fermo restando che, fino alla votazione finale, sarà comunque possibile, come previsto dalla Costituzione e dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, che un quinto dei componenti della Commissione ovvero un decimo dei componenti dell'Assemblea o il Governo ottengano l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro GALLETTI propone una riformulazione dell'emendamento 3.103, al fine di individuare la corretta copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il rappresentante del Governo, fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare sul nuovo emendamento 3.102 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.103, precedentemente accantonato, e l'ulteriore proposta 3.102 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, quanto all'emendamento 3.103, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2014," con le seguenti: "per l'anno 2014", all'inserimento, dopo il primo periodo, dei seguenti: "Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio", nonché alla soppressione delle parole da: "Conseguentemente" fino alla fine. Il parere è di nulla osta sull'emendamento 3.102 (testo 2).".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 179 (ant.) del 27/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [AZZOLLINI](#), pur riscontrando la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, rileva che l'assenza del rappresentante del Governo non consente di poter avviare la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1322.

Pertanto, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,10, riprende alle 9,35.

Il PRESIDENTE, considerata la persistente assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9,40, riprende alle 13,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il provvedimento: ricorda che esso corrisponde al contenuto degli emendamenti proposti dalla Commissione all'Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, cosiddetto decreto "salva-Roma" (A.S. n. 1215), ma dichiarati improponibili dal Presidente del Senato per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Alla luce della scelta del Governo di non insistere - presso la Camera dei deputati - per la conversione di quel decreto-legge, si prospetta altresì la possibilità di dover riformulare, anche solo per ragioni di tecnica normativa, alcune disposizioni, in quanto redatte a suo tempo nel presupposto che il decreto-legge n. 151 fosse convertito in legge. Inoltre, è possibile che il Governo decida di recuperare in un prossimo decreto-legge sia alcune delle disposizioni del decreto-legge n. 151 sia alcune di quelle contenute nel disegno di legge in discussione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), nel ringraziare la relatrice, fa presente l'opportunità di inserire nel disegno di legge anche gli emendamenti approvati dal Senato nel corso della conversione del decreto-legge n. 151, purché non strettamente attinenti alla situazione finanziaria del Comune di Roma, e destinati a non entrare in vigore a causa della mancata approvazione del disegno di legge di conversione.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) invita il Governo a valutare l'opportunità di recepire in un provvedimento d'urgenza il contenuto dell'articolo 17 del disegno di legge in discussione, che proroga al 31 marzo la gestione per l'esercizio dei servizi di pulizia nelle scuole, in attesa della conclusione di una trattativa in corso con il Governo: infatti, nel caso in questione, la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza risiede nell'esigenza di disciplinare anche la fase transitoria intercorrente tra la scadenza della precedente concessione del servizio e l'efficacia di quella nuova.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La RELATRICE e il ministro Maria Carmela LANZETTA rinunciano all'intervento di replica.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare per le ore 18 di martedì 4 marzo il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori, per sottolineare che sarebbe opportuno, in sede emendativa, evitare l'inserimento di ulteriori argomenti rispetto a quelli contenuti nel disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come la fissazione di un congruo termine per la presentazione di proposte emendative permetterà ai senatori di conoscere quali norme del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151, prossimo alla decadenza, verranno recuperate in un eventuale ulteriore provvedimento d'urgenza, preannunciato dal Governo.

Ferma restando la prerogativa di ciascun senatore di presentare proposte emendative vertenti su tematiche comunque afferenti al contenuto del disegno di legge in discussione, ritiene che sarebbe opportuno limitarsi ad aggiungere al provvedimento quelle sole disposizioni approvate dal Senato ai fini della conversione del decreto-legge n. 151, purché non attinenti alla situazione finanziaria del Comune di Roma.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) chiede alla Relatrice la disponibilità a farsi carico dell'esigenza appena esposta dal Presidente.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) dichiara la sua piena disponibilità in tal senso.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*), nell'auspicare che l'esame del disegno di legge in titolo possa costituire un'occasione positiva, in forma pienamente condivisa di esercizio dell'attività parlamentare, fa presente che, in sede di esame del disegno di legge n. 1215 la presentazione di proposte emendative, a prescindere dal successivo esito, è stata condizionata anche dai tempi che hanno caratterizzato l'*iter* e che, pertanto, l'insieme delle proposte emendative presentate a tale provvedimento non può, comunque, rappresentare un limite invalicabile alla presentazione di emendamenti al disegno di legge in discussione.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riferendosi ai criteri ispiratori che dovrebbero informare le proposte emendative al disegno di legge n. 1322, rappresenta la necessità di recuperare anche una tematica assai critica, comunque afferente a questioni locali, quale la privatizzazione dei Comitati territoriali della Croce rossa, nelle province di Trento e Bolzano.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario attenersi rigorosamente al metodo di lavoro comunemente condiviso e consistente nel recupero degli emendamenti al disegno di legge n. 1215 accolti dalla Commissione e dichiarati improponibili in Assemblea, evitando di inserire temi ulteriori, se non quelli strettamente connessi alla decadenza del decreto-legge n. 151. Ricorda, tra l'altro, che il proprio Gruppo, pur essendo di opposizione, ha dimostrato un notevole senso di responsabilità, acconsentendo alla discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che restano comunque intatte le prerogative emendative dei singoli senatori, ricorda che il disegno di legge in discussione recepisce emendamenti già accolti dalla Commissione e, quindi, oggetto di uno scrutinio rigoroso, anche in collaborazione con il Governo, sulla sussistenza delle necessarie coperture finanziarie.

Invita quindi tutti i Gruppi parlamentari a mantenere fermo questo parametro, per non incorrere nel rischio di alterare la finalità del disegno di legge, inserendovi disposizioni in sé anche apprezzabili, ma prive di una matrice comune, il che renderebbe difficile anche il mantenimento della sede deliberante.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede i motivi per cui il disegno di legge in discussione non contenga alcuna norma sulla controversa questione del recesso delle amministrazioni pubbliche dai canoni di locazione di immobili.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) fa presente che la disposizione richiamata dalla senatrice Lezzi non rientra tra gli emendamenti dichiarati improponibili dalla Presidenza del Senato, essendo invece presente nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151, nel testo approvato dal Senato: al riguardo, alla luce dell'imminente decadenza di quel decreto e della conseguente mancata entrata in vigore delle disposizioni acquisite dal Senato in sede di conversione, ribadisce la disponibilità a inserire nel disegno di legge in discussione anche quegli emendamenti, non strettamente connessi alla situazione finanziaria del Comune di Roma, approvati dal Senato in sede di conversione del decreto n. 151.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1254\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Governo ha trasmesso una nota di risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione sul testo del provvedimento in titolo, sul quale sarà espresso il parere la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 182 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
182ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver rivolto un cordiale saluto di benvenuto al vice ministro Morando, a lungo membro della Commissione bilancio nelle passate legislature, a cui si associa la senatrice Bonfrisco, il presidente [AZZOLLINI](#), in relazione alla necessità di un celere esame dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, propone di convocare immediatamente la Sottocommissione per i pareri, al cui ordine del giorno i provvedimenti sono già iscritti.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata la seduta della Sottocommissione per i

pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE propone ai senatori di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati ai differenti articoli (pubblicati in allegato) e rinviare ad altra seduta l'espressione dei pareri della Relatrice e del rappresentante del Governo e il voto su ogni singolo articolo e sui relativi emendamenti, posto che, in assenza della pubblicazione del decreto-legge adottato nell'ultimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe recepire taluni dei contenuti del decaduto decreto-legge n. 151 del 2013 e di cui il provvedimento in discussione recepisce una parte, non vi è ancora piena certezza delle norme che dovrebbero trovare approvazione nel provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

La senatrice **BONERISCO** (FI-PdL XVII) richiama i caratteri fondamentali dell'emendamento 1.0.1, con il quale si intende agevolare l'attività dei mercati agroalimentari con più elevata frequenza di clientela straniera, consentendo loro un più ampio uso del denaro contante, tradizionalmente impiegato nelle transazioni di questo settore. Aggiunge, peraltro, che tale intervento consentirebbe di arginare la consistente perdita di quote di mercato che ha colpito il settore agroalimentare ed in particolare la filiera della distribuzione, sia in relazione alle stringenti norme sui pagamenti sia in relazione alla incisiva concorrenza svolta dalla grande distribuzione organizzata.

Il senatore **PUGLIA** (M5S) illustra la proposta 2.1, che mira a garantire maggiori possibilità di svolgere la funzione di scrutatore ai cittadini in condizioni patrimoniali ed occupazionali più svantaggiate e che, quindi, trarrebbero maggior beneficio dall'opportunità in parola.

La senatrice **BONERISCO** (FI-PdL XVII) richiama le ragioni della propria proposta 3.1, volta a introdurre elementi di maggior efficienza nella gestione del trasporto locale in Calabria, affinché le risorse aggiuntive conferite con il provvedimento siano legate ad una condizionalità che si traduca in

un beneficio per i cittadini utenti.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), sottolineando incidentalmente che il testo dell'articolo 3 già rappresenta uno sforzo per andare incontro alle esigenze rappresentate dalla senatrice Bonfrisco, evidenzia che il testo del disegno di legge contiene un errore redazionale all'articolo 6: si parla, infatti, di "atti di autorizzazione" in luogo di "atti di utilizzo". Ove il Presidente lo ammettesse, annuncia quindi l'intenzione di presentare un emendamento correttivo.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto rappresentato dal senatore Santini, autorizza la presentazione dell'emendamento 6.8 (pubblicato in allegato), sostitutivo delle parole indicate.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) illustra poi la proposta 8.0.1, che riprende il noto tema degli affitti della pubblica amministrazione, consentendo che gli enti pubblici possano dichiarare il recesso dai contratti di locazione entro il 30 giugno prossimo.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per ricordare che si è preliminarmente raggiunto l'accordo di tutti i Gruppi per un celere esame del provvedimento, correlato in ogni caso all'inserimento, nel disegno di legge, delle sole disposizioni già approvate in Commissione ed in Assemblea.

Il vice ministro MORANDO prende atto del criterio testé ricordato dal Presidente, considerando l'opportunità di attenersi ai giudizi sulla copertura finanziaria, già espressi nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1215, mentre le innovazioni legislative introdotte per la prima volta dovranno costituire oggetto di un'analisi più approfondita anche sotto tale profilo.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) evidenzia come la materia dell'articolo 17 non fosse presente tra quelle affrontate ed approvate dalla Commissione nel corso dell'*iter* del precedente decreto-legge. Chiede, pertanto, se vi sia l'intenzione di sopprimere la relativa previsione.

La senatrice [BONERISCO](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [MILO](#) (GAL) si associano alla notazione della senatrice Bulgarelli, anche al fine di chiarire se sia consentito introdurre nel corpo del provvedimento ulteriori tematiche rispetto a quelle già presenti.

Il PRESIDENTE precisa che il testo del disegno di legge aggiunge la sola questione delle pulizie nelle scuole, in relazione all'ampio dibattito svoltosi dinanzi all'Assemblea. Anche in questo caso si tratterà di verificare quali norme saranno inserite nel nuovo decreto-legge in attesa di pubblicazione. Quanto alla precisazione del vice ministro Morando sui profili di copertura, conferma che la Commissione valuterà l'equilibrio finanziario della norma in modo articolato, come di consueto.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) puntualizza, a sua volta, che sarà quanto prima necessaria una verifica dei contenuti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di evitare duplicazioni di contenuti e di garantire alle norme urgenti il percorso effettivamente più celere.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti del proprio Gruppo.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) si associa, aggiungendo la propria firma a tutte le proposte del Gruppo, ad eccezione della proposta 6.4.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rappresenta la necessità di riprendere il proprio precedente emendamento in tema di proroga delle ingiunzioni fiscali. Tale intervento - si era appreso dalla stampa - doveva essere inserito nel decreto-legge in via di pubblicazione, mentre ulteriori notizie lo danno per escluso. Richiama, dunque, l'attenzione della Commissione sulla opportunità di garantire una modalità di esame della predetta norma, che aveva trovato accoglimento da parte della Commissione e dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Fravezzi che si terrà conto della problematica, anche in considerazione dell'oggettiva urgenza dell'eventuale proroga in questione.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) illustra quindi il proprio emendamento 12.1, volto a favorire la riqualificazione e l'efficientamento delle strutture sanitarie.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) dà conto, quindi, dell'emendamento 13.8, ritenendo che esso esprima un principio di buon senso che già dovrebbe ritenersi vigente, ma che si ritiene di precisare per escludere interpretazioni capziose. Si tratta, in particolare, di chiarire che la proroga delle concessioni del Demanio marittimo già in atto comprende anche le attività che insistono sulle medesime porzioni di litorale.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*), dopo averli sottoscritti, annuncia una riformulazione della propria proposta 16.0.3 e dell'ordine del giorno G/1322/6/5, presentato per l'ipotesi che non si potesse proseguire favorevolmente l'esame dell'emendamento.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) prende la parola sull'emendamento 16.0.4, riferendo che il relativo comma 4 è stato aggiunto per mero errore e chiede quindi di voler considerare il testo senza la parte in questione.

Il PRESIDENTE ammette, quindi, le proposte riformulate 16.0.3 (testo 2) e 16.0.4 (testo 2) nonché l'ordine del giorno G/1322/6/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) richiama il proprio emendamento 17.0.4, teso ad aggiornare le agevolazioni per l'acquisto di automobili in favore degli agenti di commercio, categoria in grave difficoltà e per la quale l'utilizzo di autoveicoli è essenziale allo svolgimento dell'attività professionale.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede conferma che l'emendamento 17.0.2 della Relatrice riprenda una proposta già esaminata nel corso dell'*iter* del disegno di legge n. 1215.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) precisa che renderà compiutamente conto degli emendamenti presentati in sede di espressione dei pareri e, con l'occasione, comunica che era stata omessa la presentazione di una proposta riguardante la difficile situazione della Regione Sardegna a seguito dell'alluvione dello scorso novembre. Chiede, quindi, al Presidente di poter presentare un testo che riproduce l'emendamento già approvato al disegno di legge n. 1215. Fa poi presente che verificherà che non vi siano altre norme, approvate dall'Assemblea e non presenti tra gli emendamenti, eventualmente per poterle inserire, ove il Presidente acconsenta alla riapertura del termine degli emendamenti.

Il PRESIDENTE accoglie la presentazione della ulteriore proposta 13.0.1, pubblicata in allegato, e si riserva di valutare quelle che la Relatrice intenderà presentare dopo tale verifica.

Il vice ministro MORANDO chiede conferma che i testi presentati dalla Relatrice riprendano tutti tematiche già affrontate nel contesto del precedente decreto-legge.

Il PRESIDENTE dà conferma di tale il criterio.

La RELATRICE precisa, al riguardo, che l'emendamento 17.0.9 ha carattere formalmente di novità, ma in realtà ha la funzione di fare salvi gli effetti dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 dello stesso anno, poi decaduti.

Il PRESIDENTE aggiunge che, al fine di evitare improprie sovrapposizioni, ove il decreto-legge in via di pubblicazione contenesse una norma di convalida degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti, l'emendamento 17.0.9 potrà essere ritirato. Poiché non vi sono altri interventi, dichiara conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti.

Il seguito della discussione è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI , RIFORMULAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

N. [1322](#)

1.1

[VACCIANO](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) Il comma 2 è soppresso;»

2) alla lettera b), dopo le parole: «al comma 7-bis», inserire le seguenti: «al primo periodo, sopprimere le parole: "2," e al terzo periodo sopprimere le parole: "2 e" nonché,».

1.2

[VACCIANO](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'1 al 10 per cento» con le seguenti: «dello 0,5 per cento».

1.3

[ZANETTIN](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.0.1

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizione in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

- a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;
- b) nel primo giorno ferialo successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
- c) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*".

2.1

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, al capoverso Art. 6, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti titolari di reddito basso, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.

2-*ter*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2-*bis*, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, si dà priorità ai soggetti disoccupati».

3.1

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE approva il piano di investimenti finalizzato all'efficientamento del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, predisposto dalla Regione Calabria, nel limite massimo di 60 milioni di euro, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Il piano deve contenere la riprogrammazione dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 16-*bis*, decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore 20 per cento» *con le seguenti:* «devono garantire la copertura integrale dei costi attraverso incrementi tariffari gradualmente definiti sulla base di *standard* quali-quantitativi dei servizi offerti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

2) *dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nomina un commissario straordinario per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 e delle misure di cui al comma 2. Il commissario dovrà procedere inoltre all'affidamento della gestione dei servizi in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore».

3.2

[MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale,» *aggiungere le seguenti:* «privilegiando il trasporto su ferro,».

3.3

[MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «treno/km registrati nelle regioni,» *aggiungere le*

seguenti: «tutelando in particolare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».

4.0.1

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#),
[PALERMO](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

5.0.1

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.1

[LEZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti casi, le regioni devono» con le seguenti: «Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa devono»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

6.2

[LEZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

«Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di

razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; *b)* intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; *c)* specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; *d)* attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

6.3

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Nei predetti casi,» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto della salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 2

6.5

[COMAROLI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per lo costituzione dei medesimi fondi»

6.6

[BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi,» *aggiungere le seguenti:* «con assenza di profili di responsabilità erariale,»

6.7

[URAS](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso per le regioni e gli enti locali di cui al presente comma, sono fatti salvi gli effetti delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale mediante lo scorrimento di graduatorie relative ad anni precedenti, purché le medesime siano state predisposte sulla base di procedure selettive di carattere meritocratico ai sensi di quanto previsto dai vigenti CCNL e, comunque, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».

6.8

[SANTINI](#)

All'articolo 6, comma 3, sostituire la parola: "autorizzazione", con la seguente: "utilizzo".

7.1

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e il relativo personale, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi di modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e gli Enti locali finanziatori degli istituti

esistenti. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.0.1

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza)

1. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2014: ? 1.500;

2015: ? 2.000;

2016: ? 2.000.

7.0.2

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [TONINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Croce Rossa)

1. In relazione a quanto previsto dalla legge 28 settembre 2012, n. 178 ed in particolare dall'articolo 2, le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con effetto dal 1° gennaio 2015, l'ordinamento dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, nel rispetto dei principi desumibili dalla citata legge n. 178, e delle seguenti indicazioni:

a) possibilità di attribuzione ai comitati locali e provinciali della personalità giuridica di diritto privato;

b) in alternativa, per l'esercizio delle funzioni dei comitati provinciali, possibilità di istituire enti strumentali secondo l'ordinamento delle Province autonome;

c) nel caso di cui alla lettera b), la legge provinciale salvaguarda l'appartenenza della Croce Rossa al sistema nazionale secondo le norme della citata legge n. 178, e il concorso del volontariato nella conduzione dei servizi di istituto.

7.0.3

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [TONINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali
della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano"».

7.0.4

[MILO](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Fondazione Teatro di San Carlo)

1. La disposizione di cui al numero 2) della lettera *a*) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione».

8.0.1

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

(Recesso dai contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

"Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".

2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al"».

9.1

[BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), del medesimo articolo 31 non trova applicazione. Per le nuove assunzioni di personale non può essere superato comunque il limite del 75% dell'importo di spesa sostenuto complessivamente l'anno precedente».

9.2

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali.

3. La disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'articolo 65, della legge 30 aprile 1969, n.153, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni di euro, è accertata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente provvedimento».

9.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

9.4

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguita della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per lo concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

9.5

[BULGARELLI](#), [GIROTTA](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*quiquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.6

[BULGARELLI](#), [GIROTTA](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente, in deroga alle disposizione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è erogato nel limite del 25% dell'importo di spesa dell'anno precedente».

9.7

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

? al comma 541, sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «30 giugno»

? al comma 543, sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «30 Giugno» e le parole: «l° marzo» con le parole: «1° giugno».

9.8

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per lo copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

9.9

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione e fino al limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

9.0.1

[GIBIINO](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di completamento degli interventi della programmazione negoziata)

1. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso."».

9.0.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art.9-bis.

(Campionati Mondiali di Ciclismo a Firenze)

1. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai Campionati Mondiali di Ciclismo svoltisi a Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 900.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016».

10.0.1

[D'ANNA](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)

1. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento"».

11.1

[BERTOROTTA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, al capoverso «3-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il tributo è riscosso tramite l'applicazione di un'imposta di bollo al momento dell'acquisto del biglietto il cui gettito affluisce all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministero delle finanze, ai singoli comuni di riferimento.».

Conseguentemente sopprimere il quarto e il quinto periodo.

11.3

[STEEFANI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«3. Al comma 50 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località turistiche".

11.4

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

b) dopo il comma, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota non inferiore al 15 per cento dei risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, nonché le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, per ciascuna voce di spesa inserita nel piano di cui al comma 2, sono destinate annualmente al finanziamento di investimenti prontamente cantierabili, con priorità per gli interventi finanziati dai fondi a finalità strutturali dell'Unione Europea, dalle risorse del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88».

11.5

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa in conto capitale, le Regioni provvedono a:

a) entro il 30 aprile 2014, effettuare una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzare gli eventuali miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali compresi nel proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa sostenibile con le risorse di cui alla lettera a).

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le regioni interessate, ogni anno sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale di cui al comma 2-bis può eccedere i limiti del Patto di Stabilità interno, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

2-quater. L'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.1

[PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#)

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di razionalizzare la spesa dei Consigli regionali, i trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, sono erogati a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente il 50 per cento della somma percepita all'entrata in vigore della presente legge.

4-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma precedente sono prioritariamente destinati al miglioramento e all'efficientamento delle strutture sanitarie regionali».

12.0.1

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. A tale fine la Corte dei conti esercita le sue funzioni anche mediante le seguenti modalità istruttorie:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle spese o entrate;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica".

2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: "ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti".

3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione"».

12.0.2

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di affidamenti per acquisto
od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e agli articoli 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite

massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip spa, se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

13.1

[LEZZI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «turistico-ricreative e sportive,» inserire le seguenti: «nel rispetto dei vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica,».

13.3

[URAS](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino alla scadenza della concessione stessa» inserire le seguenti: «così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e sue successive modificazioni ed integrazioni,».

13.4

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scadenza della concessione stessa,» inserire le seguenti: «ovvero fino al termine di validità dell'autorizzazione paesaggistica, ove tale termine scada prima della concessione medesima,».

13.5

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nuova istanza,» inserire le seguenti: «e a condizione che il loro utilizzo sia effettivamente temporaneo, per fini specifici e limitati nel tempo, in conformità a quanto previsto a tal fine dalla legislazione regionale,».

13.6

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il diritto al mantenimento dei manufatti è revocato su istanza delle Autorità preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, ovvero del vincolo ove esistente».

13.7

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La rimozione dei manufatti deve comunque avvenire alla scadenza dell'atto concessorio, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela paesaggistica o ambientale».

13.8

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si interpreta nel senso che sono comprese nella proroga anche le concessioni di beni demaniali marittimi di cui all'art. 01, lettera f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

13.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la Regione Sardegna)

1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile

2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" - Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta" sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

14.0.1

[MILO](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di produzione
della «mozzarella di bufala campana» DOP)

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)".

15.1

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), al paragrafo 8-bis, al primo periodo, sostituire le parole da: «qualora tale

destinazione» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «salvi ed impregiudicati i diritti dei creditori dell'azienda medesima».

15.2

[FUCKSIA](#), [BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «accordi di programma» *sono aggiunte le seguenti*: «che destinano una quota del 10% dei beni immobili aziendali per finalità di formazione professionale di soggetti disoccupati o iscritti alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

15.3

[FUCKSIA](#), [BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera c), le parole: «ovvero analoghi atti idonei» *fino alla fine del periodo sono soppresse*.

15.0.1

[BIGNAMI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [LEZZI](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto delle attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo 2015)

1. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

16.1

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «nella Provincia dell'Aquila», *aggiungere le seguenti*: «nonché per i Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna interessati tra gennaio e febbraio 2014 dagli eccezionali eventi calamitosi».

16.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione, nonché il completamento degli interventi per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per il completamento della ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione e sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi. A valere su detto stanziamento, la somma annua di 500 mila euro è erogata a sostegno dei progetti multidisciplinari di aggregazione socio/culturale, realizzati prevalentemente a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, dall'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana operante, con sede all'Aquila sin dal 1975 ed avente personalità giuridica privata. Le risorse di cui al presente comma non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e dal comma 2, valutati in 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-*quater*. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono soppressi».

16.3

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di completare l'attività di ricostruzione e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali lavora, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

5-*ter*. Alla copertura dell'onere pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

16.4

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, sono prorogate per gli anni 2014 e 2015. Per la relativa copertura, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

16.5

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili e per i particolari meccanismi e parametri che regolano l'evoluzione della spesa, così come determinati all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si fa espressa disposizione di applicabilità, nel caso di specie, del comma 6, articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, a far data dal 1° gennaio 2014. Intendendo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di cui trattasi come non rimodulabile, così come indicato dalla lettera *a*), comma 5, dell'articolo 21 della medesima legge».

16.0.1

[BULGARELLI](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Interventi per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2014)

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna nel gennaio 2014, nonché per

la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

3. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 1, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 20 gennaio 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi di cui al comma 1, così come individuati con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 20 febbraio 2014.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4. Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono comunque essere versate.

6. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dai commi 4 e 5 si provvede nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.2

BERNINI, BONFRISCO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per la Regione Emilia Romagna)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2014 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio della regione Emilia-Romagna, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano delle risorse di cui al comma precedente, da destinare alla Regione Emilia-Romagna per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e

comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

4. Alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3

MARINELLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

2. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.

3. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

5. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

7. È assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.

8. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

16.0.3 (testo 2)

[MARINELLO, D'ALI'](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

2. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.

3. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

5. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.

6. Per l'anno 2014 è attribuito un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari complessivamente a 7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, destinato ad interventi in conto capitale.

8. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

16.0.4 (testo 2)

[PICCOLI, MARIN, BONERISCO, ZANETTIN](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni a favore della Regione Veneto per interventi di ripristino della sicurezza idraulica e dei versanti)

1. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse a seguito degli eventi alluvionali e nevosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, per la realizzazione dei primi interventi a favore della regione Veneto, nell'ambito dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per i comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle somme disponibili per le annualità 2014 e 2015.

3. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per l'intero ammontare.

4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito piano di intervento ai fini della programmazione della spesa».

16.0.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BONERISCO](#), [ZANETTIN](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni a favore della Regione Veneto per interventi di ripristino della sicurezza idraulica e dei versanti)

1. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse a seguito degli eventi alluvionali e nevosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, per la realizzazione dei primi interventi a favore della regione Veneto, nell'ambito dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per i comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle somme disponibili per le annualità 2014 e 2015.

3. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per l'intero ammontare.

4. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione. Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni".

5. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito piano di intervento ai fini della programmazione della spesa».

17.1

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, il Cipe approva un piano triennale di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici, finanziato nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

2-ter. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 mediante l'utilizzo del personale già impiegato in servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, nelle imprese che assicuravano detti servizi al 31 dicembre 2013».

17.2

[RUVOLO](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#),
[MILO](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del personale proveniente dal comparto scuola e in servizio di comando presso l'INPS, sono prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

Al relativo onere, pari a 500 mila euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 2».

17.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente articolo, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto, altresì, da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al precedente periodo si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo.».

17.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 91, sostituire le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.";

c) al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: "Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.";

d) al comma 573 la parola "comunale" è soppressa».

17.0.3

[PETROCELLI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per favorire il completamento dello schema idrico
«Basento-Bradano»)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e" sono soppresse;
- b) al comma 1, la lettera a) è soppressa;
- c) al comma 1, nella lettera b), le parole: "45 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "29,362 milioni";
- d) al comma 4, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

2. Le risorse di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per essere successivamente riassegnate alla regione Basilicata per la realizzazione dell'intervento "Completamento dello schema idrico Basento-Bradano ? attrezzamento settore G"».

17.0.4

[MANDELLI](#), [GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di deduzione per l'acquisto delle autovetture in uso agli agenti di commercio)

1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera b), ultimo periodo sostituire le parole "50 milioni di lire" con le seguenti "40 mila euro".

2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 2 milioni di euro annui, si provvede per il 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147».

17.0.5

[MILO](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 39, comma 16,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale.».

17.0.6

[MILO](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Portici)

1. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Portici un contributo straordinario di 2 milioni di euro

per lavori di restauro e di ristrutturazione di "Palazzo Amoretti" (Ville Vesuviane).

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

17.0.7

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«**Art. 17-bis.**

All'articolo 4-ter, comma 16, della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

17.0.8

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«**Art. 17-bis.**

All'articolo 142 comma 12-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse».

17.0.9

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«**Art. 17-bis.**

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, e 30 dicembre 2013, n. 151, non convertite in legge.».

G/1322/1/5

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

stimato come, a causa del terremoto del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono inagibili un numero notevole di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

considerato che il mancato gettito dell'imposta municipale per i comuni colpiti dal sisma il quale rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte sebbene gli stessi enti locali, seppur a fronte di evidenti difficoltà, erogino gli stessi servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di corrispondere ai Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un rimborso in ragione della mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2014.

G/1322/2/5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

La Commissione bilancio,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti

locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedita a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.

G/1322/3/5

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

La Commissione bilancio,

premessi che:

a distanza di quasi cinque anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che colpì i territori della regione Abruzzo non si sono ancora completate le opere di ricostruzione e di riparazione degli immobili;

partendo dalle macerie di Onna, paese simbolo della tragedia dove si continua ad aspettare la ricostruzione con un sentimento condiviso di incertezza, si arriva al centro storico de L'Aquila con i suoi cantieri avviati grazie ai fondi erogati nell'aprile 2013 e con i quali potrebbero presto partirne altri;

basterebbe una continuità di risorse per ultimare, in cinque anni, i lavori per ricostruire L'Aquila. Nel 2013 sono stati avviati molti cantieri e approvati progetti per 800 milioni;

una programmazione di finanziamenti, calendarizzati in un quinquennio, e un alleggerimento del patto di stabilità sia per L'Aquila che per i comuni del cratere sismico, potrebbero tranquillizzare gli aquilani che da cinque anni ormai vivono nel dolore del ricordo di quella notte;

se non si stabiliranno tempi precisi per gli interventi, non basteranno decenni e risorse: ne è prova la nomina del commissario «*ad acta*» in Irpinia per il terremoto del 1980,

tanto premesso, impegna il Governo:

ad assicurare ulteriori risorse e la continuità della loro erogazione in tempi prefissati per completare le opere di ricostruzione dei comuni abruzzesi e di una città, L'Aquila, inghiottita dai puntellamenti dei suoi palazzi storici.

G/1322/4/5

[D'ALÌ](#)

La Commissione bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1322 il quale reca «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere l'immediata disponibilità dei competenti Dicasteri di risorse volte a far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale, in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio,

sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa e consolidamento del suolo,

impegna il Governo:

a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla immediata disponibilità dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e trasporti per poterle così ripartire alle Amministrazioni territoriali interessate nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007;

a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione del programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto, le somme di cui all'articolo 11, comma 11-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 alla immediata disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poterle così ripartire, con successivo decreto, secondo il piano di riparto deliberato dal coordinamento delle Amministrazioni comunali interessate.

G/1322/5/5

[DALÌ](#)

La Commissione bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1322 «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»;

premesso che:

il comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), dispone, fissandolo in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta Tari, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno, permangono le incertezze fonte di gravi disagi relative al costo effettivo disposto dai Comuni rispetto alla somministrazione del servizio erogato ai cittadini,

impegna il Governo:

a verificare, attraverso i suoi organi di controllo, la corretta imputazione delle voci di spesa delle Amministrazioni comunali nella stretta osservanza dell'assolvimento del servizio relativo alla Tari;

a valutare l'opportunità di sensibilizzare, attraverso fonti normative di primo o secondo livello, le Amministrazioni Comunali a prevedere un sistema di erogazione e riscossione in grado di armonizzare il complesso dei costi sostenuti della TARI rispetto ai servizi erogati anche attraverso la predisposizione di un preventivo propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento da sottoporre alla approvazione dei Consigli comunali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché per l'anno 2014 l'importo complessivo da corrispondersi dai cittadini per la Tari non sia comunque superiore a quello corrisposto nell'anno 2013.

G/1322/6/5

MARINELLO

La Commissione bilancio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere gli interventi di cui alle seguenti lettere:

a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro;

b) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009;

c) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca;

d) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso;

e) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura;

f) agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere da a) ad e), pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

g) è assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità;

h) il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

G/1322/6/5 (testo 2)

MARINELLO,D'ALI'

La Commissione bilancio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione agli interventi di cui alle seguenti lettere:

a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro;

b) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009;

c) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di

euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca;

d) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso;

e) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura;

f) per l'anno 2014 è attribuito un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013;

g) agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere da a) ad f), pari complessivamente a complessivi 7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2007-2013, destinato ad interventi in conto capitale:

h) il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

G/1322/7/5

[RUVOLO](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#),
[MILO](#), [SCAVONE](#)

La Commissione bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1322 «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché anche al personale del comparto scuola, e assegnato temporaneamente presso l'INPS, venga riconosciuta la proroga di un anno in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

G/1322/8/5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#)

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

considerato che l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni a carico dei Comuni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha già portato al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2014;

stimato come, oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento

dei saldi di finanza pubblica;

ricordato come il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

considerato che le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre sistemi premiali ai fini del Patto di Stabilità per i Comuni virtuosi, ovvero per i Comuni che hanno rispettato nel corso degli anni il Patto di Stabilità Interno e che presentano, all'interno del proprio bilancio, un indice di equilibrio corrente.

G/1322/9/5

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Veneto ed in provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo:

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 183 (ant.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
183ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 marzo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) annuncia di aver riformulato in un testo 2 il proprio emendamento 17.0.2, nonché di aver presentato l'ulteriore emendamento 17.0.10 in esito alla ricognizione delle norme approvate dall'Assemblea in relazione al decreto-legge n. 151 del 2013 non convertito.

Fa, poi, presente la necessità di coordinare il contenuto del disegno di legge in esame con quello del decreto-legge in materia di enti locali e di tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: al riguardo, avverte che il problema principale consisterà nell'armonizzare il contenuto del disegno di legge con le disposizioni del decreto non perfettamente coincidenti, bensì accomunate da una corrispondenza contenutistica.

Il presidente [AZZOLLINI](#), nel ringraziare la relatrice per le precisazioni svolte, propone di fissare per le ore 12 di oggi il termine di presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 17.0.2 (testo 2) e 17.0.10, pubblicati in allegato.

Convieni la Commissione.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia, poi, il ritiro dell'emendamento 7.0.2.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo aveva già consegnato una nota sul testo del provvedimento, che rispondeva in maniera adeguata ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Chiede, poi, l'avviso dell'Esecutivo sulle proposte emendative precedentemente segnalate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli emendamenti 4.100, 6.100 e 6.108 non presentano profili di onerosità; in merito, invece, all'emendamento 6.101, ritiene opportuno approfondire le implicazioni finanziarie derivanti dalla possibilità, per i magistrati cessati dal mandato, di riscattare periodi figurativi ai fini dell'accesso al pensionamento. Infatti, la definizione come "figurativi" di tali periodi potrebbe essere contraddittoria con l'assunto secondo cui il riscatto sarebbe a totale carico esclusivo del richiedente.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottolinea che il testo pone a totale carico del richiedente il versamento dei contributi.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento necessiti di un'apposita relazione tecnica, dal momento che sembrerebbe concretizzare la possibilità, per i soggetti interessati, di accedere al

pensionamento in termini anticipati: pertanto, reputa opportuno formulare un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso favorevole del Governo, il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.101.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1322](#)

17.0.2 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Articolo 17-bis

Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 91, sostituire le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a*), si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre quelle di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.";
al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: "Agli intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.";
al comma 573 la parola "comunale" è soppressa;
al comma 620, le parole: "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2014";
al comma 623, le parole: "entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014";
al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e».

L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata,

rispettivamente, al 1° luglio 2014 e al 30 aprile 2014."

17.0.10

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente

"Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)

L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.»".

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1232-380-944-1290-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del provvedimento né sugli emendamenti proposti.

Il vice ministro MORANDO, nello scusarsi per il proprio ritardato arrivo, che ha causato una posticipazione dell'inizio della seduta, prende atto di quanto segnalato dal Relatore e conviene sull'opportunità di un parere non ostativo per i profili di competenza della Commissione.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene preannunciando, a nome del proprio Gruppo, un voto

contrario sulla proposta di parere in quanto ritiene negativo il provvedimento anche sul piano dei costi per la collettività.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione. Esame dell'emendamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 6 marzo.

Il vice ministro MORANDO, richiamando il proprio intervento svolto nella prima seduta del 6 marzo scorso, precisa che dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non è stata fornita la relazione tecnica sulle questioni sollevate dalla Commissione e dibattute in Assemblea. Ritiene, in ogni caso, corretto l'operato della Commissione che ha segnalato i possibili profili di onerosità nell'emendamento 6.101 come attualmente formulato. Considera del pari positivo lo sforzo profuso dalla Presidenza della Commissione che ha proposto una riformulazione sicuramente migliorativa, illustrata nella scorsa seduta dal Presidente, tanto dell'emendamento quanto del testo cui esso si riferisce. Evidenziando poi che il Governo aveva espresso una posizione di nulla osta sul testo, esprime un giudizio favorevole alla citata riformulazione, quale garanzia a tutela della finanza pubblica.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) prende atto della posizione del Governo, esprimendo però al contempo la propria preoccupazione per l'obiettivo condizione di disparità creata dalla norma. La ristretta platea oggetto del disegno di legge oggi in discussione non pone un sostanziale problema di oneri aggiuntivi per il sistema previdenziale, ma è lecito aspettarsi che anche altre categorie propongano un proprio allineamento alle condizioni oggi concesse ai magistrati cessati da cariche elettive.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) esprime un giudizio favorevole sulla riformulazione proposta dal Presidente e non considera la contribuzione volontaria quale precedente negativo, anzi ritiene che essa possa rappresentare uno strumento, in prospettiva, per garantire il necessario rinnovamento della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la proposta di riformulazione mira ad evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che gli oneri addossati a chi intenda valersi del beneficio, comprendendo anche quelli ordinariamente a carico dell'Amministrazione, appaiono considerevoli e come tali, piuttosto disincentivanti.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), le parole: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 6.101 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo sul parere proposto.

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta antimeridiana del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 16 del 2014, chiede alla relatrice Zanoni se esistano sovrapposizioni con il testo di legge in discussione.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) dà conto della circostanza che gli articoli 4, 6, 8, 9, 16 e 17, vengono ripresi, in tutto o in parte, nel testo del decreto-legge, che il Governo ha presentato alla Camera per la conversione. Anche l'emendamento 17.0.2 (testo 2), ha trovato in diverse parti accoglimento all'interno del testo del decreto. Richiama l'attenzione della Commissione sull'eventualità che il disegno di legge in discussione ottenga la sede legislativa anche presso l'altro ramo del Parlamento e che, pertanto, abbia un *iter* più rapido rispetto a quello di conversione del decreto-legge citato. In tal caso, risulterebbe più opportuno abrogare in sede di conversione le pertinenti disposizioni del decreto anziché sopprimere le parti del disegno di legge che vi si sovrappongono.

Il [PRESIDENTE](#), segnalato che il testo del decreto-legge è la normativa vigente, ricorda che l'articolo 51, comma 3 del Regolamento, impone di prevenire l'approvazione di norme vertenti sul medesimo oggetto da parte dei due rami del Parlamento a mezzo di intese tra le due Presidenze. Considera comunque più lineare un percorso nel quale le norme già entrate in vigore con il decreto-legge vengano convertite in legge anziché introdotte nell'ordinamento attraverso un diverso ed ulteriore procedimento di iniziativa legislativa. Chiede, in ogni caso, quale sia la posizione del Governo rispetto al percorso parlamentare dei due provvedimenti.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio favore per il percorso prospettato dal Presidente, ossia l'espulsione dal disegno di legge in esame delle disposizioni che si sovrappongono al decreto-legge già vigente.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) esprime la preoccupazione che, a seguito di possibili complicazioni nel seguito dell'*iter* di uno dei due provvedimenti, le norme inserite in entrambe le iniziative non vengano approvate, determinando un indesiderabile vuoto. Manifesta, inoltre, scetticismo rispetto alla soppressione di parti del decreto-legge durante i lavori della Camera, con l'evidente rischio di una non corretta sovrapposizione di contenuti normativi.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) si esprime in favore di un mantenimento nella legge di conversione delle norme già vigenti, anche al fine di evitare vuoti o aporie nel passaggio dalla normativa d'urgenza a quella definitiva e procedere alla soppressione delle norme che si sovrappongono a quelle del decreto-legge nel testo in discussione.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*PI*) invita ad una puntuale verifica e alle opportune intese al fine di scongiurare il rischio di sovrapposizioni improprie.

Il [PRESIDENTE](#), premettendo che in ogni caso il Senato potrà verificare il contenuto del decreto-legge quando la Camera lo avrà approvato, evitando così il rischio che le norme in questione non trovino accoglimento in alcuna sede, conviene sulla opportunità di un'adeguata verifica, d'intesa con il Governo, per addivenire ad un quadro preciso per garantire l'ulteriore corso di disposizioni così ampiamente sostenute.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire ulteriori elementi sulla posizione del Governo rispetto alla programmazione dei lavori parlamentari anche della Camera dei deputati, esprimendo tuttavia in linea generale la convinzione che l'Esecutivo, avendo assunto la determinazione di emanare un decreto-legge nel testo pubblicato, lo sosterrà anche nel prosieguo dell'*iter*. Considera, in ogni caso, più semplice e lineare la conversione delle norme già contenute nel decreto-legge anziché la loro soppressione per l'inserimento in un disegno di legge ordinario.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sollecita una verifica specifica sulle norme di cui all'articolo 17 del disegno di legge, in tema di garanzia del servizio di pulizia delle scuole, attesa la loro urgenza e la sensibilità della materia. Considera quindi fondamentale che esse vengano in ogni caso tutelate, all'interno del decreto-legge in via di conversione ovvero nel disegno di legge qui in discussione.

Il [PRESIDENTE](#) conclude ritenendo necessario un rinvio della trattazione, al fine di acquisire un quadro chiaro del percorso parlamentare dei due provvedimenti indicati nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (ant.) del 13/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 13 MARZO 2014
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) invita la Presidenza a definire con chiarezza i tempi di esame del disegno di legge n. 1322, assegnato a questa Commissione in sede deliberante, considerato che tale provvedimento rappresenta l'unico veicolo normativo idoneo a garantire la celere entrata in vigore delle misure di sostegno alle popolazioni sarde colpite dagli eventi alluvionali dello scorso autunno. Al riguardo, ricorda con rammarico come la decadenza dei due precedenti decreti in materia di enti locali sia stata seguita dall'adozione, da parte del nuovo Governo, del decreto-legge n. 16 del 2014, all'esame della Camera dei deputati, nel quale, purtroppo, non sono state inserite le norme riguardanti la Sardegna.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ricorda che la Commissione e la Relatrice hanno dovuto svolgere un'attività ricognitiva per individuare le sovrapposizioni tra le norme del disegno di legge n. 1322 e quelle contenute nel menzionato decreto-legge n. 16 del 2014. Fa, altresì, presente di avere preso gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera dei deputati, onde consentire, con l'assenso del Governo, una rapida approvazione del disegno di legge n. 1322.

IN SEDE CONSULTIVA

(1224, 1256, 1304 e 1305-A) Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti.)

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione della relatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD), illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, segnala la necessità di acquisire chiarimenti sulla proposta 1.0.107, onde scongiurare il rischio che la possibilità, per gli Italiani residenti all'estero, di votare alle elezioni europee presso le sezioni elettorali del Comune di residenza in Italia - limitativa rispetto alla normativa vigente - possa comportare un onere non quantificato connesso al rimborso delle spese di viaggio, con conseguente necessità di Relazione tecnica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ricostruisce la portata normativa dell'emendamento 1.0.107, facendo presente che esso sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994 sulle modalità di esercizio del voto alle elezioni europee da parte dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell'Unione. Nel sottolineare come, a prescindere dai profili di merito, tale emendamento determini un indubbio risparmio di spesa, in quanto elimina l'obbligo, per lo Stato italiano di allestire speciali sezioni elettorali in altri Paesi europei, per consentire ai cittadini italiani ivi residenti di poter votare per i partiti italiani partecipanti alle elezioni europee, giudica condivisibile il rilievo critico sollevato dal Relatore circa gli oneri connessi all'erogazione del rimborso spese: pertanto, ritiene che una valutazione di nulla osta debba essere condizionata all'esplicita esclusione di qualunque tipologia di rimborso delle spese di viaggio in favore dei cittadini italiani che decidono di votare alle elezioni europee nel comune italiano di residenza.

Alla luce della proposta formulata dal rappresentante del Governo, il presidente [AZZOLLINI](#) in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito all'emendamento 1.0.107, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il primo periodo, del seguente: «Agli elettori di cui al presente articolo non è riconosciuto alcun rimborso per le spese di viaggio.» Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,25.

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (pom.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
191ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1322\)](#) **ZANDA ed altri.** - *Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte, in via preliminare, che sono stati presentati ulteriori emendamenti e subemendamenti della Relatrice (pubblicati in allegato), per la soppressione o la modifica degli articoli del provvedimento in titolo il cui contenuto è stato recepito dal decreto-legge n. 16 del 2014 e pertanto già in vigore.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) formula parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, fatta ovviamente eccezione per quelli a propria firma.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della Relatrice, precisando che la contrarietà espressa in tale sede su taluni emendamenti non deve intendersi come un giudizio vincolante per il Governo sul merito di tutte le proposte emendative, bensì come una condotta coerente alla scelta della Commissione di limitare la portata del disegno di legge ai soli emendamenti approvati, in Commissione o dall'Assemblea, in occasione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 e non entrati in vigore a causa della decadenza del decreto ovvero dichiarati improponibili dalla Presidenza del Senato per estraneità di materia.

La RELATRICE si associa alla precisazione formulata dal vice ministro Morando.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), nel condividere il metodo di lavoro delineato dalla Relatrice e dal vice ministro Morando, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del proprio Gruppo.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del Nuovo Centrodestra.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottopone alla Presidenza l'opportunità di recepire nel disegno di legge anche i contenuti dell'emendamento 1.0.1 che, pur non essendo stato approvato né dalla Commissione né dall'Assemblea, attiene ad una tematica di rilevante importanza e da tempo all'attenzione di questa Commissione, consistente nella limitazione dell'utilizzo del pagamento in contante nei mercati ortofrutticoli.

Il [PRESIDENTE](#) considera opportuno accantonare l'emendamento 1.0.1 per valutare, una volta votati gli altri emendamenti e gli articoli del disegno di legge, prima del voto finale, se vi sia la disponibilità unanime dei Gruppi e del Governo ad affrontare anche tale questione.

Il vice ministro MORANDO, nel riepilogare la questione sottesa all'emendamento 1.0.1, ricorda che su di esso grava da tempo la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea. Fa, comunque, presente di aver incaricato gli uffici del Dipartimento delle finanze, al fine di individuare una soluzione normativa finalizzata a risolvere in tempi rapidi il tema dell'utilizzo del contante nei mercati ortofrutticoli, che riguarda in particolare i centri agroalimentari del Nord-Est.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie positivamente l'impegno del Governo, auspicando che, prima dell'approvazione finale del disegno di legge n. 1322 possa individuarsi una soluzione adeguata a risolvere la tematica richiamata dal senatore Santini.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) si associa al metodo di lavoro suggerito dal Presidente e dichiara, altresì, di ritirare gli emendamenti del proprio Gruppo.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'attenzione posta dal Governo sul tema affrontato dall'emendamento 1.0.1, ricordando, peraltro, che sulla questione è in corso un tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate e le associazioni di categoria.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro degli emendamenti del proprio Gruppo, invitando, tuttavia, la Relatrice a valutare l'opportunità di recuperare la proposta 13.3, che tende a

precisare la portata normativa dell'articolo 13.

La RELATRICE si riserva di valutare il recupero, con un proprio emendamento, della proposta 13.3 del senatore Uras, dopo un breve approfondimento.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*), nell'accogliere il metodo di lavoro prospettato dalla Presidenza, ritira gli emendamenti del proprio Gruppo, confidando nella disponibilità della Relatrice a recuperare l'emendamento 1.0.1.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) sottolinea la rilevanza del subemendamento 17.0.10/2.

Il PRESIDENTE rileva come tale subemendamento affronti un tema ulteriore, quale quello dei contratti di locazione delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma, poi, sull'importanza di estendere all'istituto dell'ingiunzione fiscale la norma, peraltro recepita nel decreto-legge n. 16 del 2014, che ha prorogato i termini di adempimento dei debiti derivanti dalle cartelle di pagamento. Propone, poi, una riflessione sulla possibilità di ampliare il termine del 31 marzo 2014. Incidentalmente, richiama il tema delle questioni concernenti le cartelle emesse dall'Agenzia delle dogane che, ove la Commissione fosse disponibile, potrebbe essere affrontato in questa sede, e quello della riorganizzazione della Croce rossa, ancorché non approvato né dalla Commissione né dall'Assemblea in relazione al decreto-legge n. 151 del 2013.

Il PRESIDENTE ribadisce come queste ultime due questioni appaiano ultronee rispetto alla struttura del disegno di legge in esame, mentre si riserva una valutazione sulla disciplina delle ingiunzioni fiscali.

Dopo un intervento incidentale della senatrice [CHIAVAROLI](#) (*NCD*) e del senatore [MILO](#) (*GAL*) sulla questione delle ingiunzioni fiscali, la RELATRICE si riserva un approfondimento sul tema.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiarando di non condividere del tutto il metodo individuato dalla Commissione per l'approvazione dei testi, ribadisce l'estrema delicatezza dell'emendamento 7.0.3 sul coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce rossa, sottolineando come l'approvazione di tale proposta, ancorché non approvata né dalla Commissione né dall'Assemblea in relazione all'esame del decreto-legge n. 151 del 2013, eviterebbe tuttavia il rischio di un licenziamento di molte persone e rappresenterebbe, peraltro, la correzione di una svista precedentemente compiuta dal legislatore.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni del senatore Panizza sulla delicatezza del tema, ma osserva come anch'esso risulti estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame e auspica che possa trovare collocazione adeguata in un prossimo provvedimento.

Si procede, quindi, alla votazione degli articoli restanti e dei relativi emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Successivamente, viene respinto anche l'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.3 risulta ritirato.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1.

Viene, poi, messo in votazione e respinto l'emendamento 2.1 e, con successiva votazione, approvato l'articolo 2.

Risultando ritirato l'emendamento 3.1, con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), la Commissione approva l'articolo 3.

Il PRESIDENTE fa presente che all'articolo 4 è stato presentato un unico emendamento di carattere soppressivo dell'intero dell'articolo, l'emendamento 4.1000, e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

La Commissione respinge la proposta di mantenimento dell'articolo 4 che si intende conseguentemente soppresso.

Il senatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, poi, l'emendamento 4.0.1.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 5, risultando ritirato l'emendamento 5.0.1.

Viene, quindi, approvato l'emendamento 6.1000, soppressivo dell'articolo 6 e, conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.6, mentre gli emendamenti 6.5, 6.7 e 6.8 risultano ritirati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il ritiro dell'emendamento 7.1, pone ai voti l'articolo 7, che risulta approvato.

In relazione agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, ricorda poi che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.4.

Il senatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia, altresì, il ritiro dell'emendamento 7.0.3, auspicando tuttavia che esso trovi un'adeguata collocazione in un prossimo provvedimento da esaminare in tempi ravvicinati.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 8.1000, parzialmente soppressivo dell'articolo 8.

Previa dichiarazione di voto contraria della senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), l'articolo 8, nel testo modificato, viene posto in votazione e approvato.

Viene, poi, respinto l'emendamento 8.0.1.

L'emendamento 9.1000, interamente soppressivo dell'articolo 9, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 9.1, 9.5 e 9.6, mentre risultano ritirate le proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.0.1.

Il senatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa, quindi, proprio e ritira l'emendamento 9.0.2.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 10.

Il PRESIDENTE ricorda che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 10.0.1. Pone quindi in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2, mentre risultano ritirati gli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.5. La Commissione approva, infine, l'articolo 11.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 12.1, che risulta respinto, mentre la Commissione approva l'articolo 12, respingendo successivamente l'emendamento aggiuntivo 12.0.1, risultando ritirato l'emendamento 12.0.2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7, risultando ritirate le proposte 13.3 e 13.8.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'articolo 13, per dare la possibilità alla Relatrice di valutare l'eventuale recepimento dei contenuti dell'emendamento 13.3 ritirato, prima di dar luogo alla votazione finale dell'articolo.

Pone quindi in votazione l'emendamento 13.0.1, che la Commissione approva.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) a nome del proprio Gruppo, la Commissione approva l'articolo 14, l'emendamento 14.0.1 risultando ritirato.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, che risultano respinti.

La Commissione, approva quindi, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*), l'articolo 15, mentre respinge l'emendamento 15.0.1.

Il PRESIDENTE pone, poi, messo in votazione l'emendamento 16.1000, parzialmente soppressivo dell'articolo 16, che risulta approvato.

Risultano ritirati gli emendamenti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5.

Il senatore [ERAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa quindi proprio e ritira l'emendamento 16.2.

Posto in votazione, viene quindi approvato l'articolo 16 nel testo modificato.

La Commissione respinge, con separate votazioni, l'emendamento 16.0.1, mentre risultano ritirate le proposte 16.0.2, 16.0.3 (testo 2) e 16.0.4 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 17.1 e 17.2. Poiché rimane l'unico emendamento 17.1000, interamente soppressivo dell'articolo 17, pone in votazione il mantenimento dell'articolo medesimo, che la Commissione respinge, intendendosi pertanto soppresso l'articolo 17.

Previa dichiarazione contraria del senatore [MILO](#) (*GAL*), viene poi approvato l'emendamento 17.0.1.

Il PRESIDENTE ricorda che all'emendamento 17.0.2 (testo 2) sono stati presentati dei subemendamenti. Pone quindi separatamente ai voti i subemendamenti 17.0.2 (testo 2)/1 e 17.0.2 (testo 2)/2, che risultano respinti, mentre il subemendamento 17.0.2 (testo 2)/3 viene ritirato dal senatore [ERAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, i subemendamenti 17.0.2 (testo 2)/4 e 17.0.2 (testo 2)/5.

Il PRESIDENTE dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 17.0.2 (testo 2), come subemendato, per consentire alla Relatrice un approfondimento sulla tematica illustrata dal senatore Fravezzi e riguardante le problematiche applicative dell'ingiunzione fiscale.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 17.0.3, risultando ritirate le proposte 17.04, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7 e 17.0.8.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 17.0.9.

Il PRESIDENTE ricorda che all'emendamento 17.0.10 della Relatrice erano stati presentati due subemendamenti il primo dei quali, 17.0.10/1, è stato ritirato.

Pone, quindi, ai voti il subemendamento 17.0.10/2, che viene respinto, mentre risulta approvato, con successiva votazione, l'emendamento 17.0.10.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento con la votazione degli articoli, degli emendamenti accantonati e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere al Governo l'acquisizione di elementi informativi sulle risorse pubbliche erogate al settore dell'editoria anteriormente al 2006,

ricordando che, sul punto, aveva presentato, in sede di esame dei precedenti decreti in materia di enti locali, un emendamento soppressivo della relativa norma contenuta nell'ultima legge di stabilità.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) si associa alla richiesta.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta pomeridiana di oggi, è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

N. [1322](#)

4.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

6.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

8.1000

LA RELATRICE

Sopprimere il capoverso "I-ter.".

9.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

16.1000

LA RELATRICE

Sopprimere i commi 4 e 5.

17.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

17.0.2 testo 2/1

[CIAMPOLILLO](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

"0a) il comma 33 è abrogato.

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 30 aprile 2014. »

17.0.2 testo 2/2

[SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.0.2 testo 2/3

[FRAVEZZI](#)

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

d)-bis. Al comma 618, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché degli interessi per il ritardato pagamento di cui all'articolo 86 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni."

Alla lettera e), le parole: "Entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 aprile 2014".

Alla lettera f), le parole: "entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2014".

17.0.2 testo 2/4

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), sopprimere le lettere e) ed f).

17.0.2 testo 2/5

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

"L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 30 aprile 2014".

17.0.10/1

[CHIAVAROLI](#)

All'emendamento 17.0.10 inserire in fine il seguente periodo:

"Per le medesima finalità, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di 180 giorni dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta previsione, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., è inserita quale clausola nei relativi contratti."

17.0.10/2

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 17.0.10, all'articolo 17-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (ant.) del 27/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 27 MARZO 2014
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è rimasto accantonato l'articolo 13, in relazione alla possibilità di inserire nel testo i contenuti della proposta emendativa 13.3 del senatore Uras, che lo stesso aveva ritirato per agevolare l'opera della relatrice.

Il vice ministro MORANDO si dichiara favorevole all'intervento proposto dal senatore Uras in tema di allineamento rispetto alle date di scadenza dei provvedimenti concessori.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), alla luce della posizione del Governo, presenta quindi l'emendamento 13.1000 (pubblicato in allegato), che il Presidente ammette.

Previa dichiarazione di voto contraria, a nome del proprio Gruppo, della senatrice [LEZZI](#) (M5S), l'emendamento 13.1000 è posto ai voti e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) pone dunque ai voti l'articolo 13 nel testo così modificato. La Commissione approva.

Si passa, dunque, all'esame dell'emendamento 1.0.1 precedentemente accantonato.

Il vice ministro MORANDO riferisce gli esiti di una verifica operata dal proprio Dicastero sugli effetti dell'emendamento. Ritiene, in proposito, che sia in ogni caso necessaria una riformulazione, che non costituirà una formale proposta governativa, ma per la quale egli si dichiara disponibile a collaborare con i presentatori. Più in generale, rappresenta che la posizione del Governo per ciò che riguarda la possibilità di consentire un più flessibile uso del contante nei mercati ortofrutticoli è di sostanziale favore in relazione ai potenziali effetti di natura fiscale, mentre l'Esecutivo considera ancora critico il profilo della minore efficacia del quadro normativo di risulta rispetto alla lotta al riciclaggio del denaro derivante da attività illecite.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) fa presente di non avere particolari obiezioni sul merito dell'iniziativa emendativa, che in effetti sembra andare incontro alle esigenze del commercio; tuttavia, osserva che la materia non è tra quelle oggetto di precedenti emendamenti già approvati dalla Commissione o dall'Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1215. Rammenta come, alla base dell'unanime consenso all'adozione della sede deliberante per il provvedimento in esame, vi sia l'accordo teso a limitare il testo alla materia già precedentemente esaminata e favorevolmente votata. Se, diversamente, si intendesse consentire l'ampliamento dell'oggetto, invita a considerare anche l'emendamento del proprio Gruppo mirante a risolvere le questioni dei canoni di locazione pagati dalla pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto alla senatrice Lezzi della novità della materia in questione, che però era stata individuata come tematica di interesse comune. In ogni caso riconosce che l'accordo sottostante all'adozione della sede deliberante deve valere per tutti i Gruppi e per tutte le questioni, e che quindi l'ammissione di un emendamento nuovo può ben condurre a considerare anche la proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) esprime il proprio disappunto per la presa di posizione della senatrice Lezzi, dal momento che quella dei mercati ortofrutticoli era stata individuata come problematica sensibile ed urgente da parte di tutta la Commissione, senza che alcuno avesse avanzato finora obiezioni di sorta.

La senatrice [BONERISCO](#) (FI-PdL XVII), preso atto della dichiarazione della senatrice Lezzi, ritira il proprio emendamento 1.0.1, per trasformarlo in un ordine del giorno, non senza esprimere il proprio rammarico per l'impossibilità di dare immediata soluzione ad una problematica fortemente sentita dagli operatori economici, già peraltro molto provati dalla situazione economica contingente.

Il [PRESIDENTE](#) indica la possibilità di inserire nell'ordine del giorno un richiamo all'urgenza di valutare l'attuazione dei contenuti dell'emendamento 1.0.1.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) presenta, quindi, l'ordine del giorno G/1322/10/5 (pubblicato in allegato), derivante dal ritiro della proposta 1.0.1.

Il vice ministro MORANDO, con il conforme parere della relatrice [ZANONI](#) (*PD*), accoglie l'ordine del giorno G/1322/10/5, con espressa menzione dell'urgenza della valutazione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che era rimasto accantonato, altresì, l'emendamento 17.0.2 (testo 2) della relatrice, già subemendato, al fine di una più ampia valutazione del Governo sulla possibile estensione dell'agevolazione delle cartelle esattoriali anche alla fattispecie delle ingiunzioni fiscali.

Il vice ministro MORANDO si dichiara favorevole ad una inclusione di tali atti tra quelli per cui si prevede l'agevolazione, indicando una riformulazione che fissa dei termini congrui per fruire del beneficio.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) si dichiara d'accordo con l'iniziativa nel merito, invitando però a considerare gli effetti negativi derivanti da possibili discrepanze nelle scadenze fiscali.

La RELATRICE fa proprie le indicazioni del Governo e presenta il subemendamento 17.0.2 (testo 2)/6, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) ammette il subemendamento presentato e lo pone ai voti. La Commissione approva.

È posto dunque in votazione l'emendamento 17.0.2 (testo 2), come subemendato, che risulta approvato.

Il senatore [LAI](#) (*PD*) invita a considerare la possibilità di concedere alla Regione Sardegna delle agevolazioni analoghe a quelle riconosciute alle Regioni del Veneto ed Emilia Romagna in relazione alle intemperie atmosferiche di inizio anno, considerato che i gravi eventi occorsi nell'isola nel mese di novembre scorso non hanno comportato analoghi benefici. Presenta quindi l'ordine del giorno G/1322/11/5 (pubblicato in allegato), che va in tale direzione. Lo stesso è sottoscritto anche dai senatori Uras, Floris e Serra.

Le senatrici [LEZZI](#) (*M5S*), [BERTOROTTA](#) (*M5S*), [BULGARELLI](#) (*M5S*) e [MANGILI](#) (*M5S*) dichiarano di aggiungere la propria sottoscrizione all'ordine del giorno.

Il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno, preannunciando, con l'occasione, la necessità di un intervento di consolidamento e coordinamento della normativa in tema di calamità naturali. Segnala, inoltre, l'opportunità di apportare al testo dell'emendamento 17.0.1, riguardante il comitato per le privatizzazioni, una clausola di invarianza finanziaria.

La RELATRICE conviene sull'opportunità di tale ultima precisazione, che potrà essere effettuata con le proposte di coordinamento sottoposte al voto della Commissione.

Il vice ministro MORANDO avanza, successivamente, sostanziali perplessità sull'intervento in

tema di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, contenuto nell'articolo 7 del provvedimento, sia sotto il profilo del coordinamento con la normativa delle riforme delle fondazioni stesse sia in punto di copertura finanziaria degli oneri.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) invita a provvedere, ove possibile, alle modifiche al testo ritenute necessarie già in questa sede, senza attendere l'esame presso la Camera dei deputati, anche al fine di valorizzare un'iniziativa di legge presentata e fortemente sostenuta dal Senato.

Il senatore [MILO](#) (GAL) avverte che, se l'altro ramo del Parlamento riterrà di intervenire in modo sostanziale sul testo approvato, ciò comporterà un nuovo esame, da parte del Senato, sull'equilibrio complessivo del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che l'articolo 7 del testo è stato già sottoposto a votazione della Commissione. Ritiene, peraltro, che un'eventuale modifica del testo da parte della Camera dei deputati non debba ritenersi in ogni caso come una complicazione dell'*iter*, ma possa, al contrario, rivelare virtualità positive in termini di miglioramento ed integrazione dell'iniziativa.

Si passa dunque all'esame degli ordini del giorno non ancora considerati.

Il vice ministro MORANDO dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno restanti, contraddistinti con i numeri dall'1 al 9.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) si pronuncia a sua volta per l'accoglimento in forma di raccomandazione.

Ottenuta la disponibilità dei rispettivi proponenti, gli ordini del giorno da G/1322/1/5 a G/1322/9/5 sono accolti come raccomandazione dal rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte poi che la relatrice ha presentato gli emendamenti Coord.1, Coord. 2, Coord.3 e Coord.5 (pubblicati in allegato), volti ad apportare correzioni di carattere formale. Altresì, è stato presentato anche l'emendamento Coord.4 (pubblicato in allegato) che introduce nell'emendamento 17.0.1 sul comitato per le privatizzazioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Con separate votazioni, gli emendamenti Coord.1, Coord.2, Coord.3, Coord.4 e Coord.5 vengono approvati.

Si passa, dunque, al voto finale sul complesso del provvedimento.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il disegno di legge nel suo complesso, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione, incluse le correzioni di coordinamento, viene, quindi, posto in votazione e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) pronuncia un ringraziamento per il lavoro svolto dai senatori componenti la Commissione, dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1401) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) ribadisce, sul testo del provvedimento, le considerazioni già svolte in sede di esame a beneficio della Commissione di merito.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta la relazione tecnica aggiornata alle modifiche del testo apportate durante la prima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Osserva come il Governo abbia dato un riscontro alle questioni poste dal relatore, con particolare riguardo alla necessità di attivare un meccanismo di monitoraggio sull'erogazione dei benefici ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali. Si potrebbe, in questo senso, includere un'osservazione al testo del parere.

Il relatore **SANTINI** (PD) passa quindi all'illustrazione degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in merito alle proposte trasmesse in identico testo dall'Assemblea e dalla Commissione di merito, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 3.8 (limitatamente al capoverso "4-ter") e 3-bis.0.1 (limitatamente al capoverso "3-ter", comma 1). Segnala, inoltre, che non può prescindere dall'acquisizione di una relazione tecnica per una valutazione degli emendamenti 2.5, 3.1, 3.2, 3.6, 3.9, 3.0.1 e 3-bis.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.1, 2.2, 3.5, 3.7, 3.10, 3.11 e 3-bis.0.2 (in punto di disponibilità delle risorse). Quanto agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, necessita di una relazione tecnica la valutazione della proposta 2.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il **PRESIDENTE** propone di confermare le segnalazioni del relatore rispetto alle proposte che comportano maggiori oneri e a quelle non assentibili in assenza di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il vice ministro MORANDO esprime una posizione contraria dell'Esecutivo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, che recano, a suo avviso, maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **PRESIDENTE** esprime avviso conforme.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara una contrarietà sulla proposta 3.5, senza tuttavia

ritenere che ci siano effetti direttamente pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) suggerisce, dunque, l'opportunità di un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso contrario alla proposta 3.10, ritenendo che la lettera b) rechi maggiori oneri, mentre non considera onerosa la proposta 3.7.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, sull'emendamento 3.10, trattandosi di questione già approfondita in precedenza, si limiti il parere ad una semplice contrarietà. Nel caso della proposta 3-bis.0.2, ritiene, al contrario, che le ingenti risorse impegnate possano determinare effetti fortemente negativi sul funzionamento delle strutture pubbliche e propone, quindi, l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il RELATORE, alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, con la seguente osservazione: in merito all'articolo 3, che estende ai Comuni della Regione del Veneto indicati in un apposito allegato, l'efficacia della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi già prevista in favore di alcuni Comuni della Regione Emilia-Romagna, risulta necessario attivare un monitoraggio dei flussi finanziari dei predetti adempimenti, per poter verificare in maniera puntuale e tempestiva gli effetti finanziari della sospensione.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 3.8 (limitatamente al capoverso 4-ter), 3-bis.0.1 (limitatamente al capoverso 3-ter, comma 1), 2.5, 3.1, 3.2, 3.6, 3.9, 3.0.1, 3-bis.0.3, 2.1, 2.2, 3-bis.0.2 e 2.100. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.5 e 3.10. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé illustrata è approvata.

La seduta termina alle ore 11,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1322](#)

G/1322/10/5

[BONERISCO](#)

La Commissione bilancio

impegna il Governo

a valutare con urgenza la necessità di dare attuazione all'emendamento 1.0.1.

G/1322/11/5

[SERRA](#), [URAS](#), [LAI](#), [FLORIS](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

La Commissione bilancio,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali; ai fini di coerenza e uniformità degli interventi dello Stato in materia di aiuti alle popolazioni dei territori interessati da calamità naturali per eventi atmosferici eccezionali, e in modo particolare per

assicurare le medesime misure di sostegno alla ricostruzione e alla ripresa economica delle zone della Sardegna che sono state previste per altre Regioni per analoghi eventi calamitosi

impegna il Governo:

tenuto conto delle necessarie coperture finanziarie, di verificare che alle popolazioni sarde siano garantiti tutti gli interventi e le misure di aiuto che lo Stato ha previsto, in occasione dei predetti eventi calamitosi per il territorio nazionale.

Coord.1

LA RELATRICE

All'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: "Ministero" con la seguente: "Ministro" e le parole: "le risorse di cui al comma 1" con le seguenti: "le risorse di cui al comma 6".

Coord.2

LA RELATRICE

All'articolo 8, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "in stato di dissesto finanziario".

Coord.3

LA RELATRICE

All'articolo 16, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009".

Coord.4

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Coord.5

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.9 premettere la seguente rubrica: "(Salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti)".

17.0.2 testo 2/6

LA RELATRICE

All'emendamento 17.0.2 (testo 2), sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il comma 624 è sostituito dal seguente: "624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014".

13.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino alla scadenza della concessione stessa» inserire le seguenti: «così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni,».

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 230 (ant.) dell'11/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
230ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) intende segnalare al Governo l'incresciosa tendenza del medesimo a svuotare gradualmente il contenuto del disegno di legge n. 1322, recante disposizioni in materia di enti locali, approvato in sede deliberante da questa Commissione e attualmente all'esame della Camera dei deputati. Il Governo persiste nel riprendere singole disposizioni di tale disegno di legge, trasferendole o in proposte emendative o all'interno di decreti-legge, con la conseguenza di lasciare le disposizioni residue sospese in un indefinito limbo giuridico.

Censura, quindi, tale condotta, che smentisce l'accordo intercorso tra l'Esecutivo e i Gruppi parlamentari anche dell'altro ramo del Parlamento, violando le regole di correttezza, che dovrebbero sempre improntare i rapporti interistituzionali. Invita, infine, l'Esecutivo a rimediare a tale comportamento, adottando un decreto-legge che recuperi interamente l'articolato del disegno di legge n. 1322, posto che le norme in questione avevano avuto l'approvazione all'interno di decreti-legge che l'Esecutivo ha poi lasciato decadere.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) si associa a tali considerazioni, soffermandosi, in particolare, sul trattamento discriminatorio subito dalla regione Sardegna, che, a fronte di eventi calamitosi di gravità analoga ad altri territori, non ha usufruito di alcun tipo di beneficio. Peraltro, nel disegno di legge n. 1322, l'articolo 11, relativo proprio alle zone sarde colpite dalle calamità dello scorso autunno, conteneva norme destinate a esaurire i propri effetti nel mese corrente. Oltretutto, è pur vero che, presso la Camera dei deputati, non si è registrata l'unanimità dei Gruppi per la concessione della sede

legislativa sul disegno di legge citato, ma è altresì vero che tale provvedimento si sarebbe potuto esaminare in tempi molto rapidi, anche attraverso la procedura referente, se non vi fosse stata una sostanziale contrarietà del Governo.

Il senatore [LAI](#) (PD), a nome del Gruppo del Partito Democratico, si associa alle osservazioni svolte dai senatori D'Alì e Uras, invitando il Governo ad adottare i provvedimenti più opportuni per rimediare al disagio creatosi.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si associa altresì ai rilievi formulati.

La senatrice [BONERISCO](#) (FI-PdL XVII), nel concordare con le considerazioni svolte, invita a rimediare alla situazione incresciosa determinata dal venir meno di un corretto rapporto tra i due rami del Parlamento, prospettando anche alla Presidenza del Senato la necessità di invitare la Camera dei deputati e il Governo a risolvere il problema denunciato.

Il presidente [AZZOLLINI](#), nel condividere le preoccupazioni prospettate, invita il Governo a fornire risposta al tema sollevato in tempi solleciti, richiamando altresì l'esigenza di rispettare i termini di un preciso accordo politico-istituzionale.

Il sottosegretario LEGNINI si riserva di fornire le opportune risposte, fermi restando i vincoli ineludibili derivanti dal sistema del bicameralismo perfetto previsto dalla vigente Costituzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli emendamenti sospesi nella seduta di ieri e quelli di nuova presentazione, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 1.100, 1.100/100, 2.100, 2.100/101, 3.100 (testo 2), 3.100 (testo 2)/100, 3.100 (testo 2)/200 e 3.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2. Occorre valutare l'emendamento governativo 3.0.800, provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il sottosegretario LEGNINI rileva come gli emendamenti che necessitano di approfondimento istruttorio comportano un'ulteriore proroga, rispetto al testo del decreto, delle gestioni commissariali, con il rischio di ridurre la quota delle risorse appostate presso le contabilità speciali da utilizzarsi per interventi infrastrutturali.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare su tali emendamenti un parere di nulla osta accompagnato dall'osservazione testé richiamata dal rappresentante di Governo, estendendola, altresì, all'articolato del decreto-legge, che presenta analoga criticità.

Fa, poi, presente che l'emendamento 3.0.800 è corredato da una relazione tecnica positivamente verificata e che, quindi, su di esso può esprimersi una valutazione di nulla osta.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) si sofferma sulla proposta 3.0.2, rilevando che essa è identica all'articolo 3 del disegno di legge n. 1322 prima menzionato.

Il PRESIDENTE, a seguito di un approfondimento istruttorio, constata l'identità tra l'emendamento in questione e la disposizione citata dal senatore D'Ali e approvata da questa Commissione, in sede deliberante, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo: pertanto, ritiene necessaria l'espressione di un parere di nulla osta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi e quelli di nuova presentazione, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.100/100, 2.100, 2.100/101, 3.100 (testo 2), 3.100 (testo 2)/100, 3.100 (testo 2)/200 e 3.5, osservando, tuttavia, che la proroga di gestioni commissariali, con il conseguente utilizzo di stanziamenti appostati presso contabilità speciali, potrebbe determinare il venir meno di quota parte delle risorse da utilizzare per la realizzazione di interventi infrastrutturali. Tale osservazione deve riferirsi, altresì, anche al testo del decreto-legge. Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.800 il parere è di nulla osta."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 233 (pom.) del 17/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1326\)](#) **Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**

(Parere alla 3ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti ed osservazione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il senatore [D'ALÌ](#) (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, propone l'approvazione della seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

- che, in merito all'articolo 18, comma 2, lettera a), il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;

- della natura programmatica dell'articolo 28;
 - della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 31, comma 3;
con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
 - all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "compensi", inserire le seguenti: ", rimborsi spese, emolumenti";
 - all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "rimborsi spese", inserire le seguenti: ", gettoni di presenza od emolumenti";
 - all'articolo 15, inserire, in fine, il seguente comma: "3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "il direttore dell'Agenzia", inserire le seguenti: ", nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate,";
 - all'articolo 16, comma 13, lettera *h*), inserire, in fine, le seguenti parole: "senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
 - all'articolo 18, inserire, in fine, il seguente comma: "8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "rimborsi spese", inserire le seguenti: ", gettoni di presenza od emolumenti";
 - all'articolo 25, comma 8, inserire, in fine, le seguenti parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
 - all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma: "9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
- e con la seguente osservazione:
- le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche."

Il sottosegretario ZANETTI esprime il proprio assenso sulla proposta di parere illustrata dal relatore D'Alì.

Il relatore [D'ALI](#) (*NCD*) richiama incidentalmente il Governo alla necessità di garantire un razionale utilizzo dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento al loro impiego per operazioni di frontiera.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, in quanto, pur apprezzando lo sforzo del relatore, ritiene che il disegno di legge in esame non sia pienamente conforme ai principi di corretta e prudente programmazione economica, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, limitandosi a consolidare la disciplina vigente, senza perseguire alcun intento riformatore

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore viene posta in votazione ed approvata.

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiede, poi, al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di risposta sulle proposte emendative segnalate dalla Commissione la scorsa settimana.

Il sottosegretario ZANETTI si riserva di fornire tali chiarimenti in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il sottosegretario ZANETTI mette a disposizione dei senatori una nota recante i chiarimenti sulla richiesta della Commissione di verificare l'effettiva congruità dell'onere per le spese dei collegamenti in videoconferenza stimato in 7.000 euro annui, a decorrere dal 2014.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, alla luce di tali chiarimenti, di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8 e 2.1002/9 (identico al 2.1002/10), che estendono i casi di responsabilità dei magistrati e, di conseguenza, la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario ZANETTI formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, opportuno formulare su tali proposte un parere di semplice contrarietà, alla luce del fatto che esse ampliano i casi di responsabilità civile dei magistrati, con conseguente estensione degli spazi per poter chiedere allo Stato il risarcimento dei danni.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8, 2.1002/9 e 2.1002/10. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il sottosegretario ZANETTI concorda con la valutazione di onerosità formulata in precedenza dal relatore sull'emendamento 4.0.4. Altresì, osserva come risulti produttivo di maggiori oneri anche l'emendamento 3.0.1, istitutivo di un Giurì per la correttezza dell'informazione.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1 e 4.0.4. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

La Commissione approva.

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Luigi MARINO](#) (PI), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in via preliminare, la genericità dei principi e dei criteri direttivi, con l'effetto di rendere obiettivamente difficoltosa la quantificazione dei relativi oneri. Peraltro, il disegno di legge è assistito da una clausola di invarianza finanziaria, riferita al complesso del provvedimento, contenuta nell'articolo 6, comma 3. Al riguardo, molti dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega contenuti nell'articolo risultano potenzialmente produttivi di oneri, per cui non è scontato che i singoli decreti di attuazione risultino provvisti della necessaria copertura finanziaria: pertanto, occorre valutare l'inserimento, nel citato articolo 6, comma 3, dell'espressa previsione - richiamata dalla Relazione tecnica - secondo cui i decreti legislativi recanti le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri; altresì, occorre valutare se riprendere la previsione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, in base alla quale i decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Inoltre, sempre alla luce della potenziale onerosità di numerosi criteri di delega, occorre valutare l'inserimento, nell'articolo 6, di una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, unitamente alla previsione di un monitoraggio degli oneri. Per quanto riguarda le singole disposizioni, risultano potenzialmente produttivi di nuovi o maggiori oneri i seguenti criteri di delega contenuti nell'articolo 1: alla lettera a), i criteri di cui ai numeri 2), 4), 6) e 7); alla lettera b), i criteri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5). Appaiono, poi, potenzialmente onerosi tutti i criteri direttivi recati dall'articolo 5, comma 2, in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Risultano astrattamente meno problematici, sul piano finanziario, ma comunque produttivi di oneri potenziali, i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), e) ed f).

In merito all'articolo 2, vertente sui servizi per il lavoro e le politiche attive, ferma restando la potenziale onerosità dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere c), d), e), da g) a o) e da q) a s), rileva la necessità che, già nella legge delega, siano esplicitati i seguenti profili della costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione di cui alla citata lettera c): stato giuridico ed economico del personale; l'indicazione di un organico massimo e di una dotazione che non deve eccedere il limite rappresentato dalla decurtazione delle risorse attualmente attribuite agli enti oggetto di razionalizzazione di cui alla lettera f); i meccanismi di finanziamento dell'Agenzia; la tipologia e le modalità di nomina degli organi direttivi e di controllo. Infine, con riferimento all'articolo 4, lettera d), la possibilità di estendere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio oltre il limite reddituale previsto potrebbe determinare la rinuncia a futuri gettiti contributivi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 49/2014 del Servizio del bilancio.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) osserva che, analogamente ai decreti di attuazione della recente legge delega n. 23 del 2014 sulla riforma fiscale, anche in questo caso si può prevedere che i decreti produttivi di oneri vengano adottati non soltanto successivamente, ma anche contestualmente all'adozione dei decreti volti a reperire le relative risorse da utilizzare a copertura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) ricorda che la scorsa settimana il Governo si era impegnato a fornire entro oggi una risposta sul seguito dell'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, in materia di enti locali, approvato da questa Commissione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE invita il sottosegretario ZANETTI a rappresentare al Governo la necessità di fornire una tempestiva risposta alla questione sollevata dal senatore D'Alì.

Chiede, poi, se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta formalmente dalla Commissione sul testo unificato dei disegni di legge nn. 264 e abbinati, in materia di imprese artigiane.

Il sottosegretario ZANETTI fa presente come, al momento, non sia ancora disponibile la relazione tecnica richiesta.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 18/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014
234ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiede al rappresentante del Governo elementi informativi sul seguito dell'*iter*, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, in materia di enti locali, ricordando che tale questione era stata posta, la scorsa settimana, da numerosi componenti della Commissione e reiterata, nella seduta di ieri, dal senatore D'Alì.

Il sottosegretario LEGNINI riferisce di aver sollevato la questione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, dove è stata ribadita la contrarietà dei Gruppi di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa, con l'inevitabile rallentamento dei tempi. Conferma, tuttavia, l'impegno del Governo affinché prosegua l'esame del disegno di legge, ovviamente secondo i tempi e le modalità che verranno definite presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [D'ALÌ](#) (NCD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, ricorda di aver sollecitato l'Esecutivo, in caso di prolungata inerzia dell'esame del disegno di legge n. 1322, ad adottare un decreto-legge contenente quelle norme che, oltre ad essere state approvate in sede deliberante da questa Commissione, erano già state positivamente esaminate dal Senato durante l'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto cosiddetto "Salva Roma bis".

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), nel ribadire come le disposizioni del disegno di legge n. 1322 fossero

già state approvate da questo ramo del Parlamento, oltretutto con l'assenso del Governo, rimarca la gravissima e inaccettabile discriminazione che penalizza i territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso autunno, sottolineando come tale censurabile condotta rappresenti un problema per il Governo nel suo complesso e riservandosi di attivare gravi iniziative nel momento in cui verranno esaminati provvedimenti recanti misure agevolative per altre aree del Paese.

Il PRESIDENTE reputa opportuno che, in via informale, i Gruppi parlamentari di questa Commissione prendano gli opportuni contatti con gli omologhi Gruppi della Commissione bilancio della Camera dei deputati, per verificare se sia possibile superare gli ostacoli fin qui intervenuti e garantire una rapida ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1322.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) si riserva di avviare tali contatti, onde verificare la percorribilità della strada suggerita dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il sottosegretario LEGNINI concorda con l'avviso di onerosità degli emendamenti da 10.0.1 a 30.1 segnalati dal relatore come produttivi di maggiori oneri, fatta eccezione per le proposte 25.9 e 25.10, per le quali esprime un avviso non ostativo.

Il PRESIDENTE rileva come, effettivamente, le proposte 25.9 e 25.10 non presentino aspetti di criticità, attinendo ad obbligazioni tributarie e contributive in capo ad organismi privati.

Il sottosegretario LEGNINI esprime, poi, avviso negativo, sulle proposte 7.1 e 8.1, mentre concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 15.12. Altresì, evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 14.9 e 16.1.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 8.1, 10.0.1, 11.1, 11.6, 11.10, 11.11, 13.1, 13.2, 14.1, 14.9, 15.1, 16.1, 16.26, 16.27, 16.31, 16.33, 16.37, 16.37 (testo 2), 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.0.1, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.8, 19.1, 22.1, 22.0.1, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 25.8, 25.11, 26.4, 27.1, 29.1 e 30.1. Sull'emendamento 15.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo la parola

«organizzazione», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 25.9 e 25.10. Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1322
XVII Legislatura

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 44 \(pom.\)](#)

4 marzo 2014

Sottocomm. pareri

[N. 112 \(pom.\)](#)

5 marzo 2014

[N. 45 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

Attività

Esito: **Rimesso
alla commissione
Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)**

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Nota: su ulteriori
emendamenti

N. 25 (pom.) 4 marzo 2014 Sottocomm. pareri	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)	
N. 195 (ant.) 26 marzo 2014	Nota: (Riferimento al ddl S. 1401)
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	
N. 15 (ant.) 5 marzo 2014 Sottocomm. pareri	Esito: Rimesso alla commissione Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
N. 80 (pom.) 5 marzo 2014	Esito: Non ostativo con osservazioni
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	
N. 73 (pom.) 4 marzo 2014	Esito: Esame e rinvio Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
N. 74 (pom.) 5 marzo 2014	Esito: Favorevole con condizioni
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	
N. 65 (pom.) 4 marzo 2014	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	
N. 65 (pom.) 4 marzo 2014	Esito: Esame e rinvio Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
N. 66 (pom.) 5 marzo 2014	Esito: Favorevole con osservazioni
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	

N. 6 (pom.) 4 marzo 2014 Sottocomm. pareri	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione) N. 97 (pom.) 26 febbraio 2014 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)	
N. 98 (pom.) 4 marzo 2014	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) N. 22 (pom.) 4 marzo 2014 Sottocomm. pareri	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) N. 49 (pom.) 5 marzo 2014	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)
Commissione parlamentare questioni regionali 27 febbraio 2014 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione 5ª (Bilancio)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FAZZONE](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti relativi al testo definito dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia per i disegni di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) *BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **CAMPANELLA** (*Misto*), in ragione del rilievo della materia trattata, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1241) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1242) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1243) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FAZZONE](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [FAZZONE](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
112ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1247\)](#) **Laura BIGNAMI ed altri. - Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari**
(Esame e rinvio)

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, finalizzato a estendere a tutti gli immigrati portatori di esigenze particolari la disciplina già prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005, con il quale è stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Il provvedimento, composto di un solo articolo, modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, introducendo un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 286 del 1998, con cui sono estesi a tutti gli stranieri che versano in situazioni di particolare vulnerabilità, quali minori, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza, le modalità di accoglienza già previste per i richiedenti asilo che si trovano in quelle condizioni. In tal modo, è sanato

un grave vuoto normativo nella regolazione del fenomeno dell'immigrazione, per quanto attiene alle procedure di prima accoglienza.

Come già disposto per i richiedenti asilo, è previsto che nei centri di identificazione e accoglienza siano presenti servizi speciali di accoglienza e cura, stabiliti dal direttore del centro, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscano misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psicologico e psicopedagogico.

Il sottosegretario MANZIONE dichiara l'orientamento favorevole del Governo sull'estensione delle misure previste all'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 agli stranieri portatori di particolari esigenze che non abbiano richiesto asilo.

Segnala, tuttavia, la necessità di precisare a quale tipologia dei centri di accoglienza si riferiscano le disposizioni in esame.

Inoltre, osserva che la prestazione di servizi assistenziali da parte delle ASL potrebbe comportare oneri aggiuntivi.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) ritiene opportuno precisare i criteri che, nell'ambito delle procedure di identificazione, consentano di verificare con oggettività la sussistenza delle condizioni di particolare vulnerabilità che giustificano il regime speciale previsto. Ritiene inoltre che un intervento di tale portata potrebbe incidere sul regime giuridico vigente relativo alle richieste di asilo.

Inoltre, a suo avviso, bisognerebbe verificare in modo puntuale se la normativa rechi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD) sottolinea che la modifica prevista dal disegno di legge non altera in alcun modo i presupposti per la richiesta di asilo, ma si limita esclusivamente a omologare la condizione di tutti gli stranieri che, giunti in Italia a qualsiasi titolo, presentino esigenze particolari in ragione di specifiche condizioni di svantaggio. Quanto alla questione relativa ai costi, a suo avviso proprio l'attuale disparità di trattamento tra persone che versano nelle medesime condizioni di vulnerabilità potrebbe incentivare le richieste di asilo, determinando così un conseguente incremento di oneri. Al contrario, un trattamento uniforme, come quello previsto dal disegno di legge, non comporta conseguenze sull'onere complessivo.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 13 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo su emendamenti)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge n. **1322**, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, sul testo, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) sottolinea la carenza di omogeneità del contenuto del disegno di legge; sebbene tale requisito sia evocato in misura più stringente nell'ambito del procedimento di conversione dei decreti-legge, ritiene che, in ogni caso, il legislatore sia tenuto ad assicurare chiarezza e coerenza a tutti i testi normativi. Il provvedimento in esame affronta molteplici argomenti, tra loro non omogenei. Sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, presentare distinti disegni di legge per ciascuna delle materie.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*), pur comprendendo i rilievi formulati dal senatore Endrizzi circa l'esigenza di chiarezza e omogeneità dei testi normativi, non ritiene che ai procedimenti legislativi ordinari possa estendersi, con il medesimo rigore, il criterio dell'omogeneità, espressamente richiamato come vincolo per la decretazione d'urgenza e per il corretto esercizio del potere parlamentare di conversione.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SEL*), dopo aver ricordato che il disegno di legge reca disposizioni di grande rilevanza già accolte dalla Commissione bilancio in sede di esame del decreto-legge n. 151, condivide le osservazioni del senatore Pagliari, non ritenendo che il criterio dell'omogeneità possa essere evocato nella stessa misura nel procedimento legislativo ordinario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

[\(1052\)](#) **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al**

codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [MARAN](#) (*SCpI*) illustra il disegno di legge in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), nell'ipotesi di diffamazione in una pubblicazione non periodica, sia previsto un obbligo di rettifica anche nel caso in cui non si possa dare luogo a ristampa o a nuova diffusione.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.25 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a verificare che la modifica ivi prevista, intervenendo sull'elemento soggettivo del reato, sia coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento penale. Segnala, inoltre, l'esigenza che sia assicurato un adeguato bilanciamento con il diritto costituzionale di cronaca.

Quanto all'emendamento 2.10, ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al secondo comma, la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale. Anche sull'emendamento 2.12 propone un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale.

In ordine agli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16. reputa opportuno formulare un parere non ostativo, invitando a valutare la portata della modifica ivi prevista, la quale si discosta da un orientamento consolidato e uniforme, secondo il quale la verità della qualifica o del fatto attribuito non esclude di per sé il carattere offensivo dell'azione.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1302) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato il provvedimento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato il provvedimento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1276) Deputato GALAN. - Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
[ALBERTINI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15.

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali : parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 26/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2014
195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1212 e 965-A) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore, ricorda di avere illustrato, nella seconda seduta pomeridiana di ieri, una proposta di parere non ostativo con presupposti, condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni, sul testo del provvedimento, come approvato dalla Commissione Affari costituzionali.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere testé ricordata.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), nel preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo, rileva che sarebbe stato preferibile adottare un parere più rigoroso nel censurare le criticità di carattere finanziario desumibili dal provvedimento in esame.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto nettamente contrario del proprio Gruppo, stigmatizzando, altresì, i tempi eccessivamente ristretti con cui la Commissione sta esaminando un provvedimento di grande importanza e denso di implicazioni negative per l'assetto istituzionale del Paese.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*NCD*), in qualità di relatore, rammenta, con riferimento a questo ultimo rilievo, di aver presentato la proposta di parere nella serata di ieri, proprio per consentire ai senatori una compiuta disamina degli aspetti del provvedimento recanti implicazioni di ordine finanziario.

Propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato, in via generale, che varie disposizioni del provvedimento, per il loro carattere indeterminato, tendono inevitabilmente ad ampliare i margini di discrezionalità del Governo nella predisposizione dei decreti attuativi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

- che, con riferimento all'articolo 4, comma 4, la legge a cui è rimessa l'eventuale previsione di una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano rechi anche la necessaria copertura finanziaria;
- della effettiva e completa gratuità degli incarichi di vertice delle città metropolitane, di cui all'articolo 4, comma 6, delle province, di cui all'articolo 16, e delle unioni di comuni, di cui all'articolo 22, comma 1;
- della congruità delle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 12, comma 4, e 17, comma 10;
- che l'eventuale ricollocazione del personale di enti e agenzie soppresse, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), venga effettuata senza oneri per la finanza pubblica;
- che gli effetti del trasferimento delle funzioni provinciali, di cui all'articolo 17, comma 12, lettera d), non comportino violazioni dei vincoli del patto di stabilità interno;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "e ne esercitano le funzioni", si inseriscano le seguenti: ", nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno";
- all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", si inseriscano le seguenti: "e, comunque, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno";
- all'articolo 21, comma 2, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, le parole: "si avvale" siano sostituite dalle seguenti: "può avvalersi";
- all'articolo 30, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "alle Commissioni parlamentari competenti", si inseriscano le seguenti: "per materia e a quelle competenti per i profili finanziari";
- all'articolo 30, comma 6, quinto periodo, dopo le parole: "il Presidente del Consiglio dei ministri nomina", si inseriscano le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,";

e con le seguenti osservazioni:

- non può escludersi la duplicazione di costi e funzioni derivanti dall'articolo 4, comma 4, che consente l'elezione diretta del sindaco e del consiglio delle città metropolitane, subordinando tale opzione all'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni;
- si rileva, in via generale, che, con riferimento all'articolo 17, il trasferimento di personale e funzioni dalle province ad altri enti territoriali potrebbe comportare costi, sia in termini economici che organizzativi, allo stato difficilmente quantificabili;
- con riguardo all'articolo 17, commi da 7 a 9, si rappresenta il rischio che il mancato raggiungimento degli accordi e delle intese sul riordino delle funzioni delle province lasci indefinita la rideterminazione delle risorse connesse al menzionato riordino;
- relativamente all'articolo 17, comma 12, lettera a), il meccanismo di trasferimento del personale conseguente al riordino delle funzioni provinciali potrebbe comportare il rischio di un allineamento "verso l'alto" del trattamento accessorio dei dipendenti coinvolti, con particolare riferimento a quelli degli enti "destinatari" dei processi di trasferimento. Analoga osservazione si estende agli articoli 24, comma 4, e 25, comma 8;
- l'articolo 21, comma 1 - nell'abrogare i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - comporta l'esclusione delle unioni di comuni fino a mille abitanti dal patto di stabilità interno, con il rischio di minori economie di spesa, rispetto a quelle già scontate a legislazione vigente;
- non risultano chiari gli effetti sul patto di stabilità interno derivanti dall'articolo 25, commi 3 e 4, relativi alla fusione tra comuni con meno di 5 mila abitanti;
- non risulta evidente l'idoneità del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 28, comma 2, a garantire l'invarianza di spesa del comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'incremento del numero dei consiglieri e assessori dei comuni fino a 10 mila abitanti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta in merito al disegno di legge n. 1401, recante la conversione del decreto n. 4 del 2014, inserito, peraltro, all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), prendendo spunto dal riferimento al decreto-legge n. 4 del 2014, osserva come esso contenga misure per fronteggiare le calamità naturali verificatesi in alcune regioni italiane, tra cui l'Emilia Romagna e il Veneto; invece, le misure di sostegno alla Regione Sardegna sono state inserite nel disegno di legge n. 1322, all'esame di questa Commissione in sede deliberante, che, contrariamente alle aspettative, non è stato ancora approvato e quindi non ha prodotto alcun effetto normativo.

Pertanto, formula una forte censura nei confronti dell'operato del Governo e della maggioranza, rimarcando un trattamento preferenziale per alcune aree del Paese, a scapito di altre zone, come la Sardegna che, evidentemente, non rientrano nelle simpatie del Presidente del Consiglio.

Il PRESIDENTE ribadisce l'intendimento di concludere entro questa settimana l'esame del disegno di legge n. 1322, ricordando che la maggior parte degli articoli sono stati approvati e che restano da risolvere alcuni limitati nodi critici come la sovrapposizione tra l'articolo 16 del disegno di legge n. 1322 e l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 4, entrambi vertenti sulle misure per far fronte al terremoto in Emilia del maggio 2012. Incidentalmente, sottolinea poi la necessità di tutelare, fino a quando sarà vigente l'attuale assetto costituzionale, il ruolo del Senato della Repubblica, che deve partecipare a pieno titolo al procedimento legislativo e che, peraltro, come si può evincere dall'agenda dei lavori, ha costantemente adottato un approccio più collaborativo nei confronti del Governo, rispetto all'altro ramo del Parlamento, consentendo anche la conversione in legge di decreti giunti all'esame del Senato a pochi giorni dalla decadenza.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) formula un giudizio fortemente negativo nei confronti del citato articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2014, che, nel riprendere una disposizione del decreto cosiddetto "salva-Roma *bis*", consente, sostanzialmente, la proroga biennale del termine per la restituzione di finanziamenti erogati dalle banche, rappresentando una sorta di sostegno surrettizio per gli istituti di credito.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CARRARO](#)

Orario: dalle ore 9.05 alle ore 9.20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

[\(1322\)](#) **ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali :**
remissione alla sede plenaria.

1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 80 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Banca d'Italia, il dottor Paolo Sestito, il dottor Salvatore Chiri, la dottoressa Maria Rosaria Marino e il dottor Giacomo Ricotti, nonché, per R.ETE. Imprese Italia, il dottor Mauro Bussoni, il dottor Marino Gabellini, il dottor Beniamino Pisano, la dottoressa Giovanna Aiello, la dottoressa Stefania Multari, il dottor Andrea Trevisani e l'avvocato Francesca Stifano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e

fisco: audizioni di rappresentanti della Banca d'Italia e di R.ETE. Imprese Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) introduce l'audizione e ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva.

Il dottor SESTITO, rinviando per una più completa esposizione al testo scritto del proprio intervento consegnato alla Presidenza, dopo aver svolto alcune considerazioni sugli effetti dell'evasione fiscale in Italia e sugli elementi di maggiore efficacia di contrasto della stessa, osserva che la legge delega per la riforma del sistema fiscale, recentemente approvata dal Parlamento, fissa già delle linee guida in materia di contrasto all'evasione e per il miglioramento del rapporto tra il fisco e il contribuente. In particolare assumono rilievo la previsione di un legame diretto tra i risultati della lotta all'evasione e all'elusione e la riduzione della pressione fiscale, il maggiore ricorso alla fatturazione e alla moneta elettronica, una definizione dell'abuso del diritto, l'introduzione di sistemi premiali e la revisione delle sanzioni. In generale, la legge delega si propone un aggiornamento del modo di amministrare le imposte alla luce dei mutamenti esterni, risulta quanto mai urgente predisporre i decreti attuativi.

L'oratore svolge poi alcune considerazioni generali circa gli studi sugli effetti e sull'analisi dell'evasione fiscale, facendo presente che tra i vantaggi dell'evasione si può ricomprendere anche la possibilità di evitare i costi di adempimento, tenendo presente che essi rappresentano un onere aggiuntivo per i contribuenti, senza necessariamente fornire un beneficio al bilancio pubblico. Se elevati e diversificati per attività e forma organizzativa, tali costi possono indurre gravi distorsioni nei comportamenti degli operatori economici. Accanto ai costi di *compliance* di tipo amministrativo vi sono quelli indiretti connessi con il grado d'incertezza delle normative fiscali, che può favorire le attività elusive, rendere più difficile l'assunzione di rischi e complicare la pianificazione aziendale, incidendo negativamente sulla competitività e la crescita. La razionalizzazione e semplificazione della normativa tributaria e dei relativi adempimenti potrebbero dunque ridurre non solo i costi del fare impresa, ma anche l'evasione e le distorsioni nell'attività economica.

Si sofferma analiticamente sulle stime disponibili circa il valore dell'evasione e dell'elusione fiscale, citando, in prima istanza, la valutazione dell'economia sommersa dell'ISTAT relativa al 2008, secondo cui il valore aggiunto sommerso è quantificabile tra il 16,3 e il 17,5 per cento del PIL, e specificando che la parte più rilevante è costituita dall'occultamento di parte del fatturato e da un aumento fittizio dei costi; tali elementi nel 2008 hanno contribuito per il 9,8 per cento del PIL. Il lavoro non regolare, che comporta elementi di evasione contributiva, ha generato valore aggiunto sommerso per il 6,5 per cento del PIL.

L'oratore passa poi ad illustrare le stime dell'evasione dell'IRAP e dell'IVA elaborate dall'Agenzia delle entrate, dando conto anche della differenziazione per settori e territoriale di tali fenomeni. Prosegue citando anche un recente studio svolto per conto della Commissione europea circa il gettito IVA complessivamente sottratto all'Unione. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto fa presente peraltro che la quantificazione dell'impatto sul gettito delle "frodi organizzate" dell'IVA è piuttosto difficile e complesso.

A suo giudizio dell'oratore in un'economia globalizzata l'evasione e l'elusione fiscale sono favorite da regole nazionali di tassazione internazionale e *standard* internazionali non adeguatamente aggiornati, ancora basati su un sistema economico caratterizzato da un basso livello di integrazione tra paesi e dall'interazione di sistemi di tassazione nazionali, che può creare spazi per ridurre in maniera significativa l'imposta fino, talvolta, ad annullarla.

Fondamentale per il contrasto dell'evasione fiscale è quindi lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie dei diversi paesi. Gli accordi internazionali finora conclusi, prevalentemente basati sullo scambio d'informazioni "su richiesta" da parte dell'autorità fiscale

interessata, o al più su quello "spontaneo", si stanno tuttavia rivelando insufficienti. Fa presente che negli ultimi anni diverse misure hanno potenziato il contrasto dell'evasione fiscale. In particolare, esse hanno riguardato il rafforzamento dei controlli e altre norme per il recupero di base imponibile sottratta alla tassazione. Al rafforzamento dei controlli hanno contribuito diversi interventi volti ad ampliare quantità e qualità delle informazioni disponibili per l'Amministrazione finanziaria, soprattutto mediante il canale telematico, potenziando la capacità di utilizzare congiuntamente dati di fonte diversa.

Dà quindi analiticamente conto degli interventi volti al recupero di basi imponibili introdotti di recente e, da ultimo, con la legge di stabilità per il 2014.

Rimarca peraltro, in termini generali che incrementare la tracciabilità in tempo reale delle operazioni economiche può favorire una parallela riduzione degli oneri di segnalazione a fini specifici, che potrebbero divenire ridondanti.

Si sofferma quindi a commentare positivamente le indicazioni e i principi recati dalla legge delega per introduzione di norme a contrasto dell'evasione fiscale e sottolinea come un più ampio ricorso al meccanismo di *reverse charge*, anch'esso previsto dalla delega, assume una particolare urgenza e andrebbe attuato in tempi brevi.

Svolge quindi ulteriori considerazioni in merito alla prospettiva di predisporre misure aggiuntive per la lotta all'evasione e elusione fiscale operando innanzitutto in modo da rendere effettivamente disponibili le numerose fonti informative di cui dispone l'amministrazione finanziaria, garantendo la operatività e funzionalità all'apparato di elaborazione dell'informazione e di repressione dei reati fiscali.

Osserva, inoltre, che la tracciabilità delle transazioni e la possibilità di incrociare le dichiarazioni fiscali possono agevolare l'esercizio dei poteri di accertamento sintetico del reddito. Dopo aver considerato le problematiche connesse alla determinazione presuntiva del reddito di piccole imprese e professionisti, sottolinea l'esigenza di rafforzare le misure introdotte nel corso del 2011 sull'utilizzo del contante, ritenendo che il potenziamento dell'utilizzazione della fatturazione e della moneta elettronica e della tracciabilità dei pagamenti, potranno in prospettiva rendere non più necessari strumenti che determinano posti di adempimento per le imprese.

In tema di IVA, che rimane l'imposta più evasa, prospetta una serie di interventi a livello sia di produzione di beni e servizi che di consumo finale, esprimendo una valutazione positiva per forme di contrasto di interessi basate sullo strumento della detraibilità delle spese, ma insistendo, al contempo, sulla esigenza di valutare tale strumento alla luce delle esigenze del risanamento dei conti pubblici.

Interviene quindi il dottor CHIRI, per illustrare i contenuti del documento consegnato in materia di rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, soffermandosi, in particolare, sia sugli obiettivi generali della legge delega che sulla rilevanza delle disposizioni recate dalla Statuto dei diritti del contribuente che, in numerose occasioni, sono state peraltro eluse o espressamente derogate. Dopo aver osservato che la strategia di intervento del legislatore delegante consiste nell'integrare l'approccio tradizionale "autoritario" con un approccio "rispettoso" dei contribuenti, si sofferma poi a commentare le iniziative in ambito internazionale in tema di revisione dei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, sottolineando il rilievo dell'approccio qualificato come adempimento collaborativo, nonché sulle proposte della Commissione europea in tema di semplificazione delle normative fiscali. Di seguito descrive analiticamente gli elementi di maggiore criticità presenti nella legislazione fiscale italiana sia in termini di complessità che di incertezza normativa, facendo peraltro presente che sono stati compiuti negli ultimi tempi dei passi per ridurre le incertezze e semplificare i rapporti con i contribuenti. Dopo aver commentato le cifre relative al ricorso dell'istituto dell'interpello, fa presente che le misure di semplificazione degli adempimenti fiscali sono state indirizzate, in varia misura, rispetto alla dimensione delle imprese. Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla legge delega, esprime una valutazione positiva per i principi recati in tema di abuso del diritto, di sistema premiale

per i contribuenti corretti, di revisione del sistema delle sanzioni nonché di semplificazione del regime fiscale e degli adempimenti. Conclude commentando anche i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema delle sanzioni, amministrative e penali, con l'obiettivo con meglio commisurarle in funzione della gravità delle violazioni fiscali.

Interviene il senatore [FORNARO](#) (PD), il quale apprezza gli spunti e le osservazioni emersi dagli interventi puntuali e articolati dei rappresentanti della Banca d'Italia.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) chiede di specificare ulteriormente le osservazioni in materia di *reverse charge*, di livello e qualità delle misure della premialità nei confronti dei contribuenti onesti e, infine, in materia di contrasto di interesse.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S), preso atto delle osservazioni in tema di studi del settore chiede se tale strumento debba essere completamente abbandonato ovvero sia sufficiente aggiornarlo periodicamente per eliminarne i fattori di maggiore criticità.

Il dottor SESTITO, dopo aver dato conto del gettito riferibile all'applicazione degli studi di settore e sottolineandone la rilevanza per la finanza pubblica, ritiene particolarmente complesso un eventuale abbandono di tale strumento, ricordandone le caratteristiche atte a consentire all'amministrazione finanziaria di avere un quadro statistico economico nel quale inserire gli andamenti dei singoli settori produttivi. Per quanto, invece, il contrasto di interessi, ribadita la esigenza di controllo nell'andamento dei conti pubblici, esprime perplessità per un ricorso generalizzato alla detraibilità delle spese.

Il dottor CHIRI specifica che la premialità per i contribuenti onesti non dovrebbe riguardare uno sconto di imposta, bensì il livello delle sanzioni; risponde poi in merito alla estensione dello strumento del *reverse charge*, dando conto delle caratteristiche di tale istituto, sia per quanto riguarda l'Unione europea che la disciplina italiana.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia quindi i rappresentanti della Banca d'Italia e li congeda.

Successivamente introduce l'audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia dando la parola al dottor Bussoni.

Il dottor BUSSONI osserva in premessa che l'attuale sistema fiscale sia utilizzato, sempre più spesso, non come strumento di politica economica a favore della crescita e dell'equità, ma solo come mera fonte di maggiori entrate, constatando criticamente che la spesa pubblica è ancora considerata una variabile indipendente, cui adeguare il livello di gettito.

Tra i fattori di maggiore criticità del sistema rimarca l'elevata incidenza della tassazione dei profitti, il peso percentualmente rilevante che le piccole e medie imprese sopportano per l'imposta municipale sugli immobili strumentali, nonché la prospettiva di un ulteriore incremento del prelievo a titolo di TASI.

Infatti, oltre alla fiscalità statale, l'oratore ricorda che l'introduzione del federalismo fiscale non ha conseguito gli obiettivi di semplificazione e di riduzione del prelievo complessivo.

Passando a commentare la legge delega, esprime apprezzamento per la definitiva approvazione della legge, sottolineando la forte aspettativa che le maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale siano utilizzate per ridurre la pressione fiscale complessiva, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nella legge di stabilità per il 2014.

Rinviano al testo scritto del proprio intervento per una più compiuta analisi delle proposte formulate dall'Associazione da lui rappresentata, enuncia i capitoli di maggiore interesse, facendo presente che

gli interventi in tema fiscale dovranno essere orientati sull'esigenze specifiche della micro, della piccola e della media impresa, incentivandone la capitalizzazione e riducendo la tassazione sugli utili non prelevati e, soprattutto, procedendo a una vasta opera di riordino degli attuali regimi contabili. Ulteriori elementi di particolare rilievo consistono nel nuovo regime semplificato, con particolare riferimento alle attività marginali, nel regime fiscale delle nuove iniziative produttive, nella trasparenza fiscale, nella tassazione pianificata e nel sistema premiale.

Per quanto riguarda invece gli studi di settore, a distanza di sedici anni dalla loro introduzione, auspica che tale strumento possa essere rivisto anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla delega fiscale.

In riferimento alla riduzione dell'IRAP, pur tenendo conto delle esigenze di gettito e di controllo dei conti pubblici, sollecita una misura definitiva di chiarimento del presupposto dell'imposta, escludendo dal pagamento del tributo le imprese individuali in assenza del criterio dell'autonoma organizzazione, superando così l'annoso e vasto contenzioso in materia.

Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti fiscali, ritiene importante procedere al riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali alla stabilizzazione della disciplina tributaria, al rispetto del principio della irretroattività per le disposizioni tributarie, come previsto dallo Statuto per i diritti del contribuente, nonché a definire e limitare i controlli fiscali rispetto agli oneri burocratici addossati alle imprese.

Si sofferma poi a sollecitare un'analisi preventiva e una verifica periodica *ex post* dell'effettivo peso, anche in termini economici, degli adempimenti fiscali imposti alle imprese, proponendo il riconoscimento di un credito d'imposta per attenuare gli effetti negativi di tale aspetto dell'obbligazione tributaria.

L'oratore prosegue richiamando l'esigenza di intervenire con urgenza nel comparto più generale della semplificazione, abrogando la responsabilità solidale negli appalti, introducendo, a regime, la compensazione delle imposte dovute dalle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione nonché l'obbligo dell'invio dei modelli precompilati per il versamento delle imposte locali.

Conclude sollecitando il riordino della fiscalità immobiliare e la possibile revisione delle agevolazioni e delle cosiddette spese fiscali.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) chiede di specificare i dati di riferimento dai quali derivano le percentuali del prelievo sulla tassazione dei profitti; chiede poi l'orientamento complessivo di R.ETE. Imprese circa il possibile "scambio" tra minori agevolazioni settoriali e riduzione complessiva del prelievo.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) chiede una valutazione della introduzione della cosiddetta dichiarazione IVA *standard* europea.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) chiede una valutazione del tutoraggio fiscale nonché di specificare le osservazioni in materia di dichiarazione già precompilate.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII), dopo aver fatto riferimento ai criteri e ai principi direttivi in materia di tutoraggio fiscale, chiede un'ulteriore valutazione della utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione.

Conclude sollecitando un'osservazione relativamente all'efficacia della limitazione all'uso del contanti ai fini della lotta all'evasione fiscale.

Risponde ai quesiti posti il dottor BUSSONI osservando che R.ETE. Imprese Italia non è pregiudizialmente contrario alla diffusione di strumenti di pagamento elettronici, a condizione che

siano ridotti in maniera significativa i costi di pagamento. Per quanto riguarda, invece il tutoraggio fiscale, insiste sulla esigenza di migliorare significativamente il rapporto tra fisco e imprese con riferimento alle imprese di minore dimensione.

Risponde a sua volta il dottor TREVISANI, esprimendo dubbi sulla reale efficacia, in termini di risparmi di spesa, della revisione delle agevolazioni fiscali facendo presente, dopo una interlocuzione del presidente [Mauro Maria MARINO](#), che i settori rappresentati da R.ETE. Imprese Italia sono interessati da tale azione di riordino in maniera relativa. Tuttavia, l'incidenza delle agevolazioni fiscali per alcuni comparti produttivi, come per esempio l'autotrasporto, dovrebbe consigliare cautela e profondità di analisi, per tener conto anche degli effetti complessivi dell'azione di riordino. Da ultimo risponde al senatore Molinari facendo presente che la dichiarazione standard europea rischia di essere inefficace in assenza di una reale semplificazione a monte della disciplina IVA.

Dopo un ulteriore intervento del dottor BUSSONI, volto a sottolineare il favore per misure di ampliamento della capacità delle spese delle famiglie, interviene il dottor GABELLINI circa gli effetti dello strumento del tutoraggio in relazione alla diversa dimensione delle imprese interessate.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che il disegno di legge è stato rimesso all'esame della sede plenaria nella seduta di oggi della Sottocommissione per i pareri, dando atto al senatore Carraro, in qualità di Presidente di tale organismo, di aver suggerito tale esito in assenza di alcuni componenti di maggioranza. Preannuncia peraltro che in sede di Ufficio di presidenza convocato per domani mattina alle ore 9 potrà essere affrontata più compiutamente la questione circa la funzionalità e la operatività della Sottocommissione, in considerazione della diversa partecipazione ai lavori da parte dei senatori componenti.

La relatrice [GUERRA](#) (PD) illustra i contenuti del disegno di legge, facendo presente che l'articolo 1 interviene sull'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 200, in tema di sanzioni amministrative per violazioni delle prescrizioni in materia di riciclaggio. Viene anzitutto sostituito il comma 2 prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al

portatore (anziché dal 30 al 40 per cento come fissato dal testo vigente) per la violazione della prescrizione secondo cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a mille euro.

In secondo luogo viene soppresso il quarto periodo del comma 7-bis, che prescrive, per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

L'articolo 11, invece, incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare, viene aumentata la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliate le finalità a cui può essere destinata, ricomprendendovi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, tra i soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta - oltre alle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea - si aggiungono i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola e si introduce la possibilità di riscuotere l'imposta con diverse modalità - che il comune può stabilire con regolamento - in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Dopo aver dato ulteriori indicazioni circa il contenuto di tale articolo, fa presente che l'articolo 13 autorizza i concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, ubicati in Sardegna, con finalità turistico-ricreative e sportive a mantenere installati manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

La norma opera nelle more della revisione delle norme sul rilascio delle concessioni e ne specifica le condizioni di efficacia. La relatrice rileva peraltro che la disposizione in commento presenta profili di disparità di trattamento per altre regioni e appare indeterminata per l'individuazione dei manufatti oggetto della deroga.

Dà quindi analiticamente conto delle disposizioni recate dall'articolo 15, modificative del codice della legge antimafia in tema di destinazione dei beni e delle somme confiscate alla criminalità organizzata. Conclude il proprio intervento illustrando i commi 1 e 2 dell'articolo 16 che prevedono la possibilità di una proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati fruiti dai contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.

Interviene in discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (M5S) a giudizio del quale le misure recate dall'articolo 1, di per sé condivisibili, andrebbero integrate con un definitivo superamento del regime sanzionatorio vigente per gli illeciti relativi alla tenuta dei libretti postali. Per quanto riguarda invece l'articolo 11 condivide le perplessità della relatrice.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) ricorda la genesi del disegno di legge e fa proprie le osservazioni critiche della relatrice per quanto riguarda le misure relative alla Sardegna.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) formula una serie di osservazioni critiche circa le disposizioni relative alla Sardegna, ai libretti al portatore, nonché alla tassa di sbarco.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) ricordando la genesi del disegno di legge, ne rimarca il carattere straordinario, rispetto all'iter del decreto-legge 1151, sia per quanto riguarda l'esame in Commissione che in Assemblea. Si tratta quindi di disposizioni di carattere certamente disomogeneo ma accomunate dall'obiettivo di superare i limiti di emendabilità di tale decreto-legge. Dopo aver sollecitato una

riflessione circa gli esiti del vaglio di improponibilità di emendamenti ai decreti-legge, ritiene opportuno tener conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

Dopo un ulteriore intervento del senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), la RELATRICE propone alla Commissione un parere ostativo con osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo la dichiarazione di astensione, a nome delle rispettive parti politiche, della senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*) e del senatore [MOLINARI](#) (*M5S*), posta ai voti la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, esprime parere di nulla osta, invitando la Commissione di merito, in riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 13 relative ai concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, ubicati in Sardegna, a valutare con attenzione i profili di uniformità e ragionevolezza rispetto ad analoghe fattispecie ubicate in altre Regioni.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 73 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
73ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) rammenta che il 20 febbraio scorso, in sede di esame in Assemblea del disegno di legge n. 1215, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (cosiddetto "enti locali-bis"), il Presidente del Senato - attenendosi ad una applicazione rigorosa dell'articolo 97 del Regolamento del Senato, che disciplina la proponibilità degli emendamenti - ha dichiarato improponibili per estraneità all'oggetto numerosi emendamenti, molti dei quali già approvati in sede referente dalla Commissione bilancio.

Sottolinea quindi che tutti gli emendamenti dichiarati improponibili riguardanti la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali, nonché la delicatissima situazione economica della Sardegna sono stati trasfusi nel disegno di legge in titolo, a prima firma del Presidente del Gruppo Partito Democratico

Zanda e sottoscritto da numerosi altri Presidenti di Gruppo ed altri senatori. Il disegno di legge infatti, in quanto strumento di legislazione ordinaria e non d'urgenza come il decreto-legge, presenta minori obblighi di omogeneità di materia. Onde assicurarne un *iter* spedito, esso è stato altresì assegnato in sede deliberante alla Commissione bilancio, previo parere delle altre Commissioni le cui competenze sono comunque lambite dalle norme in esso contenute.

Riferisce pertanto che esso è stato assegnato in sede consultiva anche alla Commissione istruzione, in ragione dell'articolo 7, recante misure per la stabilizzazione del personale artistico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, e dell'articolo 17, recante misure in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 recepisce integralmente i contenuti dell'emendamento 5.0.9 presentato dal senatore Milo al decreto-legge "enti locali-*bis*", approvato dalla Commissione bilancio e poi dichiarato inammissibile dal Presidente del Senato per estraneità all'oggetto del decreto-legge.

Esso dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche procedano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale per almeno 340 giorni nel triennio precedente, selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica. La norma sancisce altresì che la stabilizzazione avvenga in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge cosiddetto "valore cultura", approvato dal Parlamento lo scorso ottobre. Ricorda, infatti, che secondo il predetto decreto-legge, al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore lirico-sinfonico e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni, gli enti che versano in condizioni critiche ovvero non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero ancora siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, possono presentare un piano di risanamento che comprenda una serie di parametri fra cui: la rinegoziazione e ristrutturazione del debito; [l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico; il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016.](#) A queste condizioni, le fondazioni possono accedere al fondo di rotazione di 75 milioni. Al riguardo, la relatrice reputa tuttavia necessari alcuni chiarimenti in particolare sulla possibilità di conciliare la stabilizzazione del predetto personale artistico precario con la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico previste dai piani di risanamento.

Quanto all'articolo 17, relativo ai servizi di pulizia nelle scuole, ella rende noto che, in occasione dell'esame del decreto "enti locali-*bis*", esso non era stato approvato dalla Commissione bilancio, ma era stato presentato direttamente in Aula dalla relatrice, ma ugualmente dichiarato improponibile. Fa presente che il suo contenuto è stato comunque inserito nella nuova versione del decreto-legge "enti locali" approvata dal Consiglio dei ministri venerdì scorso 28 febbraio, il cui testo non è peraltro ancora disponibile. Comunica al riguardo che la norma è di particolare urgenza perché proprio il 28 febbraio scadevano i contratti degli *ex* lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di pulizia delle scuole i quali, a seguito della rinegoziazione dei contratti operata dalla Consip, rischiano di perdere il lavoro oppure di vedersi dimezzato lo stipendio. Con i nuovi bandi, la Consip ha infatti riaffidato alle cooperative di *ex* LSU gli stessi impieghi ma con un ribasso degli stipendi del 50 per cento, sicché dalle 7 ore di lavoro al giorno si passerebbe a 3 ore e 30 minuti. Analogamente, il loro stipendio - attualmente pari a circa 900 euro - rischia di scendere a 450 euro. Dopo aver sottolineato che si tratta di circa 11.000 lavoratori, comunica che il Governo ha ritenuto necessaria la proroga di un mese dei vecchi contratti, fino al 31 marzo 2014, per verificare la possibilità di una diversa soluzione. Evidenzia peraltro che la copertura della proroga è assicurata prevalentemente tramite una riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) di cui alla legge n. 440 del 1997.

In ultima analisi, fa presente che non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto "enti locali-*ter*" contenente una disposizione analoga sui servizi di pulizia nelle scuole, occorrerà espungere

da questo disegno di legge l'articolo 17.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [BIGNAMI](#) (M5S), la quale lamenta la redazione di un ennesimo provvedimento *omnibus*, mentre sarebbe stato più opportuno legiferare per settori omogenei. Deplora pertanto tale modalità di procedere, che non consente un esame approfondito delle singole materie.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si sofferma sulla copertura dell'articolo 17, rilevando criticamente la mortificazione dei lavoratori socialmente utili a seguito di una nuova regolazione dei contratti. Dopo aver ricordato che la Consip è nata per razionalizzare la spesa della Pubblica amministrazione, sollecita maggiori chiarimenti sulla relativa gestione, al fine di comprendere le modalità di funzionamento degli appalti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto), dopo aver a sua volta ripercorso l'origine delle norme contenute nel provvedimento, fa notare che esso restituisce centralità al Parlamento dal momento che consente al Legislatore di riappropriarsi della funzione legislativa. Pur riconoscendo perciò la disomogeneità del testo, invita a tener conto che esso trae origine da proposte emendative parlamentari.

Segnala peraltro che tale tentativo non è unico nel suo genere, in quanto in un'altra occasione lui stesso ha recuperato la facoltà emendativa del Parlamento, fortemente compressa a causa della sostanziale "blindatura" del decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto "decreto scuola") che giunse in Senato in seconda lettura e che fu impossibile modificare, pena la decadenza. In quel caso vennero presentati molti ordini del giorno, alcuni dei quali accolti dal Governo, il cui contenuto è stato trasfuso in due distinti disegni di legge a sua firma, relativi uno alla scuola (A.S. n. 1297) e uno all'università (A.S. n. 1298). Coglie quindi l'occasione per sollecitare la calendarizzazione di entrambe le proposte legislative.

Quanto all'articolo 17, ritiene necessario decidere come gestire il servizio di pulizia delle scuole, tenuto conto che in alcuni istituti è esternalizzato e vengono impiegati lavoratori socialmente utili, mentre in altri è svolto dal personale ATA. Nel ritenere condivisibile la riduzione dei fenomeni di esternalizzazione, onde favorire l'assunzione del personale ATA attualmente precario, afferma tuttavia che non è possibile azzerare improvvisamente i contratti in essere tenuto conto che sono coinvolti circa 11.000 lavoratori. Sollecita pertanto una scelta definitiva al fine di non prolungare il disagio tanto per le scuole quanto per i lavoratori interessati.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), riservandosi di intervenire in sede di replica, precisa preliminarmente che l'obiettivo di una legislazione più lineare è condiviso da tutte le forze politiche. Domanda pertanto la collaborazione del Governo affinché si proceda verso una migliore redazione dei testi normativi, fermo restando che in alcuni casi l'urgenza di provvedere non consente un'attenzione maggiore alla formulazione delle norme.

Fa presente peraltro che un abbassamento delle ore lavorative degli *ex* LSU, con conseguente riduzione dello stipendio, presuppone inevitabilmente un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali. Ritiene comunque che la decurtazione delle ore destinate alla pulizia delle scuole costituisca un gravissimo nocumento.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il disegno di legge è assegnato in sede deliberante alla Commissione bilancio, la quale intende procedere rapidamente all'approvazione in prima lettura. Comunica poi che è pervenuta una nota dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella quale si esprimono alcuni dubbi sulla formulazione dell'articolo 7 che parrebbe contrastare con l'articolo 11 del decreto-legge "valore cultura". Alla luce della necessità di ulteriori chiarimenti propone pertanto di rinviare a domani il seguito dell'esame.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) concorda con la proposta di rinvio.

Il sottosegretario TOCCAFONDI fornisce alcuni chiarimenti circa la sussistenza di un tavolo di concertazione relativo alle disposizioni dell'articolo 17, rilevando peraltro che sono state già attivate alcune convenzioni. Dopo aver segnalato il mese di proroga degli attuali contratti dei lavoratori socialmente utili vale circa 20 milioni di euro, conferma che una norma analoga è prevista nel decreto-legge "enti locali" prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, differenziandosi per meccanismi di copertura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2014

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato, che sintetizza i vasti ambiti di competenza trattati nella Relazione. Fa presente in particolare che in esso si esprime condivisione sulla individuazione di alcune priorità, nella consapevolezza però che l'attuale Governo potrà apportare alcuni aggiustamenti in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione.

Nel sottolineare che lo schema di parere focalizza positivamente i temi di competenza esposti nella Relazione, segnala che occorre comprendere in che modo le iniziative descritte saranno concretamente attuate.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere con una osservazione del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 2**

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo, che imposta il semestre di presidenza

italiana dell'Unione europea, in cui le priorità sono la crescita e l'occupazione;

preso atto del paragrafo inerente la proprietà intellettuale inserito all'interno delle politiche e degli atti dell'Unione, con particolare riferimento alla proposta di direttiva riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, che impatta anche su argomenti attualmente all'esame della Commissione (affare assegnato n. 62);

valutate positivamente le priorità del Governo nella realizzazione della strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione e la volontà di rafforzare il sistema europeo della ricerca, attraverso sinergie tra i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di *Horizon 2020*, del piano nazionale di ricerca e dei fondi strutturali;

esaminate le politiche con valenza sociale tra cui anzitutto la politica di coesione, nell'ambito della quale occorre non disperdere i fondi strutturali che giungono dall'Unione e che vengono tra l'altro impiegati per la formazione e la cultura;

condivise le iniziative riguardanti l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, tra cui ad esempio: l'avvio del nuovo programma *Erasmus+*, l'adozione di linee programmatiche per la diffusione di tecnologie nella didattica e la prosecuzione nell'attuazione del quadro europeo delle qualifiche, l'incremento del numero degli iscritti ai corsi di studi universitari, la promozione della mobilità studentesca e dei docenti, l'allineamento dei percorsi formativi rispetto ai bisogni del mercato del lavoro;

manifestata soddisfazione per la parte dedicata alla gioventù, che rappresenta per la prima volta un'attenzione specifica sotto tutti i punti di vista e che avrà un riflesso concreto durante il semestre italiano;

valutate le priorità della Commissione europea in materia di sport con particolare riferimento alla lotta al *doping* e al contrasto della manipolazione dei risultati sportivi, nel contesto rappresentato dalla funzione sociale dello sport;

rilevato con favore che l'Italia parteciperà al nuovo programma della Commissione europea *Erasmus-i-*, per sostenere le iniziative in materia di istruzione, gioventù e sport nel settennio 2014-2020;

considerate le iniziative in materia di beni culturali, che si articolano in diverse azioni tra cui l'applicazione delle nuove tecnologie al settore culturale, la promozione del ruolo della cultura nelle relazioni esterne e la tutela dell'identità culturale e della diversità culturale anche nel settore dell'audiovisivo;

esprime, per quanto di competenza un parere favorevole con la seguente osservazione:

1. tenuto conto della necessità di supportare le summenzionate indicazioni di principio mediante gli strumenti e le risorse idonei a far sì che tali politiche abbiano una realizzazione concreta, si reputa indispensabile che vi sia un impegno e una verifica circa la fattibilità dell'attuazione di tali principi.

1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
7ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) ([n. 62](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il sottosegretario Lotti ha manifestato il suo vivo interesse a partecipare ai lavori della Commissione sull'atto in titolo. Tuttavia, poiché le deleghe non sono state ancora formalizzate, ha chiesto di rinviare almeno la votazione della risoluzione alla settimana prossima. Nel registrare con favore l'interesse del nuovo Governo alla questione in esame, egli invita pertanto il relatore Martini ad illustrare la sua proposta di risoluzione e a rinviarne la votazione alla settimana prossima.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), pur esprimendo il proprio rammarico per la mancata votazione

nella seduta di oggi, conviene comunque con la proposta del Presidente, per rispetto al nuovo Sottosegretario.

Comunica poi di aver ricevuto alcuni importanti contributi sul suo documento illustrato nella seduta del 4 febbraio scorso, che auspica possano essere resi espliciti anche in questa sede.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà quindi conto dei suggerimenti trasmessi al relatore dal suo Gruppo in ordine al documento da lui predisposto. Anzitutto, nel secondo paragrafo, dedicato all'approvazione del decreto interministeriale di riordino, con riferimento alla disposizione transitoria che assegnerebbe alle imprese accreditate una quota dei compensi per copia privata proporzionale al numero dei mandati espliciti di ogni *collecting*, ha proposto di tenere conto degli artisti stranieri. Circa l'assenza di qualunque strumento di rappresentanza obbligatoria per gli autori, interpreti ed esecutori che non hanno conferito alcun mandato, ha poi invitato a considerare gli artisti "apolidi" che, o per scelta volontaria o per altra causa, non abbiano conferito il mandato ad alcuna impresa accreditata.

Nell'ambito del terzo paragrafo, dedicato alla prospettiva occupazionale dei dipendenti del nuovo Imaie, ella ha poi chiesto di considerare che non è realistico attendersi un significativo aumento dei posti di lavoro, a causa della natura stessa del mercato in questione, che è notoriamente chiuso.

Passando al paragrafo 4, relativo alle questioni che rimarranno aperte dopo il decreto di riordino, ella ha invitato il relatore a specificare cosa intenda per coordinamento fra *collecting* in via volontaria e paritaria, evidenziando la compresenza di *collecting* pure, composte di soli artisti o produttori, e di *collecting* miste.

Circa il quinto paragrafo, concernente l'esigenza di nuove norme primarie per governare la transizione, ella ha evidenziato come la direttiva europea in via di emanazione riguardi in realtà le licenze *on line* paneuropee, non il comparto nel suo insieme.

Infine, ha sottolineato l'esigenza di prevedere il divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, a tutela delle parti contrattualmente più deboli.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la procedura in titolo si concluderà con l'approvazione di una risoluzione, di cui sottolinea la forte valenza politica di impegno al Governo. Rammenta altresì che, nel corso delle numerose audizioni svolte sull'argomento, sono emersi pochi elementi comuni a tutti gli auditi. Fra questi sottolinea tuttavia il giudizio critico sull'attuale situazione di stallo, che non consente la distribuzione delle risorse, e la conseguente esigenza di superare l'immobilismo. Ritiene pertanto che la Commissione debba procedere in tempi rapidi, per indicare un percorso all'Esecutivo, e vigilare costantemente sulla sua attuazione.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) conviene sulle esigenze di celerità ed esprime il proprio rammarico per le numerose circostanze, anche di carattere politico-istituzionale, che non hanno consentito di fare prima. Ringrazia comunque tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla procedura, anche attraverso l'espressione di suggerimenti e consigli. Quanto ai profili evidenziati dalla senatrice Montevicchi, dichiara di accogliere la proposta di attenuare le speranze occupazionali connesse ad una liberalizzazione del settore. Anche con riferimento alla prossima direttiva europea accoglie il suggerimento di precisarne l'obiettivo rivolto alle licenze *on-line* anche se, in senso più generale, essa riguarderà comunque il settore nel suo complesso. Concorde altresì sulla distinzione fra *collecting* pure e miste, nonché sul divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, su cui del resto si era registrato un consenso unanime nel corso delle audizioni.

Dichiara altresì di raccogliere altre sollecitazioni ricevute circa una maggiore efficacia delle sanzioni e l'opportunità di sottrarre il nuovo IMAIE alla vigilanza pubblica nel caso in cui fosse superata la sua attuale funzione mutualistica.

Non raccoglie invece i suggerimenti circa il coordinamento paritario fra *collecting*, che ha natura più politica che giuridica, nonché quello sugli artisti stranieri che, anche a giudizio del Governo,

sarà affrontato in altra sede.

Ribadisce comunque che dalla liberalizzazione non si torna indietro e, a partire da questa affermazione, è indispensabile impegnare il Governo ad una serie di passi avanti, ivi compreso il sostegno a nuove norme primarie che regolino definitivamente la materia.

Avviandosi alla conclusione non può tuttavia fare a meno di sottolineare la contraddizione che permane fra la gestione del diritto d'autore, del tutto monopolistica da parte della Siae, e quella del diritto connesso, frammentato e liberalizzato.

Presenta infine una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al presente resoconto, convenendo di rinviarne la votazione alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA conferma le preoccupazioni del Ministero sull'articolo 7, che non appare in linea con la *ratio* dell'articolo 11 del decreto-legge "valore cultura", il quale individuava un percorso di risanamento e contenimento delle spese vincolante per l'accesso alle risorse.

Pur comprendendo il problema delle masse artistiche precarie, non può dunque non rilevare che le due norme vanno in direzione totalmente opposta fra loro. Auspica pertanto una riformulazione dell'articolo 7 che si ponga in linea con la *ratio* dell'articolo 11 del decreto-legge "valore cultura".

Il sottosegretario TOCCAFONDI conferma che il decreto-legge "enti locali *ter*" approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio scorso, contiene la proroga di un mese dei contratti degli *ex* lavoratori socialmente utili per i servizi di pulizia nelle scuole.

La relatrice **DLGIORGI** (PD), prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, illustra uno schema di parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 7 e alla soppressione dell'articolo 17. Con particolare riferimento all'articolo 7, ritiene che una sua riformulazione vada maggiormente incontro all'autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche, responsabilizzandole nella assunzione e gestione del personale.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) ritiene che sarebbe stato più coerente esprimere un parere contrario sulle due norme di competenza.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) lamenta i tempi ristretti a disposizione per discutere un argomento di così grande rilievo come il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, deplorando che esso sia stato inserito in un provvedimento assegnato ad altra Commissione, di fatto esautorando la competenza della 7ª Commissione. Preannuncia perciò un voto contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole condizionato della relatrice, pubblicato in allegato al presente resoconto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni dei Presidenti dell'Istituto italiano di studi germanici, del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi", i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI DOMANI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per domani giovedì 6 febbraio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9 ed avrà ad oggetto la programmazione dei lavori, anziché l'audizione del Commissario dell'Enea in merito all'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (atto n. 235). Preannuncia comunque che l'audizione del Commissario dell'ENEA avrà luogo martedì, 11 marzo, alle ore 14, sempre in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso trae origine da proposte emendative già approvate dalla 5ª Commissione al disegno di legge n. 1215, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (cosiddetto "enti locali-*bis*"), e poi dichiarate improponibili in Assemblea;

considerato che gli ambiti di competenza riguardano l'articolo 7, recante misure per la stabilizzazione del personale artistico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, e l'articolo 17, recante misure in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali;

rilevato che secondo l'articolo 7 le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto "valore cultura"), alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale per almeno 340 giorni nel triennio precedente, selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

manifestata perplessità sulla compatibilità di tale norma con le disposizioni previste nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013;

tenuto conto che l'articolo 17 proroga di un mese i contratti degli *ex* lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di pulizia delle scuole i quali, a seguito della rinegoziazione dei contratti operata dalla Consip, rischiano di perdere il lavoro oppure di vedersi dimezzato lo stipendio;

preso atto che una norma analoga all'articolo 17 è contenuta nel decreto "enti locali-*ter*" approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 28 febbraio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ravvisa una forte contraddizione tra l'articolo 7 e l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, in quanto le fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni, presentano un piano di risanamento che comprende una serie di parametri fra cui la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico. Pertanto, la stabilizzazione delle masse artistiche prevista dal provvedimento in esame rischia di determinare un ulteriore appesantimento dei bilanci delle fondazioni proprio nel momento in cui esse devono razionalizzare il proprio personale. Si ritiene dunque necessaria una riformulazione che renda compatibile l'articolo 7 con la *ratio* dell'articolo 11 del decreto-legge "valore cultura";
2. non appena sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto "enti locali-*ter*" contenente una disposizione analoga sui servizi di pulizia nelle scuole, si invita la Commissione di merito ad espungere da questo disegno di legge l'articolo 17.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 62

La 7a Commissione ha esaminato approfonditamente, con molte audizioni e l'ascolto di tutti i soggetti coinvolti, la situazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori (AIE), alla luce della difficile situazione creatasi negli ultimi mesi, prendendo atto di:

- una fase di sostanziale blocco del sistema dei pagamenti - al netto di quelli assicurati dai liquidatori del vecchio IMAIE - nella transizione che deve portare il sistema a regime dopo la costituzione del nuovo IMAIE e dopo la legge di liberalizzazione del settore, con grave pregiudizio per gli aventi diritto;
- una grande diversità di posizioni e di un clima di esacerbato conflitto nelle relazioni tra le *collecting*, che è frutto in particolare delle pesanti scorie legate alla vicenda della liquidazione del vecchio IMAIE (e delle responsabilità connesse).

La Commissione ha orientato le proprie riflessioni e prese di posizione intorno ad alcuni obiettivi di interesse generale, dai quali in ogni caso non si può prescindere.

Punto di partenza è infatti l'esigenza di far funzionare al meglio il sistema, così come definito dalla legge di liberalizzazione, traguardo che appare ad oggi seriamente impedito o ostacolato. A tale scopo è essenziale superare i motivi del contenzioso e dare nuove certezze a tutti gli operatori, nel presupposto che dalla liberalizzazione non si torna indietro, mentre occorre rimuovere gli ostacoli al suo pieno e corretto funzionamento, mettendo al primo posto le irrinunciabili esigenze degli aventi diritto (AIE).

1. La procedura di liquidazione del vecchio Imaie

La Commissione ha interrogato, nel corso delle audizioni, i liquidatori del vecchio IMAIE, ricevendo tutte le informazioni sulla procedura in corso e sulle iniziative prese per dare la massima soddisfazione possibile agli aventi diritto. Il quadro rappresentato evidenzia che si è "sostanzialmente esaurita l'attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti ai diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009" e che "la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1°.1.2008-14.7.2009".

L'obiettivo è quello di "completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014". Alla data odierna, dice infine la relazione dei liquidatori, "le disponibilità liquide (depositi bancari e gestioni) della procedura ammontano a complessivi 99 milioni di euro circa". Pur comprendendo che i liquidatori operano sotto l'egida del Tribunale di Roma, appare importante che il Governo agevoli il loro compito, in modo che i diritti acquisiti vengano garantiti al più presto.

2. L'approvazione del decreto interministeriale di riordino

Essenziale sarà - in pari tempo - l'approvazione del decreto interministeriale di riordino della materia. L'adozione del provvedimento, costruito con un ampio quanto faticoso coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, può consentire di risolvere alcuni problemi rilevanti, anche se non tutti. Gli aspetti più importanti normati dal decreto saranno infatti:

- la definizione, in prima applicazione, delle figure di artista primario e comprimario, indispensabile per "poter effettuare la ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto in presenza di criteri differenti adottati dalle diverse società di *collecting*". Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, interpellato già nel luglio 2013, ha fortemente caldeggiato il varo di "una disciplina transitoria e

sperimentale che preveda, per un periodo iniziale di tempo, l'impiego di definizioni valide per tutti gli operatori, al fine di favorire il pacifico avvio delle contrattazioni";

- la libertà delle imprese accreditate a concludere accordi sulle modalità e le condizioni più utili a favorire un'equa e celere ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. La disposizione implicitamente sancisce la necessità di rispettare il principio generale per cui l'individuazione dell'intermediario abilitato ad incassare i compensi spetta all'artista che conferisce mandato ad una *collecting* e non al produttore o utilizzatore che deve versare i compensi (audio e video). Sarà peraltro inserita una clausola di salvaguardia, in caso di mancato accordo fra intermediari, a vantaggio dei comprimari, che rappresenta un passo avanti rispetto alla situazione attuale;
- l'inclusione nel perimetro della liberalizzazione dei compensi per copia privata spettanti agli AIE, insieme all'inserimento di una disposizione transitoria che assegna alle imprese accreditate una quota dei compensi per copia privata, per gli anni 2012-13, proporzionale al numero dei mandati espliciti di ogni *collecting*;
- il principio dell'interoperabilità delle banche dati possedute da ogni associazione, con l'introduzione di sanzioni per chi non adempie all'obbligo di comunicare i dati relativi alle interpretazioni degli artisti;
- il concetto che il criterio contabile della competenza è elemento discriminante per l'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è effettuata la comunicazione di accreditamento. Sulla decorrenza si sono manifestate forti contrarietà, che hanno portato alcuni soggetti a ricorrere all'Antitrust. Il Dipartimento per l'editoria ha avviato uno specifico approfondimento con l'Autorità garante, nel quadro del più ampio confronto già in essere su eventuali profili anticoncorrenziali di accordi recentemente conclusi;
- l'assenza di qualunque strumento di rappresentanza obbligatoria per gli AIE che non hanno conferito mandato ad alcuna impresa accreditata, determinando di fatto la decadenza della rappresentanza obbligatoria del nuovo IMAIE, ma raccogliendo al tempo la raccomandazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore affinché "venga monitorata con attenzione la situazione degli artisti che, per varie ragioni sociali o economiche (ad esempio perché maturano annualmente compensi di importo limitato), non siano informati della liberalizzazione dalle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi".

3. La prospettiva occupazionale dei dipendenti del nuovo Imaie

In questo quadro di transizione si aggiunge un nuovo, delicato problema: la situazione dei lavoratori del nuovo IMAIE, resa critica dall'avvio della procedura di licenziamento decisa dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Al di là delle cause riferibili allo stallo del mercato dell'attività di intermediazione, che produce anche per il nuovo IMAIE un momento particolarmente critico dal punto di vista economico-finanziario, viene in evidenza in questa vicenda la contraddizione insita nella doppia scelta compiuta dal Legislatore nel giro di pochi anni: nel 2010 si è registrata la conferma nel nuovo IMAIE della funzione generalista e mutualistica, comprensiva del carico dei lavoratori e, nel 2012, si è avviata la liberalizzazione del settore, con conseguente messa in mora della funzione del nuovo IMAIE appena confermata.

La Commissione ritiene che il Governo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, debba seguire con attenzione le vicende dei dipendenti del nuovo IMAIE, anche in considerazione del fatto che la stessa norma istitutiva dell'Ente indica tra le finalità quella di "garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali". È indispensabile al riguardo fare una valutazione più accurata della situazione una volta che il mercato potrà considerarsi a regime, anche considerando il fatto che le problematiche economiche potrebbero essere parzialmente alleggerite se venisse introdotto un sistema sanzionatorio efficace a carico degli utilizzatori inadempienti nelle comunicazioni e/o nei pagamenti.

La questione della tutela dei lavoratori dipendenti ha ovviamente una portata generale e riguarda il

personale di tutte le *collecting*. È auspicabile, e andrà in ogni caso monitorato, che un corretto sviluppo del mercato liberalizzato possa creare nuovi posti di lavoro. Non è ovviamente ragionevole attendersi una rilevante crescita occupazionale, ma le dinamiche competitive potrebbero spingere gli operatori ad adoperarsi per potenziare l'attività di riscossione e la gamma dei servizi offerti ai soci, ottenendo per questa via un aumento, per quanto lieve, del numero complessivo di occupati del settore. Inoltre, ove ciò si rendesse necessario, diverse *collecting* hanno dichiarato nelle audizioni la disponibilità ad assorbire parte del personale del nuovo IMAIE.

4. Le questioni che rimangono aperte

A valle degli aspetti legati all'attenta gestione della fase di transizione in corso, è doveroso segnalare al Governo e al Parlamento che rimangono aperte alcune importanti questioni, sulle quali proseguire l'attività istituzionale ed associativa di tutti i soggetti coinvolti. Si possono segnalare, come esempio, le seguenti problematiche:

- come risolvere in via definitiva la condizione dei cosiddetti "apolidi", gli AIE che non conferiscono mandato ad alcuna *collecting*? Va qui considerata la raccomandazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore che "venga monitorata con attenzione la situazione di artisti che non siano informati della liberalizzazione delle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi";
- occorre pensare al necessario superamento della situazione che vede, nel settore della musica, la coincidenza tra produttori e riscossori, il che determina un'anomalia operativa e il possibile determinarsi di un concreto conflitto d'interessi;
- bisogna evitare il costituirsi di condizioni di *dumping* sindacale, di una competizione non ben regolata tra le varie *collecting*, con il rischio di un danno diretto proprio per gli aventi diritto, così come va scongiurato il determinarsi di situazioni in cui siano gli utilizzatori a "scegliersi" le *collecting* cui pagare i compensi, secondo una concezione distorta della liberalizzazione;
- occorre andare in tempi rapidi alla costituzione di un consorzio di *collecting*, che coordini le attività, detenga la banca-dati e renda fluido il funzionamento del mercato.

Questo coordinamento va fatto in via volontaria e paritaria, distinguendo i ruoli di arbitro e giocatore, e puntando ad un'ottimizzazione del sistema. Se non fosse possibile raggiungere un accordo tra *competitor* circa la creazione del consorzio, la funzione di controllo del mercato potrebbe essere affidata ad una autorità indipendente già esistente, quale ad esempio una sezione specializzata dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come peraltro auspicato in molte sedi istituzionali.

5. L'esigenza di nuove norme primarie per governare la transizione

La complessiva riflessione svoltasi sulla situazione dei diritti connessi ha fatto emergere alcune criticità di fondo del sistema, che è giusto aver presente per poter operare al meglio in questo delicato settore. Esemplificando:

- è in arrivo, in tempi stretti, una direttiva europea sulla materia, la quale sembra voler spingere verso una ampia liberalizzazione, sicuramente dei diritti per l'uso *on line* ma, in senso generale, anche per l'attività tutta. Le autorità italiane dovranno ovviamente tenerne conto, anche solo per dire - ove si verificasse che è questa la verità - che noi il passo l'abbiamo già fatto;
- è opportuno pensare ad una più ampia ed articolata riforma dell'assetto dell'intero settore, valutando l'opportunità che siano ammesse *collecting* "pure", ossia composte di soli artisti o soli produttori oppure - come sta accadendo adesso - anche *collecting* "miste". Tale riflessione potrebbe essere completata alla luce dell'effettivo andamento delle dinamiche del mercato liberalizzato, una volta assorbita la prima applicazione sia della normativa sui requisiti minimi sia del decreto attuativo di riordino;

- si evidenzia la stridente differenza che viene a determinarsi tra la situazione del diritto d'autore e quella del diritto connesso: del tutto "monopolistico" il primo (concentrato nella responsabilità della SIAE), liberalizzato in modo non del tutto regolato il secondo. L'incongruenza patente di questa situazione determina uno squilibrio sistemico che necessita una seria valutazione da parte del Governo e del Parlamento;
- è richiesta una messa a punto della diversità di situazione dei vari settori (in particolare musica e video), che probabilmente richiede una separazione (o articolazione) della gestione per tipologia di spettacolo, come succede in altre parti d'Europa e del mondo;
- va introdotto il divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, a tutela e garanzia della parte più debole contrattualmente, obiettivo da tempo invocato dai rappresentanti di tutte le *collecting* degli AIE;
- va eliminata, ove venissero abrogate le previsioni normative che attribuiscono in esclusiva al nuovo IMAIE particolari finalità di natura mutualistica o pubblicistica di carattere generale nei confronti dell'intera categoria degli AIE, la vigilanza pubblica oggi esistente. Essa diventerebbe un fattore negativo fuori quadro nel nuovo contesto;
- occorre definire un livello più adeguato, nel senso di una loro elevazione, delle sanzioni a carico degli utilizzatori che non effettuano il versamento dei compensi spettanti agli AIE, atteso che la questione non è risolvibile sulla base della fonte normativa che legittima il decreto di riordino. Un intervento legislativo organico e coerente a livello di normativa primaria è più che mai opportuno. Il decreto di riordino non opera e non potrebbe operare infatti che all'interno del perimetro definito dal quadro normativo vigente nel 2010, superato dalla successiva liberalizzazione. La Commissione dichiara pertanto la sua piena disponibilità a lavorare concretamente sul tema, sia misurandosi su un'organica proposta legislativa del Governo sia assumendosi l'onere di un'iniziativa in prima persona.

6. Impegni al Governo

Alla luce del quadro suesposto, la Commissione impegna il Governo:

1. a mettere in atto tutti gli sforzi possibili per agevolare il compito dei liquidatori affinché i diritti acquisiti vengano garantiti al più presto;
2. ad intervenire, anche con l'adozione di una specifica norma primaria, affinché il residuo attivo della liquidazione (circa 99 milioni di euro) sia ripartito tra tutti gli operatori in possesso dei requisiti minimi sulla base di criteri di rappresentanza effettivi e sostanziali;
3. a dare piena attuazione al decreto di riordino, tenendo conto delle eventuali segnalazioni in materia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e a verificare costantemente l'evolversi della situazione;
4. nell'esercizio dell'attività di vigilanza, a seguire con attenzione le vicende dei dipendenti del nuovo IMAIE, svolgendo una valutazione più accurata della situazione una volta che il mercato sarà a regime, tenuto conto che le problematiche economiche potrebbero essere parzialmente alleggerite se venisse introdotto un sistema sanzionatorio efficace a carico degli utilizzatori inadempienti nelle comunicazioni e/o nei pagamenti;
5. a valutare l'opportunità di affidare la funzione di controllo ad un'autorità indipendente già esistente, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo circa la creazione del consorzio;
6. a sostenere l'approvazione di nuove norme primarie sulla materia, in quanto non è possibile procedere solo mediante decreti o accordi tra le parti su un terreno non chiaramente definito.

-

1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CERVELLINI](#)

indi del Presidente

[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, le cui disposizioni riprendono alcune delle norme proposte dalla Commissione bilancio all'Assemblea in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, ma dichiarate improponibili dalla Presidenza del Senato.

Fa presente che le norme che riguardano la competenza della Commissione sono contenute innanzitutto all'articolo 3, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria. Al fine di rimuovere lo squilibrio di bilancio derivante dagli oneri per il 2013 per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio successivo un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale, il comma 1 autorizza la regione Calabria a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013. Il limite delle risorse utilizzabili è fissato in 40

milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e in 20 milioni di euro per il 2015. La condizione per poter accedere ai finanziamenti è che la regione Calabria dia seguito alle misure da attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi. A tal fine si stabilisce che essa integri il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale di cui al comma 4 del citato articolo 16-*bis* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 indica le informazioni e le previsioni che devono essere necessariamente contenute nel piano di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che le risorse siano rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle stesse risorse. Il comma 4 prevede che per il primo anno le risorse siano disponibili nel limite di 20 milioni, previa delibera della Giunta regionale con la quale siano rimodulate le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di riprogrammazione.

Segnala poi gli articoli 11 e 13.

Il primo articolo - che in via generale riprende una norma presente nel decreto-legge n. 126 del 2013, poi decaduto - modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, elevando da 1,5 a 2,5 euro l'importo massimo dell'imposta di sbarco che i comuni che hanno la sede legale nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori hanno facoltà di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno.

L'imposta di sbarco deve essere riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, sia da parte delle compagnie di navigazione e aeree sia da parte dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Tra gli interventi da finanziare con il gettito del tributo figurano anche quelli relativi alla mobilità e alla viabilità.

Segnala inoltre che l'articolo in esame prevede che il comune di un'isola minore, nel cui territorio insistano altre isole minori con centri abitati, debba destinare il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati in ciascuna di esse. Tale previsione, non presente nel testo del decreto-legge n. 126, riprende un'osservazione contenuta nel parere formulato dall'8ª Commissione sul disegno di legge n. 1149, di conversione di quel decreto-legge.

Si sofferma infine sull'articolo 13 che, al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali nel settore turistico balneare della regione Sardegna, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive, consente ai concessionari di mantenere l'installazione dei manufatti amovibili, realizzati legittimamente e in conformità alla concessione, fino alla scadenza della concessione stessa.

Conclusivamente, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) esprime la propria contrarietà sull'articolo 13 del provvedimento in esame, del quale non appare chiara la *ratio*. Ricorda infatti che esistono già procedure *ad hoc* per consentire l'installazione e la permanenza di manufatti amovibili nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, ad esempio la dichiarazione di inizio attività (DIA): pertanto non si comprende la necessità di introdurre la deroga prevista dalla disposizione in esame, che rischia di facilitare possibili abusi.

Si dichiara invece favorevole alla disposizione di cui all'articolo 11, relativa all'imposta di sbarco per le isole minori. Auspica tuttavia che gli introiti derivanti dall'imposta siano effettivamente utilizzati dai comuni interessati per finanziare servizi di pubblica utilità e non per coprire i disavanzi della gestione corrente.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, che dà seguito all'impegno

assunto dalla Presidenza del Senato di consentire il recupero, ai fini dell'esame, di quelle disposizioni aggiunte al disegno di legge n. 1215, riguardanti temi di grande rilevanza per numerosi enti locali, a suo tempo dichiarate improponibili. Auspica quindi che vi sia un rapido *iter* del provvedimento.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) concorda con il senatore Cioffi in merito all'esigenza di vigilare affinché sulle concessioni demaniali non si introducano forme elusive della disciplina ordinaria. Ritiene tuttavia che l'articolo 13 del disegno di legge in esame non presenti tale rischio e preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

In termini generali, esprime poi apprezzamento sulla modalità con la quale il Senato ha intrapreso il recupero delle disposizioni dichiarate improponibili nel corso della discussione del disegno di legge n. 1215. Ciò ha consentito, nel rispetto dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza del contenuto dei decreti-legge, di ripristinare un più corretto rapporto tra Governo e Parlamento in relazione al procedimento legislativo. Auspica che tale impostazione non costituisca un caso isolato ma che possa servire da modello anche per il futuro.

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (FI-PdL XVII) si sofferma incidentalmente sull'articolo 7 del provvedimento: pur osservando che non rientra direttamente nella competenza della Commissione, rileva che le procedure di stabilizzazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche dovrebbero accompagnarsi a un serio piano di risanamento degli enti.

Esprime poi la propria contrarietà sull'articolo 13, in merito al quale condivide le perplessità avanzate dal senatore Cioffi, sui rischi legati alle deroghe alle ordinarie procedure in materia di concessioni demaniali.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) osserva che la norma introdotta dall'articolo 13 non è in realtà una deroga alle procedure ordinarie di rilascio delle concessioni demaniali marittime, ma attribuisce una mera facoltà ai concessionari per il mantenimento dei manufatti amovibili, legittimamente installati, nelle more della revisione del quadro normativo di settore. Al fine di corrispondere comunque alle preoccupazioni espresse da alcuni senatori, riformula la precedente proposta di parere favorevole, con una osservazione, per quanto riguarda in particolare l'articolo 13, concernente l'esigenza che sia rapidamente definito il richiamato procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

(1157) BATTISTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e delega al Governo

(Parere alla 4a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il relatore [NACCARATO](#) (NCD) osserva che il disegno di legge in esame, che propone un'ampia

riforma del Corpo delle capitanerie di porto, contiene elementi di grande rilevanza e complessità, rispetto ai quali sarebbe opportuno svolgere una serie di approfondimenti, come già osservato nella stessa Commissione di merito.

Al fine di consentire tali approfondimenti, propone pertanto di rinviare l'esame ad una seduta successiva.

Il presidente [MATTEOLI](#) si dichiara favorevole alla proposta del relatore. Il disegno di legge in titolo presenta infatti profili di grande criticità, che devono essere attentamente valutati, per evitare decisioni affrettate che possono compromettere il corretto funzionamento di un Corpo di grande tradizione come quello delle capitanerie di porto.

In particolare, il provvedimento sembra voler ricondurre il Corpo a un più stretto controllo da parte della Marina militare. Si tratta però, a suo avviso, di una scelta ingiustificata, in quanto, pur essendo formalmente inquadrato come uno dei Corpi della Marina militare, il Corpo delle capitanerie di porto ha avuto sin dalla sua origine funzioni diverse da quelle strettamente attinenti alla difesa militare, essendo più orientato a compiti legati all'uso del mare per fini civili e con dipendenza funzionale da vari Ministeri che si avvalgono della sua opera, in primo luogo quello delle infrastrutture e dei trasporti, sul cui bilancio gravano anche le relative spese di funzionamento. Sarebbe anzi auspicabile che il Corpo fosse incardinato, anche da un punto di vista formale, sotto l'egida di quel Ministero. In questi anni, il Corpo delle capitanerie di porto ha svolto un ruolo preziosissimo per la difesa del mare e della vita dei naviganti e occorrerebbe tutelare tali funzioni.

Poiché la Commissione difesa, come ricordato dal relatore, sta valutando la possibilità di svolgere approfondimenti su tali profili critici, sarebbe auspicabile che, ove si facesse luogo ad audizioni sul tema, anche i senatori della Commissione lavori pubblici potessero partecipare.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) concorda con le osservazioni del relatore. Ritiene che le finalità del provvedimento in esame, come illustrate dai senatori proponenti, siano in effetti fuorvianti e non tengano conto delle funzioni profondamente diverse svolte dalla Marina militare e dal Corpo delle capitanerie di porto. Ricorda in proposito che la distinzione tra i due Corpi si ritrova anche in altre nazioni, ad esempio nella Marina statunitense.

La Commissione conviene, infine, di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ([n. 75](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 gennaio.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato. Sottolinea che lo schema recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito in Commissione, nonché dalle audizioni informali svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con i principali enti interessati, ossia l'Autorità di regolazione dei trasporti, RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. e NTV S.p.A.

Stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il [PRESIDENTE](#) segnala l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali già avviata dalla Commissione con l'audizione della Società Strada dei Parchi S.p.A., concessionaria delle tratte autostradali A24 e A25.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) segnala che il Parlamento europeo ha recentemente approvato il Quarto Pacchetto Ferroviario, contenente sei importanti atti normativi dell'Unione europea che incidono profondamente sulla regolazione del settore ferroviario. Ritiene quindi opportuno che la Commissione possa svolgere in tempi rapidi l'esame di tali provvedimenti, possibilmente alla presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima che sia conclusa la fase ascendente dell'*iter* legislativo, segnatamente prima della riunione in sede europea del Consiglio competente per il settore dei trasporti.

Con l'occasione, il Governo dovrebbe anche riferire alla Commissione sulle notizie apparse recentemente sulla stampa riguardo a progetti di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime

parere favorevole, osservando, per quanto riguarda in particolare l'articolo 13, l'esigenza che sia rapidamente definito il richiamato procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario,

premessi che:

l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risulta assai urgente, in quanto la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi sanciti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, in particolare per quanto riguarda la mancata designazione dell'Organismo di controllo nazionale e la mancata individuazione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento;

la materia oggetto dello schema di decreto legislativo rientra nelle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dei diritti degli utenti;

l'Autorità di regolazione dei trasporti, a decorrere dal 15 gennaio 2014, è entrata nella sua piena operatività;

appare pertanto opportuno che le funzioni di Organismo di controllo siano direttamente attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti, sopprimendo le previsioni contenute nello schema in esame, in base alle quali, nelle more della piena operatività dell'Autorità, tali funzioni sono in via transitoria attribuite alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al fine di consentire all'Autorità di regolazione dei trasporti di svolgere in maniera efficace le funzioni di Organismo di controllo, occorre integrare i suoi organici con ulteriori, specifiche professionalità. Conseguentemente, è opportuno riferire all'Autorità, anziché alla Direzione generale, il potenziamento di personale previsto dall'articolo 3, comma 2 dello schema in esame;

appare altresì opportuno che l'Autorità, come Organismo di controllo nazionale, riceva e tratti solo in seconda istanza i reclami dei passeggeri, che dovrebbero rivolgersi in prima istanza direttamente ai gestori dei servizi;

dovrebbe quindi essere la stessa Autorità, con propri provvedimenti, a definire la disciplina attuativa in merito a modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni. L'Autorità dovrebbe inoltre avere la possibilità, sulla base

della propria esperienza, di proporre modifiche ed integrazioni alle disposizioni del decreto, anche per quanto concerne la misura delle sanzioni;

in relazione all'articolo 4, comma 5, dello schema in esame, appare opportuno:

- a) attribuire in via diretta alle Regioni l'individuazione delle strutture ivi previste, alle quali inviare i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta;
- b) precisare che, al fine di evitare un aumento del costo complessivo del servizio, per le condotte già sanzionate sulla base di contratti di servizio pubblico in vigore, occorre evitare un doppio regime sanzionatorio;

con riferimento all'articolo 5, comma 10, dello schema in esame non risultano inoltre chiaramente indicate le finalità alle quali dovrebbe essere destinato il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, prevedendosi soltanto, in maniera generica, che tali somme dovrebbero essere impiegate "per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo";

analogamente, nell'articolo 8 non è chiaramente specificato in che forme l'impresa ferroviaria debba rendere "preventivamente pubblica" la decisione di sopprimere un servizio, ai fini dell'applicazione delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo;

in relazione all'articolo 9, che prevede rilevanti sanzioni per difetto di informazioni relative al viaggio anche nei confronti dei venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie, occorre valutare gli effetti negativi che il rischio di tali sanzioni potrebbe avere in termini di sostenibilità economica dell'attività commerciale e, conseguentemente, di contrazione della rete di vendita affidata a terzi;

l'articolo 9, comma 2, dello schema in esame indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di informazioni relative al viaggio, tra i quali, in base al regolamento (CE) n. 1371/2007, rientra quello dell'impresa ferroviaria di informare il passeggero, nel corso del viaggio, delle "principali coincidenze". In proposito, non risulta tuttavia chiaro a quali coincidenze si faccia riferimento, ovvero se a quelle della stessa impresa ferroviaria tenuta a dare l'informazione oppure anche a quelle di altri operatori e che cosa si intenda per "principali";

con riferimento all'articolo 14, comma 3, sarebbe opportuno esplicitare le "forme e mezzi idonei" mediante cui l'impresa ferroviaria deve rendere conoscibili ai passeggeri le modalità di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilità per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni;

per quanto concerne le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 3, relative al mancato o non conforme adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, appare opportuno esplicitare il principio in virtù del quale l'adeguamento alle STI deve essere limitato, così come previsto dal combinato disposto della decisione n. 2008/164/CE e dall'articolo 14, n. 3, della direttiva n. 2001/16/CE, all'infrastruttura di nuova realizzazione, ovvero ai componenti rinnovati o aggiornati dell'infrastruttura esistente; e che, di conseguenza, ai fini della attuabilità e sostenibilità economica si renda necessario redigere preventivamente un programma pluriennale di adeguamento alle STI per le stazioni aperte al pubblico e stabilire le priorità di intervento e le relative coperture, che dovranno essere contemplate nel contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura;

in relazione alle sanzioni previste dall'articolo 17 per la mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri, appare opportuno precisare che tali misure non riguardano i compiti e gli

interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti, e che nella valutazione delle misure stesse occorre comunque tenere conto della pianificazione degli interventi di sicurezza effettuata nel contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura;

in relazione all'articolo 15, relativo alle sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore, occorre considerare che nei contratti di servizio pubblico l'impresa ferroviaria è tenuta al rispetto di obblighi di assistenza più limitati e comunque diversificati, ad esempio tra il servizio di livello nazionale e il servizio di livello regionale o locale;

con specifico riferimento agli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, occorre sottolineare che l'ottemperanza da parte dell'impresa ferroviaria alle previsioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 presuppone, in molti casi, la cooperazione con il gestore dell'infrastruttura;

in termini generali, si osserva che la misura delle sanzioni dovrebbe essere commisurata al prezzo dei servizi, al fine di meglio rispettare il disposto dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, che prevede che le sanzioni, applicabili per inosservanza delle disposizioni del regolamento stesso, siano "effettive, proporzionate e dissuasive";

si rileva che nello schema in esame sono utilizzate formule diverse ai fini della determinazione delle sanzioni ("in caso di inosservanza dell'obbligo", "per ogni singolo caso di inosservanza", "in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi", "per ogni singolo caso", "per ogni evento verificatosi", "per ogni singolo caso accertato", "per ciascun treno"), che possono determinare incertezze di carattere applicativo;

occorre infine ricordare che nella normativa dell'Unione europea sono definiti i diritti e gli obblighi dei passeggeri anche relativamente ad altre modalità di trasporto, rispetto alle quali, a livello nazionale, dovrà essere definita la relativa disciplina sanzionatoria; in particolare, sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; appare quindi opportuno assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri riferita alle diverse modalità di trasporto, da adottare nell'ordinamento nazionale;

preso atto delle indicazioni emerse nel dibattito e nelle audizioni informali dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di RFI S.p.A., di Trenitalia S.p.A. e di NTV S.p.A. svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: "Autorità dei trasporti" con le seguenti: "Autorità di regolazione dei trasporti";
- b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti";

2) sostituire l'articolo 3 con il seguente: "ART. 3 (Organismo di controllo). ? 1. L'Organismo di

controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori unità di personale, da reperire mediante apposita selezione, nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in misura pari ad almeno dieci unità.";

3) all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Organismo di controllo può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.";

4) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Ogni passeggero" inserire le seguenti: ", solo dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta,";

b) sostituire le parole: "con successivo decreto ministeriale. L'Organismo di controllo" con le seguenti: "con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo, che";

5) all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "la non manifesta infondatezza", inserire le seguenti: "e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta" e sopprimere le seguenti parole: "con periodicità mensile";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di condotte già sanzionate sulla base dei contratti di servizio pubblico in vigore, si applicano le sanzioni più elevate tra quelle previste dai suddetti contratti e quelle disposte dal presente decreto, escludendosi in ogni caso l'applicazione di un duplice regime sanzionatorio.";

c) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna nella propria autonomia, provvedono a individuare le predette strutture regionali, dandone comunicazione al Ministero e all'Organismo di controllo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, in caso di inadempienza il Ministro, sentite le Regioni interessate, provvede direttamente a individuare le strutture regionali mancanti con proprio decreto, da adottare in via d'urgenza entro i successivi trenta giorni.";

d) sopprimere l'ultimo periodo;

6) all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente: "1. Con successivo provvedimento, l'Organismo di controllo definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni";

7) all'articolo 5, comma 10, primo periodo, sostituire in fine le parole: "per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo" con le seguenti: "per il potenziamento dell'attività di controllo e il miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto";

8) all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: "anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni";

9) all'articolo 8, dopo le parole "preventivamente pubblica", inserire le seguenti: ", in forme adeguate

e ampiamente conoscibili quali, a titolo esemplificativo, avvisi esposti in luoghi pubblici, annunci pubblicati sulla stampa periodica o diffusi mediante servizi su portali *internet*,"

10) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'obbligo di fornire durante il viaggio informazioni relative alle principali coincidenze si intende riferito alle sole coincidenze dell'impresa ferroviaria tenuta a dare le informazioni, che effettuano collegamenti in ambito nazionale o interregionale.";

11) al comma 3 dell'articolo 14, dopo le parole: "secondo forme e con mezzi idonei," aggiungere le seguenti: "ad esempio mediante avvisi esposti in luoghi pubblici, annunci pubblicati sulla stampa periodica";

12) all'articolo 16, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli adempimenti facenti capo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche nella sua qualità di gestore delle stazioni, sono valutati anche in relazione al piano pluriennale di interventi per l'accessibilità delle stazioni e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato.";

13) all'articolo 17, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Restano fermi in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti. Gli adempimenti facenti capo al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche nella sua qualità di gestore delle stazioni, sono valutati anche in relazione al piano pluriennale di interventi per la sicurezza e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato.";

e con le seguenti osservazioni:

1) ai fini della determinazione delle sanzioni, si utilizzi la medesima formula per trattare casi identici, specificando che le sanzioni si applicano solo previo accertamento dell'effettiva violazione;

2) si adottino le opportune iniziative per assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri, da adottare nell'ordinamento nazionale, per quanto concerne le diverse modalità di trasporto, con particolare riferimento, oltre che al Regolamento (CE), n. 1371/2007, di cui allo schema in esame, anche al Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; a tal fine si potrebbe considerare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto;

3) si valuti la possibilità di una generale rimodulazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, al fine di essere meglio commisurate al prezzo del servizio;

4) in relazione agli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, appare opportuno che negli atti di regolazione del rapporto con il gestore dell'infrastruttura sia previsto un meccanismo di rivalsa a favore dell'impresa ferroviaria;

5) in relazione all'articolo 9, al fine di evitare effetti negativi sulla rete di vendita, si valuti la possibilità di ridurre le sanzioni per difetto di informazione a carico dei venditori di biglietti che

offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie.

6) nella valutazione degli obblighi di assistenza al viaggiatore previsti dall'articolo 15, si tenga conto delle specifiche previsioni dei contratti di servizio pubblico, laddove siano previsti obblighi più limitati in relazione alle condizioni del servizio, ad esempio per il trasporto regionale o locale.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
65ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che comprende le principali proposte emendative già avanzate all'Assemblea dalla Commissione bilancio in occasione dell'*iter* per la conversione in legge del decreto-legge n. 151 del 2013, ma dichiarate improponibili dal Presidente del Senato perché estranee per materia al contenuto di quel decreto-legge.

Il relatore segnala che all'articolo 1 viene introdotta una sanzione specifica di carattere pecuniario, oscillante dall'1 al 10 per cento del saldo, nel caso di violazioni alle prescrizioni per la corretta tenuta dei libretti al portatore. All'articolo 5 sono previsti interventi a sostegno di quei comuni dei quali è stato accertato il dissesto finanziario, in modo che attraverso un'anticipazione fino a un importo massimo di 300 milioni sia possibile per loro liquidare nel corso del 2014 una parte delle imprese creditrici. Appositi vincoli sono posti a garanzia della totale devoluzione di tali somme alle imprese, mentre la loro restituzione da parte dei Comuni avviene mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di 20 anni.

All'articolo 11 è prevista la possibilità per i Comuni delle isole minori di introdurre, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, che in determinati periodi dell'anno può raggiungere un massimo di 5 euro. L'imposta, che sarà riscossa direttamente dalle aziende che effettuano i collegamenti di linea con le isole, non è dovuta dai residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, né dai familiari dei residenti e servirà a finanziare opere di recupero dei beni culturali e dell'ambiente, oltre che interventi in materia di sicurezza, mobilità e servizi pubblici locali.

All'articolo 13, in considerazione della crisi economica nella regione Sardegna, è autorizzato il mantenimento dei manufatti aventi finalità turistico-ricreative e oggetto di concessione su beni demaniali marittimi, purché sia assicurato il pagamento dei relativi canoni fino a scadenza della concessione.

Infine l'articolo 16 consente la rimodulazione dei piani di ammortamento dei debiti contratti a seguito dei sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di una proroga di tre anni, opportunamente condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni, in modo che non sia configurabile alcuna violazione alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. I commi 4 e 5 riguardano invece il comune de L'Aquila, per il quale viene prevista per l'esercizio finanziario 2013 una deroga alle misure restrittive connesse al patto di stabilità.

Non essendoci richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(223) D'AMBROSIO LETTIERI. - Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato

(Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), in sostituzione del relatore designato Caridi, illustra il provvedimento in titolo, che contiene alcune norme per la tutela dei consumatori dai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato. L'articolo 1 reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica per alcool denaturato.

L'articolo 2 contiene una serie di principi e criteri direttivi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi previsti all'articolo 1.

L'articolo 3, infine, stabilisce che sugli schemi di decreto legislativo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1061\)](#) **Valeria FEDELI ed altri.** - *Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani,*

- e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, propone alla Commissione di prorogare alle ore 12 di venerdì 21 marzo il termine per la trasmissione, in via telematica, di eventuali osservazioni e proposte al disegno di legge in esame da parte dei soggetti invitati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(237\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

[\(987\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

[\(1135\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

[\(1137\)](#) **CONSIGLIO.** - *Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono pervenuti documenti sui disegni di legge in esame che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto oggi l'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore elettrico. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 66 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
66ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Continua la discussione generale.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) solleva perplessità sulla tempestiva assegnazione della sede deliberante alla Commissione bilancio per l'esame di un provvedimento che contiene proposte emendative che erano state dichiarate a suo tempo improponibili dalla Presidenza del Senato. Parimenti solleva dubbi sulla norma contenuta nell'articolo 13, che autorizza il mantenimento delle strutture con finalità turistico-balneari sui litorali della regione Sardegna, ritenendo che le stesse debbano continuare ad avere un carattere provvisorio.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), in merito all'articolo 13, che la norma non possa incidere sui livelli occupazionali di una Regione che attraversa una grave fase di crisi. Evidenzia inoltre che la stabilizzazione per tutta la durata della concessione di strutture che insistono sul litorale comporta il rischio che esse possano essere pericolosamente compromesse nel caso di calamità naturali, per cui propone una specifica osservazione in proposito nell'ambito del parere.

Interviene in replica il relatore [ASTORRE](#) (*PD*): egli chiarisce che il giudizio di improponibilità espresso dalla Presidenza del Senato riguardo agli emendamenti che compongono il disegno di legge in titolo è da ricondurre al profilo specifico del decreto-legge cui erano riferiti. Per quanto concerne i rilievi sollevati sull'articolo 13, ricorda che sono stati proprio gli eventi calamitosi a condurre alla presentazione di emendamenti diretti a risollevare l'economia della regione Sardegna.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*) sottolinea che la disposizione in questione, pur motivata quale conseguenza di un particolare evento calamitoso, potrebbe costituire un precedente anche in considerazione del rinnovarsi di tali eventi: ritiene opportuno, quindi, formulare un'osservazione che faccia salve le norme in materia di tutela dell'ambiente.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) intervenendo in dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo annuncia un voto di astensione, valutando nel complesso come insufficienti le misure previste.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, risulta approvato lo schema di parere favorevole con osservazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BOCCA](#) (*FI-PdL XVII*) auspica che al più presto possa svolgersi un'interlocuzione con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per affrontare il complesso delle tematiche di un settore che era stato indicato dal precedente Governo come prioritario per il rilancio dell'economia.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stata già acquisita la disponibilità sia del Ministro dello sviluppo economico, sia del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad intervenire quanto prima in Commissione per esporre le linee di indirizzo dei rispettivi Dicasteri.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 237, 327, 683, 987, 1135 e 1137, sul mercato dell'oro e dei materiali gemmologici, ha avuto luogo, oggi, l'audizione informale dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala la necessità che le misure di cui all'articolo 13 costituiscano una misura eccezionale, poiché giustificate solamente dalla grave situazione in cui versano le imprese turistico-balneari della regione Sardegna a seguito dell'alluvione dell'autunno 2013;

si segnala inoltre la necessità che le misure di cui all'articolo 13 siano pienamente rispettose della normativa ambientale e di tutela del paesaggio.

1.4.2.8. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PAGANO](#)

Orario: dalle ore alle ore 14,45 alle ore 14,52

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali: parere favorevole.

1.4.2.9. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 97 (pom.) del 26/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014
97ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carmelo Padula, direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino, accompagnato dal dottor Gaetano Morrone, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica (SISP).

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di ieri.

Nel corso della prossima settimana proseguirà l'esame, in sede referente, dei disegni di legge in materia di malattie rare, di autismo e di donazione del sangue da cordone ombelicale. Potrà essere avviato l'esame, qualora assegnato, del disegno di legge n. [1324](#), di iniziativa governativa, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale". Inoltre, si svolgerà l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1322](#), recante "Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali".

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul caso "Stamina" si svolgeranno le audizioni del professor Guido Rasi, già Direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, e dell'onorevole Renato Balduzzi, già Ministro della salute.

Infine, saranno svolte alcune audizioni informali già programmate (Centro nazionale trapianti,

Centro nazionale sangue, Associazione italiana podologi).

Nel corso della settimana successiva si svolgerà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul caso "Stamina", l'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin; potrà inoltre avere luogo l'audizione informale di un rappresentante della Conferenza delle Regioni, nell'ambito dell'affare assegnato relativo allo stato di esecuzione e alle problematiche attuative della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: audizione di rappresentanti della ASL di Avellino

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) rivolge un saluto agli ospiti e cede loro la parola.

Il dottor PADULA riferisce preliminarmente sullo stato dell'igiene ambientale nel territorio di competenza della ASL di Avellino, fornendo informazioni sulle attività del Dipartimento di

prevenzione.

Il dottor MORRONE si sofferma diffusamente sulla situazione ambientale nella provincia di Avellino, in riferimento agli insediamenti produttivi di maggiore interesse: bacino del torrente Solofrana, valle Del Sabato, valle Ufita e zone industriali sorte dopo il sisma del 1980.

In merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e industriali, sottolinea che non si ha notizia di sistematici interramenti o abbandoni, nè di incendi frequenti.

Passa quindi a riferire in ordine alla problematica dell'amianto, segnalando che permangono nel territorio provinciale numerosi insediamenti di prefabbricati installati a seguito degli eventi sismici del 1980, abbandonati e non ancora rimossi, e che un'area di particolare criticità è quella interessata dalla ex Isochimica, sito industriale dismesso, ubicato a ridosso del comune di Avellino. A tale riguardo, fa presente che sono stati previsti controlli sanitari sugli ex lavoratori e un piano di sorveglianza sulla popolazione residente, dedicato in particolare alla popolazione scolastica e finalizzato al monitoraggio dello stato di salute dei bambini, con particolare riguardo alle affezioni dell'apparato respiratorio e alla individuazione degli eventuali fattori di rischio.

Riferisce, quindi, sulle tematiche della sicurezza alimentare, sottolineando che dai controlli svolti nel 2013 non sono emersi aspetti di particolare criticità, nè con riferimento agli alimenti di origine vegetale, nè con riguardo alle acque potabili.

Il dottor PADULA, dopo aver fatto presente che il protocollo per l'implementazione del registro tumori della ASL di Avellino è stato adottato nel mese di giugno del 2013, illustra i dati desumibili dal registro nominativo delle cause di morte (RENCAM), dai quali si evince che nel periodo dal 2003 al 2011 le malattie del sistema circolatorio rappresentano la prima causa di morte nel territorio della ASL di Avellino, sia nel sesso maschile che in quello femminile. I tumori, invece, rappresentano la seconda causa di morte, per entrambi i sessi, in linea con i dati desumibili dall'atlante della mortalità in regione Campania, riferito agli anni 1982-2001. Più in dettaglio, segnala che nel 2010 i tumori che hanno determinato la più alta mortalità negli uomini sono quello del polmone, seguito da quelli della prostata e del fegato; quanto alle donne, la principale causa di morte si conferma il tumore della mammella, seguito dal tumore del colon e da quello del polmone.

Comunica in forma analitica, infine, i risultati degli *screening* condotti dalla ASL di Avellino in merito al tumore della mammella e a quello del colon retto.

Seguono interventi dei senatori per quesiti e considerazioni.

Il senatore ROMANO (PI), relatore per la procedura informativa, rileva preliminarmente la mancanza di dati provenienti dal Registro tumori, ciò che a suo avviso rende di non agevole interpretazione le informazioni fornite. Chiede delucidazioni sui controlli effettuati nella zona interessata dall'insediamento Isochimica, sulla presenza di amianto nei manufatti e sulla loro conformazione, sulla valenza scientifica del monitoraggio sulla popolazione infantile, sui dati inerenti ai tumori polmonari e alle malformazioni neonatali, sull'eventuale svolgimento di indagini sulla popolazione adulta e sull'approfondimento dei dati desumibili dal registro delle cause di morte attraverso le schede di dimissione ospedaliera.

La senatrice DIRINDIN (PD) chiede chiarimenti sulle attività di sorveglianza sanitaria degli ex lavoratori dell'Isochimica, e domanda se sia stato effettuato un inventario delle strutture interessate da problematiche di amianto.

Il dottor PADULA e il dottor MORRONE rispondono alle domande.

Il relatore [ROMANO](#) (PI) chiede ulteriori delucidazioni in merito alla conformazione dei manufatti presenti nella zona dell'Isochimica e alle relative attività di messa in sicurezza, circa l'incidenza dei tumori polmonari, con particolare riferimento al mesotelioma, e riguardo alla possibile geolocalizzazione attraverso le schede di dimissione ospedaliera.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) domanda ulteriori chiarimenti sulle attività consequenziali al censimento dell'amianto, sui controlli sanitari e sulla presenza di amianto interrato.

La senatrice [PADUA](#) (PD) domanda dati specifici sui tumori infantili, chiarimenti sul programma di sorveglianza sanitaria dedicata ai bambini e informazioni sull'eventuale esecuzione di verifiche sui congiunti degli *ex* lavoratori dei siti produttivi.

Il dottor PADULA e il dottor MORRONE rispondono agli ulteriori quesiti, riservandosi l'invio di dati aggiuntivi sulle patologie tumorali.

La presidente [DE BIASI](#) (PD) domanda se siano state svolte o previste campagne informative nel territorio caratterizzato dalla presenza di amianto.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) chiede se vi sia un registro dedicato ai mesoteliomi, nonché ulteriori delucidazioni sulle attività di sorveglianza sanitaria dedicate ai congiunti degli *ex* lavoratori.

Il senatore [D'ANNA](#) (GAL) domanda informazioni sulla presenza di cromo esavalente nel territorio di Solofra.

Il dottor PADULA e il dottor MORRONE rispondono agli ultimi quesiti.

La [PRESIDENTE](#), ringraziati gli ospiti per la collaborazione, dichiara chiusa l'audizione e si riserva l'invio di ulteriori domande scritte, o di richieste di supplementi di documentazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.9.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 98 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
98ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1322\)](#) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore **[BIANCO](#)** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 10.

L'articolo in questione - sostanzialmente identico all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge **[31 ottobre 2013, n. 126](#)**, decaduto per mancata conversione nei termini - modifica la disciplina a regime concernente le somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica è connessa alla sentenza della Corte costituzionale n. **[186](#)** del 2013, che ha dichiarato illegittime le norme transitorie che vietavano, fino al 31 dicembre 2013, di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate.

In primo luogo, le modifiche specificano che la disciplina a regime concerne, oltre alle aziende sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche le aziende ospedaliere, ed esplicitano - in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. **[285](#)** del 1995 - che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica

preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime, in base alla disciplina già vigente, sono costituite dagli importi delle risorse corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto ministeriale.

In secondo luogo, si prevede che quella deliberazione, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le modifiche esplicitano inoltre - in conformità alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 - che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati di pagamento esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno. In conclusione, il Relatore esprime l'avviso che sul testo si possa esprimere un parere favorevole, segnalando l'opportunità di ampliare l'ambito della sottrazione a procedura esecutiva, così da ricomprendervi anche le risorse da destinare alla copertura dei rischi da responsabilità civile.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) chiede delucidazioni in merito alla normativa vigente in tema di esenzione delle aziende sanitarie da pignoramento.

Il RELATORE fa presente che, in base al combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, e del decreto del Ministro della sanità 15 ottobre 1993, non sono sottoposte a esecuzione forzata le somme corrispondenti agli importi degli stipendi e delle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché quelle corrispondenti alla misura dei fondi a destinazione vincolata per assistenza medico generica e pediatrica di base, assistenza medico specialistica convenzionata interna, assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria e assistenza farmaceutica.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) ritiene che dovrebbero essere rese non pignorabili anche le somme corrispondenti ai fondi per l'erogazione dei servizi sanitari in materia veterinaria.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), premesso che il quadro normativo dovrebbe essere riconsiderato alla luce delle innovazioni ordinarie discendenti dalla riforma del 2001 del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e dalle norme sul cosiddetto federalismo fiscale, reputa opportuno segnalare la necessità di ampliare il novero delle esenzioni, senza tuttavia concentrare l'attenzione esclusivamente sulla materia della responsabilità civile delle aziende sanitarie.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) e la senatrice [MATURANI](#) (PD) fanno proprie le considerazioni svolte dalle senatrici Granaiola e Dirindin.

La senatrice [SIMEONI](#) (M5S) ritiene particolarmente condivisibile l'impostazione prefigurata dal Relatore, considerato che nel settore sanitario sussiste un rischio elevato di controversie di natura risarcitoria.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) reputa a sua volta opportuno un riferimento espresso al tema

della responsabilità civile, che rischia, in assenza di adeguate risposte del legislatore, di dare origine a pratiche di medicina difensiva, foriere di notevoli oneri per il sistema sanitario.

La [PRESIDENTE](#), premesso che la materia della responsabilità degli operatori sanitari necessita di un intervento legislativo organico e non più rinviabile, osserva che il provvedimento in esame, nella parte di competenza della Commissione, ha un oggetto peculiare e limitato: l'assoggettabilità a procedura esecutiva delle somme spettanti alle aziende sanitarie.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*FI-PdL XVII*), nel condividere la preoccupazione per la problematica della responsabilità civile, ritiene che sarebbe opportuno un segnale di attenzione anche nei riguardi delle imprese fornitrici, che attendono a lungo i pagamenti dovuti dalle aziende sanitarie. Preannuncia, comunque, il voto di astensione della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole preannunciata dal Relatore.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dà la parola al Relatore per la replica e l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore [BIANCO](#) (*PD*) dichiara di condividere le indicazioni scaturite dal dibattito, compresa l'osservazione formulata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, che tuttavia dovrebbe essere oggetto di trattazione in altra sede, esulando dal merito del provvedimento in esame. Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

In assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere appena illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[\(352\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici*

[\(913\)](#) **Manuela GRANAIOLO ed altri.** - *Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 913, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 352 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 352, che ha un oggetto parzialmente corrispondente a quello del disegno di legge n. 913, pur trattando anche alcuni temi

aggiuntivi. Propone pertanto di esaminare congiuntamente i due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il RELATORE si riserva di sottoporre alla Commissione, in esito alla discussione generale, la proposta di adottare un testo base, osservando che potrebbe essere opportuno partire dall'articolato del disegno di legge n. 913, che potrà eventualmente essere integrato in sede emendativa.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(91) Ignazio MARINO ed altri. - Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare

(163) Laura BIANCONI. - Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

(258) SCILIPOTI. - Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

(294) BARANI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura

(487) DE POLI. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(513) DE POLI. - Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare

(831) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura. Istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare.

(1068) Manuela GRANAIOLO. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti dei pazienti affetti da malattie rare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII) ritiene che i disegni di legge in titolo perseguano il condivisibile obiettivo di colmare una lacuna legislativa, che ha determinato nel tempo inefficienze, difficoltà di accesso alle cure e perfino sperequazioni tra malati, legate all'incertezza dell'inclusione nell'elenco delle patologie rare. Dopo aver rilevato che la problematica interessa circa due milioni di pazienti, esprime l'avviso che un possibile testo unificato dovrebbe trattare gli aspetti legati alle esenzioni, alla costituzione di un fondo speciale, alla necessità di un coordinamento nazionale e al sostegno alle attività di formazione, ricerca e dispensazione dei farmaci. In conclusione, preannuncia il sostegno convinto della sua parte politica alla sollecita definizione di un testo da sottoporre alla discussione dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione di rappresentanti della ASL di Avellino, svolta il 26 febbraio scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, e durante l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana gastroenterologi e endoscopisti digestivi ospedalieri (AIGO) dello scorso 27 febbraio 2014, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria di domani avrà inizio alle ore 14, e che alle ore 13,30 si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La Commissione 12a,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo;
considerato che l'articolo 10 interviene sulla disciplina concernente l'impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie;
ritenuto che detta disciplina debba essere integrata, sia rivisitando ed aggiornando il quadro normativo di riferimento, sia ampliando l'ambito delle destinazioni vincolate che precludono l'assoggettabilità a procedura esecutiva, al fine di ricomprendervi anche le somme da destinare all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e le somme destinate alla copertura della responsabilità civile verso terzi in capo alle aziende sanitarie;
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di includere, tra i fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 76, anche le somme corrispondenti ai fondi destinati all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e le somme destinate alla copertura della responsabilità civile verso terzi in capo alle aziende sanitarie.

1.4.2.10. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.10.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali : parere favorevole.

1.4.2.11. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.11.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
49ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **Rita GHEDINI (PD)** dà conto del disegno di legge in titolo, evidenziando, preliminarmente, che esso raccoglie gli emendamenti che erano stati proposti dalla Commissione bilancio all'Assemblea per il disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto legge n. 151 del 2013 sugli enti locali, che sono stati poi dichiarati improponibili, dal Presidente del Senato, per estraneità di materia.

Si sofferma, quindi, sulle diverse disposizioni del provvedimento che hanno implicazioni per il diritto dell'Unione europea.

Al termine della sua esposizione, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM (2014) 38 definitivo) ([n. 23](#))

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

La relatrice [GINETTI](#) (PD), nel riassumere i punti salienti della relazione da lei precedentemente svolta, si riserva di predisporre, per una seduta della prossima settimana, uno schema di parere.

Il senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII), quindi, si sofferma sulla nozione giuridica di corruzione nell'ordinamento italiano vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sul Rapporto, pubblicato in data odierna dalla Commissione europea, nel quale l'Italia, congiuntamente a Croazia e Slovenia, è indicata come Paese dove permangono squilibri macroeconomici eccessivi, laddove, invece, Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Romania, in quanto Paesi sotto programma di aiuti, sono esclusi da tale valutazione.

Secondo l'analisi della Commissione, tali squilibri sono dovuti alla limitata produttività del sistema economico, ritenuta una delle cause principali dell'alto debito pubblico e della scarsa competitività del Paese.

Alla luce di tali severe considerazioni, il Presidente è dell'avviso che occorra confrontarsi, quanto prima, eventualmente anche nell'ambito delle audizioni in corso per l'indagine conoscitiva sul semestre di presidenza italiana dell'UE, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato che detiene la delega per gli affari europei.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL) segnala l'esigenza di acquisire in occasione della auspicata audizione del Sottosegretario per gli affari europei, informazioni aggiornate sullo stato delle infrazioni comunitarie che gravano in capo all'Italia.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso raccoglie gli emendamenti che erano stati approvati dalla Commissione Bilancio al disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 sugli enti locali, che sono stati poi dichiarati improponibili in Assemblea per estraneità di materia; considerato che il disegno di legge in titolo reca disposizioni di varia natura concernenti la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento ? al patrimonio degli enti territoriali ? di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali, l'economia della Sardegna, e i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative; considerato, inoltre, che alcune misure previste nel disegno di legge sono disciplinate anche dal nuovo decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di enti locali, in particolare con riferimento agli articoli 6, parte del 16 e 17; considerato che l'articolo 3 autorizza la regione Calabria, al fine di coprire i costi relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che la Regione provveda alla riprogrammazione di tali servizi al fine di ottenere una riduzione dei costi, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e del decreto legislativo n. 422 del 1997; considerato che l'articolo 5 consente ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e sul riequilibrio finanziario degli enti territoriali), di accedere per l'anno 2014 a una anticipazione, nel limite massimo di 300 milioni di euro, da destinare al pagamento dei debiti, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-*ter* del Testo unico degli enti locali; considerato che l'articolo 13, nelle more della revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, autorizza i concessionari a mantenere installati i manufatti amovibili leggeri quali manufatti prefabbricati, roulotte, campers, case mobili e imbarcazioni, finalizzati a soddisfare esigenze non meramente temporanee, ancorché installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto (di cui al comma 1, lettera e.5), fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando la loro rimozione alla data di scadenza della concessione; ricordato, al riguardo, che la normativa nazionale sulle concessioni demaniali era stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908, archiviata il 27 febbraio 2012 in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) che ha abrogato la norma sul rinnovo automatico delle concessioni dei beni demaniali marittimi, e che successivamente l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, ne ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020; considerato che l'articolo 16 prevede una proroga aggiuntiva di tre anni (rispetto ai due anni già previsti) per la restituzione, in quota capitale (essendo a carico dello Stato carico il pagamento degli interessi), dei finanziamenti agevolati, disciplinati dall'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012, dall'articolo 1, comma 367, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre

2012, n. 228), e dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, concessi ai contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012, per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori scadenti tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012, che erano stati sospesi, e quelli dovuti fino al 15 novembre 2013;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013, oggetto del disegno di legge di conversione n. 1214-B, approvato in via definitiva dal Senato il 26 febbraio 2014, la restituzione dei predetti finanziamenti agevolati è stata prorogata per un ulteriore periodo di un anno, e che tale norma appare implicitamente derogata dall'articolo 16 del disegno di legge in titolo;

considerato che la predetta proroga triennale di cui all'articolo 16 non richiede ulteriori stanziamenti pubblici in quanto finanziariamente già coperta dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

rilevato che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 16, la proroga triennale di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ed è, pertanto, condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti dagli eventi sismici (tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi) e al rispetto dei limiti previsti dalle decisioni C(2012) 9853 e C(2012) 9471, del 19 dicembre 2012, con cui la Commissione europea ha ritenuto legittime le misure previste dai decreti-legge n. 74 del 2012, n. 83 del 2012 e n. 95 del 2012;

rilevato che nell'ambito delle predette decisioni europee non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il decreto-legge n. 174 del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il decreto-legge n. 43 del 2013, ove è stato previsto il citato finanziamento agevolato, concesso per il pagamento dei tributi, contributi e premi, e oggetto della proroga triennale prevista dal disegno di legge in titolo, e che pertanto appare necessario che il Governo provveda alla notifica preventiva prescritta dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che il comma 4 dell'articolo 16 rende non applicabili al comune dell'Aquila, per l'esercizio finanziario 2013, le vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno, mentre il comma 5 rende non applicabili agli altri comuni della provincia dell'Aquila le riduzioni dei trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio e dal fondo perequativo, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1322
XVII Legislatura

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 198 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2014

Attività (esito)

Dibattito connesso

*Sui tempi di approvazione dei ddl di conversione dei decreti-legge
(Riferimento al ddl)*

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

198a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 febbraio.

Sul processo verbale

[SIBILIA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIBILIA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ci si alza in piedi, si prende il microfono e si fa la propria richiesta, senatore. *(Applausi del senatore Chiti).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, è curioso che in fase di formazione dell'intera compagine governativa vi sia in Aula una

presenza inferiore rispetto a quella che si rileva durante il resto dell'anno.

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)).*

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1214-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. *(Brusio)*.

Mi auguro che questo brusio diminuisca. Credo che non sia un provvedimento lungo: facciamolo bene.

***PAGLIARI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi riassumo di seguito le novità introdotte dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 riguarda la «Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».

La Camera dei deputati ha soppresso il primo, il terzo e l'ultimo capoverso del comma 6, riguardanti i regolamenti conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche previste dalla *spending review*.

È stato soppresso, altresì, il comma 8 dello stesso articolo 1, che prevedeva la proroga al 2015 dell'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

È stato soppresso anche il comma 14-*bis*, che fissava al 31 marzo 2015 la proroga di contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

All'articolo 2, recante «Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali», sono stati soppressi i commi 2 e 2-*bis*. Quest'ultimo, introdotto in prima lettura dal Senato, prorogava l'attività del commissario *ad acta* per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree delle Regioni meridionali colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981. È stato soppresso, inoltre, il comma 2-*ter*, introdotto dal Senato, che prorogava al 30 giugno 2014 la gestione commissariale nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Palermo.

All'articolo 3, recante «Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno», è stato soppresso

il comma 4, che prorogava al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali Province.

Con riferimento all'articolo 4, recante «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti», in merito al comma 2, la Camera ha previsto l'anticipazione al 31 maggio 2014 del termine già fissato per il 31 dicembre 2014 per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e per l'adeguamento degli stessi in base al tasso di inflazione programmato. È stato soppresso, invece, il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, con cui si prorogava la durata della gestione commissariale della galleria Pavoncelli.

La Camera ha disposto il ripristino del comma 4, che era stato soppresso in prima lettura al Senato, con il quale si proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto ad adottare il decreto recante le disposizioni attuative per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La Camera ha modificato anche il comma 8 dell'articolo 4, spostando dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore delle fasce deboli della popolazione. Al medesimo comma è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale sono esclusi, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2015, i benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto. Infine, la copertura degli oneri relativi per l'anno 2015 è elevata da 1,7 milioni a 3,4 milioni di euro.

È stato soppresso il comma 4-*bis*, inserito dal Senato in prima lettura, riguardante il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

All'articolo 7, con riferimento alle nomenclature tariffarie per le prestazioni di assistenza protesica è stato soppresso il comma 1-*bis*, introdotto in prima lettura dal Senato, recante il differimento dei termini per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 9, che riguarda l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci per Regioni a statuto speciale, Province autonome ed enti ivi ubicati, è stato soppresso il comma 8-*bis*, inserito dal Senato, che prevedeva, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome, una proroga di 12 mesi in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali.

La Camera ha, altresì, soppresso il comma 9 dello stesso articolo, che introduceva disposizioni in materia di fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, e ha modificato il comma 14, stabilendo che il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale sia svolto secondo i criteri previsti, in conformità con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della medesima disposizione.

All'articolo 9, recante «Proroga dei termini in materia economica e finanziaria», la Camera ha soppresso il comma 15 relativo alla cosiddetta carta acquisti. Quest'ultimo prevedeva la proroga del precedente servizio integrato del 24 marzo 2010 fino al perfezionamento del contratto con il rinnovo del gestore.

Essendo presente il Ministro, voglio sottolineare che la decisione assunta dalla Camera dei deputati in questa materia determina una carenza di fondi. Se non si dovesse provvedere in tempo utile ripristinando la dotazione di 35 milioni di euro, si rischia che vengano richiesti indietro gli ultimi due anticipi effettuati a favore degli utenti, persone notoriamente non abbienti. Il problema è di particolare rilevanza ed importanza. Quindi, mi permetto di invitare il Governo a risolverlo con il primo provvedimento utile.

All'articolo 10, recante «Proroga di termini in materia ambientale», la Camera ha aggiunto il comma 3-*bis*, che proroga a tutto il 2014 l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cioè il SISTRI.

I restanti articoli del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, è un po' surreale l'esame di questo decreto milleproroghe, visto che sono previsti solo tre interventi in discussione generale. Evidentemente se ne è già discusso abbondantemente.

Il nuovo Governo si trova oggi per la prima volta - e questo mi fa un po' sorridere, se pensiamo che, alla fine, molte delle facce sono le stesse - ad affrontare la questione principe che ci sta a cuore, cioè l'abuso della decretazione d'urgenza. Il decreto milleproroghe al nostro esame, però, non evidenzia solo l'abuso della decretazione d'urgenza, ma rappresenta la *summa maxima* di una legislazione bizantina che si perpetua nel cavillo e nel rimando, con lunghissime citazioni di commi, articoli, leggi che hanno reso difficoltoso anche il lavoro della Commissione. Ricordo ai membri della Commissione affari costituzionali le difficoltà che abbiamo incontrato nella prima lettura di questo decreto per riuscire a venire a capo dell'articolato originale che veniva modificato e prorogato. È stato fatto un lavoro quasi di squadra, con le opposizioni che suggerivano, le maggioranze che andavano a cercare i riferimenti, e altro ancora.

Quindi, in questa solita cavillosità, in questo solito bizantinismo legislativo, si trovano insieme tranelli nascosti.

La domanda che ci facciamo, vista la modalità di scrittura di questa legge in particolare, è: questi articoli chi li scrive? Ci chiediamo se sono scritti da funzionari del Governo, da funzionari di partito, o da funzionari delle *lobby*, perché forse è questa la vera origine di molti degli articoli di questo decreto.

Ma la cosa ancora più triste del provvedimento è il ricorso alla proroga degli adempimenti di legge per inattività della pubblica amministrazione. Quindi, non stiamo parlando di rinvio di termini, ad esempio, per consentire ai cittadini di accedere ad un servizio, o di rinvio dei termini ultimi di scadenze per i cittadini, ma stiamo parlando di termini entro i quali la pubblica amministrazione avrebbe dovuto dare attuazione ad una legislazione. Questo è un modo per venir meno agli obblighi legislativi.

Abbiamo chiesto, e chiederemo con forza nei prossimi provvedimenti di proroga che eventualmente dovessero esserci, l'attivazione del principio di responsabilità, per cui se una pubblica amministrazione non dà attuazione ad una norma legislativa, qualcuno deve pagarne le conseguenze: funzionari, dirigenti, Sottosegretari o Ministri che siano vanno quindi rimossi se non adempiono al loro dovere quale indicato dalla legge.

Qualche miglioramento c'è stato in questo mille proroghe, perché dentro c'era veramente di tutto. Cito soltanto qualcosa, come il blocco della contabilità speciale delle Province nate nel 2004, che serviva a creare gli uffici periferici dello Stato. Nel 2004, in pieno dibattito sull'abolizione delle Province, ne sono state create di nuove, ovviamente. E che cosa facciamo? Forniamo le risorse per creare gli uffici periferici, le prefetture, le agenzie varie. Ebbene, in pieno dibattito, ancora adesso, sull'abolizione (ma naturalmente si fa per dire) delle Province, continuiamo a mantenere questo tesoretto per la creazione degli uffici. Non si sa mai se magari la Provincia che vogliamo abolire domani creerà anche l'ufficio di prefettura, e poi ci troviamo anche con questo carrozzone al quale trovare una collocazione. È stata abolita, quindi, fortunatamente, questa contabilità speciale.

Sul commissario per l'Irpinia non credo ci sia da dire molto. Per quanto riguarda poi la soppressione del premio alle pubbliche amministrazioni che fanno il loro dovere, credo che andare a premiare chi svolge semplicemente quella che dovrebbe essere la normalità sia una anomalia solo italiana.

Così come l'obbligo dell'efficientamento energetico... (*Il Presidente fa cenno di concludere*). Signor Presidente, mi permetta di continuare. Siamo solo in tre ad intervenire, per cui credo si possa concedere qualche secondo in più.

Il termine per ottemperare all'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici veniva ulteriormente prorogato, e poi c'è la proroga agli sfratti al 31 dicembre 2014. Un altro addio al bello

stipendio, ad esempio, ci sarà per il commissario per i lavori della galleria Pavoncelli; lavori iniziati nel 2012, la cui fine era stata prevista per il 2014 e che erano stati prorogati fino al 2016. Ma non mi soffermo tanto sui lavori, quanto sulla figura del commissario: anche per i lavori in una galleria noi creiamo un commissario.

Infine, in merito alla gestione commissariale della raccolta dei rifiuti a Palermo, mi sembra, anche questo, l'ennesimo esempio del fallimento della pubblica amministrazione, degli enti locali e delle istituzioni: ogni volta bisogna individuare un commissario con poteri speciali per fare quello che le istituzioni dovrebbero compiere ordinariamente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) (M5S). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

[PRESIDENTE](#). Non essendo presente la senatrice Blundo, s'intende che anche lei abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vista l'imminente scadenza del termine per la conversione del provvedimento oggi in esame, condividendone i contenuti, il Governo ritiene opportuno che si proceda, per poter arrivare alla sua approvazione il prima possibile.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Pertanto, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito dalla Commissione in sede referente, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 6.1, 9.1 e 13.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2.

Sull'ordine del giorno G1.200 esprimo parere favorevole all'accoglimento, purché sia riformulato nel seguente modo: «a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo».

Signor Presidente, le chiedo qualche minuto di sospensione per poter riordinare le carte ai fini dell'espressione dei pareri sui restanti ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 10,05.

(La seduta, sospesa alle ore 9,57 è ripresa alle ore 10,10).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Invito dunque il relatore a proseguire con l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G1.201, perché assorbito dal successivo.

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.202, a condizione che il dispositivo venga

risformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire l'operatività dell'AIFA».

Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G2.100, mentre è contrario sull'emendamento 4.1.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, ove la parte iniziale del dispositivo venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ...».

Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G4.101 e G4.102.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.101, ove il dispositivo venga riformulato come segue: «a valutare, al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche di tipo monodose, e sollecitare, se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia dell'AIFA, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini».

Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G8.100, ove riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G9.100, G9.101, G9.102 e G9.103.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G9.104, purché nel dispositivo venga inserito l'inciso: «compatibilmente con i vincoli di bilancio».

Quanto all'ordine del giorno G9.105, propongo che venga accolto dal Governo come raccomandazione.

Il parere, infine, è contrario sull'emendamento 10.1.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono inammissibili.

Poiché la senatrice Albano accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.201 è stato ritirato.

Poiché la senatrice De Biasi accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Anche l'ordine del giorno G2.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 3.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la riformulazione proposta sull'ordine del giorno G4.100?

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei solo evidenziare l'importanza di questo ordine del giorno, con cui richiediamo per l'ennesima volta la sospensione del Patto di stabilità per quei Comuni che hanno avuto disagi ambientali e alluvionali. Penso sia l'ennesimo provvedimento in cui si avanza questa richiesta.

L'altro giorno il nuovo *premier* Renzi ha evidenziato la volontà di agire sul Patto di stabilità. Noi chiediamo a questo punto che ci siano una risposta concreta e una conferma. Accettiamo quindi la riformulazione dell'ordine del giorno, sperando che non sia una scusante per non dare risposte, ma che ci siano azioni concrete per queste aree che hanno subito grossi danni. Quindi, il Governo dia una prima conferma a quanto ha affermato in quest'Aula e dia una risposta a questi territori.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante l'assenza dei proponenti, gli ordini del giorno G4.101 e G4.102 sono decaduti.

L'emendamento 6.1 è inammissibile.

Passiamo all'ordine del giorno G7.101, su cui c'è una proposta di riformulazione che invito il relatore a leggere.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, alla quarta riga del dispositivo, dopo le parole: «e sollecitare, », propongo di aggiungere l'inciso: «se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia dell'AIFA, ».

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, mi permetto di insistere sulla formulazione originaria, nel senso che avrei quasi intenzione di proporre al relatore una riformulazione che impegni maggiormente il Governo nella valutazione dei tempi e dei risparmi possibili. Se, come a noi risulta, su 400 euro di spesa farmaceutica *pro capite*, 80 all'anno vanno sprecati principalmente a causa dell'assenza di confezioni monodose, ciò sulla spesa sanitaria nazionale si traduce in una cifra veramente sensibile. Vorrei che il Governo non si lasciasse sfuggire la possibilità di iniziare la sua azione, ancorché su un decreto-legge varato dal precedente Governo, mostrando veramente un impegno e una novità. Quindi, chiederei un impegno in tempi certi e di non subordinare l'azione a responsabilità terze. In capo al Governo vi è la responsabilità primaria di gestire in modo oculato la spesa pubblica e tutelare il risparmio.

PRESIDENTE. Relatore Pagliari, il dispositivo nell'ordine del giorno G7.101 impegna il Governo «a

valutare»: francamente mi sembra accoglibile.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Presidente, esprimo parere favorevole sul testo originario dell'ordine del giorno G7.101.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Concordo con il relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 non verrà posto ai voti. Senatore Stefano, la riformulazione dell'ordine del giorno G8.100 la soddisfa?

STEFANO (*Misto-SEL*). Non sono riuscito ad ascoltarla.

[PRESIDENTE](#). Relatore, potrebbe rileggere la nuova formulazione dell'ordine del giorno G8.100?

[PAGLIARI](#), *relatore*. La riformulazione del dispositivo è la seguente: «impegna il Governo ad attivare con urgenza, in collaborazione con il Parlamento, qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la riformulazione va bene. Considerata la presenza della rappresentante del Governo, vorrei sensibilizzare il Governo su questo tema, sul quale peraltro si sono generate aspettative a seguito delle dichiarazioni della ministra Carrozza, che aveva detto di aver già individuato le risorse, quanto meno per una proroga di due mesi. L'impegno, quindi, è a dare risposta.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 9.1 è inammissibile.

Senatrice Bisinella, insiste per la votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge?

BISINELLA (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.100.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.100, presentato dai senatori Candiani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.101, presentato dalle senatrici Stefani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.102, presentato dalle senatrici Comaroli e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.103, presentato dai senatori Consiglio e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE.. Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.104 proposta dal relatore?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come Lega Nord avremmo preferito un impegno più pregnante e decisivo da parte del Governo. Vorrei, però, cogliere anch'io l'occasione, vista la presenza del ministro Boschi, per sensibilizzarla su questo problema.

Il *premier* Renzi in questi due giorni ha parlato di impegno per le imprese e ha fatto tante promesse, come l'istituzione del fondo di garanzia e l'abbattimento del cuneo fiscale. Ebbene, a proposito di promesse, proprio sulla deducibilità dell'IMU relativa ai capannoni delle imprese, nel mese di agosto si era impegnato anche il ministro Saccomanni del precedente Governo: aveva garantito la deducibilità al 40 per cento dal reddito d'impresa dell'IMU sui capannoni con un decreto che, poi, una volta emanato, conteneva deducibilità pari a zero. In *corner*, nella legge di stabilità, è stata introdotta la deducibilità al 20 per cento.

Ebbene, questo non basta. Ricordo che l'IMU, introdotta dal Governo Monti, nel migliore dei casi ha raddoppiato rispetto all'ICI l'imposizione per le attività economiche. Addirittura vi sono dei Comuni, come quello di Firenze, dove l'aliquota IMU sulle attività economiche è stata alzata al massimo, al 10,6 per cento, triplicando, rispetto al 2011, la tassazione sui beni dell'impresa.

Chiediamo veramente da parte del Governo un impegno concreto affinché questo livello di deducibilità, oggi fissato al 20 per cento, possa notevolmente aumentare, e si possa estendere il beneficio non solo ai fini del reddito dell'impresa, ma anche ai fini dell'IRAP.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Arrigoni, accetta che l'ordine del giorno G9.105 sia accolto come raccomandazione?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente. Tuttavia, anche in questo caso vorrei fare una riflessione.

Il presidente Renzi, tra le varie promesse, ha parlato anche di un programma straordinario sull'edilizia scolastica e anche di azzerare tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle imprese. Ebbene, voglio ricordare che, per aiutare le imprese, ci sono due vie. La prima è quella di sbloccare i debiti, ma voglio anche ricordare che dei 30 miliardi di euro stanziati a tale scopo dal Governo Letta è stato possibile spenderne solo 17. Questo accade perché molti Comuni e Province, soprattutto in certi territori dell'Italia, hanno dato appalti e hanno fatto ordini di forniture senza avere stanziato le risorse, senza alcun atto di impegno; quindi, i soldi, che pure ci sono, non si possono dare

alle imprese perché i Comuni e gli enti locali non li hanno iscritti a bilancio.

L'altro modo per aiutare le imprese è quello di sbloccare i vincoli del Patto di stabilità, in particolare per i piccoli Comuni, tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che dal 1° gennaio 2013 sono costretti a convivere con questo capestro.

Con l'ordine del giorno G9.105 chiediamo un impegno al Governo a differire l'entrata in vigore del Patto di stabilità interno almeno per i piccoli Comuni, affinché anche loro possano togliere dal cassetto quelle risorse di cui dispongono, per effettuare interventi di manutenzione, *in primis* sull'edilizia scolastica. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei componenti del Gruppo FI-PdL XVII all'ordine del giorno G9.104, testé illustrato dal senatore Arrigoni.

Forse questa non è la sede utile per una discussione così ampia, ma sul tema specifico della deducibilità dell'IMU per le attività produttive (i capannoni) noi cogliamo l'occasione nel cosiddetto decreto milleproroghe, attraverso questo ordine del giorno, per ricordare i tanti danni fatti dall'applicazione dell'IMU, non solo alle famiglie, ma anche alle imprese, e per chiedere di riconsiderare quella tassazione, favorendo una possibile crescita.

Non sappiamo se, pur modificando le norme, si potrà intervenire solo sul fronte della procedura. Ricordo ad esempio che, rispetto ai 47 miliardi di euro stanziati per far fronte, con il ritardo che sappiamo, ai pagamenti della pubblica amministrazione, è stata utilizzata una cifra tra i 17 e i 18 miliardi (come rivelano gli ultimi dati disponibili). Certo, occorrerà uno stanziamento aggiuntivo, attraverso la modalità delle garanzie. Speriamo che ciò sia possibile, senza dover ricontrattare alcuni valori ed impegni assunti con l'Unione europea. È proprio sul tema delle assunzioni di responsabilità con l'Europa che, invece, per le spese in conto capitale dovremmo rivedere quella clausola che impedisce ai Comuni virtuosi di utilizzare somme che hanno in cassa e che non possono impiegare.

Vorrei allora porre l'accento sull'emergenza della tassazione, che è invece alla nostra portata; solo un Governo miope può non vedere quanto essa incida pesantemente sulla vita delle imprese, su quel poco che resta agli imprenditori per continuare a sperare e a crescere.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.105 è accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G9.106 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'emendamento 10.1 riguarda il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che per le imprese è un mostro, è un Leviatano.

Si è cominciato a parlare del SISTRI diversi anni fa. È un sistema elettronico obsoleto e da diversi anni anche costoso per le imprese, che hanno dovuto contribuire al suo sviluppo. Ministro Boschi, il problema principale, però, è che tale sistema non funziona. Lo scorso anno, la Lega Nord - e non solo - ha proposto emendamenti, che poi sono stati respinti, con cui si chiedeva un ulteriore rinvio.

Dal 1° ottobre, infatti, le società che si occupano di trasporti di rifiuti pericolosi si sono dovuti dotare di quanto necessario per partecipare al SISTRI. I dati degli ultimi cinque mesi dimostrano che - come volevasi dimostrare - il SISTRI è un assoluto fallimento perché aumenta i tempi di lavorazione delle imprese e quindi produce maggiori costi.

La scorsa settimana, alla Camera dei deputati, quando il *premier* Renzi è stato incaricato, il Gruppo Lega Nord ha presentato un emendamento, che poi è stato respinto, volto a chiedere che per i produttori dei rifiuti pericolosi il termine dell'operatività potesse slittare dal 3 marzo (la settimana prossima), termine a decorrere del quale scatteranno gli obblighi. L'emendamento è stato respinto: è

stata accolta una disposizione parziale, importante, che differisce dal 1° agosto 2014 alla fine del 2014 l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non utilizza correttamente questo sistema, ma ciò non basta. Nei territori le associazioni delle imprese stanno organizzando dei convegni sulla problematica del SISTRI; tutti confermano che non funziona e le imprese produttrici sono preoccupate perché dal 3 marzo si devono dotare di quanto richiesto da questo costoso sistema.

Quindi, con l'emendamento 10.1, nonostante il cosiddetto decreto milleproroghe sia alla terza lettura, chiediamo che per i produttori di rifiuti pericolosi l'operatività del SISTRI non decorra dal 3 marzo, ma dalla fine dell'anno, lasciando però che decorra dal 3 marzo - lo sottolineo - l'obbligatorietà per i Comuni e per le imprese dei Comuni campani, in cui il problema dei rifiuti è annoso e costa a tutta la collettività.

Chiedo dunque al ministro Boschi di dare un segnale: questa è un'occasione per manifestare la vicinanza alle imprese che, purtroppo, se il Governo e il Parlamento saranno contrari all'emendamento, dovranno affrontare questo mostro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Arrigoni e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1 è inammissibile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli alunni della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bonifacio» di Rovigo, oggi in visita al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1214-B](#) (ore 10,32)

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, desidero sottoporre una questione all'Assemblea e chiedo in particolare l'attenzione dei Capigruppo. È ora convocata la Conferenza dei Capigruppo: se c'è la disponibilità di tutti i Gruppi, che deve ovviamente essere unanime, a consegnare il testo scritto del proprio intervento in dichiarazione di voto finale, si può procedere immediatamente al voto finale. Non essendo stati nominati i Sottosegretari e i Vice Ministri, il ministro Boschi deve infatti recarsi alla Conferenza dei Capigruppo. Chiedo dunque se tutti i Gruppi sono d'accordo a consegnare il testo scritto degli interventi in dichiarazione di voto finale, che la Presidenza autorizza fin d'ora ad allegare

al Resoconto della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sospendo dunque la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 11,52).

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Maurizio Gasparri (ore 11,52)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, con ricorso depositato in data 2 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile nel quale il senatore Maurizio Gasparri è convenuto riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10 dicembre 2013, n. 317, depositata in cancelleria il successivo 17 dicembre e notificata nuovamente al Senato il 14 febbraio 2014.

Nella seduta del 25 febbraio 2014, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile.

È approvata.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, a uno o più avvocati del libero foro.

Sulla scomparsa di Carla Accardi

[ORRU' \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signor Presidente, signori colleghi, il 23 febbraio scorso a Roma è improvvisamente scomparsa Carla Accardi, artista tra le più originali dell'arte del secondo dopoguerra italiano. Era nata a Trapani nel 1924 e avrebbe compiuto 90 anni il 9 ottobre prossimo. Definita la «signora dell'astrattismo italiano», con la sua pittura ha contribuito dal 1947 all'affermazione della corrente pittorica in Italia.

Dopo il diploma al liceo «L. Ximenes» di Trapani, si trasferisce a Palermo per gli studi all'Accademia di belle arti. Dal 1946 è a Roma dove frequenta l'Osteria Fratelli Menghi, noto punto di ritrovo per pittori, registi, sceneggiatori, scrittori e poeti tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta.

L'incontro decisivo è con un altro siciliano, fuggito dall'isola contemporaneamente a lei, il geniale ed influente Antonio Sanfilippo, che diventerà suo marito nel 1949. Nel 1947 con Attardi, Consagra, Dorazio ed altri pittori, fonda il Gruppo «Forma 1». Nasce così l'astrattismo italiano.

Coraggiosa, determinata, intraprendente, ambiziosa, sguardo sempre avanti: scompare un personaggio chiave nelle dinamiche creative del dopoguerra italiano. Una carriera esemplare che inizia dall'etica politica. Divenne, infatti, un simbolo come una delle prime donne a trovare spazio in un ambiente fino ad allora alquanto maschilista. In quei primi anni del dopoguerra contribuì a portare a Roma una ventata di energia siciliana. Venivano dalla Sicilia, insomma, le prime e più potenti istanze creative italiane.

Otto Biennali alle spalle, prolifica e vitale, appartiene a quella generazione di donne che, a partire dagli anni Quaranta, ha decretato la fine dell'emarginazione della creatività femminile. Tra le pioniere del femminismo in Italia, fa parte con Carla Lonzi del gruppo «Rivolta Femminile».

Nel 1964, una sua personale alla Biennale di Venezia la impone all'attenzione internazionale. Negli anni Settanta la sua ricerca la porta alle «Tende», vere e proprie strutture abitabili e percorribili, e negli anni Ottanta la sperimentazione delle tele grezze da cui trapelano stesure cromatiche di varia intensità.

Nel 1995 partecipa anche alla mostra *The Italian Metamorphosis* a New York. Nel 1996 è nominata membro dell'Accademia di Brera e nel 1997 fa parte della Commissione per la Biennale di Venezia nel ruolo di consigliere.

Nel ritratto di Carla Accardi tracciato da Marco Vallora, viene messo in evidenza un suo credo: trovare la trasparenza, in tutto; uscire anche dalla gabbia della pittura, pur di lasciar galleggiare la libertà del pensiero e dei suoi meccanismi analitici annodati. Della sua opera Carla Accardi diceva: «L'interesse per me era la trasparenza, infatti si vedeva il telaio. Volevo rendere trasparente quello che era intorno a noi».

Ricordare Carla Accardi oggi è rendere omaggio ad una donna, un'artista siciliana che ha portato la città di Trapani nella storia dell'arte moderna e che ha saputo esprimere coraggiosamente, liberamente, fieramente i suoi ideali e il suo talento, rivendicando con la sua arte e le sue battaglie politiche il genio femminile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, sospendo per qualche minuto la seduta, per poter dare poi lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,04).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 13 marzo.

Nel pomeriggio di oggi si svolgerà la discussione generale del decreto-legge di proroga di missioni internazionali, a partire dalle ore 16. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta unica di domani, con inizio alle ore 10, senza orario di chiusura.

Ove non dovesse concludersi domani, è prevista, se necessaria, una seduta antimeridiana martedì mattina.

Il calendario della settimana dal 4 al 6 marzo prevede il decreto-legge sugli aumenti stipendiali per il personale della scuola, nonché il disegno di legge recante disposizioni in materia di Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie, già assegnato in sede deliberante, qualora rimesso ad altra sede.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre il seguito del disegno di legge di introduzione del reato di tortura, il disegno di legge sull'ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella settimana dall'11 al 13 marzo, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati il disegno di legge sulla modifica alla disciplina delle misure cautelari personali, le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, le mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico e il seguito delle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.

- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (*Già assegnato in sede deliberante, ove non rimesso ad altra sede*)

- Disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 13 marzo:

Mercoledì 26 febbraio	ant. h. 9,30	- Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga termini (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
		- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione
Giovedì 27 "	ant. h. 10	- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (<i>Scade il 17 marzo</i>)

Martedì 4 marzo ant. h. 11-14 - Eventuale seguito disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (*Scade il 17 marzo*)

Martedì	4	marzo	pom.	h. 16-20	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola (<i>Scade il 24 marzo</i>)
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni in materia di Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie (<i>Già assegnato in sede deliberante, ove rimesso ad altra sede</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegni di legge n. 116 e connessi - Ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche
					- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
Giovedì	6	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 3 marzo.

Martedì	11	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 1232 e connessi - Modifiche disciplina misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
					- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS
Giovedì	13	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232 e connessi (Modifiche disciplina misure cautelari personali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 7 marzo.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	39'
FI-PdL XVII	26'
M5S	23'
NCD	18'
LN-Aut	13'
Misto	13'
PI	12'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
GAL	12'

SCpI	11'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, non siamo d'accordo con questa proposta di calendario. Per la verità, eravamo d'accordo con la sua prima proposta di calendario, che vedeva per la prossima settimana l'esame del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del disegno di legge n. 1322 (assegnato in sede deliberante alla 5a Commissione e recante misure di cui agli emendamenti che

erano stati dichiarati improponibili sul decreto salva Roma), del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura e poi la discussione finalmente, dopo mesi e mesi, della mozione che riguarda l'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico.

Non comprendiamo l'ennesima richiesta di spostamento, e francamente abbiamo assistito ad una cosa un po' strana, cioè ad una riunione dei Capigruppo in cui l'*input* di rinviare l'esame della mozione sugli idrocarburi è stato dato dal Presidente del Gruppo di Forza Italia. Non so se già ci troviamo in una nuova situazione dopo il voto di fiducia di ieri, per cui quando abbiamo parlato di una doppia maggioranza evidentemente l'abbiamo già vista all'opera, ma quello che ci preoccupa è che la motivazione per cui è stato richiesto l'ennesimo rinvio della discussione delle mozioni riguarda il fatto che la nuova Ministra allo sviluppo economico, la signora Guidi, debba documentarsi sulla questione.

È evidente il profilo molto delicato - è una questione molto seria - perché è noto a tutti che tra le attività di famiglia della ministra Guidi ci sono anche società, come la Ducati Energia, che si occupano di questioni che riguardano l'energia. La stessa questione non è stata posta, ossia il fatto che il nuovo Governo debba documentarsi, ad esempio sulla mozione sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Per questo motivo, riteniamo grave il rinvio per l'ennesima volta della discussione sulle mozioni sugli idrocarburi e gravi le motivazioni per cui si è addivenuti ad accedere alla proposta di rinvio. Quindi proponiamo di votare la proposta di modifica del calendario che ho illustrato, che specifico nuovamente: per la prossima settimana discussione del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, delle mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico e, a seguire, il disegno di legge sull'ineleggibilità, e tutto il resto che lei ha prima indicato.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non siamo assolutamente d'accordo con il calendario dei lavori di cui è stata data prima lettura.

Come preannunciato, le chiediamo di inserire nella seduta pomeridiana di lunedì 3 marzo, la discussione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei neoministri Federica Guidi e Giuliano Poletti. Com'è stato evidenziato, quanto è accaduto nel corso della Conferenza dei Capigruppo ha assolutamente dell'incredibile. Rinviare la trattazione di una mozione come quella sull'attività di ricerca degli idrocarburi nel Mare Adriatico - la cui discussione è stata già rinviata il 26 giugno 2013 - per consentire a un Ministro che ha un chiarissimo e vergognoso conflitto di interessi di poter prendere cognizione di una problematica che sta a cuore a tanti credo che sia davvero inaccettabile.

Il fatto poi che questa richiesta sia venuta da Forza Italia e sia stata appoggiata senza se e senza ma dal Partito Democratico ci fa realmente capire quello che sta cambiando: assolutamente nulla.

Le chiedo inoltre, signor Presidente, in base ad un'istanza avanzata dal Movimento 5 Stelle sin dal primo giorno, che nell'Aula del Senato si lavori anche nelle giornate del lunedì e del venerdì. Per questo le chiediamo di inserire nel calendario dei lavori, per il prossimo venerdì 7 marzo, la discussione del disegno di legge n. 1148 riguardante l'istituzione del reddito di cittadinanza, nonché per la settimana successiva - visto che la giornata di lunedì è per l'ennesima volta vuota - la discussione del disegno di legge n. 846 sul conflitto di interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Per quanto riguarda la richiesta di calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti, non risultando ancora presentata alla Presidenza alcuna mozione, la dichiaro inammissibile.

Per il resto, procederemo alla votazione della sua proposta, senatore Santangelo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, poco fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo le ho preannunciato la presentazione delle mozioni, che probabilmente in questo istante gli uffici possono già registrare. In ogni caso, considerata la prosecuzione dei lavori d'Aula nel pomeriggio di oggi,

saremmo pienamente nei termini regolamentari. Ove così non dovesse essere, considererò eventualmente non ammissibile la nostra richiesta.

Le sto comunque preannunciando in questo istante, per le vie brevi, davanti a tutta l'Assemblea del Senato, che, da qui alla chiusura dei lavori di oggi pomeriggio, le mozioni saranno presentate.

PRESIDENTE. Siccome però dobbiamo procedere adesso alla votazione e in questo momento gli uffici mi dicono che le mozioni non sono state ancora presentate, ribadisco l'inammissibilità della richiesta. Quando saranno presentate, voteremo la sua proposta.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi scusi se insisto. (*Proteste generali*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, mi pare di essere stato chiaro.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non c'è nulla nei suoi confronti, e mi scusi se sto facendo perdere qualche minuto di tempo ai colleghi per ragionare sul calendario dei lavori.

In considerazione dell'esigenza che le ho rappresentato, le chiedo eventualmente, ove possibile, di votare la nostra proposta di modifica del calendario non in questo momento, ma alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, in modo da poter procedere alla votazione della proposta nella sua interezza: non cambierebbe nulla tra farlo adesso o farlo alle ore 16.

PRESIDENTE. Mi avvertono gli uffici che è arrivata in questo momento una *e-mail* su questo punto (per quello che può valere). Voteremo anche la proposta riguardante la calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le chiederei di effettuare su tutte le votazioni la controprova. Non vorrei essermi sbagliato, ma siccome diversi senatori non sono seduti al loro posto, probabilmente hanno alzato due volte la mano. (*Proteste in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per questa votazione non ammetto la controprova perché, coadiuvato dai senatori Segretari e dagli uffici della Presidenza, le posso assicurare che il reato... (*Ilarità. Applausi*) ...le posso assicurare che il risultato della votazione è quello che ho pronunciato.

Scusate, un *lapsus* può succedere.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea presentata dal senatore Santangelo.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei solo una delucidazione. Ho visto che è stato calendarizzato per la fine della prossima settimana il disegno di legge sulla ineleggibilità dei magistrati. Lei vorrei chiedere se sono riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sì, senatore Palma, i termini sono stati riaperti: la scadenza è lunedì 3 marzo alle ore 13.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto gli allievi e gli insegnanti del Liceo scientifico «Imbriani» di Avellino, che hanno assistito ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 12,19, è ripresa alle ore 16,02).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Discussione del disegno di legge:

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Relazione orale)(ore 16,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1248.

I relatori, senatori Casini e Vattuone, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Sull'espulsione di quattro senatori del Gruppo M5S

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, intervengo per una questione che considero di disarmante attualità e di straordinaria gravità, che esula dal provvedimento iscritto all'ordine del giorno, ma per la quale chiederò soltanto un minuto della sua attenzione.

Immagino che il codice Rocco sia stato abolito da tempo e che l'articolo 21 della Costituzione, che parla di libertà di opinione e di pensiero, sia ancora in vigore. Ricordo che, anche se il legislatore non ha declinato l'articolo 49 della Costituzione, con la legge sul finanziamento pubblico recentemente discussa e approvata abbiamo previsto, all'articolo 3, il modello di statuto cui i partiti devono attenersi.

Le domando, e domando all'Assemblea (è una domanda reiterata per la terza volta), se un Gruppo, che vive di sua vita autonoma all'interno di un Senato democratico e libero come è il Senato della Repubblica italiana, possa ispirare i propri lavori a norme e principi concretamente antidemocratici. Mi riferisco alle procedure messe in campo ieri sera (se non erro) dai Gruppi M5S del Senato e della Camera dei deputati, con le quali sono stati espulsi quattro senatori. Ritengo che la domanda non sia infondata. (*Proteste del senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Senatore Nencini, la prego di concludere, perché il tema non è pertinente.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Concludo chiedendo come è possibile che il Consiglio di Presidenza del Senato abbia varato un Regolamento palesemente...

PRESIDENTE. La prego di concludere. Si tratta di questioni che attengono alla vita interna dei partiti e che quindi non possono essere trattate in questa sede.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Ho concluso, ma vorrei avere una risposta.

PRESIDENTE. Ripeto che la questione non attiene alla competenza di questa Assemblea, perché - come lei sa - non abbiamo giurisdizione in una materia interna alla vita dei partiti.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per richiamarla all'applicazione del Regolamento del Senato e, quindi, ad una maggiore attenzione perché sempre, sempre, quando il Gruppo M5S deve parlare di qualcosa in Aula...

PRESIDENTE. No, senatore Santangelo, io sono attentissima. Quindi, lei svolga l'intervento che deve svolgere.

SANTANGELO (M5S). Lei deve stare molto più attenta.

Se parliamo di espulsioni, possiamo fare subito un elenco lunghissimo di tutte quelle fatte dal PD. Quindi, signora Presidente, se apriamo la discussione, parliamo di quelle del PD.

PRESIDENTE. Infatti non è stata aperta la discussione, perché la questione non è pertinente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 16,06)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casini.

CASINI, relatore. Signora Presidente, anzitutto penso di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea indirizzando un saluto e un augurio al nuovo ministro degli affari esteri, l'onorevole Mogherini, qui presente. *(Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri.

CASINI, relatore. Vorrei anche rivolgere un saluto - mi sembra corretto - alla sua predecessora, l'onorevole Bonino, che ha lavorato con grande sintonia e costruito con il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI e del ministro Mogherini).*

Il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge che proroga, fino al 30 giugno, la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione in diverse parti del mondo.

Le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12 febbraio. Tutti i Gruppi hanno chiesto che questa discussione avvenisse dopo una riflessione, che abbiamo fatto in riferimento in particolare alla questione nota dei due fucilieri di Marina, indebitamente, secondo noi, trattenuti in India. Abbiamo parlato a lungo di questo tema, che ha un collegamento indiretto con la questione oggi in esame.

Come il presidente Latorre può confermare, il collegamento è indiretto fino a un certo punto, perché questi fucilieri di Marina, secondo noi indebitamente trattenuti in India, sono lì in base ad un incidente, o presunto tale, capitato nelle acque internazionali dove essi erano imbarcati su una nave italiana in funzione antipirateria. In questo senso c'è un collegamento con la vicenda di cui stiamo discutendo, perché questi fucilieri di Marina erano a pieno titolo coinvolti nel grande impegno delle Nazioni Unite per la pace, per la sicurezza e contro il terrorismo e la pirateria internazionale.

Il provvedimento conferma da un lato la linea politica multilateralista del nostro Paese e dall'altro un approccio che coniuga la dimensione militare con quella civile.

Si tratta di una linea largamente condivisa in Parlamento, almeno nel suo impianto generale, al di là delle diverse posizioni sui singoli interventi, e che incontra il consenso di una buona parte della pubblica opinione. La partecipazione alle missioni di pace e di stabilizzazione ha una fondamentale valenza politica, ed è uno dei principali strumenti di politica estera che garantiscono la presenza italiana nei principali fori internazionali.

Tra le novità positive segnalo che, venendo parzialmente incontro a sollecitazioni parlamentari, le disposizioni relative alle missioni vengono organizzate per ambiti geografici e non più semplicemente per singoli interventi. L'orizzonte temporale degli interventi resta invece molto ristretto, perché è limitato, come detto, a soli sei mesi.

Segnalo che su questo punto, durante l'esame nelle Commissioni riunite, è stato accolto un ordine del giorno, promosso dai senatori Pegorer e Tonini, che invita il Governo a finanziare le missioni con una copertura almeno annuale, in modo da dare maggiore continuità e coerenza agli interventi.

Il decreto si suddivide in due parti: disposizioni sulle missioni internazionali delle Forze armate e di

polizia, su cui relazionerà il collega Vattuone; iniziative di cooperazione allo sviluppo (articoli 8 e 9).

Per questa seconda parte segnalo in primo luogo che la spesa complessiva ammonta a poco più di 79 milioni di euro.

Più in dettaglio, sono autorizzate (articolo 8, comma 1) spese per 34 milioni e 700.000 euro per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni civili e il sostegno alla ricostruzione in favore di Paesi come Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan. Si tratta di fondi destinati a integrare gli stanziamenti già disposti dalla legge di stabilità, che ammontano complessivamente, per il 2014, a circa 180 milioni di euro.

Segnalo che per questi interventi le Commissioni affari esteri e difesa hanno approvato due emendamenti. Il primo, proposto dal senatore Lucherini, richiede una particolare attenzione a sostenere i programmi per il contrasto alla violenza sulle donne, la promozione del lavoro femminile e la tutela dei minori. Il secondo emendamento, presentato dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, impone che tutti gli interventi di cooperazione siano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale.

Fornisco solo qualche rapido elemento sulle singole aree di intervento.

Con riferimento all'Afghanistan, i finanziamenti sono volti a dare seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle Conferenze internazionali di Bonn e Tokyo, per interventi destinati alle infrastrutture, allo sviluppo rurale, al miglioramento della condizione femminile.

L'intervento in Iraq si concentra, invece, in azioni di supporto per la valorizzazione del patrimonio culturale e nel settore agricolo, sanitario e fiscale.

In Siria le attività di cooperazione, nel quadro della posizione assunta dall'Italia a partire dal G20 di San Pietroburgo, sono indirizzate a sostenere le popolazioni in fuga dal conflitto e, quindi, coinvolgono anche aree limitrofe.

Altre misure di sostegno sono previste in Libia, Somalia, Sud Sudan e in Pakistan, nonché in Myanmar, con un'attenzione particolare allo sviluppo rurale e alla protezione delle minoranze.

Il decreto autorizza poi (articolo 8, comma 2) una spesa di circa 700.000 euro per programmi di sminamento in Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia.

Per le misure di sostegno ai processi di ricostruzione e di pace, contenute nell'articolo 9 del decreto, si autorizza una spesa complessiva di 44 milioni di euro. Più in dettaglio, viene autorizzata (articolo 9, comma 1) una spesa di circa 1 milione di euro per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di conflitto o *post* conflitto. Si tratta di interventi a favore della Libia, della Siria e del Libano.

Il decreto prevede (articolo 9, comma 2) circa 2 milioni di euro per sostenere i processi di pace e il rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, in particolare nel Corno d'Africa, in Mali e nella Repubblica Centrafricana, e in America centrale.

Il comma 3 destina 800.000 euro alla partecipazione ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi al Collegio delle Nazioni Unite di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato della Iniziativa Adriatico-Ionica.

C'è poi uno stanziamento (articolo 9, comma 4) di circa 2 milioni e mezzo di euro per la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea per la gestione civile in ambiti di crisi, mentre 12.700.000 euro sono destinati (articolo 9, comma 5) a interventi operativi di emergenza e di sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nei territori considerati ad alto rischio, tra cui Iraq, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Egitto, Repubblica democratica del Congo e Arabia Saudita.

Viene poi autorizzata (articolo 9, comma 6) la spesa di 11 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici all'estero.

Un'ulteriore autorizzazione di spesa (articolo 9, comma 7), per circa 1.400.000 euro, è prevista per

missioni e viaggi di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale. Per questa voce le Commissioni affari esteri e difesa hanno approvato un emendamento, proposto dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, che, tenendo conto di una giusta esigenza di trasparenza, dispone la pubblicazione dell'ammontare e della destinazione di tali spese.

C'è poi la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO a Bruxelles (articolo 9, comma 8), per un impegno di spesa pari a circa 11 milioni e mezzo di euro.

L'ultimo comma dell'articolo 9, su cui inviterei a prestare una certa attenzione, autorizza infine le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e alle conseguenti decisioni dell'OPAC relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. Non ci sono stanziamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dal precedente decreto missioni, che aveva già autorizzato una spesa complessiva di 4 milioni di euro. Ricordo che il processo è stato illustrato alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato il 13 dicembre dell'anno scorso, anche se, come sapete, sta incontrando qualche ritardo.

Concludo ricordando che nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito sono stati accolti diversi ordini del giorno: segnalo quello a prima firma della senatrice De Pietro sulla situazione in Ucraina, quello del collega Orellana per il soccorso alle popolazioni civili della Repubblica Centrafricana e quello dei colleghi Tonini e Pegorer, che chiede al Governo di evitare ingiustificati squilibri nel trattamento economico del personale impiegato nelle missioni.

Infine, cari colleghi, avendo tagliato qualche pezzo per evitarvi una lettura di dati molto lunga e noiosa, consegno un'integrazione al mio intervento, chiedendo che venga allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Carraro).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Casini.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vattuone.

VATTUONE, relatore. Signora Presidente, signora Ministro, mi associo anch'io agli auguri di buon lavoro che ha già fatto il collega Casini.

Onorevoli colleghi, con il provvedimento di proroga delle missioni internazionali siamo di fronte a una pratica divenuta ormai costante dal 2001, che riguarda in via esclusiva le missioni previste dallo stesso provvedimento entro i limiti temporali da esso stabiliti. Si torna, con questo provvedimento, alla cadenza semestrale, che possiamo definire usuale e maggiormente ricorrente in questi ultimi anni e che rappresenta un arco di tempo sufficiente a garantire continuità, stabilità e capacità di programmazione. Sappiamo che ovviamente una copertura annuale - come ripreso più volte - è preferibile sotto tutti i punti di vista.

Sappiamo inoltre - si è discusso anche di questo in Commissione - che da tempo si discute di come superare l'attuale procedura di autorizzazione delle missioni basata sulla decretazione d'urgenza, che, come viene sempre sottolineato, comprime il dibattito e non riesce a esprimere una valutazione soddisfacente da parte delle Camere. L'emergere delle crisi, la loro *escalation*, i rischi, la loro gestione e trasformazione, le radici delle instabilità e delle diverse minacce sono questioni evidentemente complesse, che meriterebbero ben altro spazio.

Conseguentemente, è stato auspicato l'avvio al più presto dell'esame di una legge quadro sulle missioni internazionali, da cui possa scaturire un esame attento ed un approccio proficuo alla disciplina di questa materia. Ciò, nella consapevolezza che il quadro delle missioni è mutato radicalmente e progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni che ci sono già e che ci saranno inevitabilmente ancora di più sulla politica della difesa e sulla politica estera.

Con questo approccio si dovrà tentare di procedere all'esame di una legge quadro in materia volta a prevedere una disciplina stabile da applicare alle missioni internazionali e che tenga conto delle particolari esigenze operative connesse con le singole tipologie dell'intervento militare.

Il provvedimento in esame, come ricordava il senatore Casini, risente certamente della nota e drammatica vicenda che vede coinvolti dal febbraio 2012 due fucilieri del reggimento San Marco

impiegati a bordo della petroliera «Enrica Lexie» col compito di proteggere l'imbarcazione dagli assalti dei pirati e lo sviluppo del relativo processo in India, vicenda con la quale, peraltro, è stato messo in relazione. Sono emersi interrogativi anche in relazione al forte impegno dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale per i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Nella discussione è emerso come occorra mantenere viva l'attenzione a livello internazionale sull'evoluzione del procedimento proseguendo con determinazione nell'azione di internazionalizzazione intrapresa.

Fatta questa doverosa premessa, credo, in ogni caso, che i tratti caratterizzanti di questo provvedimento siano tutti estremamente positivi. Seguiamo un evidente profilo di continuità nel nostro impegno, mantenendo un *trend* di riduzione della spesa complessiva, meno evidente in questa proroga a causa del peso delle spese relative al graduale ritiro dall'Afghanistan. Infatti, la consistenza numerica del personale militare effettivo impegnato nei teatri operativi è sostanzialmente dimezzata negli ultimi quattro anni.

Con una consistenza media di personale pari a 4.725 unità prevista nel primo semestre 2014, si registra una diminuzione di circa il 10 per cento rispetto al 2013, del 27 per cento rispetto al 2012 e del 35 per cento rispetto al 2011.

Sostanzialmente in linea con il 2013 il dato relativo alla spesa (per l'esattezza, ammonta a 537 milioni di euro il totale della spesa relativa alle Forze armate) che, tuttavia, se consideriamo il peso dell'autorizzazione di spesa relativa agli oneri *una tantum* calcolati su base annua destinata a coprire interamente i costi riferiti ai contratti di assicurazione e trasporto e agli interventi infrastrutturali da realizzare nei teatri operativi, fa registrare anche rispetto al 2013 una diminuzione dell'impegno militare: il confronto con gli anni precedenti fa registrare una diminuzione del 15 per cento sul 2012 e del 21 per cento sul 2011.

Arrivando al merito del provvedimento, il nostro impegno nel concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, elencato nel testo del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 in riferimento alle distinte aree geografiche, si esplica in diversi ambiti politico-giuridici internazionali ed è saldamente ancorato nella cornice dell'articolo 11 della nostra Costituzione.

La partecipazione militare italiana alle missioni internazionali è presa in considerazione dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, che ripartiscono le missioni per area di intervento (Europa, Asia e Africa) recando le contestuali autorizzazioni di spesa.

Per fornire quindi un quadro il più possibile esauriente del nostro impegno, oltre alla caratterizzazione geografica, che rappresenta una novità del provvedimento di proroga delle missioni e che era stata insistentemente richiesta nel corso dell'*iter* della proroga precedente, è senz'altro utile ripercorrere, per quanto attiene al merito delle operazioni maggiormente rappresentative (Afghanistan, Libano, Balcani e antipirateria), i tratti più significativi.

La missione ISAF a guida NATO ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese e supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e ricostruzione dell'Afghanistan.

La missione EUPOL Afghanistan si propone invece di contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile. Peraltro, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase di transizione forse più importante, che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle autorità afgane entro l'anno 2014 e la fine della missione «*combat*»: una fase delicata che richiede un'azione programmata con risvolti di sicurezza di enorme rilievo. La relazione tecnica al decreto-legge precisa che il contingente italiano impegnato in Afghanistan è composto da 2.250 uomini, contro i 2.900 del semestre precedente.

Vi è poi la missione in Libano (UNIFIL) che rappresenta un fondamentale fattore di stabilizzazione per l'intera regione e comprende sia il contingente a terra, sia l'impiego di unità navali nella UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il Libano, che in questa fase ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Libano fino al confine con Israele, di assicurare

condizioni di pace e di sicurezza favorevoli al movimento dei convogli umanitari e prevenire il traffico illegale di armi lungo le linee di confine. L'autorizzazione di spesa è estesa, altresì, all'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell'*International support group for Lebanon* (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. In particolare, la costituzione dell'ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana. Gli effettivi italiani presenti in Libano ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a circa 1.100 unità.

L'area balcanica vede la presenza italiana in ben cinque operazioni: la *Multinational specialized unit* (MSU), missione NATO svolta in Kosovo dai Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; la *European union rule of law mission* in Kosovo (EULEX Kosovo), con il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari; la *Joint enterprise*, missione NATO con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; la *United Nations mission in Kosovo* (UNMIK), forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo con il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo; infine, la *ALTHEA*, missione europea, con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Gli effettivi italiani impegnati in queste cinque operazioni nei Balcani ammontano, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica al decreto-legge, a circa 555 unità.

Vi sono le missioni antipirateria, in cui si inserisce la vicenda dei nostri due fucilieri, con un impatto negativo sulla lotta alla pirateria legato proprio alla vicenda dei marò che hanno operato, come sappiamo, nel rispetto delle funzioni. Voglio sottolineare che le operazioni antipirateria, in generale, hanno prodotto risultati importanti, se consideriamo che nel 2013 non vi sono stati attacchi. Il proliferare di questo fenomeno produrrebbe conseguenze indirette molto gravi con il rischio di una marginalizzazione del Mediterraneo. Infatti, senza il contenimento di questo fenomeno gli armatori potrebbero optare per rotte più sicure, circumnavigando l'Africa per evitare le acque della Somalia, dove il fenomeno è molto attivo. Lo spostamento in Atlantico delle rotte mercantili avvantaggerebbe i porti nordeuropei, a scapito di quelli del nostro Paese, che oggi rappresentano il punto di ingresso di significativi traffici commerciali.

L'operazione militare dell'Unione europea antipirateria denominata *Atalanta* consta di attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia. Accanto ad *Atalanta* vi è poi l'operazione della NATO *Ocean shield*, che prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze NATO nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden. Vi è una presenza media di 357 unità di militari.

Riguardo alle altre missioni segnalo rispetto al precedente provvedimento che rimangono sospese le missioni UNAMA in Afghanistan, UNAMID in Darfur e UNMISS in Sud Sudan sostanzialmente perché, soprattutto in relazione alle ultime due, non vi sono le condizioni di sicurezza, come è emerso anche nel dibattito in Commissione, sufficienti per impiegare i nostri caschi blu. Rimane il fatto che se mutano le condizioni della cornice di sicurezza le relative missioni potranno essere prorogate.

Segnalo, inoltre, che rimangono sostanzialmente invariate le missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor, nonché quelle nell'ambito delle iniziative nel Corno d'Africa e nell'oceano Indiano occidentale e la missione EUCAP Sahel Niger in Africa subsahariana al fine di sostenere, oltre alla missione nel Niger, anche quella in Mali.

Rimangono sostanzialmente invariati gli importi relativi alle missioni nell'area mediorientale (Rafah EUBAM al valico di Rafah, al confine con l'Egitto) e in Georgia.

Un aumento della nostra presenza lo segnalo nella missione relativa al conflitto israelo-palestinese

(Hebron TIPH2), che si circoscrive in interventi di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi. Per contro, viene confermato il *trend* di riduzione già in atto nel 2013 nella missione della Forza permanente NATO nel Mediterraneo effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale. Sostanzialmente invariato l'impegno della missione in Libia per la gestione della fase *post* conflitto. Ho così illustrato i primi tre articoli, concernenti le missioni.

L'articolo 4 prende in considerazione i profili assicurativi, logistici ed infrastrutturali, la cooperazione civile-militare, il sostegno alle attività dell'AISE e le cessioni di equipaggiamenti. Vengono stanziati 117.163.246 euro su base annua per la stipulazione dei contratti di assicurazione ed altro. Sono previsti 7.000.000 di euro per l'AISE. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è poi autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari.

Il Ministero della difesa viene autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare delle cessioni a titolo gratuito alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan, alle Forze armate somale, al Regno Hascemita di Giordania, alla Repubblica tunisina. Si tratta di cessioni previste negli accordi di cooperazione e ratificate da leggi o rientrano nelle iniziative a sostegno delle missioni previste dal decreto-legge.

L'articolo 5 reca le disposizioni in materia di personale, simili ai precedenti decreti-legge, richiamando la disciplina applicabile in ragione delle singole missioni.

L'articolo 6, invece, prevede la consueta disciplina in materia penale.

L'articolo 7 reca le disposizioni in materia contabile.

In estrema sintesi, l'impianto strategico del provvedimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto al passato, impegnando 4.725 militari con 35 attività in 24 Paesi che coinvolgono gli interessi nazionali e naturalmente sono legittimate dalla comunità internazionale (e rientrano nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, come detto), in quanto promosse o condotte su mandato dell'ONU, dell'Unione europea o della NATO.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito alla discussione con la presentazione di ordini del giorno accolti dal Governo e dalla Commissione - è stato accolto anche un emendamento - relativi al trattamento economico del personale, riguardo al protocollo di somministrazione dei vaccini; diversi atti di indirizzo di impegno al Governo chiedono di fornire dettagli circa l'andamento delle missioni con una particolare attenzione ad alcune preoccupanti situazioni - è già stato detto - in Ucraina, in Repubblica Centrafricana, al sostegno della popolazione egiziana e alla riunificazione di Cipro. Sono tutti contributi che hanno arricchito il provvedimento in Commissione.

Ribadisco in sintesi l'esigenza di una legge quadro, con le motivazioni espresse in esordio, e di un'informazione programmatica e continua, ponendo l'attenzione, in questa sede, sugli aspetti precisi e concreti che rappresentano la vera essenza di questo provvedimento, cioè il fatto che le missioni internazionali hanno come obiettivo la tutela della legalità e, per quanto possibile, della convivenza pacifica e del diritto internazionale e che le Forze armate sono impegnate ed esposte a ogni tipo di rischio proprio per contribuire al mantenimento della pace.

Qui veniamo alla radice del nostro impegno nelle missioni, che vuole essere un impegno innanzitutto per la legalità e la pacificazione, ma anche per sostenere un sistema di relazioni, per il multilateralismo, per lo sviluppo di relazioni culturali, economiche e sociali.

Tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato. Inoltre, i nostri militari hanno saputo sempre entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui sono trovati a intervenire. Senza contare che quasi tutte le situazioni che hanno reso e che rendono necessario l'intervento militare comportano impegni a lungo termine che non possono risolversi in un arco temporale caratterizzato da brevità.

L'argomento delle missioni internazionali è, dunque, tra i più delicati: scuote le coscienze e chiama in

causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono - è da ribadire con vigore - un altissimo senso di responsabilità nell'approccio alla loro trattazione.

Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza e alla stabilità della comunità internazionale, ciò che comporta, dunque e inevitabilmente, il coraggio politico di impiegare lo strumento militare con queste finalità. La sicurezza, quindi, va considerata nella sua interezza e deve poter contare su decisioni politiche stabili e, appunto, coraggiose, che consentano di mostrare alla comunità internazionale il nostro grado di affidabilità e credibilità nella partecipazione a tali consessi internazionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1, il cui testo è in distribuzione.

Ha chiesto di intervenire il senatore Orellana per illustrarla. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a esaminare un nuovo - l'ennesimo - decreto-legge il cui fine è quello di prorogare le diverse ed eterogenee missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese.

Quello che vorrei denunciare in questa occasione, ancora una volta, è la mancanza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in maniera organica, generale e coerente, al fine di evitare le gravi disfunzioni e incongruenze che, ancora una volta, andiamo a riscontrare in un provvedimento di questo tipo.

Il testo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, torna a finanziare le missioni internazionali di pace, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987), per soli sei mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza.

Questo provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei ministri successivamente al 31 dicembre 2013 (infatti è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due settimane le missioni internazionali portate avanti dal nostro Paese senza una base giuridica, finanziaria e politica. Un fatto che ha destato in noi grande inquietudine, in particolare per quelle più sensibili e delicate come le missioni in Afghanistan e in Libano. Un evento che noi del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle continueremo instancabilmente a denunciare, come del resto abbiamo fatto in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con dieci giorni di ritardo rispetto alla data del 30 settembre 2013.

Il Movimento manifesta nuovamente la sua assoluta contrarietà rispetto all'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge *omnibus* e delle leggi delega, all'utilizzo scriteriato di questi strumenti che ha generato, in più di un'occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni, e con più sentenze, stigmatizza questa prassi.

L'uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi, nonché l'eccessivo uso della questione di fiducia finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, ossia la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un'interpretazione distorta dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti.

Tornando al merito del decreto, troviamo assolutamente irragionevole e dannosa la scelta di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo, in sostanza, al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare.

Per alcune di queste missioni (si pensi anche solo all'Afghanistan o al Mali), poi, il confine tra l'intervento di pace e l'azione di guerra è così sottile da renderne indistinguibile la stessa natura. Occorre inoltre ricordare che accettare un intervento, non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come sancito dall'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali), conduce *de facto* al superamento di questi principi costituzionali.

Fatta questa doverosa premessa, ci terrei a soffermarmi su alcuni particolari aspetti.

Ad esempio, il comma 3 dell'articolo 3, che autorizza la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, al fine di garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività di addestramento del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle missioni finanziate ai primi due commi di questo articolo, non riusciamo a far ricadere questa missione sotto il cappello internazionale istituito dalla decisione 2013/233/PESC del 22 maggio 2013. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa verrebbe ad essere configurata quale attuazione di Accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità.

È bene ricordare che questo Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista - fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, concluso dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi con Gheddafi, un folle criminale di guerra e genocida - è da ritenersi sospeso, come in più occasioni ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Monti. Questa sospensione, doverosa se si considerano i sostanziali cambiamenti di tipo istituzionale e sociale avvenuti in Libia, nonché le condizioni di oppressione e sfruttamento perpetrate dal defunto dittatore nei confronti del popolo libico, deve necessariamente determinare la non esecutività dello stesso da parte italiana, anche al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall'Italia.

Proseguendo, il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 7.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Non mettiamo in dubbio l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di *intelligence* a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, tuttavia (anzi, forse proprio per questo motivo), per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni, riteniamo che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali, ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario delle azioni di *intelligence*, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali.

Passiamo poi ad analizzare il comma 3, sempre dell'articolo 4, nel quale si stabilisce che, «al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali», viene autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. È proprio l'espressione «in deroga alle disposizioni di contabilità generale» che riteniamo davvero poco opportuna in un contesto di grande instabilità e crisi economica come quello che stiamo vivendo, in questa epoca di rigidi vincoli di bilancio.

Pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la NATO e pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione.

Rivendichiamo con forza il diritto di valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche. Un diritto che ad oggi risulta di difficile attuazione di fronte ai tempi e alle modalità con cui, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole. Come ho già ricordato, il richiamo ai requisiti di necessità ed urgenza per l'ennesima proroga delle missioni sembra a dir poco azzardato, vista la natura periodica, e pertanto assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in esame.

Per queste ragioni, chiediamo all'Aula l'approvazione della questione pregiudiziale QP1 e quindi di

deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CERVELLINI *(Misto-SEL).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL).* Signora Presidente, senatrici e senatori, credo che l'Assemblea, che ha ascoltato i contenuti della questione pregiudiziale QP1 nell'intervento testé pronunciato dal senatore Orellana, non abbia difficoltà a riconoscerne l'assoluta ragionevolezza. Pertanto, cercherò di affrontare brevemente solo alcuni aspetti alla luce delle considerazioni che si sono sentite in quest'Aula, non solo da parte delle opposizioni, in questi ultimi giorni e mesi di travagliata legislatura rispetto alla volontà di rompere una cattivissima abitudine, che è quella appunto della decretazione d'urgenza su contenuti fra loro difformi, privi della necessaria omogeneità. In questo caso, permettetemi, siamo dinanzi al principio di questo *vulnus*, che è stato e che viene da tutti denunciato, in ordine al funzionamento delle nostre istituzioni.

Per quale motivo? Non c'è dubbio che, ripetutamente, in tutti i vari passaggi parlamentari di questo decreto, sono state svolte considerazioni circa il fatto che le numerosissime missioni di cui si chiede sistematicamente la proroga presentano diversità sostanziali. Ad esempio, non possiamo assimilare, se non facendo un danno ciascuno alla propria intelligenza, quella in Afghanistan a quella in Libano. In Afghanistan è sotto gli occhi di tutti quello che è avvenuto e che tragicamente continua ad avvenire in un contesto che va deteriorandosi: la missione ha avuto inizio nell'incertezza sotto il profilo del diritto internazionale e, secondo noi, nella violazione esplicita del contenuto dell'articolo 11 della nostra Costituzione, senza quel che si dice l'indispensabile copertura internazionale.

Quello che è avvenuto, dichiarato da tutti, è uno scenario di guerra tragico, con il coinvolgimento di popolazioni civili, che hanno pagato e continuano a pagare il prezzo più alto. In questi lunghi anni, uno dei presupposti di queste missioni, vale a dire l'obiettivo di espianare il terrorismo internazionale e, aggiungo, i legami con la produzione di droga e con il narcotraffico internazionale, si è allontanato: questi fenomeni sono cresciuti, appunto, assumendo una soggettività politica e militare straordinaria. Ci sono affermazioni di generali degli Stati Uniti d'America - non di passanti o giornalisti - che confermano questo dato tragico, non solo dal punto di vista militare, ma anche per il fatto che i signori della droga con i loro eserciti sono ingrassati alla luce di vicende tragiche.

Ovviamente, se parliamo di Libano e di altre iniziative che vedono impegnate le nostre Forze armate, non possiamo non ravvisare che lì è stato svolto e si sta svolgendo un ruolo di interposizione importante, che non si limita solo all'aspetto militare e per il quale dobbiamo ringraziare uno per uno chi è impegnato nell'ambito delle forze in campo. L'Italia ha contribuito anche in questi casi - a volte magari con poca cooperazione internazionale - ad esercitare una funzione assolutamente positiva.

Credo che bisognerebbe allora cercare di dare davvero il senso di un cambiamento, al di là delle affermazioni e dei titoli altisonanti, tanto più se consideriamo che siamo ad una fase di svolta per quanto riguarda il nostro assetto istituzionale e di Governo. Mi aspetto dunque che la maggioranza e il Governo - che so che in queste ore hanno assunto decisioni su altri temi estremamente delicati, decidendo il ritiro di provvedimenti ugualmente in scadenza - facciano una riflessione rapida e ci mettano in condizione di affrontare un provvedimento specifico come quello in esame.

Da parte nostra ci impegneremo ad un confronto anche serrato e rispettoso dei tempi, senza cantare demagogicamente vittoria per il ritiro del provvedimento, ma prendendo impegni in questo senso, anche dal punto di vista dei tempi, purché sia possibile però per quest'Aula affrontare le questioni delicate e specifiche sulle quali ci viene chiesto di pronunciarsi.

Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo alla pregiudiziale illustrata dal senatore Orellana. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Non essendoci altri senatori che hanno chiesto di intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Orellana e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per presenze militari in Paesi al di fuori dei propri confini. Noi dovremmo chiederci il perché di questo primato. Forse noi italiani siamo più generosi e più altruisti e quindi andiamo ad aiutare gli altri? Io non credo sia questa la risposta. Ritengo invece che la risposta per la partecipazione in forme così massicce dell'Italia a missioni estere si debba ricercare in un intreccio d'interessi che c'è nel tra vertici militari, industria bellica e talvolta gli stessi Paesi ospitanti le nostre missioni internazionali.

Sappiamo che in Italia i vertici militari, in particolare alcuni generali, una volta finita la loro carriera all'interno delle Forze armate, dopo solo un anno possono tranquillamente andare a ricoprire cariche in consigli d'amministrazione di aziende che producono armamenti e mezzi militari. Questo ovviamente pone una questione molto importante, cioè quella del conflitto d'interessi.

Ci sono alcune missioni rispetto alle quali non so spiegarmi perché continuino a essere svolte, quando si sarebbe tranquillamente potuto affidare ai Paesi che le ospitano l'incarico di svolgere quei compiti. Penso, per esempio, alla missione EUFOR *ALTHEA* in Bosnia-Erzegovina, che sembra ormai essersi da tempo lasciata alle spalle i drammi della prima metà degli anni Novanta, tanto che è già stato sottoscritto nel 2007 l'accordo di stabilizzazione e associazione all'Unione europea. Lo stesso discorso vale ad esempio per la missione denominata *Temporary international presence in Hebron*, la quale tutto sembra tranne che temporanea, risalendo al marzo del 1994 (quasi vent'anni fa), e della quale il decreto-legge in esame prevede la prosecuzione.

Si potrebbero citare numerose delle altre 35 missioni in 25 Paesi diversi, ma forse è il caso di fare un discorso più generale, non prima però di aver toccato una delle missioni che più ha richiamato la nostra attenzione, che è quella in Afghanistan. Si dice che se ne stia preparando il termine, ma è una finzione. La preparazione della successiva missione in Afghanistan ha già un nome, si chiamerà *Resolute support*, e prevederebbe per l'Italia il comando delle operazioni nella stessa zona geografica ove già si trovano i nostri soldati. Si tratta, dunque, di un finto ritiro per continuare con una insensata presenza in una guerra che è già costata oltre 50 morti italiani e, nel solo 2013, oltre un centinaio di vittime civili in tutte le zone dell'Afghanistan interessate dall'occupazione straniera.

Io credo che l'Italia debba sciogliere i suoi conflitti d'interesse tra industria bellica e Forze armate. Pur apprezzando il ruolo dei tanti nostri soldati che svolgono con sacrificio il loro compito in queste missioni, credo che dovremmo puntare su un diverso tipo di interlocuzione con i Paesi dove esistono problemi e conflitti in atto, ovvero dovremmo puntare sulla diplomazia preventiva, su interventi non armati e non violenti, che spesso hanno risolto dei conflitti, con spese enormemente inferiori a quelle che si devono sostenere per risolvere i conflitti armi alla mano. Per questo e per tanti altri motivi, il Movimento 5 Stelle è contrario alla proroga di queste missioni, anche in ragione dei loro costi, visto che di questi tempi non abbiamo soldi da sperperare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signora Presidente, come rilevato dai relatori, ai quali mi associo per le considerazioni svolte sul tema, l'esame del presente decreto-legge di proroga semestrale delle missioni internazionali risente indubbiamente della grave vicenda relativa al processo in India ai nostri due connazionali, né possiamo dimenticare i recentissimi avvenimenti in Ucraina e quanto sta accadendo in queste ore ai confini orientali di quel Paese.

Sul complesso del testo al nostro esame, rilevo da subito che, nel confermare la linea multilateralista del nostro Paese a sostegno delle iniziative internazionali volte alla stabilizzazione e al superamento delle situazioni di crisi e conflittuali, il documento si pone in continuità con il progressivo decremento nell'utilizzo di risorse umane e finanziarie già registrato nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni del 2012 e del 2013.

Ricordo che nel 2012 la media dei militari impiegati fuori area è stata di 6.000 unità; nel 2013 è stata

di 5.296 militari; questo decreto riduce ulteriormente, per il primo semestre 2014, la presenza militare a 4.725 unità.

In questo quadro di riduzione progressiva della nostra presenza militare fuori area, non viene meno l'iniziativa del nostro Paese sul fronte degli interventi di cooperazione e di stabilizzazione dei processi di pace, dove registriamo, con la cifra di oltre 70 milioni di euro per il semestre, una quota di risorse a disposizione tendenzialmente superiore agli anni scorsi. È un dato significativo, che dimostra come anche questa proroga delle missioni ribadisca il paradigma del nostro impegno, basato su una politica imperniata sull'utilizzo integrato di forme di intervento civile e militare, di cooperazione allo sviluppo e di un'azione politico-diplomatica, economica e umanitaria nelle situazioni di crisi che minacciano la sicurezza internazionale.

Tali aspetti di cornice al provvedimento in esame non possono certamente far dimenticare i risultati fin qui ottenuti grazie al grande contributo dato dai nostri militari e dai nostri civili impegnati in teatri operativi molto delicati e pericolosi; militari e civili ai quali va il nostro riconoscimento e ringraziamento, che si accompagna certamente, anche in questa occasione, al commosso ricordo e saluto per i nostri connazionali caduti e feriti nel corso delle missioni.

Mi riferisco, in particolare, a quanto stiamo facendo nel Libano nell'ambito dell'iniziativa sotto l'egida dell'ONU: qui l'impegno italiano si articola sia sul fronte militare, sia su quello civile, anche con dirette responsabilità di comando, in un contesto molto complesso, soprattutto a causa della vicenda siriana. Penso, ancora, a quanto realizzato nei Balcani, in particolare in Kosovo, dove il contingente multinazionale a guida NATO continua la sua attività volta a scongiurare il ritorno delle ostilità in una regione tuttora non ancora del tutto stabilizzata a causa delle perduranti tensioni tra le varie etnie.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17)

(Segue PEGORER). Né possiamo dimenticare anche in questa occasione gli impegni assunti, che il presente decreto riconferma, per le iniziative sul fronte della difesa dei diritti umani e della cooperazione che stiamo conducendo in Africa e nella stessa Siria.

Il 2014 è però l'anno nel corso del quale, il 31 dicembre, avrà termine la missione ISAF in Afghanistan; una missione internazionale la cui efficacia e necessità per il quadro internazionale sono al centro da sempre dell'attenzione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento e sulla quale più aspro è stato il confronto tra le stesse forze politiche e i Governi che si sono via, via succeduti.

Si tratta, inoltre, di una missione - e non va mai dimenticato - che ha segnato un altissimo contributo del nostro Paese in termini di risorse umane e finanziarie e che ha visto purtroppo l'estremo sacrificio di 53 nostri connazionali. Come è noto, è attualmente in corso la quinta e ultima fase della cosiddetta transizione, cioè il passaggio di responsabilità in tema di sicurezza alle autorità locali afgane.

In questo quadro, le elezioni del prossimo 5 aprile risultano essere un passaggio significativo per confermare o meno le capacità di sostanziale controllo del territorio da parte delle forze militari e di sicurezza afgane, anche in considerazione del fatto che permane in tutta la sua gravità la minaccia rappresentata dall'azione insurrezionale, che ha avuto una particolare recrudescenza con i recenti attentati a Kabul.

In realtà, il controllo della situazione da parte delle forze di sicurezza afgane risulta ancora non del tutto completato e sembra permanere la necessità del supporto da parte della coalizione internazionale. In questo quadro, nell'avvicinarsi della scadenza della missione ISAF a guida NATO con mandato ONU, la stessa Alleanza Atlantica sta pianificando, a partire dal 1° gennaio 2015, l'attivazione di una missione a carattere *non combat*, con l'obiettivo, appunto, di sostenere il governo afgano nella fase immediatamente successiva all'abbandono del territorio da parte della forza multinazionale.

L'eventuale nuova missione internazionale non risulta ancora però supportata da un preciso quadro giuridico di riferimento in ordine alla presenza di forze straniere in Afghanistan nel 2015, anche tenuto conto del fatto che l'accordo bilaterale fra Stati Uniti e Governo afgano, già definito in ogni dettaglio, non è stato poi sottoscritto dal presidente Karzai.

Il già ministro Mauro, nel corso dell'informativa sulla partecipazione italiana alle missioni

internazionali svoltasi lo scorso 5 febbraio davanti alle competenti Commissioni di Camera e Senato, ha ricordato l'esistenza, al momento, per parte italiana di una duplice pianificazione: la prima prevede il completo ritiro delle nostre forze entro il 31 dicembre 2014; la seconda prevede invece un possibile impegno italiano a partire dal 1° gennaio 2015 con un contingente di personale con mansioni di addestramento nell'ambito della eventuale nuova missione della NATO.

È perciò utile qui riaffermare che ogni nuova partecipazione italiana a missioni internazionali nel territorio afgano andrà preventivamente posta al centro dell'attenzione del Parlamento. Le Camere dovranno infatti avere tutto il tempo per analizzare e discutere, e solo dopo eventualmente autorizzare, una nuova partecipazione italiana in missioni di qualsiasi natura nel territorio afgano.

Non sfugge a tutti noi l'importanza sottesa alla necessità che l'impegno multinazionale in Afghanistan trovi un quadro di completamento e di successo nella piena assunzione di responsabilità da parte del Governo afgano, né che tale risultato andrà perseguito con grande impegno anche dopo il 31 dicembre. Le iniziative indirizzate a tale scopo possono essere però diverse, ad esempio operando nelle opportune sedi multilaterali per rafforzare l'azione dell'ONU volta ad accompagnare e sostenere l'autorità di Governo afgana nella delicata fase successiva al ritiro delle forze militari internazionali. Da questo punto di vista, risulta forse essenziale promuovere una nuova impostazione del processo di *institution building*, tesa a un coinvolgimento più efficace di tutte le componenti del popolo afgano che tenga conto delle peculiarità civili, sociali ed etniche di quel Paese.

Signor Presidente, l'anno in corso sarà quindi molto importante per il futuro dell'Afghanistan e per quanto fatto dalla comunità internazionale in questi anni, e credo che il Parlamento tutto non farà certo mancare il suo contributo di analisi e di proposta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei provare a dare qualche suggerimento alla neo Ministra presente in Aula. Riporto prima qualche dato. Sappiamo che il decreto-legge in esame è diviso in tre capi e in un certo numero di articoli. Nel Capo I sono contenuti gli articoli riferiti alle missioni internazionali, con l'articolo 1 riferito all'Europa, l'articolo 2 dedicato all'Asia e l'articolo 3 riferito all'Africa. Mi domando se questa esposizione dell'Italia non sia eccessiva: forse dovremmo anche renderci conto dei nostri limiti. Quindi il mio è un suggerimento a ripensare questo.

Faccio ora riferimento ad alcuni dati economici. Il provvedimento prevede finanziamenti per 619 milioni di euro. Di essi, quelli di cui al Capo I, che si occupa di missioni internazionali, ammontano a circa 540 milioni di euro, mentre per il Capo II, con i tre articoli riferiti alla cooperazione, sono previsti 79 milioni. Se facciamo il rapporto, l'87 per cento di questi 619 milioni viene speso per la parte delle missioni internazionali e solo il 12 per cento per la cooperazione.

Sono conscio che sta per arrivare la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, e che una parte significativa del finanziamento è prevista a livello di legge di stabilità, ma questo rapporto mi impressiona, perché ci fa capire lo sbilanciamento verso le missioni internazionali. A me sarebbe piaciuto un rapporto ben diverso: non dico una divisione a metà tra l'una e l'altra voce, ma non certo l'87 per cento da una parte e il 12 per cento dall'altra. Quindi suggerirei di ripensare a questi dati.

Vorrei segnalare inoltre qualche chicca sugli articoli del Capo II. Ad esempio, nell'articolo 8, comma 1, vi è una lista di Paesi in cui l'Italia si impegna, sia in Africa che in Asia, e poi c'è un'espressione finale che fa riferimento ai Paesi ad essi limitrofi.

Sinceramente, questa indicazione è di una vaghezza incredibile, perché per limitrofi si intendono sia i Paesi confinanti che quelli non proprio confinanti ma vicini. Quando parliamo del Myanmar, potremmo parlare di voler aiutare anche la stessa India (con la quale per altri motivi abbiamo dei contenziosi), oppure la Thailandia. Ma anche, quando parliamo dell'Afghanistan, potremmo parlare dell'Iran.

Io so che il testo non è ascrivibile a lei, signora Ministro, che è appena arrivata, ma mi sarebbe piaciuto che in esso vi fosse più accuratezza. Credo, comunque, che il termine "limitrofi" non sia riferibile a tutti i Paesi dell'elenco ma solo a quelli limitrofi alla Siria. Questo però è grave, quando si redigono le

norme.

Un'altra segnalazione riguarda l'articolo 9, comma 2, dove si prevede un finanziamento per l'Africa subsahariana e per l'America centrale. Noi avevamo pensato di occuparci di Europa, Asia e Africa. Io so benissimo, avendone parlato anche con il sottosegretario Giro, che quello in America centrale è un intervento interessante, ma mi sembra un po' fuori contesto, e lo avevo notato.

Infine, vi è l'ennesimo finanziamento alla ristrutturazione del Quartier generale NATO a Bruxelles: ma sono anni e anni che lo finanziamo! Oltretutto, questo decreto ha efficacia semestrale. Abbiamo detto che esso ha copertura fino al 30 giugno di quest'anno e, invece, vediamo che all'articolo 9, comma 8, è previsto un finanziamento per il 2014 e per il 2015. E qui non ci si capisce più niente: è semestrale questo decreto, o stiamo parlando di due anni? Nel comma 8 dell'articolo 9, infatti, andiamo un po' oltre.

Infine, segnalo che il decreto stanziava in tutto 619 milioni che, fondamentalmente, è la cifra che nella legge di stabilità era stata dedicata ai due capitoli di spesa per la cooperazione. Qui sembra che spendiamo tutto nel primo semestre. E nel secondo semestre di quest'anno cosa faremo? (*Applausi dal Gruppo M5S e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, gentile signora Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame oggi, al netto delle solite strumentalizzazioni, politiche e non, rappresenta un atto di responsabilità istituzionale da parte di quest'Aula.

La relativa celerità con la quale è stato concluso l'esame del provvedimento in sede referente, rispetto alle esperienze degli anni precedenti (da ultimo, il decreto missioni approvato nel 2013), a mio parere si configura come una testimonianza di maturità politica da parte nostra. Di questo voglio ringraziare le Commissioni referenti per il lavoro e l'impegno di queste settimane, oltre i Dicasteri competenti.

Questo provvedimento, come sappiamo, rinnova la cornice di legittimità normativa entro la quale operano le nostre Forze armate nei teatri internazionali, consentendo all'Italia di rispettare in maniera coerente i propri impegni. Questa è la premessa da cui bisognerebbe partire prima di lasciarsi andare a facili semplificazioni e annesse speculazioni.

Il coinvolgimento militare e il perseguimento di specifici obiettivi di *peacekeeping* e di cooperazione internazionale sono uno dei dorsi della credibilità dell'Italia in politica estera. Non è un invito che si può declinare a seconda degli umori dei politici, così come non possiamo pretendere di categorizzare questi interventi in missioni di pace o di guerra, riducendo in materia deleteria il senso stesso del coinvolgimento del nostro Paese e delle missioni cui noi abbiamo inteso garantire la partecipazione.

Ma, come è apparso a tutti chiaro, fin dalle prime battute, questo provvedimento è stato legato a doppio filo alle vicende dei mari, e a tutto ciò che ruota intorno alle misure di contrasto alla pirateria in acque internazionali: come se l'*impasse* indiana fosse la metafora della inopportunità delle missioni internazionali e dell'antipirateria.

Su questo punto vale la pena di soffermarsi con attenzione. Chiedere di sospendere la partecipazione italiana alle missioni antipirateria non deve essere inquadrato come uno schiaffo morale nei confronti della comunità internazionale per il cattivo trattamento che abbiamo ricevuto (tanto per usare un eufemismo) da Nuova Delhi. Una sospensione di queste misure equivale a un duro colpo alle potenzialità economiche dei nostri armatori e, quindi, del nostro Paese. Significa condannarli a una condizione di insicurezza, sollecitando anche un cambiamento dello Stato di bandiera di questi, con l'obiettivo di essere poi assoggettati a un regime diverso, anche in termini di tutela e di protezione.

Non credo che il nostro obiettivo sia questo (se non sbaglio, colleghi). Bisognerebbe distinguere i due livelli o, meglio, i due problemi: da un lato l'*impasse* indiana, a seguito della vicenda dei due fucilieri, dall'altro le problematiche attualmente connesse alla disciplina della protezione antipirateria in acque internazionali. Sicuramente la vicenda dei due fucilieri del reggimento San Marco, rientranti nei nuclei militari di protezione, ha messo in evidenza i limiti dell'attuale cornice legislativa: ce ne sono, è evidente.

Nello specifico, quanto evidenziato dal decreto-legge n. 107 del 2011 e nel successivo protocollo d'intesa non ha delineato precise regole di ingaggio del personale militare, né tanto meno sono state individuate le cosiddette linee di comando tra operatori, indispensabili in caso di incidente o situazione critica. I due fucilieri nel caso di specie, sebbene si configurino come membri della Marina militare italiana, dunque emanazione dello Stato italiano, non risultano nei fatti vincolati al Ministero della difesa (è un paradosso), ma vincolati alla gerarchia interna di una nave civile, nonché alle scelte e alle decisioni da questa operate, così come disciplinato dal protocollo d'intesa.

La disciplina del coinvolgimento degli NMP risulta di certo valida e fattiva per le esigenze e le finalità di cui alla legge istitutiva, ma merita una inderogabile e celere revisione che ne consenta la piena e lecita applicazione, soprattutto in termini di chiarezza delle regole d'ingaggio dei nostri militari. Sarebbe quindi auspicabile consentire una revisione del quadro normativo disciplinante il coinvolgimento su navi civili degli NMP, al fine di chiarire le regole d'ingaggio e riconoscendo a questi la loro inderogabile natura militare, con tutte le conseguenze in termini di operatività e disciplina di comando. Su questo punto ho inteso presentare anche un ordine del giorno, proprio per sottolineare la rilevanza della materia.

Come dicevo, è stato fatto un buon lavoro presso le Commissioni riunite 3a e 4a, nel contesto del quale sono stati approfonditi molti aspetti del provvedimento e nel corso del quale si è giunti alla trattazione di proposte emendative interessanti, con alcune misure volte a garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace. E, proprio in questo scenario, ritengo debba essere prioritario prevedere misure che non creino alcun tipo di divaricazione tra ufficiali e sottufficiali, soprattutto quando coinvolti in scenari internazionali, ma che sappiano valorizzare, con opportuni riconoscimenti e garanzie, l'egregio lavoro svolto da questi servitori dello Stato in aree pericolose.

Proprio in nome del rispetto che si deve a persone che mettono costantemente a rischio la propria vita, sarebbe auspicabile apportare ulteriori correttivi alla normativa vigente, soprattutto sul versante del personale delle Forze armate deceduto o rimasto invalido durante l'assolvimento del servizio presso contingenti di pace all'estero. Su questo versante sarebbe auspicabile - e siamo certi che su questo argomento potremo incontrare la sensibilità e l'attenzione del nuovo Governo - prevedere una norma atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime, con l'obiettivo di concludere il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

Date queste non trascurabili premesse, ritengo debba essere prioritaria da parte nostra la volontà di creare condizioni sempre più idonee e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza internazionale. Per tradurre questa volontà in azione, dobbiamo soffermarci sul ruolo dei nostri giovani all'estero e sulla capacità, da parte di questi, di essere sempre e comunque vessillo di dignità e di rispetto; le stesse virtù che intorno a noi sembrano spesso in qualche occasione essere assenti. Ricordiamoci di queste donne e di questi uomini, colleghi, prima di arroccarci dietro posizioni di retorica pacifista o prima di chiedere a gran voce il ritiro dell'Italia da questo o da quel teatro di guerra, perché queste donne e questi uomini sono capaci di dimostrare, come spesso amo dire, che esiste sempre un'Italia più bella. *(Applausi dai Gruppi PI e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come da tradizione, ogni anno ci ritroviamo a discutere il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Non si tratta semplicemente di rinnovare generici impegni di spesa per missioni di pace. Ci ritroviamo dinanzi all'ennesimo decreto-legge che rifinanzia in blocco 24 missioni all'estero. Un decreto-legge misto che stanziava in tutto 700 milioni di euro per missioni militari sbagliate, come quelle in Afghanistan e in Libia, e altre che hanno diversa natura, come quelle in Libano e in Palestina. Accanto ad autentiche missioni di guerra, vi sono interventi di *peacekeeping*, con l'accordo delle parti in conflitto e su mandato delle Nazioni Unite.

Per noi di Sinistra Ecologia e Libertà, signora Ministro, il pacifismo non è un vizzo rinunciatario, ma una scelta molto forte fatta di azioni concrete ed efficaci, basate sulla conoscenza reale dei territori e delle difficili dinamiche istituzionali delle nascenti fragili democrazie. È la consapevolezza che la presenza di esponenti della società civile può agevolare la mediazione necessaria durante le fasi *post* conflitto in cui i conflitti sono soltanto apparentemente latenti. E' la scelta di modalità diverse di intervento, capaci di potenziare realmente i processi di pace.

Come Gruppo avevamo chiesto di votare separatamente le missioni, ma ci siamo ritrovati davanti ad un decreto-legge che separa le missioni articolo per articolo. Noi chiedevamo un altro tipo di intervento che ci permettesse di votare contro alcune missioni, a cominciare da quella in Afghanistan.

I dati economici sono chiari: le missioni di cooperazione internazionale previste dal decreto-legge in esame pesano soltanto il 5,5 per cento sull'intero investimento: 34,5 milioni di euro rispetto ad uno stanziamento complessivo di 624 milioni di euro. La parte militare delle missioni è dunque preponderante, mentre la percentuale dedicata alla cooperazione è ulteriormente in calo rispetto all'8,8 per cento previsto dal precedente decreto-legge di proroga di missioni internazionali.

Con gli emendamenti presentati proponiamo di spostare le risorse dalle missioni militari verso iniziative di cooperazione, iniziative dirette al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché al sostegno della ricostruzione civile. Chiediamo di rafforzare il finanziamento alle iniziative delle organizzazioni internazionali per favorire i processi di pace e di stabilizzazione, anche attraverso interventi civili che possano prevedano la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, così come investire sul potenziamento ed il coordinamento degli interventi civili di pace già esistenti.

Invece, dal 2001 siamo impegnati in una missione NATO utilizzando mezzi ed alleanze militari per contrastare il terrorismo nel Mediterraneo. Una missione che non interviene, o meglio, non prevede alcun intervento per soccorrere le navi dei migranti o di chi fugge da conflitti armati o da condizioni di vita disperate. Non è un caso che quelle navi non vengono mai né viste, né intercettate.

È la missione in cui facciamo esercitare i nostri mezzi da profondità, gli U-212 costati ciascuno 350 milioni di euro. Non si capisce come questi sommergibili, capaci di contrastare chissà quale azione terroristica, non siano utili a salvare le vite di coloro che hanno trovato la morte in questi anni nel Mediterraneo.

Non sarebbe più utile adoperare queste risorse per prevedere la partecipazione di personale civile, specializzato in diritti umani, in missioni umanitarie nel Mediterraneo? Non ci si può commuovere dinanzi alle grandi tragedie e poi agire diversamente.

In questo decreto-legge ancora una volta troviamo il finanziamento della missione in Afghanistan per ben 260 milioni di euro. Da anni non solo noi, non solo il movimento pacifista, ma i cittadini italiani chiedono il ritiro delle truppe all'Afghanistan. Altri Governi hanno fatto questa scelta: quello francese, quello australiano e quello canadese.

Dopo 12 anni di guerra, diciamo chiaramente che la guerra ha fallito, che gli obiettivi che la missione si era prefissa non esistono: non abbiamo esportato né pace, né democrazia in Afghanistan. Ci sono stati oltre 70.000 vittime civili, migliaia di militari uccisi, inclusi 53 soldati italiani. Dal 2014 gli USA rimarranno con 12.000 uomini, manterranno ed amplieranno le loro basi militari e continueranno le loro operazioni offensive, snaturando il principio difensivo anche dei Trattati NATO.

Ma quale è il ruolo dell'Italia, signora Ministro? Rimangono 2.000 soldati, ma non sappiamo neanche a fare cosa. Questo fallimento dimostra che nemmeno le Forze armate riescono a cambiare il corso della storia, meno che mai in un territorio così complesso come l'Afghanistan.

Il Paese continua ad essere martoriato ed è dinanzi ad uno snodo cruciale, visto che sono previste le elezioni presidenziali per il 2014 e quelle parlamentari per il 2015. È fondamentale chiudere la missione e spostare tutte le risorse disponibili su azioni vere di cooperazione internazionale, per garantire che la fase di transizione possa avere qualche speranza di successo, perché non può basarsi più su un unico profilo militarista. Allora, dobbiamo restituire a quel territorio una prospettiva

concreta, di pacificazione e di ricostruzione delle istituzioni democratiche, del tessuto civile ed economico del Paese, facendo rinascere un'economia che non può essere solamente quella della coltivazione dell'oppio.

È davvero per noi del tutto incomprensibile - lo chiediamo a lei, Ministro, conoscendo la sua storia e il suo impegno sulle questioni internazionali - l'ostinazione dei Governi uscenti (e capiamo anche di questo nuovo) a non fare un reale bilancio sulla vicenda dell'Afghanistan. Potrei continuare citando la missione in Libia, dove è impegnata, tra l'altro, la Guardia di finanza: circa 3 milioni di euro, risorse che, se risparmiate, potrebbero essere utilizzate sempre per interventi nel Mediterraneo.

In sostanza, Ministro, noi le chiediamo che sia istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace nelle aree individuate dal decreto, con il coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni non governative e dei soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate, proprio nell'ottica di riuscire a fare rete e sistema tra tutti i soggetti impegnati a vario titolo in interventi civili di pace nelle aree oggetto di questo decreto.

Ci piacerebbe - lo chiederemo al Ministro della difesa - iniziare a parlare anche di un rilancio della costruzione di una difesa comune europea, proprio per razionalizzare la spesa e ridurre i costi, dando al nostro Paese un ruolo propositivo: lo chiediamo proprio alla vigilia del semestre di Presidenza dell'Unione europea.

Così come crediamo non sia più rinviabile la calendarizzazione di una nuova legge sulla cooperazione internazionale. Ricordiamo che il finanziamento delle missioni militari e l'ammodernamento dei nostri strumenti di difesa, come gli F35 o le fregate "Fremm", comportano complessivamente impegni di miliardi di euro. È incredibile che, nel momento più profondo della crisi economica, non si riesca neanche ad aprire una discussione sull'opportunità di questi stanziamenti, in barba al rispetto dell'articolo 11 Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite.

Abbiamo ascoltato in questi giorni il discorso di insediamento del presidente Renzi e ci aspettiamo che quel coraggio, che lui ha così tante volte evocato in quest'Aula, possa realizzare il sogno di tanti di noi (che coltiviamo e realizziamo con azioni diverse da tanti anni), che è quello di iniziare a costruire un futuro di pace anche per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, signora Ministro, benvenuta al Senato.

Ci farebbe piacere, in effetti, conoscere quale sia la posizione del Governo, perché l'altro giorno, nel suo intervento molto teatrale, il presidente Renzi ha dimenticato di dirci qual è l'idea di politica estera che ha il Governo che egli, nell'interesse del Paese, si è reso disponibile a presiedere.

Oggi ci tocca in un certo senso giocare a mosca cieca, purtroppo su un tema estremamente serio, perché non sappiamo e non abbiamo avuto modo di conoscere dalla sua voce quale sia la linea del Governo sugli affari esteri. L'ultima volta che un Ministro degli esteri è entrato in quest'Aula per riferire è stato il suo predecessore, la ministro Bonino. Non sappiamo se sia cambiata la linea o se sia ancora la medesima, e quale sia l'opinione del Governo sulle missioni internazionali, che - come è già stato ricordato - sono nettamente correlate alla vicenda dei nostri due marò in India.

Non possiamo dimenticare che la discussione fatta una settimana fa ha posto dei paletti che il Governo deve spostare, rimuovere o spingere ancora più fortemente nel terreno. Noi questo vogliamo saperlo: vogliamo sapere se il Governo è d'accordo che il nostro Paese si impegni con centinaia di milioni di euro nelle missioni internazionali, trovandosi poi il Segretario generale delle Nazioni Unite che declassa una questione che deve avere la massima importanza ad una vicenda tra due Staterelli. Addirittura un Ministro importante come quello della giustizia indiano si chiede che cosa vogliono gli italiani e come il nostro piccolo Paese possa dire loro che cosa fare.

Questa non è una questione secondaria, ma preliminare. Se si parla di missioni internazionali, non acquistiamo più prestigio spargendo i nostri uomini e soldati qua e là nel mondo. Ricordo che oggi abbiamo 2.000 militari in Afghanistan, 1.100 in Libano, circa 500 in Kosovo, una cifra indeterminata in missioni simili a quella dei marò; e ancora in Libia, 100 in Bosnia, in Mali, a Cipro, Sahel, Hebron e

in micro missioni che vedono coinvolti un paio di uomini qua e là. Se un Paese deve fare questo tipo di scelte, deve farlo anche in funzione di un interesse.

Allora, ci chiediamo: quale interesse per il Paese il Governo sta facendo chiedendo la conversione di questo decreto-legge? È un decreto-legge e non un disegno di legge. Questo è un decreto-legge fatto dal Governo Letta che arriva qui oggi e che voi ci riproponete. Devo quindi presumere che condividiate la linea del ministro Bonino e del Governo Letta, e ciò ovviamente non ci può trovare d'accordo. Se deve essere data una risposta sulla questione dei marò, deve essere ferma: deve essere quella di un Paese che non si fa prendere in giro anche da *partner* stranieri che pretendono l'impegno italiano con soldi, missioni e uomini, facendo però i loro interessi a nostre spese. Prima viene la politica estera, prima viene la politica estera economica, poi vengono la difesa e le azioni militari. Altrimenti non è nient'altro che una parata di carnevale con i muscoli di cartone, anzi di cartapesta, visto che siamo nel periodo carnevalesco.

Noi vogliamo sapere queste cose. Qual è l'idea del Governo? Quali interessi esso intende proteggere attraverso gli italiani all'estero con queste missioni? Quali vantaggi economici? Di quelli, infatti, si tratta. Si tratta dello *spread*? Stiamo parlando di qualche pizzino arrivato dal Fondo monetario? Fra poco ci sentiremo dire che anche quelli di McDonald's hanno detto che dobbiamo mettere qualche uomo qua e là perché hanno in giro degli interessi da difendere. Noi vogliamo che siano difesi prima gli interessi dei nostri cittadini.

Oggi la frontiera è qui: la frontiera è la sponda Nord e Sud del Mediterraneo. I problemi ce li abbiamo alle porte di casa, e non a migliaia di chilometri, dove non si capisce neanche qual è l'interesse reale del Paese che viene difeso. Se si tratta di interessi di multinazionali, non corrispondono da tempo a quelli italiani. L'Italia in politica economica estera non tocca palla da troppo tempo. Se qualcosa deve essere detto in questa Aula, deve avere attinenza alle ragioni che sostengono le nostre missioni all'estero: altrimenti state giocando ai soldatini, in un gioco terribilmente serio, che comporta l'impiego di cittadini italiani in missioni per conto dello Stato e del Governo, abbandonati in un Paese estero, alla mercé della politica interna di un Paese estero.

Questo è quanto è accaduto ai marò e può accadere a chiunque dei nostri uomini mandati in missione. Non possiamo autorizzare delle missioni se non c'è la garanzia che i nostri uomini siano rispettati. Se non si rispettano gli uomini che mandiamo all'estero, non viene rispettato il Governo e ogni singolo cittadino di questa Repubblica. Questo è quello che il Governo ci deve garantire, prima di chiedere l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che porta già nel titolo un tarlo che non funziona: proroga.

Qualche giorno fa abbiamo approvato il milleproroghe. Il nostro è un Paese che, a partire da questi aspetti, manca di serietà. Le missioni internazionali iniziano e finiscono. Se il Governo ritiene, presenta un disegno di legge per finanziarne di nuove, facendo una discriminante tra gli interessi del Paese e gli interessi che non appartengono al Paese. Altrimenti, Ministro, ci domandiamo quali valutazioni vengono fatte e quali principi si trovano alla base delle scelte del Governo.

Noi vogliamo queste risposte, perché purtroppo abbiamo la convinzione - e mi avvio a concludere - che ci sia una politica troppo assertiva («ce l'hanno chiesto gli altri»; «ce l'ha chiesto un accordo con l'Unione europea»; «ce l'ha chiesto un accordo con i *partner* della NATO»). Bene, noi partecipiamo ad alleanze, ma abbiamo anche il dovere di dire no se non siamo nel nostro interesse. Abbiamo anche il dovere di rivedere le nostre posizioni in politica estera.

Ministro, queste sono le risposte che ci dovete dare. Concludo con una raccomandazione: non faccia politica estera semplicemente con Twitter. Sarebbe davvero il colmo della sorte! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

[GUALDANI](#) (NCD). Signor Presidente, signora Ministro - innanzitutto buon lavoro - onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in discussione dispone il finanziamento per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e per gli interventi di cooperazione allo sviluppo,

ricostruzione e consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014, nonché, in linea di continuità con quanto costantemente praticato a decorrere dall'anno 2001, contiene le disposizioni da applicare al personale ivi impiegato in materia penale e contabile.

Tali previsioni rispondono all'esigenza di adeguare la disciplina normativa alle particolari esigenze operative connesse con le missioni, in assenza di un quadro legislativo stabile che assicuri una disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione del personale militare alle missioni internazionali di pace.

Dal punto di vista delle relazioni internazionali, il provvedimento conferma la linea politica multilateralista del nostro Paese a sostegno di quelle attività e missioni con cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia, peraltro, si distingue tradizionalmente per lo sforzo di coniugare la dimensione militare con quella civile, che è un impegno fondamentale per una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento.

Nel rilevare la tendenziale riduzione di spesa dell'impegno italiano negli interventi previsti dal decreto, si può comunque sottolineare il bilancio complessivamente positivo degli interventi sostenuti dal nostro Paese, in particolare di quelli nei Balcani e soprattutto in Libano, ove lo sforzo italiano ha contribuito al successo dell'iniziativa di pace delle Nazioni Unite. Il giudizio sulla presenza italiana in Afghanistan è invece articolato e auspico che, per il futuro, il finanziamento di questa operazione possa essere disposto da strumenti legislativi più adeguati.

L'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un elemento essenziale ed una significativa responsabilità dell'azione internazionale del nostro Paese. Al fine di mantenere tale ruolo è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, assicurando sostegno politico alle missioni internazionali e adeguate risorse finanziarie, necessarie a mantenere l'efficienza dell'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo allo stesso tempo il massimo della sicurezza ai nostri soldati.

La provvisorietà dei finanziamenti e l'incertezza della cornice giuridica e normativa entro la quale si collocano presenza e regole di ingaggio delle nostre unità militari hanno evidenti consistenti ricadute negative sulla autorevolezza del nostro Paese nello scenario internazionale e specificatamente all'interno dei teatri di crisi.

Questa considerazione viene, purtroppo, palesamente alla luce in merito all'ormai nota vicenda dei fucilieri di Marina impegnati nella missione antipirateria NATO «*Ocean Shield*», che è tra quelle rifinanziate all'interno del decreto.

Signora Ministro, a tal riguardo si deve necessariamente aprire una parentesi. Senza ripercorrere l'intera cronologia della vicenda ormai conosciuta ai più, l'attuale evoluzione che vede ancora trattenuti in India i nostri marò, ostaggi di una aberrante controversia internazionale, è ormai diventata questione prioritaria da risolvere al più presto, anche e soprattutto in riferimento all'approvazione di questo decreto. Se da una parte salutiamo con autentico sollievo la notizia - a quanto pare - che l'Agenzia investigativa del Governo federale indiano ha ritirato la richiesta di processare per terrorismo Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, escludendo una volta per tutte il rischio della pena di morte per i due fucilieri di Marina; dall'altra, non possiamo che biasimare l'ennesimo rinvio temporale per la definizione del capo di imputazione e dell'organismo competente alle indagini e al dibattimento. Infatti, la Corte suprema indiana su quest'aspetto non ha ancora fatto chiarezza e ciò è francamente inaccettabile.

L'Italia, pertanto, deve sostenere fermamente che, senza l'imputazione per terrorismo, si consenta adesso il rientro dei marò nell'alveo di una giurisdizione domestica, in quanto i due fucilieri della Marina vanno considerati a pieno titolo organi impegnati nel contrasto alla pirateria, conformemente al diritto comunitario ed internazionale e alle decisioni rilevanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Allo stesso modo, chiediamo una ferma presa di posizione dell'Unione europea e, in particolare, del nuovo Governo nei confronti dell'ONU.

Tra l'altro, è bene precisare che, proprio in conformità a diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, anche nei casi di utilizzo di unità militari in attività e missioni incentrate sulla lotta alla pirateria in ambito internazionale, è prevista l'immunità funzionale dei militari in quanto organi dello Stato.

Ci auguriamo che i nostri auspici sulla libertà dei mari siano logica conseguenza degli interventi delineati nei giorni scorsi anche dal nuovo Presidente del Consiglio, che ha dichiarato, già al momento dell'insediamento, l'impegno prioritario e forte del Governo collegialmente, e suo in prima persona, su questa gravosa vicenda. Ma, se non fosse così in tempi ragionevolmente brevi, allora dovremo seriamente riflettere sull'immediata sospensiva delle missioni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge e, di conseguenza, sulla sopravvenuta indisponibilità da parte di tutte le nostre unità militari a prendere parte alle missioni internazionali antipirateria, di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 2011, n. 130.

Sarebbe davvero questa l'ultima decisione possibile, quanto necessaria, per tutelare i nostri mari, attualmente trattenuti in India, in caso di nuove lungaggini delle autorità indiane rispetto al loro diritto di libertà. Soprattutto, signor Ministro - mi consenta - sembrerebbe quasi un processo non soltanto ai mari, ma alla nostra Patria. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, la settimana scorsa ho apprezzato il fatto che le Commissioni riunite, con tutti i loro componenti, avessero deciso di differire questa discussione in Aula per aspettare la decisione sui nostri mari. Questo non è avvenuto e mi rammarico molto del fatto che la Conferenza dei Capigruppo non abbia ascoltato quanto il Presidente e tutti i Gruppi parlamentari avevano deciso di fare.

Ovviamente trovo estremamente interessante tutto quello che è stato detto. Trovo però imbarazzante che, per l'ennesima volta, si parli di modificare un decreto-legge. Alla Camera dei deputati è stato depositato un disegno di legge quadro che non viene discusso. Uno dei primi atti che abbiamo discusso quando siamo entrati in Senato è stato proprio, un'altra volta, quello riguardante la proroga delle missioni. Trovo ciò avvilente: trovo avvilente dover discutere in quest'Aula del nulla, di cose già decise senza poterle modificare.

Non si parla mai dell'aspetto umanitario. Ho sentito dire: che cosa ci guadagna l'Italia da queste missioni? Cosa ci deve guadagnare? Non ci guadagna assolutamente nulla. Ripeto: assolutamente nulla. Ho amici in missione in Libano che sono partiti - credo - due mesi fa. Uno di essi è tornato a trovarmi non più tardi di 15 giorni fa. Mi ha raccontato come è bello vedere la popolazione libanese costruire mercatini a cui i soldati partecipano per rivitalizzare tutto il contesto. Solo la loro presenza - dice - crea la calma necessaria. È vero, ogni tanto c'è qualche tumulto, purtroppo, ma la loro presenza calma le popolazioni.

Io vorrei però che si tornasse a parlare dei risultati - come è stato detto dalla senatrice Petraglia - che queste missioni portano in termini di cooperazione e stabilizzazione. Al contrario, sento parlare sempre ed esclusivamente solo di vantaggi economici.

Trovo nel decreto-legge stanziato delle cifre allucinanti. Diamo, o meglio regaliamo 50 automezzi e la relativa assistenza tecnica. È imbarazzante.

All'articolo 4, comma 2, sono stanziati 7 milioni di euro per il dispositivo AISE. Vado a esaminare la tabella e trovo anche un dettaglio di questi costi. Ricordo che l'AISE dovrebbe essere un dispositivo di sicurezza e che al reparto informativo queste cifre apparentemente sono state già destinate in sede di legge di stabilità e di bilancio con un apposito conto. L'AISE, il DIS e tutti i servizi hanno già dei fondi appositamente stanziati. Non capisco perché si debbano ulteriormente destinare fondi *spot*, che ritroviamo ogni singola volta. Dettagliarli poi mi pare una follia assoluta.

Vi è poi un altro imbarazzante articolo, e precisamente l'articolo 9 che, al comma 8, autorizza il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO in Bruxelles. È vero che la previsione di spesa per quest'anno è pari a 11.647.276 euro, ma nel 2015 sarà di 34.665.051 euro. Signori, ma stiamo costruendo una nuova

sede? Cosa stiamo facendo? Stiamo finanziando noi la costruzione di una nuova sede? E gli altri Stati che cosa fanno? Soprattutto, è dal 2002 che provvediamo a tale rifinanziamento. Ma, per quanto riguarda questi soldi, qualcuno rende conto o meno di come li abbiamo spesi, o dobbiamo sempre prenderci in giro e non sapere mai come vengono utilizzati?

Abbiamo presentato ordini del giorno che prevedevano che ci fosse una rendicontazione puntuale per le missioni, ma sono stati bocciati. Invito, quindi, il Governo a prevedere una rendicontazione in termini sia di risultati sul versante dei diritti umani, che è quanto mi preme di più, che di soldi spesi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto agrario «Ciuffelli-Einaudi» di Todi, in provincia di Perugia, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 17,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, con le missioni internazionali l'Italia svolge un ruolo cruciale sullo scenario internazionale: un ruolo che rappresenta un punto fermo della politica di difesa e di sicurezza del nostro Paese e che ci vede in aree geopolitiche complesse che, con l'impegno e la preparazione delle nostre Forze armate e di polizia, contribuiamo a stabilizzare e a condurre verso processi di democrazia e di sviluppo. Si tratta di un impegno che rappresenta da decenni la continuità della nostra politica estera e, quindi, un elemento di affidabilità del nostro Paese.

L'Italia ha partecipato, negli ultimi vent'anni, a oltre 130 missioni militari all'estero. Il nostro contributo agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la pace e la sicurezza collettiva è di fondamentale importanza. Questo nostro sforzo è ancora più necessario nel momento in cui la crisi economica e finanziaria alimenta, a livello globale, tensioni politiche e sociali così gravi e in cui emergono, ancora più fortemente, rischi di instabilità anche ai confini del nostro Paese.

Assicurare il nostro apporto alle missioni internazionali è prima di tutto un atto di tutela del nostro interesse nazionale, e non solo perché garantisce la nostra sicurezza, ma anche perché rafforza una gestione multilaterale delle crisi in uno spirito di piena condivisione internazionale. E quanto più ci assumiamo le nostre responsabilità, tanto più dovremmo riuscire a condizionare le scelte degli organismi multilaterali (uso il condizionale e poi spiegherò il motivo).

L'Italia è chiamata ad essere protagonista in più dimensioni: europea, atlantica, mediterranea e globale. Sono ambiti in cui il nostro contributo all'azione della comunità internazionale ha permesso di raccogliere risultati significativi. Sono tutti impegni onerosi, come risorse sia umane che economiche. Ne siamo consapevoli, ma rappresentano ormai una consolidata componente della nostra politica estera, che ha assicurato negli anni evidenti ricadute positive per il nostro Paese in termini di prestigio e considerazione, grazie alle responsabilità che abbiamo deciso di assumerci in diversi teatri di crisi.

Su questo Forza Italia non ha dubbi, in piena continuità con le politiche dei Governi di centrodestra, che hanno restituito negli anni un ruolo di primo piano alla nostra politica estera. Il rifinanziamento delle missioni all'estero è, dunque, un dovere e deve essere politicamente più coeso possibile, perché più forte è il sostegno ai nostri militari all'estero, più è garantita la loro sicurezza nei teatri di crisi.

In questo decreto, però, signor Ministro, c'è un *vulnus* che è doveroso sottolineare e che è stato denunciato oggi dai rappresentanti del popolo del Darfur in Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani: il ritiro dei nostri osservatori dal Sud Sudan, proprio nella fase in cui il Paese registra

la recrudescenza degli scontri intertribali. Preoccupa che proprio la Regione che registra una delle crisi umanitarie più gravi al mondo venga improvvisamente depennata dall'ambito delle nostre missioni.

Detto questo, è doveroso chiedersi perché, nonostante il prestigio acquisito negli anni dall'Italia, la comunità internazionale sia rimasta per troppo tempo cieca e sorda di fronte alla vicenda dei nostri marò prigionieri in India.

Questo è il momento di dare un segnale di unità e di fermezza di fronte ai continui rinvii della Corte suprema indiana. La politica italiana, con la missione *bipartisan* a Nuova Delhi, ha dato il giusto segnale, ma ora è necessario alzare il livello, appellandosi al diritto internazionale e alla palese violazione dei diritti umani da parte dell'India, sia perché da due anni si attende la formalizzazione del capo d'accusa, sia per l'inaccettabile richiesta di applicazione della legge antiterrorismo, che assimilava l'Italia a uno Stato canaglia: un'autentica provocazione per un Paese che è stato sempre impegnato contro il terrorismo internazionale e che ha pagato per questo - pensiamo solo all'Afghanistan - un alto tributo di sangue.

Dunque, l'auspicio è che l'India prenda finalmente atto dell'irragionevolezza politica delle posizioni sostenute finora e riporti questa vicenda nell'alveo della realtà e dei corretti rapporti tra Stati nel rispetto del diritto internazionale, secondo cui, essendo l'incidente avvenuto in acque internazionali, solo l'Italia aveva giurisdizione in merito all'accaduto.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un triste balletto fra Ministero degli esteri e Ministero degli interni di Nuova Delhi: un balletto tutto politico in vista delle elezioni di primavera. L'India ha imboccato un vicolo cieco, affidando il caso alla *National Investigation Agency* (NIA): l'Agenzia non può infatti applicare il codice penale, ma unicamente la legge che comporta l'estensione delle acque territoriali a 200 miglia, comprendendo così l'area dell'incidente e la pena di morte.

Ora l'esclusione dell'applicazione del *Sua Act* da parte dell'India, nel processo verso i nostri marò Girone e Latorre, è senza dubbio una buona notizia, ma del tutto insoddisfacente. Che i due fucilieri non siano dei terroristi e che non lo siano mai stati è, infatti, del tutto evidente. Ma l'ulteriore violazione dei principi dello Stato di diritto, con il conseguente rinvio di altre due settimane, è assolutamente inaccettabile; così come è intollerabile che la giurisdizione sia ancora nelle mani dell'India, nonostante i fatti siano accaduti in acque internazionali.

Anche per questo è sempre più urgente puntare sull'arbitrato internazionale. Ci aspettiamo che il nuovo Governo, a differenza dei suoi predecessori, prenda finalmente una posizione netta e concrete iniziative per riportare in fretta a casa i nostri marò.

Lei, nuovo Ministro degli affari esteri, ha esordito puntando il dito contro gli errori commessi, che sono stati in tutta evidenza troppi e che non è il caso di elencare ora. Tuttavia, quando la vicenda sarà terminata - speriamo in modo positivo - bisognerà chiedere conto dell'imperdonabile leggerezza di chi, da Roma, diede ordine di obbedire all'intimazione indiana di invertire la rotta e attraccare a Kochi e di chi non ha coinvolto da subito la comunità internazionale in una vicenda che non può essere ridotta ad un problema esclusivo tra Italia e India.

La situazione in India resta tutt'altro che chiara ed il partito della destra nazionalista, che guida l'opposizione, ha addirittura accusato il Governo di eccessiva generosità nei confronti dei nostri due marò, mentre i giornali indiani puntano il dito contro le incertezze del Governo di Nuova Delhi, che avrebbero favorito l'Italia: una polveriera politica molto poco rassicurante in vista delle elezioni di maggio.

Dunque, nel malaugurato caso che non ci fosse rapidamente una soluzione positiva, bisognerà valutare molto attentamente anche l'opportunità di mantenere in questo decreto il rifinanziamento delle missioni antipirateria nell'Oceano Indiano («*Ocean Shield*» e «*Atalanta*»), visto che l'India è il Paese che ne beneficia maggiormente.

Concludo con una precisazione rispetto a quanto detto poco fa in quest'Aula dal senatore Cotti. Non è vero che siamo il secondo Paese al mondo a contribuire finanziariamente alle missioni internazionali: in ambito ONU siamo al sesto posto tra i Paesi contributori con il 5 per cento del totale; nelle missioni

ONU abbiamo impegnate 1.000 unità, mentre nelle missioni NATO circa 6.000. In ambito NATO, poi, siamo il quarto Paese come uomini impegnati e il quinto per contributi finanziari.

Quelli che ho riferito sono dati forniti dalle Nazioni Unite e fanno più testo delle improvvise dichiarazioni di qualche senatore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, io vorrei unirmi alle parole pronunciate prima dal presidente Casini. Innanzitutto ringrazio la ministra Bonino per il grande lavoro svolto in questi dieci mesi, che più volte in quest'Aula abbiamo apprezzato. Naturalmente rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo ministro Federica Mogherini, che conosciamo per la sua grande dedizione e passione per la politica estera e per la grande competenza ed esperienza maturata in questi anni. È una giovane Ministra, ma una giovane esperta che conosce molto bene la materia, e siamo certi che il Parlamento collaborerà in maniera assolutamente efficace.

Colleghi, vorrei dedicare qualche breve parola alle nostre missioni all'estero, invitando ciascuno di noi a provare a fare un salto di qualità nella discussione al nostro interno su questo tema: una discussione che rischia di essere ripetitiva e di riproporre vecchi schemi, in gran parte superati dalla realtà delle cose. Ho sentito dire: cosa ci stiamo a fare, in questo o in quel Paese? Ho sentito dire che dobbiamo distinguere tra missioni di pace e missioni che sarebbero di guerra.

Le cose non stanno così. Noi viviamo al centro di una delle aree più insicure del mondo, il Mediterraneo, che è circondato da faglie - potremmo dire - di tensione che rendono la situazione nella quale viviamo, cioè il contesto del Mediterraneo, una realtà ad altissimo rischio: c'è la costa Sud del Mediterraneo; c'è il Medio Oriente; sotto c'è l'Africa, che è un grande continente in ebollizione; lungo il Medio Oriente arriviamo fino alle faglie di tensione dell'Asia, e vicino casa, a pochi chilometri dai nostri confini, abbiamo l'area dei Balcani.

Allora, come Paese noi dobbiamo decidere se vogliamo essere semplicemente un consumatore di sicurezza o se vogliamo concorrere ad essere un produttore di sicurezza. Penso che in realtà questa domanda sia retorica: non possiamo limitarci ad essere dei consumatori per il semplice fatto che non c'è nessuno più disposto a produrre sicurezza per noi senza il nostro contributo e il nostro apporto. Noi dobbiamo dare il nostro contributo a produrre sicurezza, stabilità e sviluppo. Credo che questa sia la nostra politica estera.

Ho sentito dire prima, in riferimento a questo Governo, che non è stata svolta una discussione di politica estera. Per la verità, una settimana fa, in quest'Aula, si è detto la stessa cosa alla ministra Bonino: quando ci siamo confrontati sulla questione dei marò, in parecchi interventi dell'opposizione è stato detto: «Il Governo non ha una linea di politica estera». A me sembra - nel solco ovviamente della tradizione grande di politica estera italiana, che ha a che fare con la scelta per l'Europa, quella atlantica e quella per il multilateralismo, cioè per l'ONU, e dunque dentro questi binari storici, che vengono da lontano, dal dopoguerra, dalla Costituzione, dal grande magistero di Alcide De Gasperi - che oggi ci sia il tema tutto nuovo di come noi dobbiamo essere contributori attivi della costruzione di stabilità, sicurezza e sviluppo nell'area nella quale siamo. E questo dobbiamo farlo con un ventaglio di strumenti.

La ministra Mogherini è stata tra i protagonisti - e mi auguro che adesso, da Ministro, vorrà presto riprendere questa materia - della riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo, che è ancora in cantiere (ma contiamo sul suo impulso per portarla rapidamente in porto, dal momento che si tratta di uno strumento essenziale). In quella proposta di legge c'è scritto che il Ministro degli affari esteri - che abbiamo davanti a noi - diventerà il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò significa che questo è il primo, fondamentale strumento per costruire sicurezza, pace e sviluppo nell'area intorno a noi.

Si è detto tante volte che altri Paesi possono permettersi di concepire la cooperazione allo sviluppo come un lusso, un qualcosa di cui non hanno bisogno ma che regalano magnificamente, perché magari vivono nel cuore del Mare del Nord. Per chi vive nel cuore del Mediterraneo la cooperazione allo

sviluppo non è un lusso: è un'esigenza primaria, un investimento fondamentale. Infatti, più sviluppo, pace e stabilità ci sono intorno a noi, più possibilità ci sono per il nostro Paese, a cominciare dal nostro Mezzogiorno, di avere pace, sviluppo e prosperità.

Un'altra leva fondamentale per questa azione sono le missioni di pace. Ricordo che un grande ambasciatore italiano, scomparso qualche anno fa, Antonio Puri Purini, diceva che in questi anni le nostre missioni all'estero hanno salvato l'onore della politica estera italiana, perché sono state uno degli strumenti fondamentali per la costruzione di stabilità e pace.

Voglio pensare che cosa sarebbero oggi i Balcani se noi non fossimo intervenuti con questi strumenti. Noi non siamo andati a fare la guerra a nessuno nei Balcani, tant'è vero che in Kosovo abbiamo preso prima le parti degli albanesi, ossia dei musulmani, contro i serbi che li volevano schiacciare, e adesso stiamo difendendo la minoranza serba rispetto alla maggioranza musulmana, sempre con un solo obiettivo: contribuire alla stabilizzazione di quel Paese, che ora è in fila per entrare nell'Unione europea.

Questo è il senso di politica estera delle nostre missioni. Naturalmente, si tratta di missioni che hanno a che fare con situazioni molto diverse. Pensiamo al tema complicatissimo dell'Afghanistan: lì c'è una tabella di marcia molto precisa e, naturalmente, rischiosa. Noi, infatti, ci stiamo impegnando per un ritiro progressivo, man mano che le Forze armate e di sicurezza afgane cominciano a prendere il controllo del loro territorio. Sappiamo che è una situazione di straordinaria difficoltà e delicatezza. Dobbiamo sentirci impegnati a non abbandonare l'Afghanistan: man mano che ritireremo le nostre Forze armate, dovremo contemporaneamente mantenere una capacità di istruzione, formazione ed assistenza delle Forze armate e di sicurezza afgane e, soprattutto, svolgere un grande lavoro di cooperazione allo sviluppo.

Chi di noi ha avuto il privilegio di visitare, sia pure in maniera sempre molto veloce, l'Afghanistan, sa quale straordinario contributo stia dando il nostro Paese per aiutarlo a crescere in modo diretto, attraverso la nostra cooperazione, e in modo indiretto (penso all'ospedale di *Emergency* presente a Kabul). È uno straordinario apporto quello che il nostro Paese sta dando a quella situazione. È l'Italia, nel suo insieme, che sta lavorando per stabilizzare un Paese. Come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, noi ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Siamo impegnati a costruire un ordine internazionale basato sulla giustizia e la pace, attraverso la solidarietà e gli strumenti multilaterali che ne sono espressione. Questo è il senso del nostro lavoro.

Guardate che tra la dimensione della cooperazione allo sviluppo e quella delle missioni, che a me piace chiamare di polizia internazionale (perché di questo si tratta), sempre dentro i canoni della legalità internazionale stabilita dalle Nazioni Unite, c'è una crescente sinergia, proprio perché l'obiettivo è comune: costruire sicurezza intorno a noi, attraverso lo sviluppo e la stabilizzazione, in nome della pace. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, secondo quanto già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo avrà luogo nella seduta di domani.

Ha chiesto di intervenire il Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

MOGHERINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione del decreto?legge. Come sapete, ancora non stati nominati Sottosegretari e Vice Ministri. Avrete inoltre notato che la presenza del Governo è soltanto parziale, e sapete bene che il decreto?legge coinvolge sia il Ministro degli affari esteri che quello della difesa. Siccome non sono sicura che domani potrò essere presente ai lavori per tutta la loro durata, approfitto per dare ora alcune prime risposte. Chiaramente, se domani ci sarà modo, potremo completare la replica insieme al ministro Pinotti.

Come hanno osservato alcuni senatori, questo è un decreto-legge predisposto dal precedente Governo. Vorrei pertanto associarmi a chi, a partire dal presidente Casini, ha ringraziato Emma Bonino e Mario

Mauro per aver lavorato in questo anno e anche su questo decreto che io, come voi, ho vissuto fino a qualche giorno fa dal lato delle Commissioni esteri e difesa della Camera in cui ho lavorato fino a oggi.

Alcuni senatori hanno chiesto quale sia la linea di politica estera del nuovo Governo. Credo che avremo modo di discuterne presto nelle Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato, ma penso che questa possa essere una prima occasione per rispondere ad alcune questioni e forse per anticipare alcuni punti.

Innanzitutto, vorrei partire dal tema che aveva posto il senatore Di Biagio. È una questione di responsabilità oggi confermare questo decreto-legge, proprio per le ragioni di continuità, e mi verrebbe quasi da dire di prevedibilità, che in questo caso non è una brutta cosa (e detto da un Governo di questo impianto, potete capire che può essere forse un'eccezione).

Le stesse ragioni di prevedibilità e di continuità mi fanno condividere le osservazioni di chi ha detto che abbiamo bisogno di una copertura almeno annuale; ma di più: abbiamo bisogno di una legge quadro. Alla Camera sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge per discutere le missioni in un assetto diverso: non con la decretazione, ma con una legge quadro che consenta di fare una discussione nel merito delle singole missioni: una discussione politica, e non soltanto volta al tema del finanziamento delle missioni.

Credo che nei prossimi mesi potremo lavorare insieme, Governo e Parlamento, per fare in modo che questa legge quadro possa effettivamente vedere la luce. È un'ipotesi già in discussione dalla precedente legislatura, e penso che sia arrivato il momento di provare a concretizzarla, perché credo ne abbiamo bisogno tutti: Parlamento e Governo, militari e civili impegnati nei vari teatri.

Allo stesso modo, ritengo che la questione dell'intreccio tra cooperazione e missioni militari, che credo abbia posto la senatrice Petraglia, sia un punto di riflessione da fare.

Penso infatti che sia fondamentale avere quell'approccio integrato alla soluzione e alla prevenzione dei conflitti, in cui l'Italia è tanto brava. I nostri militari sono i più «civili», hanno l'approccio più civile rispetto ad altre forze militari impegnate nei teatri di guerra. I nostri cooperanti sono estremamente bravi e sono una delle parti di quel sistema che, come il senatore Tonini ricordava adesso, spesso ha salvato l'immagine della politica estera italiana in anni difficili. L'approccio integrato, con la prevenzione dei conflitti, con la promozione dei diritti umani e con la promozione dello sviluppo economico e sociale nelle aree di crisi, anche prima che le crisi diventino eclatanti, non necessariamente deve vedersi realizzato in un unico provvedimento e con un unico strumento che intrecci insieme civile e militare. È un argomento in discussione, in cui sono coinvolte anche le ONG impegnate nei teatri di conflitto, e credo possa essere un tema su cui Governo e Parlamento, insieme agli operatori, sia militari che civili, possano confrontarsi con profitto nei prossimi mesi.

C'è sicuramente da fare sulla cooperazione e ne parleremo nelle prossime settimane in Commissione. Confermo il mio impegno, diretto e convinto, che di nuovo ricordava il senatore Tonini, a lavorare in modo spedito sulla legge di riforma della cooperazione (che spero possa essere incardinata qui in Commissione al Senato già dalla prossima settimana): una legge che vede la cooperazione non come un atto, per così dire, di carità, ma come un investimento nella nostra sicurezza nazionale, e non solo in essa, ma anche nella promozione di un mondo che consenta relazioni più equilibrate e più eque.

Così come un altro impegno sulla cooperazione, vedendo quali possano essere gli strumenti (se questo o piuttosto lo strumento nuovo della cooperazione riformata), è quello di consolidare quell'aumento di risorse che ha iniziato a esserci in questo ultimo anno e mezzo ma sicuramente deve andare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Il senatore Orellana diceva che forse dobbiamo definire meglio le nostre priorità geografiche. Anche questa è una riflessione da fare insieme, in modo molto approfondito e senza preconcetti. Anche io vedo la necessità di concentrarci sul nostro *habitat* naturale, sostanzialmente il nostro mare. L'Italia, geograficamente e strategicamente, è collocata, in modo molto chiaro e molto preciso, al centro di un mare che è, probabilmente, il luogo dove si concentreranno le sfide alla sicurezza dei prossimi

decenni, non soltanto per noi e per l'Europa, ma anche a livello globale; e i nostri *partner* internazionali ne sono molto consapevoli. Dall'altra parte, però, è vero che esistono minacce alla sicurezza internazionale che sono di difficile collocazione geografica, e quello che avviene anche molto lontano da noi ha effetti anche molto diretti sulla vita dei nostri concittadini. Anche qui c'è bisogno di una riflessione approfondita che insieme, Governo e Parlamento, dovranno fare sulle priorità su cui investire nei prossimi mesi. Penso che non mancheranno occasioni per farlo, a partire dal prossimo decreto (se non riusciremo a varare in tempo la legge quadro).

Gli ultimi due punti sono quelli probabilmente più complicati. Per quanto riguarda l'Afghanistan, io ho avuto questa mattina una serie di telefonate con i miei omologhi americano, russo, francese e greco (per la Presidenza dell'Unione europea) e con lady Ashton. Abbiamo parlato anche molto di Afghanistan.

Chi dice oggi che la missione *Resolute Support* è già definita credo non faccia i conti con il piccolo particolare che né il *Bilateral security agreement* né quindi l'Accordo con le Forze della NATO (il SOFA) rispetto allo *status* delle forze militari *post* 2014 nel Paese sia stato firmato. Quindi, fino a quando questo passaggio non sarà completato ogni elemento della missione *post* 2014, a livello internazionale e a livello NATO, è ancora tutto da definire. Ogni opzione in questo momento è aperta, e credo che questo metta su di noi una responsabilità importante.

Io sono convinta che in un anno cruciale come quello che abbiamo davanti, con un passaggio elettorale, ma anche sociale ed economico, in una regione anche complessa, la comunità tutta sia obbligata, o comunque invitata, a riflettere sulla necessità di garantire un qualche tipo di sostegno alle Forze di sicurezza afgane, posto che le condizioni politiche del Paese lo consentano e posto ovviamente che gli afgani lo vogliano. Questo è un passaggio che abbiamo ancora aperto davanti. Sicuramente dovremo discuterne in Parlamento, anche perché al momento non c'è un qualcosa di definito a cui dire semplicemente sì o no, ma c'è un qualcosa da discutere. E credo che lo faremo.

Ultimo punto: i marò. Innanzitutto condivido quanto diceva molto bene il senatore Di Biagio: la nostra partecipazione alle missioni antipirateria è nostro interesse nazionale diretto; credo quindi sia molto saggio affrontare il problema tenendo ben presente questo punto.

In secondo luogo, la strada che in questi primissimi giorni abbiamo convintamente continuato a seguire, e che coincide con la strada che il precedente Governo aveva intrapreso nelle ultime settimane, è quella della internazionalizzazione della vicenda. Lo stiamo facendo, in raccordo con l'inviato de Mistura e con le famiglie dei due marò, che abbiamo incontrato e con cui siamo costantemente in contatto.

È chiaro che la strada dell'internazionalizzazione della vicenda richiede, da parte nostra, un profilo di responsabilità massimo in questa fase, che è la più delicata. Credo che in quest'Aula ne siamo tutti consapevoli e che quindi qualsiasi altra riflessione, compresa quella delle responsabilità e delle lacune normative (com'è stato detto con qualche eufemismo), rappresenti un tema che non possa essere affrontato successivamente alla risoluzione del caso. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI e PI e del senatore Battista*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui tempi di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge

D'ALI' (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (NCD). Signor Presidente, questa mattina, durante i lavori del Senato, siamo stati sollecitati dal Presidente a depositare i nostri interventi in sede di dichiarazione di voto sul decreto milleproroghe,

che giungeva nell'Aula del Senato per la terza lettura. Abbiamo accettato di buon grado, perché siamo stati sempre molto attenti al risultato dell'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ancorché arrivati *in extremis* dall'altro ramo del Parlamento.

Successivamente a quel fatto, un paio di ore dopo, è arrivata dalla Camera la notizia che il Governo aveva ritirato il decreto salva Roma, che era stato approvato dal Senato dopo la sua seconda proposizione da parte del Governo e dopo la seconda edizione di una lunga maratona in Commissione e poi qui in Aula, con la dedizione della senatrice Zanoni, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, e di tutta la Commissione della quale sono componente.

Ora, io pongo un problema di carattere istituzionale, naturalmente nello svolgimento dei lavori, dove la politica non può non essere attenta a quello che accade nel rapporto tra le istituzioni. Non è la prima volta che succede che il Senato approvi in maniera quasi acritica, a questo punto voglio dire forse anche colpevole da parte nostra, provvedimenti che arrivano dalla Camera *in extremis* (alle volte, com'è successo questa mattina, in terza lettura, e questa terza lettura era dovuta proprio alla cancellazione di norme approvate precedentemente dal Senato), mentre nell'altro ramo del Parlamento si rompe quell'equilibrio, che non è certamente codificato né codificabile, ma è di reciproco rispetto, in base al quale, quando si verificano questi casi (e ciò succede purtroppo da alcuni anni), uno dei due rami del Parlamento approva ciò che l'altro ha esitato in termini ristretti, per consentire eventuali modifiche.

Ma poi, che questa mattina il ritiro sia stato operato dal Governo, ancorché sotto la pressione di un numero elevato di emendamenti e di ordini del giorno presentati, quando vi sarebbe stata la possibilità di fare una seduta straordinaria o di applicare la cosiddetta tagliola, come previsto dal Regolamento della Camera (trattandosi di un decreto), ciò è ancora più grave a mio giudizio e agli occhi dei componenti della Commissione bilancio - io sono uno tra quelli - e denota una decisa disattenzione nel rapporto tra le due istituzioni. Stante che, con buona pace di chi propone e prevede altro, questo Senato è ancora uno dei due rami del Parlamento della Repubblica italiana e stante che questo Senato provvede, secondo Regolamento, ad esitare i disegni di legge, credo che ciò che si è verificato stamattina richieda, signor Presidente, un chiarimento tra i Presidenti delle Camere, oltre naturalmente ad un chiarimento in sede politica (questo compete ai Gruppi parlamentari), per capire se esiste o meno un rapporto di corretta e reciproca collaborazione tra i due rami del Parlamento o se questo rapporto non esiste più.

Oggi dovevamo incardinare il disegno di legge che recava come contenuto, su proposta di tutti i Capigruppo della maggioranza... (*Richiami del Presidente.*).

PRESIDENTE. Abbiamo una nostra prassi, senatore D'Alì. Gli interventi di fine seduta hanno un limite di tempo. Ma continui pure per un altro minuto.

D'ALÌ (*NCD*). Lei mi richiama sempre sui tempi. La ringrazio di ciò, ma credo che l'argomento debba essere illustrato nella sua interezza.

Come dicevo, oggi avevamo alla nostra attenzione, perché assegnato in sede deliberante dal Presidente del Senato, la discussione del disegno di legge che conteneva gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio e non ritenuti ammissibili dal Presidente del Senato in Aula proprio su questo provvedimento e, proprio in considerazione del fatto che non bisognava inviare alla Camera un testo eccessivamente corposo, è chiaro che la nostra riflessione è completa su tutto. Probabilmente, infatti, dovremmo recepire in quel disegno di legge, ove mai decidessimo di andare avanti, anche ciò che la Camera ha inopinatamente sospeso e il Governo ha inopinatamente ritirato, senza consultare le forze politiche, rispetto ai contenuti aggiunti dalla competente Commissione del Senato e da questa stessa Aula su quel testo.

Mi sembra molto difficile che il Governo possa per la terza volta proporre il suo testo originario, ma farebbe cosa buona (mi rivolgo anche alla Presidenza per sollecitarlo) se presentasse un decreto-legge contenente ciò che questo ramo del Parlamento aveva approvato, tanto in Commissione quanto in Assemblea, in aggiunta al testo originario presentato dal Governo.

Spero che il Governo voglia procedere in questo modo. Diversamente, se avesse voluto sottolineare un atteggiamento di discontinuità politica rispetto a quanto proposto dal precedente Governo, avrebbe dovuto ritirare tutti i decreti-legge non completati, e non solamente quello in cui forse vi era qualche norma che a questo Governo non stava bene, a differenza degli altri. Cito solo il decreto-legge «destinazione Italia» che il Senato ha ricevuto due giorni prima della scadenza e che abbiamo approvato senza modifiche. *(Applausi del senatore Gualdani)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, le ho concesso un tempo congruo perché la questione è importante. Del resto, anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari più volte si è posta il tema dell'*iter* dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei tempi che, alternativamente, l'uno e l'altro ramo del Parlamento spesso hanno molto ridotti.

Per quanto riguarda questa vicenda, attendiamo le decisioni che saranno prese. Comprendiamo la delicatezza della vicenda e anche il fatto che non possono essere reiterate con decreti-legge norme contenute in un decreto-legge che è stato ritirato. Quindi, anch'io personalmente sono curioso di vedere come sarà risolta la questione nel rispetto delle norme, visto che questa Aula è testimone del fatto che alcuni emendamenti sono confluiti in un disegno di legge per evitare che fossero recepiti in un decreto-legge. C'è stato un rigore e una precisione da parte della Presidenza del Senato che tutti abbiamo apprezzato. Ci auguriamo che gli stessi criteri valgano in altri ambiti.

L'attuale fase, del resto, è politicamente significativa, quindi vediamo cosa accadrà.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ([1214-B](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30

DICEMBRE 2013, N. 150

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» *sono inserite le seguenti:* «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;

al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015 »;

al comma 6:

il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2014 »;

il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è soppresso;

al comma 11:

alle lettere a) e b), la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: 2015 è sostituita dalla seguente: 2016 »;

al comma 13, la parola: «prorogata» è sostituita dalla seguente: «differita»;

al comma 14:

al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»;

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso;

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo

29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-quinquies, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;

al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;

al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,4 milioni di euro»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2014»;

al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2015»»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.

2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

il comma 9 è soppresso;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame"»;

il comma 15 è soppresso;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».

All'articolo 10:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

«3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Proroga di termini in materia di turismo*). - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione dei Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;
- b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quinqüies* è sostituito dal seguente: "3-*quinqüies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011."

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31

dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-*quinqües*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1-*bis*, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; *b)* al comma 2-*ter*, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-*decies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2014".

6. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi oneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture

ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 3, 4, 6, 9, 10 E 13 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[RUVOLO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#),
[Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [SCAVONE](#)

Inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «culturali e del turismo», sopprimere le seguenti: «fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola».

1.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"».

1.3

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.4

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma, 1 lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.a è sospesa».

G1.200

[ALBANO](#), [ORRU'](#), [MATTESINI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;

in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;

in questi giorni si è venuti a conoscenza del fatto che i vertici dell'INPS avrebbero dato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche, un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori in comando che hanno già superato il limite temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si trovano in comando da più di quattro anni, venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel corso degli anni si sono venute a creare;

inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga. Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali italiani,

impegna il Governo:

a chiarire che la proroga di un anno oltre il limite temporale imposto dalla legge per la predisposizione di un piano di revisione del personale comandato sia da applicarsi anche al personale in comando che già aveva superato il limite massimo dei tre anni;

a chiarire altresì che dalla proroga di un anno non sia escluso il personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G1.200 (testo 2)

[ALBANO](#), [ORRU'](#), [MATTESINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;

in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;

in questi giorni si è venuti a conoscenza del fatto che i vertici dell'INPS avrebbero dato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche, un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori in comando che hanno già superato il limite temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si trovano in comando da più di quattro anni, venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel corso degli anni si sono venute a creare;

inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga. Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali italiani,

impegna il Governo a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo.

(*) Accolto dal Governo

G1.201

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del Decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14 bis che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326/2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189).

In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;

- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;

- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei

Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;

- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovatività;

- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;

- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi regolativi e ispettivi in linea con gli altri Paesi Europei;

L'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del DPCM previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica.

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse, essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo ad attivarsi immediatamente al fine di emanare un urgente provvedimento normativo finalizzato a prevedere specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia assunto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001, nonché ad aumentare la pianta organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco adeguandola alle funzioni assegnate e parametrandola alle analoghe Agenzie regolatorie europee.

G1.202

DE BIASI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-*bis* che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto

decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;
 - la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
 - il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
 - l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
 - il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
 - gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovative;
 - il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;
 - le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;
- garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi regolativi e ispettivi in linea con gli altri Paesi Europei;

L'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

L'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse, essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo a ripristinare, nel primo provvedimento utile, la proroga al 31 marzo 2015 a definire con urgenza specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia ad adeguare la pianta organica dell'Agenzia nazionale del farmaco adeguando la alle analoghe Agenzie regolatorie europee.

G1.202 (testo 2)

[DE BIASI](#), [PADUA](#), [ROMANO](#), [BIANCONI](#), [AIELLO](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-*bis* che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;

- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;

- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;

- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovative;

- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;

- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi regolativi e ispettivi in linea con gli altri Paesi Europei;

L'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

L'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse,

essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire l'operatività dell'AIFA.

(*) Accolto dal Governo

G2.100

[BITONCI](#), [BISINELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine Gennaio e i primi giorni di Febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedito a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura;

è pertanto sempre più indispensabile, anche alla luce degli analoghi e recenti fatti accaduti in Emilia-Romagna, provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

in numerosi enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014.

(*) Accolto dal Governo

3.1

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-*bis*. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fatti specie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera *b*), numero 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.1

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G4.100

[BELLOT](#), [BISINELLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G4.100 (testo 2)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

(*) Accolto dal Governo

G4.101

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1214-B, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ha previsto all'articolo 4, comma 1, la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli sino al 31 marzo 2014;

tale limite di durata della gestione commissariale è in contrasto con i contenuti dell'O.P.C.M. 3858 del 12 marzo 2010 che la estende sino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo delle opere, con oneri totalmente a carico del finanziamento già stanziato;

il succitato decreto-legge, all'articolo 4, comma 2, ha previsto che entro sei mesi antecedenti tale scadenza, con Accordo di Programma, si sarebbe dovuto individuare il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», superamento che può ottenersi solo con il completamento delle opere avviate.

ad oggi tale soggetto non è stato individuato, probabilmente anche per le difficoltà oggettive di trasferire, a cantieri aperti, ad un altro soggetto, la responsabilità della realizzazione di un intervento, la cui attuazione è prioritaria per la salvaguardia della salute di oltre un terzo degli abitanti della Puglia;

una proroga della gestione commissariale non comporta aggravio di spesa in quanto l'intero costo della gestione commissariale fino al termine dei lavori ed al collaudo delle opere è, come da disposizioni vigenti, a valere sulle somme stanziato per l'intervento come disposto dall'articolo 2 comma 3 dall'OPCM n. 3858 del 12 marzo 2010 di incarico,

impegna il Governo a disporre, la proroga della gestione commissariale sino al 30 novembre 2016, al fine di garantire continuità al lavoro sino ad ora svolto dal Commissario e la relativa conclusione dei lavori che sono in fase di completamento.

G4.102

GIBIINO

Decaduto

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 sul trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Noleggio con Conducente), come novellata dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, contiene diverse criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.f.r. da ultimo Relazione attività svolta nel 2010), che ha espressamente auspicato «l'introduzione di interventi correttivi volti ad eliminare i vincoli amministrativi introdotti e a preservare la normativa nazionale in precedenza vigente in materia»;

la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 264, del 6 novembre 2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Molise, n. 25 del 2012, poiché avrebbe determinato «un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea [. . .], con ciò violando anche il principio di parità di trattamento sotteso alla previsione dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», ha affermato il principio che tali servizi, in quanto servizi di Trasporto non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, sono, quindi, soggetti alle prescrizioni della «Direttiva Servizi del Mercato Interno» n. 2006/123/CE, che ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 alinea e lettera *d*) espressamente vieta di subordinare l'accesso a e l'esercizio dei servizi, tra l'altro, a requisiti discriminatori basati sull'ubicazione della sede legale dell'impresa,

considerato che:

le modifiche introdotte alla legge n. 21 del 1992 dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008, prevedono adempimenti differenziati per le imprese di NCC in funzione della localizzazione della propria sede legale, che deve trovarsi obbligatoriamente nel territorio del Comune che ha loro rilasciato l'autorizzazione all'attività;

per le esposte criticità l'Amministrazione aveva opportunamente provveduto a disporre l'ulteriore sospensione dell'efficacia della critica norma nel testo originario del decreto-legge n. 150 del

2013;

in fase di conversione in legge del citato decreto-legge al Senato è stato inizialmente abrogato il comma 4 dell'articolo 4, che introduceva tale ulteriore sospensione, generando la ferma reazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, opportunamente tenuta in considerazione dai lavori parlamentari, che hanno provveduto a ripristinare la proroga in sede di esame del provvedimento alla Camera;

infine, che per risolvere definitivamente le criticità in precedenza esposte, occorre completare entro il prossimo 31 dicembre 2014, l'*iter* procedurale indicato dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 22 maggio 2010,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente, previa concertazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese, il decreto ministeriale volto a dettare, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia».

6.1

[CENTINAIO](#), [BISINELLA](#)

Inammissibile

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), e al comma 607 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in Scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».

G7.101

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [TAVERNA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 reca «Proroga termini in materia di salute»;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 11, comma 12, si stabilisce che «Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione»;

secondo le recenti statistiche sui consumi dei farmaci in Italia, risulta che, ogni anno, le famiglie sprecano una quantità elevata di medicinali, gettando farmaci in quanto non utilizzati e scaduti e che ciò avviene principalmente a causa delle dosi preconfezionate, distribuite nelle farmacie, che risultano in eccesso rispetto alle specifiche prescrizioni mediche;

gran parte di tali medicinali non utilizzati appartengono alle fasce coperte dall'esenzione del SSN e ciò determina, di conseguenza, un consistente dispendio di denaro pubblico, a cui va aggiunta la

spesa che i privati cittadini sostengono per medicinali di fascia C;

la disposizione introdotta con il decreto-legge n. 1 del 2012 ha l'obiettivo di revisionare le modalità di confezionamento dei farmaci al fine di individuare le confezioni ottimali ed evitare sprechi e rendere così il più possibile corrispondenti le dosi prescritte dal medico con le dosi acquistate dal paziente;

oltre ad evitare lo spreco di farmaci e contribuire al contenimento della spesa farmaceutica, la confezione ottimale aiuta il paziente ad avere una maggiore consapevolezza nella gestione del farmaco secondo prescrizione medica innescando un circolo virtuoso tra tutti gli attori coinvolti nell'erogazione dei farmaci,

impegna il Governo a valutare, al fine di rendere, maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche di tipo monodose, e sollecitare altresì, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini.

(*) Accolto dal Governo

G8.100

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità, n. 147 del 2013, al comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000 lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;

nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare soluzioni normative o amministrative connesse ai loro problemi occupazionali;

il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo 28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza inviava un *tweet* confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;

la vicenda dei 24.000 lavoratori *ex* LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,

impegna il Governo a intervenire immediatamente, già nel decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, inserendo la norma di proroga su cui il ministro interessato aveva preso ufficialmente impegno di fronte ai 24.000 lavoratori e alle loro famiglie e contestualmente attivare il tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, al fine di individuare una soluzione normativa o amministrativa definitiva a questa emergenza sociale.

G8.100 (testo 2)

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità, n. 147 del 2013, al comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000 lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;

nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare soluzioni normative o amministrative connesse ai loro problemi occupazionali;

il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo 28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza inviava un *tweet* confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;

la vicenda dei 24.000 lavoratori *ex* LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,

impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU.

(*) Accolto dal Governo

9.1

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, è soppresso».

G9.100

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, siano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

la medesima disposizione prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di

Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della «sigaretta elettronica» posticipando l'applicazione dell'imposta sulle sigarette elettroniche, al fine di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.

G9.101

[STEFANI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

la Legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative debbano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità;

l'attuale disposizione potrebbe determinare notevoli criticità nelle località turistiche, laddove la maggioranza dei turisti provenienti dall'Est Europa è solita utilizzare il contante per l'acquisto di beni e servizi durante il soggiorno presso le medesime località, essendo oggi poco diffuso nei predetti Paesi l'utilizzo di carte di debito ovvero di strumenti analoghi;

l'entrata in vigore della disposizione ha già creato pesanti critiche all'interno del comparto turistico, laddove la norma, se confermata, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sull'intero settore ricettivo, in particolare nelle aree e nelle località dove la presenza dei turisti provenienti da Paesi europei come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia è maggiore,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della vigente disposizione in materia di obbligo di pagamento di canoni di locazione attraverso l'utilizzo di strumenti di tracciabilità, valutando, in subordine l'esclusione dell'applicazione di detta norma per le destinazioni turistiche ovvero per unità abitative locate per un periodo temporale inferiore a 21 giorni.

G9.102

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

i Comuni e gli enti locali devono far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodo logico risulta particolarmente gravoso, anche per il fatto che in tal uni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

in alcune Regioni, al fine di agevolare i Comuni, si è ricorso al così detto Patto regionale verticale incentivato, e che la legge di Stabilità ha anticipato i termini per l'attivazione delle procedure

relative ai così detti «Patti di solidarietà» tra enti territoriali, ma che l'attuale formulazione risulta eccessivamente anticipatrice, tanto che alcuni Comuni potrebbero trovarsi nella situazione di non riuscire ad aderire a tali procedure,

impegna il Governo a valutare la possibilità di ripristinare al 15 settembre il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, prevedendo altresì al contempo di ripristinare al 31 ottobre il termine entro cui le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

G9.103

[CONSIGLIO](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito che a decorrere dal 10 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore della impresa o professionista per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;

in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;

in base a tali disposizioni, di fatto, il provvedimento prevede una partenza immediata, dal prossimo 28 marzo, soltanto per i beneficiari con un fatturato, nell'anno precedente a quello in cui viene effettuato il pagamento, superiore a 200 mila euro, mentre per le altre casistiche si avrà tempo fino al 30 giugno per mettersi al passo con la normativa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di posticipare al 1° gennaio 2015 l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

G9.104

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i

professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando tuttavia ferma l'indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e che, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30 per cento,

impegna il Governo a valutare la possibilità, a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.

G9.104 (testo 2)

[ARRIGONI, BISINELLA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando tuttavia ferma l'indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e che, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30 per cento,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a valutare la possibilità, a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bonfrisco e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII

(**) Accolto dal Governo

G9.105

[ARRIGONI, BISINELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, considerato che il provvedimento in esame contiene al suo interno numerosi disposizioni in materia di finanza locale;

stimato che le riduzioni in termini di tagli di spesa operate in questi ultimi anni, come il

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni, hanno seguito un approccio orizzontale, senza cioè valutare adeguatamente le virtuose gestioni degli enti locali;

valutato che gli amministratori locali si stanno muovendo perciò in un quadro normativo estremamente variabile ed incerto;

ricordato come i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale impone agli enti il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo risulta particolarmente gravoso;

evidenziato come dal 1° gennaio 2013, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica è stata ampliata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti;

considerato che i vincoli imposti dal PSI hanno negative ricadute sulle spese di investimento, dal momento che l'utilizzo del principio di competenza mista costringe gli enti a posticipare il pagamento di queste spese garantendo così il saldo prestabilito e la conseguente riduzione delle medesime spese di investimento, nonostante queste voci siano tra le più importanti per la ripresa economica;

stimato come la riduzione delle risorse a favore dei Comuni, congiuntamente all'obbligo del rispetto delle regole del Patto di stabilità, costringe in tal modo le amministrazioni locali ad operare manovre di riequilibrio di bilancio basate sulla riduzione delle uscite di conto capitale, la riduzione degli investimenti e il blocco dei pagamenti;

evidenziato come l'obbligo di rispettare i vincoli del Patto di stabilità non appare coerente con il contesto economico, e che anzi gli strumenti più efficaci per fronteggiare la crisi economica sono proprio rappresentati dalle spese di investimento che, rispetto alle spese in conto corrente, rappresentano un volano per l'economia potendo determinare una crescita più sostenibile economicamente,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti differendo per l'anno in corso l'applicazione degli stessi sui piccoli Comuni e procedendo altresì con una revisione dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali allo scopo di allentare i vincoli al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.106

[LATORRE](#), [PEZZOPANE](#), [MORGONI](#), [SCALIA](#), [MARGIOTTA](#), [FEDELI](#)

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (articolo 822, comma 1, c.c.), dietro la corresponsione di un canone;

l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 prevede che: «la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, non solo per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, ma anche per la gestione di stabilimenti balneari, di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, di esercizi commerciali, nonché di servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo»;

nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di infrazione relativo alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime in

quanto contrastante con la Direttiva BOLKESTEIN 2006/123/CE sia per il diritto preferenziale di insistenza di cui all'articolo 37 del codice della navigazione sia per il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 400 citato;

al fine di superare i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) non solo ha soppresso il rinnovo automatico ma ha anche delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;

a tutt'oggi il decreto legislativo non è stato emanato, con la conseguenza che la materia delle concessioni demaniali è di non chiara applicazione, sia per quanto riguarda l'ambito di operatività, sia per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali;

tale situazione di grave incertezza normativa sta creando un serio rischio che investe soprattutto i titolari di immobili adibiti a civile abitazione insistenti sulle concessioni aventi carattere abitativo e/o residenziale in alcune aree rivierasche del Paese, con la conseguenza ulteriore di generare ed amplificare progressivamente un grave contenzioso amministrativo;

le concessioni demaniali presentano morfologia e differenze sostanziali non solo con riferimento ai beni su cui insistono ma anche con riguardo agli interessi sottesi e ai soggetti titolari delle concessioni;

pur ribadendo si i principi di cui alla direttiva comunitaria 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) volti ad assicurare la imparzialità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari onde tutelare il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CEE, è evidente che, nel predisporre la normazione delegata, debbano ancor più che nel passato, distinguersi le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo ed imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle che invece ne sono prive, quali quelle con finalità abitative e/o residenziali, regolando diverse procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni in relazione alle diverse finalità delle concessioni;

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive, demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive nonché ai beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

le proroghe citate, interpretate letteralmente, non sembrerebbero comprendere, dunque, le concessioni demaniali aventi carattere abitativo e/o residenziale, con evidente irragionevolezza ai fini della proroga, ponendo diversi problemi in ordine alla possibilità, non solo da parte dell'Amministrazione centrale ma anche delle Regioni e degli enti locali, di interpretare in modo difforme la normativa nazionale e comunitaria e perciò di stabilire procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni aventi natura imprenditoriale differenziate da quelle che ne sono prive;

preso atto che è necessario garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento a tutti i soggetti;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad accelerare il procedimento diretto all'adozione ed emanazione del decreto legislativo di revisione e riordino della regolazione delle concessioni demaniali marittime, differenziando quelle di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura, quali quelle con carattere abitativo e/o residenziale, e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità e in via subordinata, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio;

nelle more dell'approvazione del decreto, ad estendere la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime al 2020, incluse quelle a carattere abitativo e/o residenziale ovvero, in subordine ad interpretare la norma di cui all'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009, come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.

10.1

[ARRIGONI, BISINELLA](#)

Respinto

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine di cui al comma 3, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è differito al 1° gennaio 2015 e, al primo periodo del comma 3-*bis*, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data dello ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"».

13.0.1

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«13-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente si intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I"».

Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 5, comma 2-*bis*.

Da inviare a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA (RM)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Divisione XV - Politiche ambientali

Via Molise, 2

00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione
Indirizzo
C.a.p.
Comune
Provincia
Telefono
Fax
Cod. Ateco (1)
Partita I.V.A.

Tipologia d'impianti antincendio:

	Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
1	Impianti fissi	
2	Impianti mobili (estintori)	

Tipologia delle sostanze controllate

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

Note:

- (1) Codice delle attività economiche Istat.
- (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
- (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione ([1248](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[ORELLANA](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [MARTON](#), [MUSSINI](#), [BATTISTA](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1248, di conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

premesso che:

un nuovo, ennesimo, decreto-legge proroga tutte quante le diverse missioni internazionali, nelle quali è impegnato il nostro Paese;

seppur in perenne assenza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace (la discussione risulta avviata presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati), durante la XVI legislatura, il Governo Monti aveva inaugurato la decretazione in materia di carattere almeno annuale;

l'anno 2012 infatti era stato integralmente coperto dalle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107. Nel 2013, nonostante la prevista (seppur anticipata) fine della legislatura, la prima decretazione ha coperto ben nove mesi, mentre la seconda, appena convertita dal Parlamento, soltanto l'ultimo trimestre dell'anno medesimo;

il decreto-legge in titolo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, ritorna a finanziare le missioni internazionali di pace - nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987) - per soli sei mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza;

il decreto-legge in titolo è stato licenziato dal Consiglio dei ministri in data successiva al 31

dicembre 2013 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due settimane le missioni internazionali medesime senza base giuridica, finanziaria e politica, con particolare preoccupazione per quelle più sensibili e delicate come quelle in Afghanistan e in Libano;

analogo accadimento si era registrato in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con 10 giorni di ritardo, rispetto alla data del 30 settembre 2013;

premesso inoltre che:

il comma 3 dell'articolo 3 autorizza la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle missioni finanziate ai primi due commi, la missione di cui al comma 3 sembrerebbe non avere il "cappello" internazionale di cui alla decisione PESC citata al comma precedente. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa sarebbe disposta quale attuazione di accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità;

rammentato che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7 sia un trattato - concluso dall'allora presidente Berlusconi con un folle criminale di guerra e genocida come il colonnello Gheddafi - sia da ritenersi sospeso - come in più occasioni dichiarato dall'ex presidente del Consiglio Monti - e che occorra denunciare la non esecutività dello stesso da parte italiana, al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall'Italia, nonché terminare la condizione di sfruttamento dei Paesi occidentali nei confronti del già martoriato popolo libico;

il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Pur riconoscendo l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di *intelligence* a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, anche e soprattutto per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni medesime - di conseguenza anche del loro costo - così come per le precedenti decretazioni, si ritiene che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario delle azioni di *intelligence*, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali;

il comma 3, del medesimo articolo 4 "al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali" autorizza la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. La deroga in commento, in linea con le precedenti decretazioni, esonera i Ministeri competenti dall'acquistare materiali e lavori secondo il codice dei contratti e legislazione successiva in materia;

premesso inoltre che:

il comma 2 dell'articolo 7, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, prevede che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento;

in riferimento alla disposizione di cui sopra, pur riconoscendo la peculiarità delle funzioni alle quali la norma medesima si riferisce, si richiama l'attenzione del Senato alla relazione tra le attribuzioni del legislatore governativo e di quello parlamentare nella sede di conversione in legge dell'operato del primo. Ancor prima che le commissioni competenti per materia del Parlamento siano giunte alla discussione della norma in questione, le amministrazioni citate dal comma 2 potrebbero

aver già richiesto, e magari speso, la metà delle somme finanziate con il decreto in commento;

pur non dubitando della solidità politica della maggioranza parlamentare che solitamente sostiene il Governo, quindi della pressoché certa conversione in legge di decreti, soprattutto su di un tema come il rifinanziamento delle missioni internazionali, si segnala che detto comportamento del Governo (che decreta il rifinanziamento con 16 giorni di ritardo sulla precedente copertura normativa) non è assolutamente rispettoso delle attribuzioni e delle funzioni che la Costituzione assegna al Parlamento nell'esercizio della funzione di conversione, e non di mera ratifica, delle disposizioni contenute nelle decretazioni d'urgenza;

le presmesse relative alle criticità rilevate circa le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, possono ritenersi applicabili anche al comma 2 dell'articolo 10, il quale contenendo una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente D.L. n. 114 del 2013 di proroga delle missioni internazionali, convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel medesimo decreto-legge;

l'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in commento, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014. Ricordando che con le disposizioni per il bilancio 2014, dopo l'approvazione della nota di variazione, risultano appostati sul capitolo 3004 (relativo alle missioni) 615.318.772 di euro, si rileva che la dotazione finanziaria relativa all'intero anno 2014 è stata praticamente esaurita con il decreto in commento che copre solo il primo semestre 2014. Il Movimento 5 stelle, già in sede di approvazione dei documenti di bilancio relativi all'anno 2014, aveva denunciato detto artificio contabile messo in atto da un Governo, il quale, seppur chiamato a predisporre correttamente e con lungimiranza le risorse per il funzionamento dello Stato per l'intero anno (e triennio), ha chiaramente pensato a navigare a vista, evidentemente consapevole di esser non esser il medesimo che si dovrà occupare della copertura finanziaria del secondo semestre dell'anno 2014;

considerato che:

l'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge *omnibus* e delle leggi delega ha generato, in più di una occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni e con più sentenze ha stigmatizzato questa prassi;

questo uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento (i dati dell'Osservatorio per la legislazione indicano tale percentuale in più dei due terzi);

il ricorso alla "decretazione d'urgenza" e l'eccessivo uso della "questione di fiducia" finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un uso davvero elastico dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti;

forti perplessità originano dall'ormai ripetuta usanza di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo in sostanza al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare. Per alcune di queste missioni, si pensi anche solo all'Afghanistan (o al Mali), il confine tra intervento di pace e azione di guerra è talmente sottile da rendere indistinguibile la natura stessa dell'intervento;

quanto innanzi rilevato, anche alla luce delle recentissime dichiarazioni del Presidente della Repubblica proprio in riferimento all'uso disinvolto della decretazione d'urgenza da parte del Governo nel mese di dicembre ultimo scorso, pare riadattarsi perfettamente al decreto-legge in commento il quale, per l'ennesima volta, riunisce al suo interno disposizioni riguardanti la proroga della partecipazione dei contingenti italiani come quelle relative alla cooperazione allo sviluppo - la cui legislazione di riferimento risale ormai ad un trentennio fa - peraltro riunite tutte in soli due articoli;

accettare un intervento non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come dice

l'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce *de facto* al superamento di quei principi, che sono alla base del dettato costituzionale;

pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia per la sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la Nato, pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con gli altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;

valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;

il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni sembra, inoltre, azzardato, vista la natura periodica e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;

per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248 .

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1214-B e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 6.1 e 9.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 13.0.1.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Dichiarazione di voto del senatore Maran sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Scelta Civica per l'Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Albertini sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Per l'Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sul disegno di legge n. 1214-B

Il testo del decreto che stiamo per convertire è frutto delle indecisioni e delle difficoltà proprie di un Governo, come quello passato, sorretto da una maggioranza improponibile.

Accanto a luci permangono molte, troppe ombre nel testo che ci è ritornato dalla Camera con alcune modifiche apprezzabili ancorché ancora troppo timide e altre francamente inaccettabili.

Mi riferisco - ad esempio - al tema delle fonti rinnovabili in edilizia che ci ha visto soccombere nella nostra battaglia, qui in Senato, per eliminare lo slittamento di un anno di una norma molto importante che prevedeva, per le nuove abitazioni e per ristrutturazioni rilevanti, l'utilizzo di una percentuale del 50 per cento di ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento; misura che ci avrebbe più velocemente avvicinato agli *standard* e agli obiettivi europei per le fonti rinnovabili. Fortunatamente alla Camera si è sanato il *vulnus* venutosi a creare in questo ramo del Parlamento.

Altro esempio è il problema degli sfratti che ha visto approvare alla Camera un emendamento su cui mi sono inutilmente battuta qui in Senato, in prima lettura, e che il Governo non ha sufficientemente valutato, salvo poi ritornare sui suoi passi nel passaggio nell'altro ramo.

Certo, si poteva fare di più perché, a fronte dell'utilizzo di modeste risorse, si può dare ristoro a

migliaia di famiglie attanagliate dalla crisi e che incolpevolmente non sono in grado di far fronte al pagamento dell'affitto per soddisfare il diritto primario alla casa.

Il testo al nostro esame vede ora cancellato un altro pasticcio tipico di un Governo bloccato da veti incrociati interni come la misura sulla *social card*. Già in prima lettura abbiamo sollevato l'obiezione dell'esiguità dei finanziamenti previsti, ma ancor più contestavamo la fonte di reperimento delle risorse. Si tagliavano i fondi destinati agli esodati! Una vera vergogna! Non si può sempre innescare una guerra tra poveri o poverissimi!

Detto ciò, non si può non vedere come il provvedimento nel suo insieme sia sostenuto da una filosofia inaccettabile: quella, cioè, di prorogare in continuazione la risoluzione dei problemi che attanagliano i cittadini, l'economia e la società tutta, con un costo sempre più insostenibile per il Paese e per i diritti dei cittadini.

Un esempio per tutti presente nel testo al nostro esame è l'ennesimo rinvio dell'applicabilità delle sanzioni per coloro che non ottemperano alle norme sulla tracciabilità dei rifiuti in un Paese che si trova a vivere sulla propria pelle un problema come quello della Terra dei fuochi.

Per questi motivi i senatori del Gruppo Misto-Sinistra ecologia e libertà confermano la volontà di votare contro questo provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Consiglio sul disegno di legge n. 1214-B

Onorevoli colleghi, in Italia le cose sicure sono davvero poche. Una, sono le tasse da pagare allo Stato centrale, arbitro severo verso i cittadini, almeno del Nord, e molto più tenero quando dovrebbe tagliare i propri rami secchi.

L'altra, invece, è il provvedimento oggi in discussione. Perché il milleproroghe è nel "bel Paese" uno dei provvedimenti più importanti: come si potrebbe, viceversa, posticipare scadenze, differire normative ed adempimenti vari?

E peraltro quest'anno si sarebbe dovuto cambiare nome al provvedimento. Non più milleproroghe ma "mille e una proroga". Sì, perché quando qualche giorno fa un partito politico, dopo una sanguinosa faida interna, ha deciso di non passare attraverso il voto democratico del popolo, sottraendogli il suo diritto più importante, ovvero quello del voto, ma di nominare nella sua segreteria il nuovo primo Ministro, ebbene in quel momento il Governo ha deciso di prorogare il commissariamento del Paese. Ecco, allora: il milleproroghe 2014 passerà alla storia del popolo italiano, non la vostra, come "il milleedunaproroga".

Per il resto, questo decreto è sempre la solita tristissima storia all'italiana. Un documento che istituzionalizza il vizio esclusivamente italiano dell'eterno rinvio, il susseguirsi di rimandi e inefficienze, nelle cui pieghe si insinuano le solite marchette. E forse, dopo tanto tempo passato ad approvare in religioso silenzio provvedimenti come questo, l'Aula una domanda se la dovrebbe porre. Perché due possono essere le questioni: o il Governo e la pubblica amministrazione in generale non è in grado di amministrare con capacità ed efficienza la macchina pubblica, o la qualità della legislazione che in queste Aule produciamo è tanto bassa da non essere all'altezza del suo compito.

Resta il fatto, comunque la si pensi, cari colleghi, che non sarà certamente reiterando norme in scadenza, alcune delle quali peraltro da anni immemori, che si può pensare di risolvere i problemi della legislazione italiana.

Senza dimenticare il fatto che il provvedimento proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, alcune norme di competenza del Ministero dell'interno in materia di infrastrutture e trasporti, altre nel settore delle politiche agricole, alimentari e forestali, come pure in quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Vengono insomma affrontati i temi più disparati, dalle assunzioni e dall'organizzazione della pubblica amministrazione ai corsi di formazione per addetti ai salvataggio in acqua. Insomma, ce ne è davvero per tutti!

Certo, il lavoro svolto prima qui al Senato e poi alla Camera dai nostri colleghi di partito ha cercato, per quanto possibile, di migliorare il testo. E in effetti alcuni importanti emendamenti sono stati approvati. Basti pensare ai 35 milioni di euro del Fondo per gli esodati, che viceversa avrebbero

dovuto essere destinati al finanziamento della *social card*. E che invece, per la decisa e convinta opposizione della Lega, rimangono su quel fondo importante, destinato, come noto, a dare un po' di sollievo a quella categoria di sfortunati lavoratori vittime di scelte del Governo precedente, e che molti di voi hanno appoggiato.

Della prevista proroga del commissario *ad acta* previsto per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nemmeno vogliamo parlare. Perché se è vero che non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che si sia posta la parola fine alla gestione commissariale, dall'altro non possiamo non ricordare a qualcuno che oggi siamo nel 2014, e che sono passati più di trentatré anni da quei fatti. Più di una generazione.

E da più di una generazione, cari colleghi, questo Paese, che si definisce con orgoglio industrializzato, civile, democratico e moderno, continua imperterrito a procrastinare e differire nel tempo le scadenze di provvedimenti e norme che ormai si trascinano dalla notte dei tempi.

Non sarà certamente rinviando ancora i nostri obblighi che questo Paese uscirà da quella spirale negativa in cui si trova. E che questo documento continua impietosamente a perpetuare.

Nella mia esperienza parlamentare ho giurato quattro volte per il Presidente del Consiglio: una a favore e tre contro.

E se posso, signor Presidente, visto che questo è il primo intervento che faccio dopo il deludente discorso del nuovo Presidente del Consiglio, a questo punto mi spiace di non aver votato (nonostante io non gli abbia mai votato a favore la fiducia) anche la proroga al Presidente Letta.

Tutte queste operazioni annunciate dal neo Presidente del Consiglio devono necessariamente procedere in parallelo, tenendo conto che in tutti i casi le coperture dovranno essere strutturali e a regime, con proiezione quantomeno triennale.

Qualcuno ha scritto che questi impegni sembrano quelli di un Presidente del Consiglio che è chiamato a guidare un Esecutivo di uno Stato che non sa dove mettere i soldi... Mentre lo Stato della Repubblica italiana sa bene di quanto ha bisogno ogni mese per pagare i suoi debiti.

Dichiarazione di voto del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Nuovo Centrodestra.

Dichiarazione di voto del senatore Endrizzi sul disegno di legge n. 1274-B

Carta vince carta perde, signori. Fate attenzione che c'è di nuovo in questo decreto? Quasi nulla: è la vecchia politica portata avanti da altri attori.

Dico: milleproroghe, un classico d'autore del *made in Italy* politico. Il primo decreto milleproroghe è del 2005 sotto la presidenza Berlusconi. Da allora è diventato un appuntamento pressoché fisso per tutti i Governi. Il Governo Letta, quello della svolta, quello del decreto del fare, alla fine ha svoltato... a destra! E non ha resistito alla tentazione di «prorogare», e ha emanato il suo decreto legge. Ora il potere legislativo dovrebbe essere prerogativa del parlamento. Il Governo può emanare atti con forza di legge solo in casi eccezionali, di necessità e urgenza, che so, un'epidemia, una guerra, un'edizione del Festival di Sanremo che va male. (si fa un decreto per dire «Fazio e Litizzetto, è ultima volta che ci spillate quasi un milione in due»).

Quando invece non c'è la necessità non è costituzionale emanare decreti-legge; se non c'è l'urgenza non è costituzionale; se non c'è omogeneità di materie dentro uno stesso decreto non è costituzionale. Varie sentenze della Corte costituzionale (tra cui la n. 360 del 1996, diciotto anni fa) sono state chiare.

E questo milleproroghe come risulta? Vediamo la necessità. In base alle normative, le scuole guida dovrebbero dotarsi di un parco mezzi adeguato (lo impone la Comunità europea). Per fare il promotore finanziario servirebbe l'iscrizione ad un albo: hanno in mano i risparmi di una vita. Il Governo dovrebbe attuare norme per il controllo dell'abusivismo nel settore taxi e noleggi con conducente. Le mozzarelle di bufala devono essere lavorate in stabilimenti separati, per evitare che «per sbaglio» ci finisca dentro anche del latte di vacca: lo prevedono i regolamenti CE, ma è anche questione di buon senso: lo vogliamo tutelare il *made in Italy* agroalimentare di qualità? I Vigili del fuoco devono fare i

pompieri, non essere mandati a lavorare nei Ministeri con i fondi per la sicurezza incendi. Le università dovrebbero assumere solo se dimostrano che i loro parametri indicatori sono a posto. Per vincere un appalto di grandi opere si dovrebbe dimostrare di avere un'adeguata struttura organizzativa. Se i consigli comunali non approvano il bilancio entro i tempi di legge dovrebbe intervenire il prefetto. Per fare la guardia giurata si dovrebbero frequentare i corsi tecnico pratici specifici. Le funivie dovrebbero avere una vita tecnica definita per legge.

Il Ministero dell'istruzione dovrebbe lasciare la sede di Viale Kennedy a Roma che ci costa 3 milioni per 6 mesi. La contabilità dello Stato e degli enti locali dovrebbe essere armonizzata e non fatta con criteri schizofrenici. La filiera distributiva dei farmaci dovrebbe essere rivista e con essa le relative remunerazioni (sono una delle maggiori voci di spesa per la Sanità italiana). Ma signori miei, queste norme esistono già e sono necessarie, voi ci dite che è necessario e urgente rimandarle? Ma veniamo all'urgenza. In questo decreto vengono prorogate, proroghe di proroga riproposte di anno in anno. In alcuni casi esiste un preciso divieto e allora ecco comparire la proroga di deroga in deroga, al divieto di proroga. Infine la chicca; dopo il terremoto in Irpinia, parliamo del 1980, dopo anni di inerzia e stasi dei lavori, venne nominato un commissario *ad acta*; ma parliamo del 2003; sono passati dieci anni e questo incarico veniva continuamente prorogato alla modica cifra di 100.000 euro l'anno.

È urgenza questa? Questa è cronicità. Urgente è dare un taglio a questa presa per i fondelli.

Dell'eterogeneità non serve quasi parlare. Chi ha letto il testo ha visto che *rebelot* di materie diverse è stato affastellato in questo decreto; è chiaramente incostituzionale: la Corte Costituzionale ha appena bocciato la Fini-Giovanardi sulle droghe, perché conteneva materie diverse come i cavoli a merenda. Ma allora quanti decreti rischiano di saltare? Ve lo stiamo dicendo da mesi, che qui è tutto farlocco.

Continuiamo così facciamoci del male, direbbe un regista caro al Presidente Renzi. Ma il giochino si sta bloccando da solo: il diavolo fa le pentole, non i coperchi. Totalmente assorbito da questa decretazione d'urgenza, preso da questa ansia da prestazione, il Governo Letta si è «dimenticato» quasi 500 decreti attuativi e dunque tante parole sono rimaste vuoti a perdere. A furia di decreti urgenti l'attività si ingorga e, se i decreti non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni, decadono. In Veneto si dice «alla gallina ingorda scoppia il gozzo». In questi giorni parecchi decreti erano in procinto di scadere e la maggioranza di Governo ha dovuto cedere: o votavano le modifiche che il Movimento 5 Stelle chiedeva, oppure il decreto sarebbe rimasto impigliato a morte.

Vediamo le nostre modifiche.

Abbiamo permesso di aggiornare il nomenclatore tariffario, usato per definire il prezzo delle carrozzine e gli ausili per le persone non autosufficienti, che portano ancora i prezzi in lire! Tutto a vantaggio delle persone che avranno maggiori possibilità di acquisire materiali tecnologicamente più moderni.

Abbiamo cancellato la proroga al commissario per la ricostruzione in Irpinia; esatto: quello del 1980. Dopo trentaquattro anni si è messa la parola fine a uno spreco, grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo bloccato la proroga delle contabilità speciali delle Province nate nel 2004. Vedete le bugie a parole si vogliono abolire, nei fatti si continua a spenderci denaro pubblico. Dal 2006 si continuava a prorogare questo *status* di cui non si conoscono importi e spese.

Abbiamo eliminato il «premio» alle pubbliche amministrazioni che riorganizzano gli uffici, perché è semplicemente un loro dovere e il premio poi veniva impiegato per assumere nuovi dirigenti, magari amici degli amici.

Anche il commissario per la raccolta dei rifiuti a Palermo può dire addio al suo stipendio. Il suo ruolo, infatti, è ormai svuotato. Sarebbe stato uno spreco inutile. Verrà pure azzerato lo stipendio del commissario per i lavori alla galleria Pavoncelli che alimenta l'acquedotto pugliese; i lavori dovevano finire nel 2014 e avevano inserito una proroga fino al 2016.

Anche gli incarichi apicali nei Carabinieri, ovvero colonnelli e generali, prorogati di anno in anno, termineranno. Grazie al Movimento 5 Stelle l'Arma dovrà riordinare il personale e porre fine ad uno spreco di risorse denunciato da diversi appartenenti alle Forze armate.

E ancora, si è messa fine a un'ingiustizia: l'AIFA, l'Agenzia del farmaco, continuava a prorogare di anno in anno le nomine di dirigenti a tempo determinato; determinato, appunto, a termine: che senso aveva rinnovarli di anno in anno?

Infine (ma importante) l'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici non verrà rimandato, a vantaggio dei tanti artigiani e imprenditori nel settore della *green economy*.

Dunque possiamo dire che una cattiva norma, nata da una cattiva politica, oggi è un po' più ragionevole e ne siamo soddisfatti.

È curioso anche notare che il Presidente Renzi, che avrebbe rottamato Letta, ora si sprema per portare a casa un suo decreto. Dunque cosa è cambiato? Anzi, con la legge elettorale che obbliga a stare in coalizione, Renzi ricompatterà Lega e Nuovo Centrodestra con Berlusconi, suo primo alleato. A parole rottamatore, Renzi nei fatti è il ricompattatore. Non ha avuto ovviamente la nostra fiducia e oggi non avrà nemmeno un voto favorevole a questo decreto, che rimane un insulto alla Costituzione e, pur nelle miglurie, mantiene misure inaccettabili per un paese moderno.

Dichiarazione di voto del senatore Zanettin sul disegno di legge n. 1214-B

Onorevoli colleghi, torna di nuovo al nostro esame il decreto milleproroghe.

Come già ho avuto modo di dire nel corso della sua prima lettura in questo Senato, si tratta di un esempio di pessima tecnica legislativa, di cui peraltro, bisogna riconoscerlo, si sono avvalsi, indistintamente, i governi di ogni colore politico negli ultimi vent'anni.

Votiamo oggi un testo di legge del tutto disomogeneo, in cui è impossibile individuare una *ratio* unitaria, un coacervo di norme, confuse e disorganiche, che vanno a correggere disposizioni già emanate, minando la certezza del diritto e, reiterando normative, che di anno in anno non hanno trovato attuazione, probabilmente proprio perché sono inattuabili o magari del tutto superflue e, quindi, inutili.

Voglio ricordare, ancora una volta, che tale modo di legiferare si pone peraltro in contrasto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 360, già nel lontano 1996, aveva posto, come limite al divieto di reiterazione di norme, l'individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.

Alcune proroghe sono davvero criticabili per i motivi, che cercherò di spiegare nel prosieguo.

Censuro, in particolare, la proroga della validità delle graduatorie delle assunzioni nella pubblica amministrazione, perché rinvia l'espletamento di nuovi concorsi e la possibilità dei più giovani di entrare nel pubblico impiego.

Censuro la proroga degli interventi emergenziali, come la gestione commissariale della Costa Concordia, che, oltretutto, posticipa con legge l'efficacia di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Francamente dubito, onorevole rappresentante del Governo, sul piano della gerarchia delle fonti, che ciò sia legittimo.

Del tutto assurda appare la proroga del completamento dell'attività commissariale per gli interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980. Con il testo in esame, dopo oltre trenta anni, si dispone ancora un anno di proroga per l'attività del commissario *ad acta* per il terremoto in Irpinia e Basilicata. Francamente è ora di dire basta a gestioni commissariali che durano da così lungo tempo, passando di proroga in proroga.

Ritengo di criticare anche la proroga prevista, in materia di magistratura onoraria, fino al 31 dicembre 2015 spero che sia l'ultima in attesa che si giunga ad una sua riforma organica nell'interesse dei cittadini. Giudico altresì negativamente anche la proroga delle norme sull'autodichiarazione per il permesso di soggiorno.

Con la norma introdotta con questo provvedimento si proroga infatti l'efficacia della deroga, rinviando di fatto una possibile semplificazione in materia di immigrazione.

A mio giudizio è particolarmente grave e dannosa la proroga di alcuni termini in materia di istruzione, università e ricerca: mi riferisco alla proroga del termine entro cui il Miur deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy, con risoluzione del relativo contratto di locazione, che rinvia, in tal

modo, il conseguente risparmio di spesa, pari a 6 milioni di euro, per la dismissione e alla proroga al 1° gennaio 2015 dell'obbligo di adozione da parte delle università del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, con perdita evidente di efficienza del sistema. Sarebbe ora che i centri di costo ministeriali adottassero, senza esitazione, delle contabilità trasparenti ed in grado di valutarne l'efficiente gestione delle risorse.

Del tutto negativa è anche la proroga in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento all'affidamento di tali servizi, criticabile perché pone una deroga rispetto alla prescritta osservanza della normativa europea e rinvia ancora una volta la necessaria liberalizzazione del settore. Gli enti locali, in troppe realtà, hanno dimostrato di essere dei pessimi gestori di servizi pubblici. È giunta ora che si confrontino con il mercato e si smantellino carrozzoni clientelari ed inefficienti.

Voglio pertanto ribadire con chiarezza ancora una volta, che Forza Italia si contrappone a questo modo di legiferare debole e confuso, proteso all'inserimento di norme eterogenee ed inopportune. Troppi e disomogenei ambiti di applicazione, comportano l'inevitabile incostituzionalità del decreto e contribuiscono a creare una cornice normativa assolutamente incerta e frazionata, che non giova ai cittadini, né agli operatori dei vari settori. Manca, ancora una volta, la certezza giuridica, la chiarezza e quel "nesso oggettivo e funzionale" tante volte richiamato dalla Corte Costituzionale.

Devo peraltro riconoscere che, invece, alcune modifiche introdotte già in prima lettura da questo ramo del Parlamento sono condivisibili, come: l'estensione della possibilità per gli italiani residenti all'estero, ma contribuenti in Italia, di fruire delle detrazioni per carichi familiari; la proroga per 3 anni dell'accorpamento dei tribunali in Abruzzo e la proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Il testo del provvedimento, già di per sé criticabile, è stato, se possibile ulteriormente peggiorato alla Camera, e cito due norme per tutte. La Camera dei deputati ha previsto: lo spostamento del termine di proroga degli sfratti dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 e l'esclusione dei benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto dalla determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il 2015.

È questo un segnale davvero negativo rivolto alla proprietà immobiliare, i cui diritti, come Forza Italia, vorremmo invece veder tutelati in modo pieno, e che va penalizzare un settore, appunto quello immobiliare, già colpito da una gravissima crisi, con pesanti riflessi anche sull'occupazione.

La camera ha inoltre soppresso l'articolo 9, comma 15 relativo alla Carta acquisti. Il testo cancellato prevedeva che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti, il contratto per la gestione del predetto servizio, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fosse prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore ed uno stanziamento in materia pari a 35 milioni di euro per il 2013. Cancellando tale norma la Camera ha, di fatto, lasciato prive di copertura le operazioni con carta acquisti già eseguite nel 2013. È quindi necessario che al più presto si provveda, con un provvedimento correttivo *ad hoc*, a reperire le adeguate coperture.

Rimane quindi - forse è inutile ribadirlo - un giudizio del tutto negativo del gruppo di Forza Italia su questo provvedimento. Mi avvio alla conclusione.

Oggi, onorevole rappresentante del Governo, ovviamente non è in Aula il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Al nostro Presidente del Consiglio, innovatore-rottamatore, se fosse presente, vorrei dire - anzi la prego fin d'ora di farsi latore con lui di questo mio auspicio quanto segue: egli ha detto che spera che quella di lunedì scorso sia stata l'ultima volta che il Senato vota la fiducia al Governo. Me lo auguro anch'io, perché anche l'esperienza di questo decreto milleproroghe dimostra che si deve superare il bicameralismo perfetto.

Temo tuttavia, che, alla luce della freddezza, con cui l'emicloio sinistro di questa aula, dove è seduta la sua maggioranza, ha dimostrato l'altro ieri al neo presidente del consiglio, il suo percorso riformatore sarà più accidentato e faticoso del previsto. Sarei felice di essere smentito, ma temo sarà così.

Nelle more della abolizione del Senato, sarei comunque soddisfatto se, almeno, questa fosse l'ultima volta che il Senato vota un decreto milleproroghe. In questi tempi, meglio poco che niente!

Nonostante le censure e severe critiche al provvedimento, considerato comunque il proficuo e collaborativo lavoro che era stato svolto qui al Senato in 1a Commissione, tenuto conto del fatto che talune nostre proposte emendative in quella fase avevano trovato accoglimento, e per questo, almeno in parte, il provvedimento è stato migliorato, annuncio che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà di astensione, in analogia a quanto già avvenuto in sede di prima lettura.

Dichiarazione di voto della senatrice Lo Moro sul disegno di legge n. 1214-B

È scontato che il Gruppo del Partito Democratico voti a favore del provvedimento. Le ragioni le abbiamo illustrate nella precedente seduta, in cui abbiamo licenziato il provvedimento in prima lettura. Le poche modifiche introdotte dalla Camera non mutano l'impostazione e il contenuto sostanziale della legge.

In questa mia breve dichiarazione di voto non posso però trascurare il dato che licenziamo la versione definitiva del milleproroghe in una fase di cambiamento. Non si tratta di caricare di significati impropri il cambio di Esecutivo ma non c'è dubbio che il nuovo Governo si insedia in un momento in cui i tempi sono maturi per un cambiamento di atteggiamento e un rapporto di maggiore collaborazione e rispetto istituzionale tra Parlamento e Governo.

Personalmente non penso che si potrà evitare un milleproroghe per l'anno prossimo e comunque non mi scandalizzerei se ciò si verificasse.

Quello che ci si aspetta è che se ci dovesse essere un provvedimento del genere ci sia un filo conduttore più stringente che faccia comprendere meglio il senso dell'operazione.

Al di là del milleproroghe ci si aspetta, e su questo il ministro Boschi che oggi è in Aula deve essere garante, una forte contrazione del numero dei decreti legge e contestualmente una riduzione delle giacenze con l'emanazione dei decreti attuativi previsti in provvedimenti già in essere e in quelli che verranno.

Ci aspettiamo una maggiore doverosa attenzione all'omogeneità dei provvedimenti e un ricorso contenuto ai voti di fiducia.

Non sono critiche ad un Governo che nasce ma sono impegni che è possibile chiedere più credibilmente solo quando il treno non è già in corsa e d'altra parte le sentenze della Corte Costituzionale, il messaggio del Capo dello Stato e la discussione che ne è derivata nelle Istituzioni e nel Paese ci dicono che si tratta di un percorso che rappresenta, oltre che una necessità, un forte elemento di novità e di discontinuità.

Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 1214-B

Accogliamo il ritorno di questo provvedimento, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, con gli stessi sentimenti di sfavore che hanno caratterizzato la valutazione espressa nell'Aula del Senato nel corso della prima lettura. In quell'occasione dicemmo che il cosiddetto Milleproroghe era veramente scandaloso soprattutto per la pervicacia con la quale si ripropongono ogni anno proroghe in ogni materia, vavevoli per le situazioni più disparate, con un atteggiamento che si vorrebbe, da parte del Parlamento, da parte del Senato, quasi fideistico. Infatti, non vi è un Governo che si premuri di giustificare il motivo delle proroghe richieste.

Questo provvedimento, inoltre, nasce dalla bocciatura del precedente decreto. Abbiamo parlato in lungo e largo del provvedimento salva Roma e di tutte le polemiche che questo ha creato.

Dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera, non possiamo certamente dire di aver trovato il testo migliorato. Al contrario, ci sentiamo di esprimere ulteriore indignazione per la soppressione della cosiddetta carta acquisti e il conseguenziale venir meno dell'autorizzazione della spesa per le ultime due mensilità dei 2013.

Ancora una volta ci si scaglia contro i più deboli. Anziché salvaguardare quelle misere iniziative per dare un qualche sollievo ai pensionati al minimo, si preferisce sopprimere addirittura la carta acquisti.

Nel richiamare questo e gli altri motivi di indignazione che ho citato in occasione della precedente dichiarazione di voto, ribadiamo che la nostra posizione non può che essere, a maggior ragione,

negativa e quindi il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, in questa circostanza, esprimerà il suo voto contrario.

Integrazione alla relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1248

Collegamento decreto missioni-marò:

- le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12 febbraio;
- il giorno precedente c'erano state le dichiarazioni, quantomeno inadeguate, di Ban Ki-moon, il quale ha in sostanza detto che la questione dei marò è bilaterale e deve essere risolta tra Italia e India;
- considerato che nell'audizione della settimana precedente la ministro Bonino ci aveva parlato di una solidarietà internazionale sul caso, le Commissioni affari esteri e difesa, pur conferendo il mandato ai relatori, con un atto prettamente politico, hanno richiesto che la discussione del provvedimento in questa Assemblea non avvenisse prima che ci fosse un chiarimento da parte del Governo;
- la richiesta è stata fatta propria da tutti i Gruppi nella discussione che si è svolta in Aula lo stesso il 12 febbraio;
- la ministro Bonino è venuta in Aula il 13 febbraio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge 1214-B:

sugli ordini del giorno G9.101, G9.102, G9.103, sull'emendamento 10.1 e sulla votazione finale, i senatori D'Anna e Milo comunicano che il sistema di votazione elettronica non ha funzionato e che avrebbero voluto esprimere un voto conforme a quello espresso dal Gruppo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Candiani, Capacchione, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Cirinnà, D'Ambrosio Lettieri, De Poli, Fedeli, Formigoni, Gasparri (dalle ore 9.50), Gatti, Manassero, Messina, Minniti, Monti, Piano, Puppato, Stefano (dalle ore 16.00), Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Dalla Zuanna, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pezzopane;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Elena Ferrara;

9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Gatti, cessa di farne parte la senatrice Elena Ferrara;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pezzopane, cessa di farne parte la senatrice Gatti.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Albertini, entra a farne parte il senatore Mario Mauro;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario Mauro, sostituito in qualità di Ministro dal senatore Albertini; entra a farne parte il senatore Albertini.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, definitività di deliberazioni di archiviazione adottate

Nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio 2014 è stata data comunicazione dell'ordinanza con la quale - in pari data - il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento n. 1/XVII concernente il Presidente della Repubblica (relativo a due atti di denuncia presentati dal senatore Santangelo e dal deputato D'Incà).

La deliberazione di archiviazione è divenuta definitiva poiché non sono state formulate richieste intese ad ottenere, da parte del Comitato, la presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione concernente l'ordinanza di cui sopra, entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Compagna Luigi, Sen. Manconi Luigi

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 26/02/2014)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Maurizio Sacconi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sacconi ed altri. - "Delega al governo per la definizione di regole universali del lavoro riunite in uno Statuto dei Lavori e per la libera contrattazione dei rapporti di lavoro" (227).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, quattro decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "restauro delle pitture murali della volta, del coro e delle sculture dorate della Chiesa di San Girolamo in Campansi (Siena)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 265);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "intervento di restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo Archeologico regionale A. Salinas di Palermo". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 266);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "consolidamento della Chiesa di San Leone Magno sita nel Comune di Ruviano (Caserta)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 267);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "opere di bonifica e recupero funzionale delle pertinenze della chiesa di S. Maria degli Angeli in Lecce". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 268).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 263).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso un documento concernente le misure adottate in riferimento alla deliberazione n. 5/2013/G dell'11 luglio 2013, con la quale la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha approvato la relazione concernente le spese per la realizzazione di

opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 264).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Doc. CXCIV, n. 1).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione, sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa agli anni 2012-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CXLVIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato la relazione sulla gestione regionale delle funzioni statali in Valle d'Aosta - anni 2010-2012, approvata dalla stessa Sezione nell'adunanza del 16 gennaio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 269).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Serra, Morra, Airola e Lucidi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01717, della senatrice Donno ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 25 febbraio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 33

AMORUSO: su alcune recenti iniziative legislative del Governo greco in materia penale (4-01183) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)

DE POLI: sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici nel Nord Italia (4-00990) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DIVINA: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01471) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

FASANO: su numerosi disservizi nel recapito da parte di Poste italiane, specie a Sacrofano (Roma) (4-01074) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)

GIACOBBE: sulla chiusura di due sedi consolari in Australia (4-00865) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)

PUPPATO ed altri: sull'erogazione degli indennizzi alle persone contagiate a seguito di trasfusione di sangue (4-01437) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)

RUSSO: sulla nomina dei membri del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori (4-00288) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)

TONINI, PANIZZA: sui ritardi nel recapito del mensile "Questo Trentino" da parte di Poste italiane (4-00996) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)

URAS ed altri: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01508) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

Mozioni

[SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [TAVERNA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#), [CATALEO](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#),

[CAPPELLETTI](#), [FATTORI](#) - Il Senato,

premessò che:

il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del lavoro e delle politiche sociali il signor Giuliano Poletti; dopo una lunga carriera politica (nel Partito comunista italiano e nel Partito dei democratici di sinistra), egli è diventato nel 2002 presidente della Legacoop nazionale e, dal 2013, presidente dell'Alleanza delle cooperative Italiane;

considerato che:

Legacoop e Alleanza delle cooperative rappresentano aziende attive in tutti i settori e in tutte le regioni italiane. Emergono, tra le altre, il colosso delle polizze assicurative *leader* nel ramo danni in Italia Unipol-Sai, la cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che si occupa della realizzazione del *tunnel* Tav Torino-Lione, la Nova coop e la Coop Adriatica;

Legacoop, inoltre, detiene interamente il pacchetto azionario di Coopfond, società che gestisce il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3 per cento dagli utili annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione;

spicca, inoltre, un saldo rapporto con il gruppo «Obiettivo Lavoro», società cooperativa operante nell'ambito del lavoro interinale, nato, come evidenziato sul sito *internet*, «dall'incontro dei mondi e delle iniziative di Legacoop e Compagnia delle Opere (Comunione e Liberazione)»;

valutato che:

ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico, e dunque, in senso lato, il potere esecutivo a cui appartiene anche il Ministro del lavoro, esercita la vigilanza di tutte le forme di società cooperative e dei loro consorzi, mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie;

in particolare, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplina organicamente il potere di vigilanza e di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie per il lavoro, anche attraverso la verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, nonché i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione medesima, nonché ogni altro profilo relativo all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro;

considerato che:

emerge, dunque, in tutta evidenza il potenziale, concreto ed effettivo conflitto di interessi in capo al Ministro del lavoro, derivante dalla sua provenienza professionale ed i compiti di vigilanza e di controllo assegnati dalla legislazione vigente all'Esecutivo e, in particolare, al suo Dicastero;

il profilo soggettivo del ministro Poletti è, pertanto, palesemente incompatibile con l'incarico affidatogli, stante non solo un personale intreccio politico ed imprenditoriale in ambiti attigui a quelli della pubblica amministrazione, ma riferito ai poteri di vigilanza e di controllo del Ministero da egli attualmente guidato su enti da lui precedentemente amministrati;

il Ministro del lavoro non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere costituzionalmente improntato all'interesse esclusivo nazionale, ed ai criteri dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, signor Giuliano Poletti, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00220)

[SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [TAVERNA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#), [CATALEO](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#),
[CAPPELLETTI](#), [FATTORI](#) - Il Senato,

premessò che:

il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dello sviluppo economico la dottoressa Federica Guidi; nella medesima data, il Ministro si è formalmente dimesso da tutte le cariche operative e rappresentative ricoperte nella società di famiglia e, contestualmente, ha lasciato l'incarico di consigliere delegato nel Fondo italiano d'investimento;

ciononostante, la dottoressa Guidi e la sua famiglia sono proprietari di azienda, la "Ducati energia", in rapporto economico con le pubbliche amministrazioni (centrali e periferiche), nonché con grandi aziende di proprietà erariale (tra cui: Enel, Ferrovie dello Stato, Terna, Poste e società municipalizzate);

in particolare, i prodotti aziendali hanno prevalente, se non esclusivo, sbocco di carattere pubblico, come il segnalamento ferroviario, il *ticketing*, materiale di produzione e gestione elettrica, i veicoli elettrici come il quadriciclo "Free Duck";

il 14 novembre 2011, l'allora presidente dell'Associazione dei Comuni italiani (Anci), dottor Delrio, attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha siglato un accordo tra l'Anci stessa e l'azienda della famiglia Guidi, volto alla sperimentazione presso i Comuni italiani del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato proprio da Ducati Energia, attraverso uno stanziamento pari a 1,2 milioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato, altresì, che:

la Società italiana per le imprese all'estero (Simest), società per azioni e controllata dalla Cassa depositi e prestiti, ha acquistato nel dicembre 2012 il 15 per cento delle azioni del gruppo Guidi, con un investimento di durata pari a 3 anni e, dunque, ancora in corso. Come risulta da un comunicato ufficiale, datato 19 dicembre 2012, «attraverso l'ingresso di SIMEST il Gruppo Guidi si pone come obiettivo una ulteriore espansione. In particolare il piano industriale prevede nei prossimi 3 anni investimenti significativi finalizzati al potenziamento della struttura produttiva, attraverso l'innovazione dei processi con l'impiego di moderne tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi ad alto contenuto tecnologico»;

dal medesimo comunicato risulta, inoltre, che la dottoressa Guidi, a tal riguardo, ebbe a dichiarare che «Siamo certi che anche per i prossimi anni, soprattutto tenendo conto degli impegnativi piani di sviluppo della nostra presenza all'estero, Simest sarà un *partner* determinante per le iniziative che affronteremo in Paesi complessi quali Cina e Russia»;

la dottoressa Guidi si è altresì dimessa dal ruolo di consigliere delegato del Fondo italiano d'investimento SGR SpA, società costituita, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, con alcune banche *sponsor* e associazioni di categoria;

è altresì fatto notorio che la dottoressa Guidi, nonché la sua famiglia, sia in rapporto personale e politico col dottor Silvio Berlusconi, maggior proprietario, tra l'altro, del sistema radiotelevisivo privato italiano. Segnatamente, la stessa dottoressa Guidi ha pubblicamente affermato (si veda il "Corriere della Sera", 24 febbraio 2014, pag. 6) di aver ricevuto formale proposta di «entrare nelle liste del Popolo della Libertà» per le elezioni politiche del febbraio 2013;

il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della normativa vigente, ha tra l'altro i compiti di predisporre la disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione, assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni e di gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

considerato, dunque, che:

la situazione soggettiva della dottoressa Guidi è del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatole. L'intreccio tra i suoi interessi aziendali, in rapporto consolidato con le pubbliche amministrazioni e con le aziende pubbliche, stante anche la perduranza dell'investimento di Simest SpA, è del tutto incompatibile con le funzioni ministeriali;

l'evidente ed ingente conflitto di interessi in capo al Ministro dello sviluppo economico, connesso ai

suoi rapporti di natura politica, personale e familiare, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere improntato all'interesse esclusivo della nazione, all'imparzialità e al buon andamento amministrativo;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Federica Guidi, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00221)

[DLBIAGIO](#), [MERLONI](#), [ALBERTINI](#), [ZIN](#), [MICHELONI](#), [TURANO](#), [RAZZI](#), [AIELLO](#), [FAZZONE](#)

- Il Senato,

premesso che:

con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) con lo stravolgimento della sua natura giuridica che da ente pubblico a breve diventerà società privata;

con l'art. 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la "riorganizzazione" della CRI è stata posticipata di un anno, fatta eccezione per la "trasformazione dei comitati locali e provinciali" esistenti alla data del 31 dicembre 2013, tranne i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano;

dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della stessa proroga), le funzioni esercitate dalla Croce rossa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, sono trasferite alla costituenda associazione della Croce rossa italiana;

per concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione, dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della proroga), l'ente pubblico CRI assumerà quindi la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» fino alla data della sua liquidazione (1° gennaio 2016, ovvero 1° gennaio 2017 per effetto della proroga);

il citato decreto legislativo n. 178 del 2012, all'articolo 5, comma 3, prevede il transito del personale del Corpo militare che ha rapporto di pubblico impiego in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI, mantenendo il trattamento economico in godimento senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di emolumenti già a carico comunque della CRI;

al successivo comma 6, si dispone che temporaneamente permanga un contingente specializzato di 300 unità per dare supporto all'associazione, da costituirsi attraverso una selezione interna per titoli riservata ai militari CRI in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 almeno dal 1° gennaio 2007, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività entro il 31 dicembre 2015 (ovvero 31 dicembre 2016);

il personale del Corpo militare della CRI è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"), e anche il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in servizio riveste lo *status* militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari, visto l'art. 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che testualmente prevede che "Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare";

il decreto legislativo n. 178 prevede che il Corpo militare verrebbe ad essere costituito solo da personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico, indispensabile per il suo funzionamento, del personale in servizio, indebolendo fortemente un importante strumento di soccorso sanitario e di supporto socio-assistenziale operante per la popolazione in tutte quelle circostanze (calamità naturali, disastri, eccetera) in cui il Corpo militare è sempre presente con elevata competenza;

il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali 350 in servizio a tempo determinato, che entro il 2013 perderebbero il posto di lavoro senza alcuna

possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo *status* militare con il quale sono stati assunti in servizio. Gli altri 850 inizialmente transiterebbero in un ruolo civile per poi, ove non utilizzati, essere posti in mobilità (con conseguente rischio di licenziamento);

il 21 luglio 2012 si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti nazionali e regionali della CRI e, a nome di oltre 150.000 soci, hanno affrontato congiuntamente le problematiche relative al riordino dell'associazione sottoscrivendo un documento unitario nel quale, tra l'altro, preso atto che la "C.R.I. non può cedere - quanto meno per una sua parte - le prerogative pubbliche senza perdere definitivamente parte estremamente rilevante delle sue caratteristiche, con l'inevitabile depauperamento delle potenzialità di tutela ed assistenza alle persone in difficoltà" e che la CRI "annovera due complesse e articolate strutture - Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie - militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente privata", si auspica che "un'aliquota del personale militare dipendente del Corpo militare, da quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di risorse essenziali in grado, accanto al Corpo delle infermiere volontarie, di garantire le attività derivanti dall'ausiliarietà alle Forze armate così come è essenziale che un'aliquota necessaria di personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività afferenti alle emergenze";

nella stessa circostanza hanno precisato di ritenere essenziale che a "tutti i dipendenti del Corpo militare continuativamente in servizio dal 2007, in forza di provvedimenti di richiamo, debbano essere garantite le medesime opportunità offerte al restante personale del Corpo, ovvero il passaggio - a parte l'aliquota pubblica di cui si è detto - al ruolo civile dell'Associazione";

risultano sollevati sul decreto legislativo n. 178 del 2012 innumerevoli dubbi, anche dalle Commissioni parlamentari competenti durante la XVI Legislatura, ed inoltre si appuntano osservazioni anche sulla validità della delega, sull'eccesso di delega (in quanto invece di operare per la riorganizzazione dell'ente pubblico si è proceduto alla trasformazione della natura giuridica dell'ente che diventerà completamente privato) con palese violazione del principio di omogeneità, essendo non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dello stesso decreto;

la Corte dei conti nella "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012", tra cui anche il decreto legislativo n. 178, spiega che "Come ha indicato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel proprio rapporto conclusivo, le tre caratteristiche rilevate della legislazione degli ultimi anni trovano un momento di conferma in riferimento alla legislazione del quadrimestre considerato. Si tratta in particolare, riportando le conclusioni del citato rapporto: 1) di una struttura e formulazione dei testi che rendono sempre disagevole la lettura, per l'ampiezza e l'articolazione delle singole parti normative e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti in espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel quale le norme sono chiamate ad operare; 2) del rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti, prevedendo adempimenti che appaiono atipici o talora indefiniti; 3) di una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza della sempre più pronunciata volatilità delle norme e della sovrapposizione al tessuto vigente di disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento";

la relazione della Corte dei conti precisa anche che: "I descritti fenomeni assumono un peso accentuato nel periodo considerato in quanto quest'ultimo comprende sia la legge di stabilità sia una tipologia legislativa consistente - dal punto di vista quantitativo, come riportato - in grandissima parte in leggi di conversione di decreti legge, uno strumento, quest'ultimo, per il quale - va ricordato - numerosi sono i moniti da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica in ordine al divieto di contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza. Si ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare" e che "Ne emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e

di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. Per quanto concerne il richiamo alla legge di stabilità, si rinvia all'apposito paragrafo per gli aspetti sia ordinamentali che finanziari. Collegato a questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: in linea generale, tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi",

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012 per le gravi carenze riscontrate, provvedendo al "congelamento" di una riforma che si presenta parossistica in quanto il risparmio a carico dello Stato, valutato in 42 milioni di euro in fase preventiva di emanazione del decreto, che sarebbe superato dagli enormi danni economici e occupazionali, cagionando un *deficit* per le casse dello Stato valutabile in 350-400 milioni di euro e con oltre 4.000 lavoratori (tra persone civile personale militare della CRI) che al termine della mobilità di due anni sarebbero licenziati, con relativa tragedia per le relative famiglie;

2) a bloccare immediatamente l'emanazione del relativo decreto a firma del Ministro della salute, per i gravissimi danni occupazionali e per i conseguenti riflessi di natura erariale, viste anche le critiche e le riserve espresse nella relazione della Corte dei conti relativa alla legiferazione dell'ultimo quadrimestre del 2012;

3) a provvedere alla creazione di un "ruolo ad esaurimento" che consentirebbe al personale militare di permanere nello *status* rivestito per scelta di vita e contestualmente di garantire alla collettività una serie di servizi essenziali in caso di calamità o di gravi emergenze, anche di tipo sanitario, in Italia e all'estero;

4) a rivedere l'applicabilità al personale militare della CRI dell'estensione del trattamento pensionistico previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che comporterebbe anche la possibilità per il personale di fruire dell'accesso alla pensione come tutti gli altri militari, con una mobilità a regime prevista dal 2024;

5) a salvaguardare di tutti i livelli occupazionali dei lavoratori della CRI, che non hanno alcuna colpa in questo provvedimento crudele, iniquo e beffardo.

(1-00222)

[BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#), [COTTI](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [VACCIANO](#) - Il Senato, premesso che:

la nostra Carta costituzionale, come noto, all'articolo 70, assegna la funzione legislativa ordinaria al Parlamento repubblicano; l'articolo 77 prevede, invece, la possibilità di emanazione di atti normativi primari da parte del Governo esclusivamente in casi di «necessità» ed «urgenza». Tuttavia, i numeri dimostrano che l'eccezione è diventata la regola: l'unico modo di legiferare è operato, solo e soltanto, attraverso la decretazione d'urgenza. Nel corso delle ultime Legislature, con particolare riguardo a quella in corso, il decreto-legge ha dunque assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria. Appare, pertanto, inconfutabile una pericolosa e grave tendenza idonea ad alterare, a favore del Governo, il delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo, in nome della "necessità" e dell'"urgenza", divenute l'unico presupposto logico-formale all'emanazione di provvedimenti normativi;

l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Tale disposizione, anche se ritenuta dalla Presidenza della Repubblica di carattere «ordinamentale» viene, costantemente, aggirata, con la proliferazione di decreti-legge, e relative leggi di conversione, dal contenuto palesemente disomogeneo;

la Corte costituzionale ha più volte tentato di porre un freno al proliferare di decreti-legge dal contenuto disomogeneo;

da ultimo, il 12 febbraio 2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge) degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante il testo unico in materia di stupefacenti: nella legge di conversione furono, infatti, inseriti molti emendamenti che, secondo la Suprema Corte, erano estranei all'oggetto e alla finalità del testo di partenza;

anche la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale afferma che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità del testo di partenza e delle modificazioni apportate dal Parlamento rispetto al testo del decreto-legge. Tale sentenza pone dunque un freno sull'emedabilità del decreto-legge in sede parlamentare, nel rispetto delle finalità e dell'oggetto del testo originario; la stessa sentenza, in secondo luogo, invita il legislatore a produrre provvedimenti con carattere unitario, in quanto "Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo";

accade frequentemente che i decreti legge emanati dal Governo presentino un carattere di disomogeneità già in partenza, in alcuni casi rinvenibile persino nel titolo del provvedimento, come nel decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia; l'eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento, correlata alla presenza di disposizioni meramente ordinamentali o ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che non sono conformi a quanto stabilito dall'art. 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

considerato che:

sempre più spesso il Governo adotta provvedimenti che possono essere considerati "necessari ed urgenti" solo in relazione ai propri fini politici, e che non soddisfano il requisito di straordinarietà previsto dalla Costituzione; il ruolo del Parlamento viene snaturato, svilito, risolvendosi in sede di conversione dei decreti-legge in un appiattimento sulle decisioni governative;

nel corso delle ultime Legislature, il decreto-legge ha assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria; il Governo Letta ha emanato ben 28 decreti-legge; è evidente come ciò determina un'alterazione, a favore del Governo, nel rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo, in nome della "necessità" e dell'"urgenza" che diventano gli unici presupposti per l'emanazione di provvedimenti normativi;

il ricorso alla decretazione d'urgenza appare come "sistematico" e si caratterizza per i contenuti sempre più ingenti ed eterogenei;

la Corte costituzionale ha inteso porre alcuni limiti agli "eccessi" nel ricorso alla decretazione d'urgenza anche con la sentenza n. 220 del 2013 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la cosiddetta riforma delle Province, dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione del fatto che lo strumento del decreto-legge non è compatibile con riforme ordinamentali, di lungo periodo, così come non è compatibile con la formulazione di disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo;

tenuto conto che:

sono caduti nel vuoto i numerosi richiami rivolti dal Presidente della Repubblica al legislatore, da ultimo la lettera inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, in cui invita il Parlamento a "verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione", rispettando criteri di attinenza e omogeneità dei provvedimenti;

il 31 gennaio 2014 anche il Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta circa l'abuso dei decreti-legge; il presidente Boldrini ha rappresentato una "forte preoccupazione istituzionale derivante dalla oggettiva difficoltà di organizzare i lavori della Camera dei deputati a causa del ricorso sempre più frequente allo strumento del decreto-legge da parte del Governo" ed ha stigmatizzato il carattere di disomogeneità del contenuto dei decreti legge trasmessi dal Governo al Parlamento;

il 24 settembre 2013, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, in audizione presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato, affermava che il Governo, nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale e dei richiami del Presidente della Repubblica, nonché degli atti di indirizzo del Parlamento, si è adoperato per contenere il ricorso ai decreti-legge e ha prestato attenzione al requisito della omogeneità; tali dichiarazioni sono state, però, sconfessate dai fatti;

considerato, inoltre, che il Governo ha fatto ricorso, con il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", alla reiterazione, attraverso decreto-legge, di disposizioni contenute in un altro decreto-legge non convertito in legge; l'emanazione di simili provvedimenti appare in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, che ha rilevato come «il decreto-legge (...) reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili»;

valutato, infine, che il Parlamento sta perdendo la sua funzione legislativa, delineata dalla Costituzione, in quanto tale attività sta diventando prerogativa del Governo che abusa dell'esercizio senza regole e senza limiti,

impegna il Governo:

- 1) a ricorrere alla decretazione d'urgenza, in stretta coerenza con quanto disposto dall'art. 77 della Costituzione, rispettando il ruolo istituzionale del Parlamento;
- 2) a rispettare, in ogni caso, i requisiti dell'omogeneità dell'oggetto e delle finalità delle disposizioni contenute nei decreti-legge emanati, come previsto dalla legge n. 400 del 1988 e dalle sentenze della Corte costituzionale in materia;
- 3) a non ricorrere alla reiterazione, anche parziale, dei decreti-legge decaduti, in ossequio alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996.

(1-00223)

Interpellanze

[GAMBARO](#), [ANITORI](#), [DE PIN](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i dati riguardanti lo stato, immobile, conservativo e antiquato, della giustizia in Italia, civile, penale e amministrativa, sono davvero drammatici e preoccupanti per quanto concerne sia la tempistica dei processi sia la complessiva qualità del servizio reso ai cittadini;

tali oggettive e inconfutabili condizioni hanno sottoposto l'Italia alle dure critiche da parte dei supremi organismi di giustizia sovranazionale, e lo Stato italiano alla condanna come da sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'8 gennaio 2013 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura o il trattamento disumano o degradante;

i provvedimenti in tema di giustizia realizzati dagli ultimi Governi, come la mediazione obbligatoria e l'aumento progressivo dei contributi per intraprendere i giudizi civili ed amministrativi, lungi dal contribuire al raggiungimento del fine del deflazionamento del contenzioso ed alla rapida soluzione delle controversie, si sono risolti solo in un mero aumento dei costi della giustizia per la gente, più che raddoppiati nell'ultimo triennio come da statistiche dello stesso Ministero, oltre che nell'evidente ed inevitabile progressiva erosione dei margini di tutela dei diritti dei cittadini, costretti a subire pesi economici insopportabili a fronte di una spesso penosa oltre che farraginosa pratica processuale e decisoria;

le novità legislative preannunciate dall'ultimo Governo, ovvero la previsione di un costo ulteriore per conoscere la motivazione della sentenza al fine di valutare se proporre appello, l'ulteriore svilimento economico della difesa d'ufficio e gli aumenti complessivi dei costi della giustizia, si collocano nel solco di una palese violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa, impedendo l'accesso allo "Stato di diritto" dei cittadini meno abbienti, senza minimamente toccare i problemi strutturali del

problema delle diverse carenze giudiziarie, derivanti in gran parte dalla cronica insufficienza dell'organico delle cancellerie e dei ruoli della magistratura, a cui il Governo può e deve ovviare con i doverosi provvedimenti;

considerato che:

tali azioni del Governo sono state fortemente avversate dall'avvocatura che ne ha messo in evidenza spesso il carattere del tutto disorganico, improvvisato, emergenziale ed oltremodo penalizzante nei suoi confronti;

le scelte compiute dai legislatori precedenti sono state applicate solo in una prospettiva disorganica ed emergenziale, senza un reale confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria che potrebbero proporre soluzioni concrete, e si sono rivelate soltanto fortemente limitative dei diritti dei cittadini, operando nei fatti un'indubbia discriminazione a danno di quelli meno abbienti,

si chiede di sapere:

quali siano gli obiettivi che il Governo intende perseguire per realizzare fattivamente un "sistema giustizia" degno di una grande democrazia moderna quale l'Italia e produrre forme compiute di tutela dei diritti, rispettose degli imprescindibili requisiti di certezza, efficacia e imparzialità, scolpiti nella nostra Costituzione, e attraverso quali misure legislative intenda farlo;

quali risorse economiche intenda impiegare per rendere celere ed efficiente la macchina, oggi appesantita e arcaica, della giustizia, evitando pericolosi sbarramenti all'accesso alla giustizia, rivelatisi nel corso degli anni solo elementi peggiorativi della qualità della funzione stessa dell'ordinamento giurisdizionale e drammaticamente insufficiente a garantire equità e il rispetto dei più basilari diritti civili nell'interesse dei cittadini.

(2-00125)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

"Il Sole-24 ore" in data sabato 1° febbraio 2014 in un articolo a firma di Lionello Mancini scriveva: «Dopo decenni di sottovalutazione (o peggio) degli intrecci affari-criminalità si è scatenata tra diversi comparti dello stato una disordinata rincorsa al merito antimafioso, che tradotto in norme di ogni ordine e grado, sfornate con la nota incultura legislativa, ha prodotto una strumentalizzazione grossolana dagli effetti spesso letali per l'anello debole della catena - l'impresa»;

nello stesso articolo si sottolineava che le imprese finiscono impigliate nella rete delle indagini a causa di modelli inadeguati di comportamenti opachi o anche solo di disattenzione;

l'interpellante ha avuto modo più volte di denunciare in Parlamento come la normativa relativa alle misure interdittive antimafia rilasciate dalle prefetture sulla base di supposti pericoli di infiltrazioni mafiose, specialmente nelle zone colpite dal terremoto del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, hanno avuto come effetto quello di distruggere occupazione e danneggiare gravemente aziende locali di grande serietà e solidità;

purtroppo l'autorità amministrativa insiste in questo incomprensibile atteggiamento, rifiutandosi di revocare le interdittive anche quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo;

recentemente all'impresa Bianchini costruzioni Srl con sede in San Felice sul Panaro (Modena) è stata respinta la richiesta di revoca dall'interdittiva sulla base di 3 elementi già rimossi dall'azienda stessa e cioè: 1) assunzione alle proprie dipendenze di un operaio che poi è risultato sentimentalmente legato alla figlia di un *boss* della 'ndrangheta; 2) un affiliato alla 'ndrangheta che senza alcun motivo noto è stato visto entrare e intrattenersi all'interno di un cantiere della Bianchini; 3) durante una perquisizione, una persona, che dai controlli di polizia è stata vista in compagnia di persone segnalate per associazione di tipo mafioso, è stata trovata in possesso di due fatture emesse dalla Bianchini;

la stessa Prefettura di Modena attestava nell'originaria interdittiva l'onestà personale del titolare dell'impresa ma contro di lui, nell'esame della domanda di revoca dell'interdittiva è stata usata una frase scritta dagli avvocati: "i soci amministratori nella loro semplicità gestionale non si sono informati e non ne hanno avuto la possibilità di conoscere i soggetti che li interpellavano per attività lavorative, anzi dalle nostre indagini all'interno dell'azienda ci risulta che sono stati fuorviati da colleghi di lavoro che caldeggiavano il rapporto con eventuali soggetti poi individuati dall'Autorità costituita come

collegati alla criminalità organizzata";

secondo il gruppo interforze, infatti, l'essere sentimentalmente legati alla figlia di un *boss* diventa elemento inconfutabile relativo alla presenza all'interno dell'azienda di soggetti legati alla criminalità organizzata, come "affermato dalla stessa azienda da una nota allegata alla nuova richiesta di iscrizione alla White list",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per revocare l'interdittiva antimafia che ha colpito l'impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordinamento i correttivi a questa normativa, a giudizio dell'interpellante surreale, che ha sinora prodotto soltanto la perdita di centinaia di posti di lavoro, intralciato la ricostruzione e neppure minimamente contrastato le attività criminose così come illustrato presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal professor Fiandaca l'11 febbraio 2014.

(2-00126)

[VOLPI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, commi 44-46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e ulteriormente disciplinato dall'art. 80 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua le risorse, che lo Stato stanziava annualmente con la sessione di bilancio, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

negli anni 2003 e 2004, con il Governo di centro-destra in quel periodo in carica, si è registrato l'incremento maggiore di risorse destinate al fondo, pari a 1.716.555.931 euro (per il 2003) e a 1.734.346.940 euro (per il 2004);

l'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", dispone che non possono essere soggette a riduzione le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, nonché quelle del trasporto pubblico locale;

contrariamente a tale disposto, la tabella allegata al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", attualmente in fase di conversione, ha proceduto a tagli orizzontali alle dotazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che vanno a colpire anche le risorse per gli interventi sociali, operando riduzioni pari a 21,5 milioni di euro per il 2014, a 6,4 milioni di euro per il 2015 e a 5,4 milioni di euro per il 2016;

questa politica, a giudizio dell'interpellante dissennata, fortemente denunciata anche nel corso dei lavori della Conferenza delle Regioni tenutasi il 6 febbraio, mette pesantemente a rischio l'erogazione dei servizi socio-sanitari integrati da parte delle Regioni stesse e degli enti locali e questo nonostante alcune istituzioni regionali abbiano autonomamente reperito maggiori risorse per il finanziamento degli stessi servizi;

è questo, ad esempio, il caso del Piemonte che, in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio regionali 2014, ha stanziato, per il finanziamento degli interventi sociali, ben 55 milioni di euro in più rispetto al 2013;

le generiche rassicurazioni del Governo su questa delicata materia, per bocca del Ministro *pro tempore* Delrio, non risultano a giudizio dell'interpellante sufficientemente circostanziate,

si chiede di sapere quali iniziative e interventi mirati il Governo intenda adottare al fine di garantire sia l'esigibilità dei diritti sociali dei cittadini, sia il rispetto della normativa pregressa al decreto-legge n. 4 del 2014, attualmente in fase di conversione.

(2-00127)

[BIGNAMI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#), [Maurizio ROMANI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [COTTI](#), [MOLINARI](#), [COMPAGNONE](#), [GAMBARO](#), [SCAVONE](#), [DI](#)

[GIACOMO](#), [PEZZOPANE](#), [SCILIPOTI](#), [DLBIAGIO](#), [MASTRANGELI](#), [BRUNI](#), [DE PETRIS](#), [ANITORI](#), [CIRINNA'](#), [PUPPATO](#), [LO GIUDICE](#), [MARGIOTTA](#), [RAZZI](#), [RICCHIUTI](#), [CUOMO](#), [ROMANO](#), [VILLARI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*

(2-00128p. a.)

(Già 3-00731)

Interrogazioni

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

come evidenziato dallo stesso interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (3-00657), l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale, organo formato dai rappresentanti delle associazioni, presieduto dal Ministro in indirizzo, si è riunito in data 19 dicembre 2013 e, in assenza del numero legale, ha assunto una delibera avente ad oggetto la graduatoria proposta dagli uffici amministrativi relativa a iniziative e progetti presentati per l'annualità 2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere *d*) ed *f*), della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

tale delibera, a parere dell'interrogante e di alcune associazioni, non poteva essere resa esecutiva, perché non approvata dall'organo competente ai sensi della normativa citata;

in palese violazione del termine di 15 giorni previsto per la convocazione delle sedute dell'Osservatorio dall'articolo 1, comma 2, del suo regolamento (approvato nella seduta del 23 ottobre 2002), con un solo giorno di preavviso, in data 19 febbraio 2014, è stata indetta un'ulteriore seduta dell'organo per il giorno successivo, 20 febbraio 2014;

la riproposizione all'ordine del giorno della seduta del 20 febbraio dell'approvazione delle stesse graduatorie delle iniziative e progetti per l'annualità 2013, già sottoposta all'attenzione dell'Osservatorio nell'assise del 19 dicembre 2013, denuncia implicitamente la condivisione del rilievo giuridico-formale circa l'illegittimità di quella delibera effettuato dallo stesso interrogante,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di bloccare l'erogazione di risorse prevista da una deliberazione che appare doppiamente illegittima, giacché prima assunta in assenza dei requisiti deliberativi previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, poi in violazione delle norme del regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo, considerando anche che le risorse da attribuire sono di natura pubblica e che il soggetto chiamato ad assegnarle si è contraddistinto nel tempo, e in parte continua oggi a contraddistinguersi, per una composizione che viola i criteri di pluralismo e rappresentatività della legge che lo ha istituito.

(3-00756)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'accademia di belle arti di Bologna si trova nel cuore della zona universitaria e, come noto, insieme alla pinacoteca nazionale occupa il complesso della chiesa di Sant'Ignazio e del noviziato dei gesuiti, eretto da Alfonso Torreggiani tra il 1728-1735;

l'accademia venne rifondata in età napoleonica e, abbandonata la sede clementina di palazzo Poggi, fu trasferita in questo edificio conventuale, opportunamente riadattato: la chiesa di Sant'Ignazio venne trasformata in aula magna dell'accademia; è del 1805 la riduzione della cupola;

successivamente fu aggiunta l'ala Collamarini, mentre è recente l'annessione dei moderni locali del liceo artistico (ala Irnerio). Nuovi ampliamenti sono stati realizzati negli ultimi anni, nell'opera di complessiva riqualificazione spaziale dell'accademia di belle arti: nel 1997 con la ristrutturazione dell'interrato sono stati aggiunti nuovi spazi espositivi comuni dell'accademia e della pinacoteca, denominati sale delle belle arti, accanto ai quali è stato aperto il museo dell'accademia; insieme all'aula Arcangeli, adibita a lezioni e conferenze, è stata costruita l'aula Guidi e l'annessa galleria, utilizzati come spazi didattici ed espositivi; nel 2001 l'ex teatro è stato trasformato in sala polivalente come padiglione De Vita;

nel complesso vi sono le aule didattiche per l'attività teorica e i laboratori. L'aula magna viene

utilizzata per lezioni teoriche, conferenze e video-proiezioni. I laboratori di pittura, scultura e incisione sono distribuiti al piano terreno, quelli di anatomia e decorazione si trovano al primo piano, nelle diverse ali dell'edificio; i laboratori di scenografia sono collocati nel teatro; nella galleria d'ingresso dell'accademia esiste da secoli una stupefacente collezione di rarissime statue in gesso e rilievi tratti da grandi capolavori dell'arte, che in passato servivano agli studenti per studiare da vicino opere altrimenti inaccessibili per ragioni di lontananza o di accessibilità (come fregi o formelle di grandi maestri posizionate in luoghi non raggiungibili); la galleria godeva di una straordinaria prospettiva dall'ingresso; prospettiva che nei secoli è stata immortalata da tanti artisti e che ancora oggi rappresenta il simbolo più riconoscibile del luogo; nel 2010, non appena insediati, l'allora direttore, lo storico dell'arte Adriano Baccilieri, fece rimuovere una vetusta struttura che fungeva da portineria e che proteggeva i coadiutori dal freddo invernale proveniente dal grande portone d'accesso; il direttore giustificò la rimozione allo scopo di salvaguardare la prospettiva sulla storica galleria e per il mantenimento della fruibilità delle sculture e, soprattutto, dei rilievi incastonati nel muro; considerato che: a seguito di diverse lamentele da parte dei coadiutori il consiglio d'amministrazione approvò la messa in posa di una grande porta in cristallo a protezione della galleria, posta fra il portone e l'accesso vero e proprio all'accademia; il progetto fu pensato per minimizzare l'impatto visivo con la prospettiva, in modo che una volta lasciato aperto il portone si potesse vedere la stessa in tutta la sua magnificenza, senza penalizzare i coadiutori né il controllo degli accessi alla scuola; il progetto si protrasse per 2 anni, tra i correttivi della sovrintendenza ed i suggerimenti degli addetti ai lavori, ma alla fine il progetto fu autorizzato e realizzato; considerato inoltre che attraverso un articolo apparso sul sito del quotidiano "la Repubblica", edizione Bologna, del 7 febbraio 2014 si apprendeva che con la gestione del professor Fabio Alberto Roversi Monaco, e certamente su idea del direttore Mauro Mazzali, in men che non si dica sono comparse delle strutture per fare spazio ad una portineria-ufficio ad uso dei coadiutori, posizionate contro una delle pareti della galleria, davanti ai fregi storici, alcuni dei quali "tagliati" visivamente da spazzole che ne intersecano le fattezze; considerato infine che, a parere degli interroganti: si tratta di uno scempio, al quale purtroppo si è abituati, considerata la scarsa considerazione mostrata per le opere d'arte utilizzate ormai sempre più e senza scrupolo dall'attuale gestione manageriale dell'accademia. Così facendo si altera la prospettiva della galleria, oltre a nascondere i preziosi fregi; è lecito domandarsi perché la Soprintendenza, che per 2 anni ha osteggiato la realizzazione di una porta di cristallo completamente trasparente e non invasiva, nulla abbia eccepito invece in relazione alla realizzazione di uno scempio simile; con la realizzazione della portineria all'interno dell'ampia sala, non solo si rovinano i bassorilievi sulle pareti, ma si rovina anche l'angolo prospettico, che gli studenti, i docenti ed i fruitori tutti del palazzo non potranno più ammirare, giacché la portineria, sebbene parzialmente realizzata con vetri trasparenti, di fatto impedisce la visione d'insieme, quell'insieme che costituisce la bellezza della sala, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza della realizzazione della portineria all'interno del palazzo che ospita l'accademia delle belle arti di Bologna; se ed in base a quali motivazioni sia stata autorizzata la realizzazione della portineria, un'operazione che a parere degli interroganti ha evidentemente violato i dettami del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 5; quali iniziative intendano assumere al fine di intervenire perché venga ripristinato lo *status quo ante*, considerando la rimozione della struttura della portineria, oltraggio ai bassorilievi e al nostro patrimonio artistico in generale.
(3-00757)

DLBIAGIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, apprestando un'apposita autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;

è stato, quindi, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire loro;

il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

ancora oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;

tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una normativa che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie disposizioni in materia di vittime;

è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;

la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali; la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

(3-00758)

[MONTEVECCHI](#), [MOLINARI](#), [MORRA](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

molte scuole italiane hanno deciso di rinunciare all'istituzione di lezioni e attività di studio assistito per gli studenti con il debito formativo: ne è un esempio il liceo "Fermi" di Cosenza, la cui preside Michela Bilotta, dietro delibera del consiglio d'istituto, ha deciso di creare corsi privati per gli studenti, integrativi di quelli pubblici;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato, per l'anno 2013, 24.265.000 euro, tuttavia alcune scuole, come il liceo Fermi di Cosenza, si stanno organizzando per istituire corsi a pagamento per le attività di recupero in favore degli studenti con debito formativo;

la decisione del liceo Fermi ha suscitato non poche perplessità in quanto, come noto e condiviso dagli interroganti, introdurre le cosiddette ripetizioni a pagamento a scuola è ingiustificabile e grave, non solo dal punto di vista deontologico, ma anche dal punto di vista dell'uguaglianza formale e sostanziale sancita dall'art. 3 della Costituzione, nonché in violazione del diritto all'istruzione quale unico mezzo per consentire l'ascensore sociale;

la scuola infatti deve essere accessibile a tutti e deve costituire un impegno per le istituzioni quale quello di abbattere le barriere socio-economiche che impediscono il libero accesso all'istruzione ed ai saperi in generale;

considerato che:

il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, art. 26: "1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli";

inoltre l'art. 33, secondo comma, della Costituzione italiana afferma che: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi";

infine la Corte costituzionale precisa che il diritto di accedere e di usufruire delle prestazioni, che l'organizzazione scolastica è chiamata a fornire, parte dagli asili nido e si estende sino alle università (sentenza n. 370 del 2003);

considerato inoltre che:

tale fattore discriminatorio costituirebbe, in una regione come la Calabria con un tasso di dispersione scolastica tra i più alti d'Italia, un'inammissibile concessione ed un precedente pericoloso al rilancio del privato sul pubblico, quest'ultimo ancora più penalizzato dalla forte crisi economica attuale;

la Costituzione prevede esplicitamente dispositivi organizzativi pubblici per la completezza del processo formativo dei ragazzi, ma la pericolosa iniziativa di cui si parla prevede anche che i corsi scolastici privati *intramoenia* siano condotti da docenti scelti dalle famiglie degli studenti;

a parere degli interroganti *ictu oculi* sembrerebbe la conquista di una libertà, invece è un dispositivo di distruzione, tipico delle politiche neoliberiste, in questo modo infatti viene minato un istituto fondante della nostra Repubblica; infatti la scuola cessa di essere un luogo di formazione accessibile a tutti secondo un progetto pubblico generale e rischia di dissolversi in una miriade di rapporti contrattuali privati;

considerato infine che:

con il verbale n. 4 del 3 ottobre 2013 si apprende della riunione, presso il liceo Fermi di Cosenza, il consiglio di istituto, convocato con nota protocollata al n. 7289 A19 del 25 settembre 2013 con comunicazione via *e-mail* e affissione all'albo della scuola, per discutere i punti all'ordine del giorno tra i quali, al punto 3, corsi di recupero 2013/2014;

il direttore scolastico, prendendo atto dei fondi sempre inferiori che confluiscono nella scuola, ha suggerito al consiglio di istituire dei corsi di recupero con il contributo economico delle famiglie; a parere degli interroganti si tratterebbe di una vera e propria attività *intramoenia*, come ormai avviene in tutte le strutture pubbliche;

nello stesso verbale viene riportata la contrarietà a questa proposta di alcuni genitori e docenti evidenziando come si rischi di portare indietro la scuola al periodo precedente alla "riforma D'Onofrio", con il pericolo di pagare docenti dello stesso istituto per preparare gli alunni al recupero e, nel frattempo, ai docenti di effettuare degli straordinari;

la notizia dell'approvazione della proposta ha scatenato una serie di reazioni come riportato dall'articolo del locale "Quotidiano" del 7 ottobre 2013 dove un genitore con una lettera al direttore del giornale spiega che con "un'offerta formativa italiana già abbondantemente insufficiente e inadeguata rispetto al resto dei Paesi europei, si corre così il rischio di essere estromessi dal mercato del lavoro (...) Non è con la pratica privatistica che lo stato nella persona del dirigente scolastico, può pensare di promuovere il diritto allo studio";

sul "Quotidiano" locale del 1° novembre si legge che anche la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil ha discusso della proposta avanzata dal dirigente scolastico del liceo Fermi, ribadendo che: "il diritto al sostegno ed al recupero scolastico laddove si presentino carenze e lacune senza che le famiglie paghino alcunché, con sovvenzionamenti volanti o meno. La dirigente dovrebbe attenersi scrupolosamente alle norme che sconfessano chiaramente quanto lei sostiene: nessuna norma consente nelle scuole pubbliche italiane l'*intramoenia*";

nella coscienza collettiva, l'istruzione viene concepita come un processo sociale di emancipazione culturale, ma, con l'introduzione delle ripetizioni a pagamento, rischia di divenire un'acquisizione individuale di un sapere utile da impiegare nel mercato del lavoro, privilegio di pochi, aumentando la deriva socio-culturale del divario tra ricchi e poveri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'introduzione dell'attività *intramoenia* nella scuola e quali siano le sue valutazioni in merito;

se ed in considerazione del divario socio-culturale che ne conseguirebbe, qualora fosse integrato nel substrato dell'offerta educativa tale prodotto formativo, quali correttivi intenda intraprendere per ripristinare l'equilibrio dell'offerta formativa scolastica, che le istituzioni in quanto garanti della Costituzione hanno l'obbligo di custodire.

(3-00759)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AMORUSO](#) - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:

nelle giornate del 13 e 15 febbraio 2014, nella città di Bari, si sono verificati due gravissimi fatti criminali;

in particolare il 13 febbraio, così come ampiamente divulgato dai mezzi di stampa, in pieno centro città, in presenza di un bambino di 4 anni, un uomo armato di un grosso coltello e con il volto coperto si è appropriato dell'incasso di un bar e, con calma e spavalderia, si è allontanato confondendosi tra la gente;

questa è la terza rapina negli ultimi 10 giorni e questi fatti inducono a vivere costantemente minacciati dalla criminalità;

il 15 febbraio invece, in via Abruzzi, quartiere San Paolo di Bari, a metà serata, un pregiudicato è stato ucciso, crivellato da colpi di arma da fuoco nella sua autovettura da parte di esponenti di un *clan* rivale, con il quale da tempo si sta consumando una battaglia per il controllo delle attività illecite sul territorio;

accanto al lavoro encomiabile delle forze dell'ordine, che operano in una situazione di assoluta difficoltà e devono fare i conti con carenze di organico e risorse economiche, si registra un'assoluta assenza da parte dell'amministrazione di politiche volte alla sicurezza e alla prevenzione sociale;

si è assistito negli ultimi 2 anni ad evidenti segnali di *escalation* criminale da una parte, con omicidi, avvertimenti, attentati, ferimenti e rapine, e di disagio sociale dall'altra, due fenomeni che non sono

affatto distanti tra loro e che corrono parallelamente;

alle reiterate denunce di questi anni non è corrisposta un'azione concreta né da parte del Governo nazionale (alle cui rassicurazioni non sono seguiti fatti tali da determinare almeno un miglioramento delle condizioni di lavoro di forze dell'ordine e magistratura) né dell'amministrazione comunale, che, pur consapevole della gravissima situazione, non ha affrontato la questione utilizzando strumenti di vigilanza idonei e promuovendo azioni positive per il contrasto alle infiltrazioni criminali e per la prevenzione del disagio sociale;

considerato che:

secondo un'indagine condotta da "Il Sole-24 ore", che annualmente stila una classifica delle città italiane per qualità della vita, Bari è risultata al 97° posto su 107 città d'Italia;

il sindaco di Bari ha più volte reso dichiarazioni pubbliche circa la presenza di rapporti di contiguità fra politica, impresa e criminalità organizzata;

non risulta agli interroganti, però, che sia stato intrapreso alcun provvedimento volto a migliorare la situazione né dal sindaco né dalla sua Giunta;

tenuto conto che:

il Ministro dell'interno Alfano, in occasione della sua visita a Bari il 22 maggio 2013, si era impegnato pubblicamente ad incrementare le unità di sicurezza, con ulteriori 146 uomini, più specificatamente «con 60 nuove unità subito e a settembre con altri 86 uomini della polizia», assicurando l'applicazione del «modello Caserta per affrontare la criminalità organizzata, su tre direttrici: rafforzamento del dispositivo di vigilanza e controllo del territorio, potenziamento delle strutture organizzative e *desk* interforze per aggredire i patrimoni criminali»

ad oggi agli interroganti risulta che tali impegni non abbiano avuto esito alcuno;

per tale ragione, gli interroganti ritengono prioritario dare concretezza agli obblighi annunciati inviando i necessari rinforzi nel capoluogo pugliese poiché oggi è altrettanto essenziale non solo garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza, ma anche affermare la primazia dello Stato su tutti i sodalizi criminali che tentano di sovvertirlo per affermare le loro regole;

nella seduta dell'11 ottobre 2012 in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-03032, il Sottosegretario di Stato per l'interno dottor De Stefano rispondeva così ai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo: "In merito ai quesiti riguardanti il Fondo unico di giustizia (FUG), posso assicurare che il Governo favorirà l'approvazione in tempi brevi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri necessario per il reperimento e la distribuzione delle risorse del FUG. In tal senso, sono in corso contatti tra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di individuare soluzioni che permettano di ricomprendere tra le quote di fondo divisibile anche una parte dei titoli in sequestro, previa loro monetizzazione";

risulta, inoltre, che le risorse del FUG non siano mai state assegnate e che invece potrebbero essere opportunamente utilizzate per rafforzare le politiche di sicurezza a sostegno di chi, prefetto, magistratura e membri delle forze dell'ordine, rimane in trincea tutti i giorni per la sicurezza della comunità;

la città di Bari si ritrova oggi con seri problemi irrisolti che vanno ad aggravare una situazione contingente già difficile e che non agevola certo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo economico e sociale del territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano convocare a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con l'urgenza necessaria che la grave situazione richiede;

in quale misura e in quali tempi intendano adottare le richieste del territorio e potenziare l'organico della magistratura nel territorio di Bari e provincia;

se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere per interrompere il costante avverarsi di fatti di grave criminalità e ripristinare i necessari livelli di sicurezza nella città di Bari e nella sua provincia;

se intendano accertare l'eventuale dichiarata infiltrazione, anche attraverso assunzioni clientelari, nelle

istituzioni del territorio barese di organizzazioni criminali;
se intendano destinare ai soggetti previsti dalla legge e operanti nel territorio di Bari una quota parte delle risorse economiche del FUG, in quale misura e in quali tempi.

(3-00760)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a seguito dell'interruzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, è stato istituito il nuovo corso di tirocinio formativo attivo (TFA), che ha abilitato nell'anno accademico 2011/2012 circa 11.000 docenti a fronte dei 20.067 posti messi a bando. Contestualmente il Ministro ha indetto un concorso a cattedra, negando agli abilitandi del TFA la possibilità di parteciparvi con riserva, nonché varato i percorsi abilitanti speciali (PAS) rivolti a oltre 68.000 insegnanti di terza fascia, che vantano 3 anni di servizio in un lasso di tempo di ben 13 anni (dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico 2012/2013);

a questa situazione di evidente criticità, dovuta al doppio binario utilizzato per il reclutamento del personale docente, si sono aggiunte le pesanti ricadute causate dalla contemporanea riduzione strutturale dei pensionamenti scolastici causata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha più che dimezzato il numero del personale in uscita;

considerato inoltre che:

dopo decenni in cui la creazione di precariato non abilitato con incarichi di supplenza e anni di servizio ha determinato il continuo ricorso a procedure di sanatoria, appare di tutta evidenza la necessità dell'adozione di procedure di formazione improntate a criteri di merito, univocità e qualità, nonché l'adozione di un piano organico di riforma che garantisca formazione e reclutamento attraverso percorsi capaci di coniugare livello delle competenze didattiche del personale docente e offerta formativa in generale;

risulta altresì indifferibile l'adozione per i docenti di un percorso professionale altamente qualificante, che preveda l'anno di tirocinio formativo attivo in appendice alle nuove lauree magistrali per l'insegnamento secondario di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249. Tale percorso dovrebbe contemplare procedure di selezione nel biennio di specializzazione basate sul reale fabbisogno di personale scolastico e, infine, l'immissione in ruolo al termine dell'anno di prova su organico di diritto o funzionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a costituire una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50 per cento delle assunzioni in ruolo, previste dalla normativa vigente che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente;

se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza, anche al fine di una rivalutazione sociale della funzione del corpo docente, all'inserimento nella predetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno 2011/2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, al fine di consentire il riconoscimento di una priorità nel reclutamento agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali.

(3-00755)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RAZZI](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

in Venezuela, vista la situazione politica di grande tensione, persistono scontri di notevole violenza, accentuati ancor più dagli arresti di massa, che stanno provocando innumerevoli vittime;

nel Paese, infatti, destinazione negli anni passati di una forte emigrazione italiana, la democrazia e lo Stato di diritto sono inesistenti;

Giuseppe Di Fabio, concittadino italiano nonché consigliere comunale di opposizione a Maneiro (isla de Margarita-isola Venezuelana), è stato arrestato, perché avrebbe partecipato ad una manifestazione in opposizione al partito chavista del presidente Nicolas Maduro;

i capi d'accusa conferiti al consigliere Di Fabio sono: associazione a delinquere, istigazione alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ma lo stesso si dichiara "innocente, capro espiatorio e vittima del regime", in quanto durante la suddetta manifestazione si trovava altrove (precisamente a caccia);

il giovane politico è molto legato all'Italia e all'Abruzzo, perché figlio di emigrati pescaresi e cognato di Gianmarco Marsili, attuale sindaco di Castiglione a Casauria (Pescara),

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano rispettati e garantiti gli art. 5, 9, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

(4-01748)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 20 febbraio 2014 il quotidiano "Avvenire" ha pubblicato un articolo dal titolo: "L'Inps cancella madre e padre";

la signora Teresa Aspesi Samarate, una lettrice del quotidiano, si rivolge al direttore chiedendo come mai l'Inps, nei propri moduli AP 70, abbia già inserito la formula "genitore 1" e "genitore 2" al posto di "padre" e "madre", quando, contestualmente, è aperta una grande polemica per la stessa dicitura nei moduli d'iscrizione alla scuola d'infanzia;

il modulo, modello AP 70, è quello relativo alla richiesta dell'invalidità civile per i minori;

il 18 febbraio 2014, per comprendere il perché siano state effettuate tali modifiche, è stato interpellato l'ufficio stampa, addetto alle comunicazioni dell'Inps, i cui componenti, gentilmente, si sono dichiarati ignari e sorpresi sia del quando sia del perché tali modifiche fossero state effettuate;

in data 19 febbraio, l'Inps ha confermato che la modifica al modello AP 70 risale al mese di gennaio 2014, da parte dell'ufficio addetto alla modulistica coadiuvato dai responsabili del settore invalidità civile;

secondo quanto espresso dall'Inps tali modifiche sono state effettuate per una questione di praticità. La dicitura "genitore 1" e "genitore 2" a scapito di "padre" e "madre" risulterebbe di più chiara lettura e più immediata compilazione del modulo,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere il motivo di questa scelta affrettata, a giudizio dell'interrogante discriminatoria e nettamente orientata.

(4-01749)

[BERGER](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa* - Premesso che:

con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, è stato ratificato il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013;

l'obiettivo del trattato è di istituire i più elevati *standard* comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale; ridurre le sofferenze umane; promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte;

la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle armi da fuoco e la sicurezza interna della UE "proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito" informa che nel primo decennio del XXI secolo sono state 10.000 le vittime di omicidi volontari o colposi da arma da fuoco nei 28 Stati membri della UE e ogni anno i suicidi con arma da fuoco sono oltre 4.000. In media,

nella UE, su 100.000 abitanti vi sono ogni anno 0,24 omicidi e 0,9 suicidi da arma da fuoco; nella comunicazione si stima inoltre che nell'Unione vi siano 80 milioni di armi da fuoco civili detenute legalmente. Benché non esistano statistiche precise, le numerose armi da fuoco che circolano illegalmente provengono spesso da furti o da uno sviamento dal loro ciclo di vita lecito, oppure sono importate illegalmente da Paesi terzi o sono armi ottenute dalla trasformazione di altri oggetti. Secondo il Sistema d'informazione Schengen, di quasi mezzo milione di armi da fuoco perdute o rubate nella UE, in larghissima maggioranza armi da fuoco civili, si sono perse le tracce;

considerato che:

l'uso improprio delle armi da fuoco, che si tratti di armi civili detenute legalmente o di armi civili o militari fabbricate od ottenute illegalmente, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza;

le armi di piccolo taglio sono le armi preferite al giorno d'oggi nei conflitti intra-statali e per la violenza armata;

i dati che circolano oggi in Italia su quante persone sono in possesso di un'arma da fuoco risultano essere contraddittori e imprecisi;

controlli permanenti sulle armi da fuoco garantiscono una sicurezza per i produttori e detentori legittimi, facilitando la cooperazione di polizia a livello transfrontaliero negli sforzi per smantellare le organizzazioni criminali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dati, riguardanti l'Italia, dettagliati e ufficiali sul numero di armi da fuoco legalmente in possesso di civili, sul numero di civili che detengono legalmente armi da fuoco, sul numero di armi da fuoco che sono state rubate o dichiarate smarrite e sul numero di armi da fuoco detenute da civili che sono state coinvolte in reati, in particolare incidenti di caccia e suicidi, e se non ritengano opportuno di voler renderli noti.

(4-01750)

BERGER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato che, tra i suoi compiti istituzionali principali, svolge quello del contrasto alla pedopornografia *on line* e al contrasto all'uso illecito ai mezzi di pagamento *on line*;

a livello centrale essa dipende dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, in Provincia di Bolzano, la Polizia postale è presente con una sezione dipendente dal compartimento di Trento;

è notizia di questi giorni che, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che prevedrebbe la chiusura di tutte le Sezioni non situate nei distretti di Corte d'appello;

se è pur vero che in presenza di reati quali la pornografia minorile e tutti i reati informatici, la competenza *ratione materiae* è della Procura distrettuale di Trento, ciò nonostante qualora l'indagato o le vittime siano di madrelingua tedesca, quest'ultima applica un magistrato della Procura di Bolzano (ciò è stato formalizzato con protocollo organizzativo d'intesa tra le Procure della Repubblica del territorio). Pertanto, pur non essendo presente sul territorio della provincia di Bolzano un'autonoma sede della Procura distrettuale, le peculiarità del territorio richiedono una costante applicazione di magistrati bolzanini con funzioni distrettuali nonché la necessaria presenza di personale di Polizia giudiziaria qualificato e bilingue, elemento questo egregiamente rappresentato dal personale in servizio presso la sezione Polizia postale di Bolzano;

in Alto Adige-Südtirol, ove convivono 3 "gruppi linguistici" (italiani, tedeschi e ladini), la lingua tedesca è parificata a quella italiana; ciò in base all'art. 99 del nuovo statuto speciale di autonomia vigente per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, come previsto dall'art. 6 della Costituzione italiana;

l'art. 100 dello statuto speciale garantisce poi, ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano,

l'uso della propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, con i concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari situati nella provincia o aventi competenza regionale;

nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali con i cittadini, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali con sede in provincia di Bolzano devono garantire l'uso della lingua tedesca ed italiana;

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI (art. 99-102) dello statuto, l'uso della lingua tedesca. Partendo dal presupposto che l'italiano rimane la lingua ufficiale dello Stato, il decreto dà atto che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima, nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano, nei rapporti con la Corte d'appello, la Corte di assise d'appello, la sezione della Corte d'appello per i minorenni, la Procura generale presso la Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano, nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari elencati, nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano e negli atti pubblici, notarili ed equiparati;

anche per le forze di polizia che fanno parte delle forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamento di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione;

la disciplina a di cui al decreto n. 574 è stata poi modificata con decreto legislativo n. 283 del 2001 e ancora con decreto legislativo n. 124 del 2005. In particolare si richiama la normativa sulle nullità rilevabili d'ufficio consequenziali alla violazione delle disposizioni sulla scelta e sull'uso della lingua; ulteriore conferma sulla specificità linguistica del territorio è altresì data dal fatto che vari uffici pubblici con sede a Trento che hanno istituito una loro sede distaccata a Bolzano. A conferma di ciò basti pensare alla Corte d'appello di Trento che ha una sede distaccata a Bolzano, alla Corte dei conti in Trentino-Alto Adige che prevede due uffici separati di cui uno a Trento ed uno a Bolzano, ognuno dei quali organizzato in 3 sezioni (giurisdizionale, Procura regionale e sezione di controllo) e perfettamente autonomi con medesimi compiti e medesime competenze in ambito provinciale nonché il TAR che ha due sedi, una a Trento e una sezione autonoma a Bolzano;

in provincia di Bolzano i 3 gruppi linguistici hanno la seguente consistenza: il 69,41 per cento sono appartenenti al gruppo linguistico tedesco; il 26,06 sono appartenenti al gruppo italiano e il 4,53 per cento al gruppo ladino;

dal dato relativo all'appartenenza linguistica emerge chiaramente la frequenza con la quale indagini e relativi atti di polizia giudiziaria debbano essere effettuati in lingua tedesca, peculiarità alla quale, come già accennato, il personale in servizio presso la sezione di Bolzano riesce a far fronte in ragione del fatto che, quasi la sua totalità, è in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca (ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche);

considerato inoltre che:

qualora la sezione di Bolzano venisse chiusa, solo una minima parte dei suindicati compiti potrebbero essere svolti dal compartimento di Trento considerato che lo stesso non riuscirebbe a far fronte a tutte

quelle attività che prevedono l'uso della lingua tedesca;

la popolazione complessiva della regione è di 1.034.458 abitanti (509.626 per Bolzano e 524.832 per Trento) e si comprende che, complessivamente, circa il 34 per cento della popolazione residente (poiché di madrelingua tedesca) potrebbe non trovare soddisfacimento alla propria richiesta di sicurezza;

la sezione della Polizia postale e delle comunicazioni svolge altresì un'intensa attività di sensibilizzazione, finalizzata ad un uso più consapevole della rete, in favore degli alunni e dei genitori. Tale attività, tuttora svolta, durante l'anno scolastico 2012/2013 ha registrato ben 85 incontri (durante i quali sono stati affrontati i seguenti argomenti: la *privacy* in *internet*, la pedopornografia *on line*, i *social network*, il *cyber-bullismo* e l'*e-commerce*) di cui oltre la metà tenuti in lingua tedesca da operatori della Polizia postale di Bolzano;

tale attività di informazione e prevenzione messa in atto dalla Sezione di Bolzano attraverso mirate comunicazioni ai *media* locali si è tradotta in una maggiore consapevolezza dei cittadini in relazione all'utilizzo corretto di *internet* e delle infrastrutture di comunicazione e grazie ad essa la Polizia postale, in Alto Adige/Südtirol è diventata un valido riferimento per tutti e 3 i gruppi linguistici; appare quindi evidente l'oggettiva ed estrema importanza nel salvaguardare la sezione di Bolzano e il patrimonio di rapporti positivi intessuti con la particolare realtà locale,

si chiede di sapere:

se corrisponda o meno al vero che sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che preveda la chiusura di una numerosa serie di sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni;

se, nello stabilire la chiusura, si sia tenuto conto delle specificità linguistiche della provincia autonoma di Bolzano;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario lasciare intatto l'ufficio di Bolzano al fine di garantire l'uso della lingua tedesca ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(4-01751)

[PUGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CIOFFI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [MONTEVECCHI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il patrimonio edilizio e morfologico dell'intero centro storico di Napoli testimonia le radici di storia e cultura a cui è legata l'identità dell'area. Manifestazione di un equilibrio e di un'armonia tra le diverse componenti dello spazio dell'insediamento, tali beni sono di tale valore ed eccezionalità tali da contribuire a fare di Napoli un patrimonio dell'umanità;

in questo contesto si incontra il complesso della Scorziata, con la contigua chiesa annessa ad un ritiro per fanciulle, fondato nel 1579 dalla nobile famiglia de Scorziatis;

il complesso fa parte di un isolato (*insula*) di pianta approssimabile ad un rettangolo allungato compreso tra via dell'Anticaglia a monte e via dei Tribunali a valle, prospiciente l'*insula* di S. Paolo, tanto che l'accesso alla Scorziata, che è ubicato nella parte a valle, in prossimità di via dei Tribunali, è quasi di fronte all'ingresso secondario della basilica di S. Paolo;

il palazzo de Scorziatis fu gravemente danneggiato dai bombardamenti nell'ultima guerra e riedificato con le caratteristiche dell'edilizia postbellica. Del palazzo si è salvato lo splendido portale rinascimentale in marmo;

l'incuria e la mancata manutenzione del complesso della Scorziata hanno comportato crolli dei solai interni e danni agli affreschi, che si stanno dissolvendo, inoltre la chiesetta, per motivi sconosciuti e ad opera di autori rimasti altrettanto ignoti, il 17 gennaio 2012 fu gravemente danneggiata da un incendio doloso;

il degrado, che a giudizio degli interroganti costituisce un caso emblematico dell'inerzia, dell'inadempienza e dei ritardi che caratterizzano l'azione di tutela del patrimonio artistico e monumentale della città di Napoli, è stato portato alla ribalta a livello europeo da un gruppo di artisti

di strada capeggiati dal francese Zilda, noto *street artist* di Rennes, che a seguito di un'irruzione tra le macerie della chiesetta hanno dipinto su un drappo una rielaborazione del quadro "Meditazione" di Francesco Hayez;

considerato che:

il "Grande progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco" rientra nel "Programma operativo regionale POR FESR Campania 2007-2013, Asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita, obiettivo operativo 6.2 - Napoli e Area metropolitana";

l'obiettivo principale del progetto è quello di dar luogo ad una riqualificazione di parte del centro storico di Napoli che non si limiti al solo recupero del costruito, con interventi puntuali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio dell'antico impianto, agisca sia sul tessuto urbanistico ed edilizio sia su quello sociale, ambientale e delle attività artigianali legate alla tradizione partenopea;

il Comune di Napoli nel merito degli interventi relativi al progetto ha annunciato il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso della Scorziata destinando un importo pari a 2,3 milioni di euro per contribuire non solo al decoro dell'area in cui è ubicato, ma soprattutto a consentire la fruizione pubblica di un bene destinato ad accogliere attività sociali;

risulta agli interroganti che alcun lavoro di restauro sia stato ad oggi avviato;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

il territorio è un contenitore di storia e cultura in cui è rappresentato e testimoniato il passato della nostra civiltà e dimenticare o trascurare questo aspetto della realtà significa ridurre la nostra civiltà ad una pianta senza radici;

l'originalità delle strategie immaginate e l'inventiva delle risposte date sono elementi importanti soprattutto se l'approccio al restauro ed alla destinazione sia innovativo e ben radicato;

il complesso della Scorziata può efficacemente testimoniare tale strategia tramite interventi di rivalutazione che sappiano ridare splendore e decoro ad un'importante porzione di storia contribuendo a rivalutare il centro di Napoli;

in tale contesto si ritiene che l'*insula* possa ospitare un museo, restaurando gli affreschi esistenti, riportando in sede i quadri superstiti, alloggiando altre opere d'arte dell'epoca che giacciono nei depositi museali, un ostello per i giovani e un *residence* per studenti e ricercatori universitari, una scuola di formazione di antiche arti e mestieri i cui prodotti potrebbero essere commercializzati a tutto vantaggio dell'artigianato locale e spazi da assegnare ad associazioni culturali ed enti *non profit*, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda verificare, in raccordo con l'amministrazione interessata, quali siano gli interventi programmati a salvaguardia del complesso della Scorziata di Napoli e quali siano i motivi per cui tale recupero non sia stato ad oggi avviato;

se ritenga ammissibile che un bene di così alto valore sia abbandonato al degrado ed al disfacimento anziché essere tutelato, valorizzato anche accogliendo attività sociali, considerando che le ricchezze del patrimonio storico-culturale si possono trasformare in fattori propulsori per la società dei prossimi decenni.

(4-01752)

[ROMANO](#), [D'ONGHIA](#), [DLMAGGIO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

l'art. 32, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di responsabilità civile auto stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte;

nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;

tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello sviluppo economico a pronunciarsi, su richiesta dell'Isvap, con nota del 18 aprile 2012 sancendo che

"una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)";

lo stesso Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la norma stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;

nonostante ciò da anni le compagnie assicurative compiono una vera e propria discriminazione sociale ed economica nei confronti dei residenti nelle regioni meridionali, costretti a corrispondere tariffe enormemente più elevate, rispetto ai residenti nelle regioni settentrionali rientranti nelle medesime classi di merito;

secondo studi di settore, inchieste e analisi un cittadino della Campania, in particolare quello napoletano, si trova a pagare circa il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, considerati in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni, con un costo medio della polizza RC auto che varia da 1.000 euro nel primo caso, nell'area partenopea, a 300 euro nelle zone del nord;

tale sperequazione si traduce in una vera e propria discriminazione di Stato stante l'obbligatorietà di assicurare qualsiasi veicolo circolante sul territorio nazionale, configurando una vera e propria violazione dell'art. 3 della Costituzione;

una siffatta discriminazione incide notevolmente, tra l'altro, sullo sviluppo economico e sociale del Sud ed è tanto più grave in quanto mortifica anche socialmente i cittadini onesti e virtuosi del Meridione d'Italia che vedono progressivamente lievitare il costo dell'assicurazione rispetto ai residenti in altre regioni italiane senza alcun ragionevole addebito a loro carico;

peraltro, proprio la Campania e Napoli hanno dichiarato il minor numero di incidenti (solo il 7,6 per cento di loro ha causato almeno un sinistro negli ultimi 5 anni, contro una media nazionale del 12,70 per cento, come evidenziato dall'analisi svolta dall'osservatorio "SuperMoney" che ha confrontato i prezzi delle polizze e gli incidenti dichiarati in tutte le regioni d'Italia),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché, secondo equità e giustizia, venga posto termine a tale discriminazione nei confronti dei cittadini italiani residenti nelle regioni meridionali con particolare riferimento all'area metropolitana partenopea.

(4-01753)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la fondazione lirico-sinfonica "Petruzzelli e teatri di Bari" è il quattordicesimo ente lirico italiano, costituito con legge dello Stato n. 310 dell'11 novembre 2003. La sua nascita rappresenta un evento di importanza straordinaria non solo per la città di Bari, ma per l'intero Sud Italia, in considerazione delle funzioni culturali, formative e sociali attribuite alle fondazioni liriche nell'ambito dell'attività musicale; l'attività del commissario Carlo Fuortes, coadiuvato dal direttore amministrativo Vito Longo, ha prodotto, da un lato, risultati finanziari in fase di accertamento da parte del neoinsediato consiglio di amministrazione e del soprintendente Biscardi, dall'altro, una serie di anomalie amministrative, attualmente al vaglio della Procura della Repubblica, in ordine alle gare di appalto per le forniture di beni e servizi tra cui quelle che coinvolgono la società cooperativa Artelier che è risultata implicitamente esclusa dalle stesse gare;

Artelier, nel corso dell'ultimo biennio, ha costantemente richiesto e promosso il dialogo e la costruzione di sinergie volte a migliorare l'offerta teatrale del Petruzzelli; dall'insediamento del commissario Fuortes ad oggi la fondazione Petruzzelli ha interrotto,

inspiegabilmente, qualsiasi tipo di collaborazione con Artelier sebbene a più riprese ci sia stata la volontà da parte di quest'ultima, anche a titolo gratuito, di dar vita ad un dialogo costruttivo per instaurare un'interlocuzione volta ad esaminare eventuali modalità di cooperazione;

in base alle notizie giunte all'interrogante vi sono numerose disparità tra ciò che afferma il commissario Fuortes e la società cooperativa Artelier in materia di indagini di mercato, gare di appalto, forniture di servizi e preventivi per noleggio e vendita svolte dalla fondazione Petruzzelli;

benché, apparentemente, non sussista alcun obbligo di legge che vincoli le fondazioni al ricorso a gare pubbliche, visto lo *status* nominalmente privatistico delle stesse, non si può tacere la natura sostanzialmente pubblicistica degli enti, stante l'entità del finanziamento pubblico che, di fatto, ne garantisce la vita;

è, pertanto, auspicabile che vi siano procedure selettive trasparenti, eque e congrue per tempistiche e per l'oggetto dell'affidamento e che risultino volte a non discriminare alcun pretendente, bensì valorizzando le aziende locali che mettono in luce le eccellenze territoriali;

attualmente, inoltre, il reparto sartoria del Politeama barese, composto da due unità lavorative impiegate senza alcuna procedura concorsuale, recluta personale aggiuntivo senza alcuna procedura di evidenza pubblica,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;

conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere i motivi per il quale la società cooperativa Artelier, a più riprese, sia stata implicitamente esclusa dalle procedure di gara d'appalto e perché una fondazione teatrale di così ampio respiro e in un momento di tale congiuntura economica non accetti prestazioni lavorative offerte da parte di un'azienda operante nel settore che risulta competitiva per costi e qualità;

quali criteri di equità e trasparenza intenda suggerire alla fondazione "Petruzzelli e teatri di Bari" per il reclutamento, sia del personale tecnico ed amministrativo, sia in ordine all'affidamento di tutti i contratti di consulenza parimenti elargiti senza alcuna evidenza pubblica (ivi compreso quello del Direttore degli allestimenti, opzionale).

(4-01754)

[AMORUSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

in data 12 dicembre 2009, come si evince dal verbale dei Carabinieri (tenenza di Bisceglie, Bari), l'interrogante, mentre si trovava all'interno della propria abitazione con la famiglia ed alcuni amici, intorno alle ore 23.00, è stato vittima di un attentato dinamitardo che, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone ma solo danni materiali;

in data 4 aprile 2011, è stata sporta denuncia da parte della signora Loredana Capruso, moglie dell'interrogante, alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie (prot. verb. BACS52 2011 VD 901135) in merito al danneggiamento della propria autovettura Fiat 500 di colore Blu da parte di ignoti avvenuto sotto la propria abitazione;

in data 9 maggio 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, in seguito al danneggiamento della propria autovettura, BMW X3, da parte di un individuo, ripreso dall'impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, a seguito dell'attentato dinamitardo e identificabile tramite la registrazione consegnata ai Carabinieri;

in data 11 dicembre 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, in seguito ad un commento intimidatorio e minaccioso, comparso sulla pagina "Facebook" del signor Mauro Di Pierro da parte del signor Leonardo Napoletano (forse uno pseudonimo) che recita testualmente: "Riprendervi la città? Bene cominciate dal Senatore che abita in... vista porto e buttatelo a mare che per decenni se ne è fregato del paese interessandosi solo (...) del suo padrone.....";

considerato che:

l'interrogante ricopre da più Legislature la carica di senatore della Repubblica e dal 2012 quella di presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, impegni che lo costringono sovente lontano

da casa, molto spesso in missione e costretto a lasciare sola la propria famiglia;
il dilagare dell'antipolitica fa sì che tali comportamenti possano ripetersi nel tempo;
a tutt'oggi non è stata comunicata all'interrogante alcuna notizia circa lo stato delle indagini,
si chiede di sapere:
se ritardi nella comunicazione sulle relative indagini di 4 anni (rispetto all'episodio del 2009) possano essere considerati fisiologici, in particolare per i possibili collegamenti con gli episodi successivi richiamati;
se, effettuati gli appositi accertamenti, possano ravvisarsi eventuali responsabilità al riguardo.
(4-01755)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il nuovo regolamento di prevenzione degli incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che anche i rifugi alpini sono ricompresi tra le strutture soggette al controllo di prevenzioni incendi;

in particolare, la norma prevede che i rifugi alpini, di qualsiasi categoria e con capienza superiore a 25 posti letto, siano soggetti ai controlli di prevenzione incendi, a far data dal 7 ottobre 2014, quindi, termine ultimo entro il quale i gestori dei rifugi dovranno depositare la documentazione indicante la conformità delle strutture alla regola tecnica di prevenzioni incendi (attualmente in fase di modifica) e attuare gli interventi previsti per le condizioni di sicurezza antincendio;

all'interrogante sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei gestori dei rifugi trentini, che evidenziano l'impossibilità di adempiere alle disposizioni entro tale termine, sia per le evidenti difficoltà tecnico-strutturali di applicazione della normativa, sia per la tempistica eccessivamente breve che mal si concilia con l'*iter* burocratico al quale tali strutture devono sottostare: si pensi, ad esempio, al caso di modifiche strutturali alla facciata ed alle relative autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche;

risulta, quindi, necessario adottare una semplificazione della normativa, in particolare per le strutture con capacità fino a 50 posti letto, prevedendo per le strutture esistenti e in ogni caso di non recente costruzione, una modifica della regola tecnica che dovrebbe considerare maggiormente le reali possibilità di intervento su immobili aventi caratteristiche distributive interne, difficilmente alterabili e, in generale, con peculiarità costruttive e impiantistiche tipiche delle strutture di alta quota;

si evidenziano, in particolare, le difficoltà per i rifugi nel reperire le risorse idriche o di allacciamento alla rete elettrica, i limitati collegamenti stradali e/o con altri mezzi (se presenti) con le aree a valle, le reali possibilità di intervento in base all'andamento climatico stagionale. Non da ultimo, si sottolineano le difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per attuare gli interventi, in questo momento di crisi per le aziende di tutti i settori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga utile considerare una proroga del termine attualmente in vigore e, soprattutto, se ritenga opportuno modificare ulteriormente la regola tecnica, tenendo effettivamente conto delle peculiarità costruttive e gestionali di strutture situate anche a 3.000 metri di quota.

(4-01756)

[DIVINA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", così recita il primo articolo della Costituzione;

il lavoro viene individuato come valore fondante ogni attività sociale della Repubblica;

non pare però che negli atti conseguenti il lavoro riceva il giusto riconoscimento;

oggi si è costretti a lavorare sempre più a lungo, sia per le normative che regolano la previdenza, che per la necessità di disporre di quel minimo di risorse necessarie per una vita decorosa;

accade anche che alcune persone, dopo aver conseguito una regolare pensione, abbiano necessità e/o voglia di esercitare un qualche lavoro autonomo *ex lege* n. 449 del 1997 (art. 59, comma 5);

è previsto per questi soggetti (già titolari di pensioni ed ultra 65enni) una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi;

risulterebbe che l'INPS non applichi a tutti i lavoratori autonomi in pensione la normativa citata, ma anzi, con circolare della Direzione delle entrate, escluda dal beneficio tutti quelli appartenenti alle gestioni Ipost, Inpdap ed ex Enpals;

non si capisce sulla base di quali argomentazioni vengano discriminati i lavoratori in funzione dell'ente previdenziale di appartenenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione;

se ritenga corretto il comportamento dell'INPS in merito all'applicabilità del beneficio di cui in premessa;

se non ritenga *contra legem* la circolare INPS che nega a tali soggetti i benefici di legge pensati per non penalizzare persone volenterose che, ancorché finita la propria vita lavorativa, per necessità o per desiderio, mettano al centro dei propri impegni il "lavoro", valore fondante della nostra Repubblica.

(4-01757)

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#), [CALIENDO](#), [LIUZZI](#), [MARIN](#), [MUSSOLINI](#), [PALMA](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a cura della prima firmataria della presente interrogazione ed altri, in data 6 dicembre 2012 e 19 giugno 2013 sono stati presentati gli atti di sindacato ispettivo 4-08835 e 4-00374 al fine di portare all'attenzione la preoccupante diffusione, anche a livello europeo, del fenomeno delle derive settarie religiose;

il fenomeno in oggetto sarebbe causa di violazioni ai diritti dell'uomo, in particolare nel campo della salute, dell'educazione e del rispetto della vita privata e familiare;

nel merito, il dettato costituzionale italiano così sancisce: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" a condizione che "non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (art. 8); e inoltre "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19);

nella fattispecie, le pratiche si presentano con numerose sfaccettature e una molteplicità di celebrazioni che vanno dalla magia alla stregoneria, dallo spiritismo al cannibalismo e vampirismo, manifestazioni apparentemente folkloristiche che però, non di rado, sono sfociate nella commissione di gravissimi crimini, quali omicidi, stragi o violenze sessuali;

le organizzazioni all'origine delle derive settarie spesso agiscono sotto la libertà di religione e mettono in pericolo le libertà fondamentali dei cittadini costituendo, quindi, anche una minaccia alla democrazia;

il Consiglio d'Europa, già con la raccomandazione n. 1412 (1999), intese sollecitare gli Stati membri a un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva sui gruppi a carattere religioso, esoterico o spirituale, invitando a concretizzare i necessari interventi mediante appositi programmi d'educazione in ambito scolastico, nonché attraverso l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di Ong di aiuto per le vittime e per le loro famiglie, anche attraverso la creazione di un osservatorio europeo finalizzato a facilitare lo scambio tra i centri nazionali;

in seno alla Conferenza delle Oing presso il Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2012, i rappresentanti della Commissione dei Diritti dell'uomo hanno parimenti espresso rammarico e preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non risultino aver assunto misure all'altezza della sfida rappresentata da quei culti abusanti che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche;

con decreto n. 225 UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha istituito la squadra anti sette (SAS) con le seguenti motivazioni: "l'esponentiale diffusione del fenomeno delle sette esoteriche, di "aggregazioni" religiose o pseudo tali, di gruppi dediti a pratiche di magia, di occultismo e satanismo, ha assunto in tutto il paese, dimensioni e connotazioni da richiamare l'attenzione anche sotto il profilo della sicurezza" rilevando,

pertanto, che "ai fini di polizia interessa verificare, osservando l'operato di singoli gruppi, la rilevanza penale e la conseguente perseguibilità di particolari pratiche";

come già segnalato, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono, pur nella limitatezza delle risorse, una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie;

in tal senso, esse realizzano un'azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell'azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, delle criminologia e della giurisprudenza;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

è da tempo in corso, in particolare sulla rete *web*, una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti;

nello specifico, sono stati registrati indegni attacchi a danno di persone e alcune associazioni *onlus* tra cui CeSAP (Centro studi sugli abusi psicologici) e FAVIS (Associazione familiari delle vittime delle sette) che in termini di informazione preventiva nonché di accoglienza, supporto e tutela delle vittime di gruppi controversi e/o abusanti realizzano un'effettiva supplenza all'azione pubblica;

tali attacchi denigratori appaiono finalizzati, tra l'altro, a ostacolare eventuali proposte di legge sul condizionamento psicologico e manipolazione mentale nei soggetti deboli;

a parere degli interroganti, vista la preoccupante ascesa di tali manifestazioni, è necessaria la dovuta attenzione ma, soprattutto, sono necessarie sollecitazioni per l'attuazione di campagne informative e concrete politiche preventive a tutela della popolazione;

i rappresentanti, consulenti e volontari di alcune associazioni *onlus*, in alcuni contributi pubblicati in rete sono stati così insolentemente definiti "setta degli antisette, la vera setta", come si può leggere nella stessa interrogazione 4-00374 «cioè movimenti antisette estremisti dai quali gli onesti cittadini dovrebbero prendere le distanze, fanatici oltranzisti (...), promotori di una sorta di *lobby* finalizzata a manipolare gli organi mediatici, i politici, la magistratura e l'opinione pubblica diffondendo falsa informazione, veri e propri strateghi e terroristi dediti a seminare intolleranza religiosa e procurare allarme, fomentatori di una campagna d'istigazione all'odio per il diverso»;

in occasione della riunione OSCE sull'attuazione degli impegni della dimensione umana, tenutasi a Varsavia dal 23 settembre al 4 ottobre 2013, nell'ambito del *side event* organizzato da Soteria international e dal tema "Institutional discrimination of religious and spiritual minorities in Italy and Romania", sono stati ammessi documenti da parte di alcuni soggetti artefici e/o partecipanti alla campagna detrattoria. In particolare, sono state presentate dichiarazioni atte a sostenere l'esistenza nel nostro Paese di pericolosi scenari di intolleranza verso le minoranze religiose e spirituali organizzate, per l'inclusione delle stesse sul territorio, anche in relazione all'operato della squadra anti sette, la quale sarebbe stata istituita in seguito ad allarme creato *ad hoc* e privo di fondamento alcuno;

alla conferenza, gli stessi soggetti non hanno mancato di squalificare nei loro interventi anche la Federazione europea dei centri di ricerca e informazione sul settarismo (FECRIS), organizzazione dotata di statuto partecipativo al Consiglio d'Europa, statuto consultivo presso le Nazioni Unite e rappresentata presso l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, cui aderiscono le citate associazioni italiane CeSAP e FAVIS;

la dottoressa Danièle Muller-Tulli, vicepresidente FECRIS, nel suo *statement* finale, riferendo alle dichiarazioni dei soggetti a cui si fa riferimento, affermava testualmente: "è evidente che la FECRIS, denunciando gli abusi portati alla libertà e ai diritti fondamentali delle vittime, rappresenti un pericolo per i movimenti a funzionamento totalitario. Di conseguenza è oggetto di attacchi ripetuti quanto fuorvianti da parte dei suoi detrattori che intervengono qui con una unanimità che tradisce il loro obiettivo";

osservato che:

a quanto risulta, non vi sono stati atti di discriminazione su base religiosa o limitazioni e violazioni della libertà religiosa, né sorta di pericoli per l'inclusione delle minoranze sul territorio nazionale a opera di cosiddetti movimenti antisette e lo scenario presentato nelle dichiarazioni presso l'OSCE non trova, di fatto, alcun concreto riscontro nella realtà del nostro Paese;

al riguardo, il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo stilato su iniziativa del segretariato italiano di ACS (Aiuto alla chiesa che soffre) e che concerne situazioni di intolleranza, violazione e mancato rispetto del diritto della libertà religiosa di tutte le confessioni, in merito alla situazione italiana rileva che il quadro rimane positivo, pur evidenziando, in linea con quanto accade in altri Paesi dell'Europa occidentale, fatti e situazioni che rivelano intolleranza verso il credo cattolico (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, atti di vandalismo e profanazione, forme di critica palesemente offensive nei *mass media*);

a conferma di ciò, anche l'ultimo rapporto americano sulla libertà religiosa, per quanto concerne la situazione italiana, ha registrato unicamente episodi occasionali di abusi o discriminazioni basati sull'affiliazione, la fede o la pratica religiosa, non certo addebitabili all'attività delle associazioni "antisette" o della squadra anti sette;

tenuto conto, infine, che:

le menzionate associazioni di volontariato non sono oggetto sulla rete telematica di attacchi né di critiche o rimostranze da parte di minoranze religiose e /o spirituali ma operano in un'ottica di naturale dialogo e fattiva cooperazione, anche con le forze dell'ordine e con le istituzioni;

nella fattispecie, il signor Maurizio Alessandrini, presidente della FAVIS e del "Forum delle Associazioni italiane di ricerca, informazione e contrasto dei movimenti settari e dei culti abusanti", cui partecipano le realtà associative italiane federate FECRIS, con suo comunicato ufficiale, e pubblicato su "Agenzia radicale", afferma quanto segue: " [Le associazioni] non svolgono, né hanno mai svolto, alcuna azione di coordinamento della Squadra Anti Sette né hanno mai rivestito il ruolo di consulenti e/o informatori e/o referenti privilegiati della stessa, non gestiscono per conto o in collaborazione con la SAS alcun dossier concernente il fenomeno settario, né ricevono da tale organismo finanziamento alcuno. Non diversamente da quanto avviene nel mondo dell'odierno volontariato, le menzionate associazioni, oltre a rispondere alle esigenze di tutela e partecipazione dei soci, nonché della cosiddetta popolazione-bersaglio che esse rappresentano per una specifica condizione, svolgono un ruolo di rilievo, in termini di prevenzione e sensibilizzazione a specifiche tematiche, a tutela di tutta la popolazione in generale e per tali motivi non possono che essere reticolari, ossia connesse con altre realtà, anche istituzionali, con le quali cooperano attivamente";

in un recente simposio organizzato dalla francese Missione interministeriale di lotta e vigilanza alle derive settarie, il Ministro dell'interno francese, Manuel Valls, ha evidenziato come l'azione di contrasto alle derive settarie costituisca una lotta essenziale poiché le sette abusanti rappresentano la negazione stessa dell'individuo. Al riguardo, si reputa doveroso rammentare che tra gli "individui negati" inseriti in contesti settari, vi sono anche e soprattutto i bambini: ben 240.000 i minori nel nostro paese, che secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dall'allora presidente della Commissione bullismo del Ministero dell'Istruzione, dottor Luca Bernardo, sarebbero entrati solo in quell'anno in contatto con le "sette". Bambini sovente maltrattati e abusati, non a caso definiti nel 9° rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, redatto da "Telefono azzurro", come "dimenticati, ignorati e perfino negati",

si chiede di sapere:

se e quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle direttive espresse nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 e alla luce delle più recenti valutazioni e considerazioni espresse in ambito europeo;

se siano stati o meno realizzati progetti educativi in ambito scolastico volti all'auspicata educazione in materia, nonché a tutela dei soggetti più vulnerabili come adolescenti e minori;

se non ritengano opportuno valutare l'istituzione nel nostro Paese di un'apposita struttura simile alla francese "Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie";

se siano o meno a conoscenza dell'insistente e pressante campagna di discredito di cui sono a tutt'oggi bersaglio le menzionate associazioni *onlus* e la stessa SAS e come, eventualmente, intendano procedere nell'interesse delle stesse ex vittime dei culti e delle loro famiglie che si rivolgono fiduciose alle associazioni di aiuto e agli organismi di polizia.

(4-01758)

[CASALETTO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

recentemente, a seguito di un provvedimento disposto dalla magistratura, il direttore dell'organismo di tutela del consorzio del parmigiano reggiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato per aver sottratto alcuni documenti dagli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ("Il Sole-24 ore", 17 gennaio 2014);

tale vicenda rischia di gettare discredito sullo stesso consorzio e di alimentare le critiche della stampa internazionale anche in merito all'autenticità e trasparenza di un famoso prodotto alimentare del *made in Italy*;

considerato che:

il parmigiano reggiano è il prodotto alimentare italiano più falsificato;

a giudizio degli interroganti lo stesso consorzio di tutela dovrebbe difenderne la tipicità in tutto il mondo ed appare inopportuna la scelta relativa alla costruzione di un mega-magazzino di formaggi, quale tentativo di creare una centrale di stagionatura di formaggi similgrana (prodotti di imitazione) proprio nel regno del parmigiano reggiano (si veda "Il punto Coldiretti" del 18 febbraio 2014);

nell'ultimo anno le importazioni di similgrana dall'Ungheria hanno raggiunto ben 2,7 milioni di chilogrammi, pari al 10 per cento del totale delle importazioni, e proprio in Ungheria opera la Magyar, industria casearia, di proprietà di una società italiana a sua volta partecipata da Itaca società cooperativa il cui presidente è stato fino all'inizio del 2013 presidente del consorzio del parmigiano;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno fare luce su quanto sta succedendo all'interno del consorzio con la complicità delle cooperative e sui presunti legami con i produttori di formaggi similgrana che farebbero concorrenza sleale pur risultando presenti nel consorzio stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative urgenti affinché sia fatta chiarezza in merito ai rapporti del consorzio di tutela con i produttori di formaggi di imitazione del parmigiano reggiano;

se non consideri di dover attivare un'azione positiva e determinata a tutela del buon nome del prodotto e delle centinaia di imprenditori che con il loro lavoro assicurano la qualità, nel nostro Paese e nel mondo, del vero parmigiano reggiano e della sua tipicità.

(4-01759)

[CASALETTO](#), [CAMPANELLA](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa ("l'Espresso" del 14 gennaio 2014) si apprende che l'ultima rilevazione effettuata dalla Commissione europea vede l'Italia in testa alla classifica per inadempienze con 104 procedure di infrazione aperte: 80 per violazione del diritto dell'Unione, 24 per il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento;

il principale motivo delle inadempienze sarebbe rappresentato dalle questioni ambientali, dove figurerebbero diverse imputazioni, che l'Unione europea contesta dal 1992, tra le quali il mancato recepimento della direttiva europea per promuovere l'uso delle energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti, la mancanza di una rete integrata per il trattamento dei rifiuti, la non conformità della discarica di Malagrotta, l'inadeguato sistema di controllo delle reti usate per la pesca in alto mare. La Commissione europea chiede anche regole nuove per scoraggiare l'uso dei sacchetti in plastica;

ulteriori trasgressioni riguardano l'accoglienza dei richiedenti asilo, le accise sul tabacco e anche la

pallanuoto, che limita la presenza di giocatori stranieri indipendentemente se comunitari o meno; le sanzioni sarebbero ragguardevoli. Per l'Italia la somma forfettaria minima risulterebbe fissata in 8.863.000 euro, più una penalità di mora che in caso di condanna definitiva oscillerebbe da 10.700 a 642.048 euro al giorno a seconda della gravità della violazione; per l'assenza di controlli sulle scariche abusive Bruxelles avrebbe già notificato il ricorso contro l'Italia, chiedendo una condanna di 61 milioni di euro più una penalità giornaliera da 257.000 euro, ovvero oltre 90 milioni potenziali all'anno. L'infrazione sarebbe stata aperta nel 2003, ma non si sarebbe ancora provveduto a mettere in sicurezza i 218 siti maggiormente pericolosi; la UE contesterebbe all'Italia dal 2007 la mancanza di una rete integrata per il trattamento della spazzatura, e condannati in primo grado, non avendo provveduto a sanare la situazione, l'Italia sarebbe stata deferita davanti ai giudici del Lussemburgo. La Commissione avrebbe chiesto una condanna esemplare: 34 milioni più ulteriori 94 milioni all'anno per gli eventuali ritardi; considerato inoltre che, a parere degli interroganti mentre proseguono e si accumulano le pratiche di messa in mora, di pareri motivati e di controrepliche, tutto quanto sopra evidenzierebbe disattenzioni, inefficienze e trascuratezze da parte della classe politica italiana, si chiede di sapere: se il Governo intenda promuovere iniziative normative volte all'applicazione delle disposizioni europee al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea; se non consideri che le molteplici procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, e che vedono l'Italia in testa alla classifica delle inadempienze, danneggino l'economia e indeboliscano la fiducia dei cittadini italiani nei confronti delle istituzioni stesse.

(4-01760)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente(Difesa):

3-00758, del senatore Di Biagio, sull'effettiva equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata;

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00757, della senatrice Montevocchi ed altri, sulla portineria dell'Accademia delle belle arti di Bologna;

3-00759, della senatrice Montevocchi ed altri, sul servizio di ripetizioni private a pagamento per studenti con debiti formativi presso alcuni istituti.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00752, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 197^a seduta pubblica del 24 febbraio 2014, a pagina 168, prima del titolo «Interrogazioni», aggiungere il seguente annuncio:

«Mozioni

ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, NENCINI. - Il Senato, udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno.

(1-00219)».

